

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Italia C'è: IV-IC'È; Liberi e Uguali - Articolo 1 - Sinistra Italiana: LEU-ART 1-SI; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti: Misto-VI-ICT; Misto-Coraggio Italia: Misto-CI; Misto-Azione+Europa-Radicali Italiani: Misto-A+E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	46
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	47
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	56
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	170
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	176
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	207
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	»	208

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Lega - Salvini Premier: Lega; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Insieme per il Futuro: IPF; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Italia C'è: IV-IC'È; Liberi e Uguali - Articolo 1 - Sinistra Italiana: LEU-ART 1-SI; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Vinciamo Italia-Italia al Centro con Toti: Misto-VI-ICT; Misto-Coraggio Italia: Misto-CI; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Nci-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	<i>Pag.</i> 209
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 211

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. C. 3702 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 2 agosto 2022. – Presidenza del vicepresidente Carlo SARRO.

La seduta comincia alle 11.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

C. 3702 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del

provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3702 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 13 articoli per un totale di 59 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 25 articoli, per un totale di 153 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, sulla base del preambolo, alle plurime finalità di assicurare la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili, di dettare disposizioni in materia di grandi eventi, di garantire la funzionalità del Ministero per le infrastrutture e della mobilità sostenibili e, infine, di adottare disposizioni in materia di protezione delle vie respiratorie; a tale riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di "provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo" per descrivere quei provve-

dimenti nei quali “le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un’altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la “materia finanziaria”, in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari” e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare pertanto “in concreto non pertinente”; a tale riguardo, si valuti se, attesa l’ampiezza delle plurime finalità poste a fondamento del decreto, considerazioni del medesimo tenore non valgano anche per il provvedimento in esame; ciò premesso, si valuti comunque l’opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate delle seguenti disposizioni: il comma 8-ter dell’articolo 9, volto a consentire lo svolgimento in sicurezza dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento degli studenti degli istituti nautici e professionali della pesca commerciale e delle produzioni ittiche; il comma 10-bis del medesimo articolo, recante alcune disposizioni concernenti la Scuola nazionale dell’amministrazione; i commi da 1-bis a 1-sexies dell’articolo 12, in materia di assunzioni del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia; l’articolo 12-ter, recante la disciplina per la composizione del comitato di monitoraggio per l’esercizio dei poteri speciali del Ministero dell’economia (cosiddetto *golden power*); l’articolo 12-quater, in tema di finanziamento dei musei e dei luoghi della cultura;

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 153 commi 21 rinviano, per l’attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l’adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 18 decreti ministeriali e 2 provvedimenti di altra natura; per ben 14 provvedimenti non è previsto alcun termine per l’adozione; 6 necessitano di intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni;

si segnala che nel provvedimento è confluito il contenuto del decreto-legge n. 85 del 2022 recante alcune disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza; in proposito, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell’esame del disegno di legge C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l’ordine del giorno 9/2835-A/10 presentato da componenti del Comitato; tale ordine del giorno impegna il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell’esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto “DL proroga termini”) il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all’ordine del giorno 9/2845-A/22, anch’esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l’ordine del giorno impegna il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l’ordine del giorno 9/2835-A/10”; si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l’opportunità di “un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d’urgenza”, rileva che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d’urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell’omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l’esame parlamentare”;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 7-ter, al comma 3, lettera b), dispone che, per lo svolgimento delle attività volte ad assicurare la continuità della circolazione in sicurezza delle autostrade A24 e A25, l'A.N.A.S. spa, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE, dei principi di cui agli articoli 30 (esecuzione e aggiudicazione di appalti e concessioni), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) e delle disposizioni in materia di subappalto; sul punto, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di tale disposizione al fine di circoscrivere in modo più dettagliato il perimetro applicativo della deroga disposta; il comma 10-ter dell'articolo 9 dispone che le risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture ai comuni per interventi straordinari sul patrimonio residenziale pubblico, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge n. 457 del 1978, non ancora del tutto completate, possono essere riutilizzate dai medesimi comuni beneficiari, anche eventualmente cambiando la destinazione d'uso, a condizione che sia garantita una "finalità di interesse pubblico generale"; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare la natura, la tipologia o la *species* dell'interesse pubblico generale al cui previo accertamento è subordinata la possibilità di riutilizzare le menzionate risorse;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti l'opportunità di approfondire la collocazione nel sistema delle fonti di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 7-ter che riproduce l'articolo 2 del decreto-legge n. 85, in deroga, peraltro solo implicita, alla disciplina di cui all'articolo 176 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), dispone la risoluzione per grave inadempimento del concessionario della convenzione unica del 18 novembre 2009, in tal modo "sovrapponendosi" *ex lege* al provvedimento amministrativo di revoca (decreto del Ministro delle infrastrutture del 7 luglio 2022) rispetto al quale il TAR Lazio il 28 luglio 2022 ha emesso una sospensiva (poi revocata dal Consiglio di Stato il 1° agosto 2022); il comma 5 del medesimo articolo prevede poi anche la possibilità di nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri un commissario *ad acta* con poteri sostitutivi quando non sia rispettato dai precedenti concessionari l'obbligo, non assistito da alcun termine, di mettere a disposizione di A.N.A.S. spa i documenti e i beni relativi alla gestione e manutenzione delle autostrade A24 e A25; sul punto, si segnala che la Corte costituzionale, chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di norme-provvedimento, ossia di norme che, provvedendo in concreto al perseguimento di finalità pubblicistiche, attraggono nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa, ha segnalato che, seppur tali norme non siano di per sé incompatibili con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, tuttavia esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa (sentenza n. 116 del 2020); l'articolo 10, comma 1, lettera a), presenta profili problematici per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, la menzionata disposizione prevede, in relazione agli interventi infrastrutturali di cui all'Allegato IV del decreto-legge n. 77 del 2021,

la nomina di un Commissario straordinario di Governo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32 del 2019, ossia con un DPCM e in deroga, anche in tal caso solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 7-ter, comma 3, lettera b) e l'articolo 9 comma 10-ter;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 7-ter e l'articolo 10, comma 1, lettera a);

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura Parlamento e Governo di evitare, per il futuro, la "confluenza" di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari e tenendo altresì conto delle esigenze di rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto e di effettuare la "confluenza" con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare del decreto-legge. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	7
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo approvato)</i>	9

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 agosto 2022. — Presidenza del vicepresidente della Commissione Difesa, Roger DE MENECH.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 21 aprile 2022.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 aprile scorso è stata distribuita una proposta di documento conclusivo pubblicata in pari data nell'allegato al resoconto delle Commissioni. Su tale pro-

posta sono pervenuti alcuni contributi da parte dei deputati Roberto Rossini e Felice Mariani. Essi sono stati integrati nella proposta di documento conclusivo che si sottopone oggi all'esame e all'approvazione. In qualità di proponente dell'indagine conoscitiva, ringrazia tutti i componenti delle Commissioni Difesa e Cultura per aver partecipato al lavoro di approfondimento di una realtà – quella dei gruppi sportivi militari e civili – che rappresenta un modello unico al mondo e un'eccellenza indiscussa del nostro Paese. Per questi motivi lo spirito che ha animato il lavoro è stato quello di far meglio conoscere anche all'esterno gli ambiti di intervento dei gruppi sportivi militari e civili: l'attività agonistica sicuramente – i cui risultati straordinari sono stati confermati anche alle ultime Olimpiadi – ma anche l'attività svolta nel sociale, con la costituzione di apposite sezioni giovanili, capaci di attrarre, anche nei contesti più disagiati, le giovani generazioni, e la partecipazione ad attività e ad eventi di solidarietà di carattere nazionale. Ogni suggerimento o proposta di modifica rinvenibile nella proposta di documento conclusivo rappresenta, quindi, esclusivamente un contributo per ulteriori miglioramenti ad un sistema che già eccelle nel presente e richiederà, comunque, un confronto

e una condivisione con tutti gli attori interessati. Ringrazia, infine, i responsabili degli uffici di coordinamento e dei singoli centri sportivi di ciascuna Forza armata o di Polizia civile, che hanno permesso, anche attraverso visite sul luogo, di meglio conoscere queste realtà, potendola, così, diffondere, attraverso il lavoro parlamentare di indagine, ad un pubblico più vasto.

Felice MARIANI (LEGA) ricorda di avere fatto parte per oltre 40 anni, prima come atleta e poi come tecnico, del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e conferma l'unicità e l'eccellenza espressa dal modello sportivo italiano, che più Paesi hanno in passato tentato di replicare. Si tratta di un sistema che è importante mantenere e migliorare.

Fa, quindi, presente che alcuni giovani atleti, una volta riusciti ad entrare nei gruppi sportivi militari, appagati dall'essere diventati parte di un Corpo militare dello Stato, riducono il loro impegno nella preparazione alle gare e, per questo, richiama l'attenzione sulle osservazioni che ha formulato alla proposta di documento conclusivo, che vanno appunto nella direzione di stimolare l'impegno di questi giovani atleti a ricercare il raggiungimento dei massimi risultati sportivi.

Infine, sottolinea come sia importante anche evitare che i giovani atleti riusciti ad entrare nei Corpi militari in modo più agevole grazie ai loro risultati sportivi transitino da un gruppo sportivo a un altro. Evidenzia, infatti, che, con tale trasferimento, viene a determinarsi anche il passaggio da un Corpo militare ad un altro.

Roberto ROSSINI (M5S) ringrazia il vicepresidente De Menech per avere promosso questa indagine conoscitiva, consentendo alle Commissioni di approfondire un tema che non era stato mai affrontato nella sua interezza. Ringrazia anche i colleghi che hanno fornito importanti contributi all'elaborazione del documento conclusivo e che hanno fatto percepire la vicinanza delle istituzioni a questi giovani atleti che danno lustro al Paese con i loro risultati. Sottolinea come l'approvazione della risoluzione sulle sponsorizzazioni degli atleti sportivi militari abbia rappresentato un primo importante

passo in avanti ed auspica che le altre proposte del documento conclusivo non rimangano lettera morta e possano trovare più compiuta attuazione nella prossima Legislatura.

Desidera, infine, ringraziare anche tutti i gruppi sportivi militari che, in occasione delle visite effettuate da delegazioni delle Commissioni, hanno mostrato sia l'eccellenza raggiunta che le difficoltà da questi incontrate e ricorda l'importante ruolo che i gruppi sportivi militari svolgono anche con riguardo al loro impegno nel sociale.

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia, anche a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, il vicepresidente De Menech per avere promosso questa interessante indagine conoscitiva. Sottolinea come le audizioni e le missioni svolte abbiano consentito di prendere coscienza di alcune problematiche che i gruppi sportivi militari incontrano nella loro attività e, in particolare, cita le ristrettezze all'incorporamento nei gruppi sportivi militari che derivano dai livelli di organico fissati nelle Forze armate dalla di revisione dello strumento militare (legge n. 244 del 2012), la scarsità di risorse finanziarie e le problematiche correlate alla mensa degli atleti. Auspica, quindi, che nella prossima Legislatura si possano introdurre i necessari miglioramenti.

Roger DE MENECH, *presidente*, in relazione a quanto affermato dal collega Mariani, sottolinea che la questione è stata affrontata nelle conclusioni senza però dimenticarsi di quello spirito – cui accennava ad inizio seduta – di trovare soluzioni condivise tra i protagonisti di un sistema di cui il Paese può sentirsi veramente orgoglioso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di documento conclusivo, nel testo da ultimo riformulato (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

Premessa

1. I gruppi sportivi

1.1 I gruppi sportivi militari:

- 1.1.1 Il Gruppo sportivo dell'Esercito
- 1.1.2 Il Gruppo sportivo dell'Aeronautica militare
- 1.1.3 Il Gruppo sportivo della Marina militare
- 1.1.4 Il Gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri
- 1.1.5 Il Gruppo sportivo del Corpo della Guardia di finanza

1.2 I gruppi sportivi ad ordinamento civile:

- 1.2.1 Il Gruppo sportivo della Polizia di Stato
- 1.2.2 Il Gruppo sportivo della Polizia penitenziaria
- 1.2.3 Il Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco

1.3 I gruppi sportivi nel sociale

2. Il CONI

3. Il Comitato italiano paralimpico e l'attività paralimpica dei gruppi sportivi

4. Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive Associate

5. Sport e Salute S.p.A.

Conclusioni

ALLEGATO Risultati conseguiti a Tokyo 2020 e Tabelle riassuntive di tutti i risultati conseguiti alle Olimpiadi e ai Campionati Mondiali

Premessa

Le Commissioni riunite IV (Difesa) e VII (Cultura) hanno avviato il 18 novembre 2020 un'indagine conoscitiva sui gruppi sportivi militari e civili, con l'intento, come da programma, di far conoscere meglio e più diffusamente l'importante attività che gli stessi svolgono per lo sviluppo ed il sostegno dello sport nel Paese. Al contempo, l'approfondimento ha avuto come obiettivo quello di meglio verificare quali siano le difficoltà di questo settore e quali potrebbero essere gli interventi necessari a livello normativo.

Si tratta di un modello unico a cui molti altri Paesi volgono lo sguardo con ammirazione per i risultati di eccellenza che è riuscito a raggiungere. I gruppi sportivi hanno, infatti, contribuito a diffondere lo sport e a renderlo accessibile a livello professionistico a tutti coloro che hanno le capacità e che vogliono proseguire l'impegno a livello agonistico.

Si tratta, allora, di non disperdere in alcun modo le professionalità, sia tecniche che sportive, che si sono formate in tanti anni di attività in tale ambito, valorizzandole al meglio affinché possano continuare ad offrire allo sport italiano tutto il sostegno di cui ha bisogno.

Le Commissioni sono consapevoli di come lo sport riesca a trasmettere importanti valori quali l'amicizia, la solidarietà, la lealtà, il lavoro di squadra, l'autodisciplina, l'autostima, la fiducia in sé e negli altri, il rispetto, la modestia, la comunicazione, la *leadership*, la capacità di affrontare i problemi nonché l'interdipendenza. Lo sport è da sempre un linguaggio universale in grado di colmare i divari e di promuovere i valori fondamentali di convivenza.

L'attività sportiva a livello agonistico consta di un allenamento costante e quotidiano, difficilmente compatibile con lo svolgimento di una professione. Per quegli sport, poi, che non hanno un ritorno mediatico e pubblicitario tale da poter garantire introiti sufficienti agli atleti, è necessario garantire loro un emolumento sufficiente per poter continuare a svolgere l'attività prescelta.

La peculiarità italiana consiste nell'aver previsto un sistema duale dove, accanto all'attività svolta capillarmente sul territorio italiano dalle federazioni sportive, che rappresentano il primo incubatore di professionalità sportive, opera l'impegno dei gruppi sportivi civili e militari, che garantiscono, di fatto, un sostegno dello Stato alla crescita dello sport italiano sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Le Commissioni riunite, dopo l'avvio dell'indagine, hanno proceduto speditamente a svolgere le audizioni indicate nel programma.

Sono state svolte, al riguardo, le audizioni di:

il Capo Ufficio Sport del V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa e il Capo Ufficio Relazioni istituzionali, Politiche dello Sport e Cerimoniale del Capo di Stato Maggiore della Difesa e Presidente del Comitato Sportivo Militare (*Seduta n. 1 del 3 dicembre 2020*);

il Capo Ufficio Sport – V Reparto Affari Generali – dello Stato Maggiore dell'Esercito, il Capo del V Reparto Comunicazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare e il Capo Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale dei Carabinieri (*seduta n. 2 del 30 marzo 2021*);

il Capo Ufficio Affari Generali dello Stato Maggiore della Marina militare (*seduta n. 3 del 22 aprile 2021*);

il Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle del Centro Sportivo della Guardia di Finanza e il Capo Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale – I Reparto « Personale » – della Guardia di Finanza (*seduta n. 4 del 13 maggio 2021*);

il Responsabile Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria, (*seduta n. 5 del 17 giugno 2021*);

il Presidente del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato (*seduta n. 6 del 22 giugno 2021*);

il Responsabile dell'ufficio Rapporti con i Gruppi sportivi militari e civili del CONI (*seduta n. 7 del 7 luglio 2021*);

il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (*seduta n. 8 del luglio 2021*);

il Presidente di Sport e Salute S.p.A. (*seduta n. 9 del 5 ottobre 2021*);

la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport (*seduta n. 9 del 5 ottobre 2021*).

Sono state, poi, svolte visite di studio e di approfondimento sul campo presso i centri sportivi – con sede a Roma e provincia – dei Carabinieri, dell'Esercito, dell'Aeronautica, della Marina (più precisamente al Centro di Sabaudia), della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Si è svolto, inoltre, il 20 ottobre 2021 un incontro con il Presidente del Comitato paraolimpico presso la sede di Roma del Comitato.

1. I gruppi sportivi

I gruppi sportivi contano – secondo i dati riferiti dalla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Valentina Vezzali – circa 1.250 atleti di alto livello, impegnati in quasi tutte le discipline olimpiche, estive e invernali.

Con riferimento agli ultimi giochi di Tokyo 2020, gli atleti dei gruppi sportivi hanno contribuito ad oltre l'80 per cento delle medaglie conseguite dall'Italia (33 su 40), a circa il 90 per cento (15 su 17) nelle olimpiadi invernali.

I gruppi sportivi sono un valido sostegno per le federazioni sportive nazionali e rappresentano un supporto logistico importante per l'organizzazione dei grandi eventi sportivi nazionali e internazionali.

Il sistema sportivo italiano si fonda su un equilibrio garantito dal doppio tesseramento, quello che fa riferimento alle realtà sportive del territorio, espresso attraverso le federazioni sportive, e quello che è offerto dai gruppi sportivi.

Gli stessi gruppi sono anche promotori di valori civici e morali e identitari delle amministrazioni nelle quali sono incardinati.

Svolgono, inoltre, una funzione sociale attraverso numerose iniziative, tra le quali, la più importante è rappresentata dall'attività delle sezioni giovanili, sono, infatti, capaci di svolgere un ruolo integrativo

rispetto alla scuola, coinvolgendo oltre 10 mila giovani su tutto il territorio nazionale.

Il Governo sostiene queste realtà attraverso l'erogazione di contributi economici, per il tramite della Società Sport e Salute S.p.A.

I gruppi sportivi stipulano ogni quadriennio olimpico dei protocolli per mettere a disposizione del CONI e delle Federazioni i propri atleti e tecnici; analoghi protocolli sono poi siglati con la società Sport e Salute S.p.A. per la promozione di progetti per lo sviluppo della pratica motoria di base o per la realizzazione di progetti concernenti gli impianti sportivi.

I gruppi sportivi hanno ampliato il loro raggio d'azione al mondo paraolimpico, prevedendo apposite sezioni e tesserando atleti paraolimpici. Tale percorso è stato da poco sancito a livello normativo con l'approvazione del decreto legislativo n. 36 del 2021, che ha previsto la contrattualizzazione dell'atleta paraolimpico all'interno del gruppo sportivo.

Le norme del codice degli appalti regolano allo stato la disciplina delle sponsorizzazioni dei gruppi sportivi.

Il PNRR – sempre secondo quanto riferito dalla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport – prevede risorse finanziarie per un miliardo di euro destinate all'impiantistica sportiva, ed in particolare a quella scolastica e a quella finalizzata alla riqualificazione degli impianti.

Dal 2018 Sport e Salute svolge, inoltre, un ruolo fondamentale nella promozione dello sport di base.

1.1 I gruppi sportivi militari

I gruppi sportivi militari che fanno capo al Ministero della Difesa sono incardinati in ciascuna Forza armata: Carabinieri, Esercito, Aeronautica e Marina. Il gruppo sportivo militare della Guardia di Finanza fa, invece, riferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Codice dell'ordinamento militare (Decreto legislativo n. 66/2010) all'articolo 1524 detta i criteri generali riguardanti i Gruppi sportivi, prevedendo che essi, se firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle Federazioni Sportive nazionali sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il reclutamento viene effettuato attraverso una valutazione dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nei due anni precedenti.

Il personale non più idoneo alle attività dei Gruppi sportivi, ma utilizzabile per gli altri servizi d'istituto, può essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza.

Sono assicurati criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi.

Al medesimo articolo, il Codice dell'ordinamento militare dispone che, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, il limite minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei

Gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale così reclutato non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni.

Il Codice rinvia, poi, al Regolamento (D.P.R. n. 90 del 2010) la definizione delle modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive.

Gli articoli da 957 a 963 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90 del 2010) riguardano espressamente i gruppi sportivi.

Il reclutamento degli atleti (articolo 957) e degli istruttori (articolo 958) ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli a cui possono partecipare:

a) per i Gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale;

b) per il Gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri coloro che riuniscano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo di appuntati e carabinieri.

Gli aspiranti atleti devono aver conseguito nella disciplina prescelta, coerentemente con i principi generali dettati dal Codice dell'ordinamento militare, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice dei rispettivi concorsi.

Gli aspiranti istruttori devono essere in possesso:

a) della laurea di secondo livello in scienze motorie, o titolo universitario equipollente;

b) della qualifica di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, rilasciato dal CONI o da una FSN;

c) di apposita documentazione attestante l'attività svolta in qualità di allenatore, istruttore o maestro, o titolo equipollente, a livello nazionale nella disciplina riguardante il concorso per almeno due anni antecedenti la data del bando.

L'articolo 960 elenca i titoli di merito (sia di studio che di carattere sportivo) per il reclutamento degli atleti e degli istruttori.

I vincitori del concorso per gli atleti e di quello per istruttori dei Gruppi sportivi:

a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare sono immessi in servizio e avviati a uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base;

b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo con il grado di carabiniere.

Il personale appartenente ai ruoli di marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri può essere inserito nei rispettivi centri sportivi se è in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.

Gli atleti e gli istruttori dei Gruppi sportivi sono destinatari delle disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale della stessa categoria o ruolo.

I militari atleti in forza ai rispettivi centri sportivi che non sono ritenuti più idonei all'attività dei rispettivi centri sono dimessi dall'attività agonistica, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici. La motivazione deve essere connessa a necessità di aggiornamento qualitativo dell'organico, perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari per esercitare la disciplina sportiva praticata, mancato riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente Federazione Sportiva Nazionale, per un periodo superiore ai due anni consecutivi e provvedimento definitivo di sospensione adottato dalla competente Federazione per un periodo superiore agli undici mesi. I militari atleti in forza ai rispettivi centri sportivi che non sono ritenuti più idonei all'attività dei rispettivi centri sportivi sono dimessi dall'attività agonistica, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici. Al riguardo, al fine di incentivare la competitività, si potrebbe pensare di rendere più flessibile, anche riducendo la durata, il periodo riferito al mancato riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente Federazione Sportiva Nazionale.

Il personale non più idoneo all'attività del centro può essere reimpiegato in incarico o mansione attinente allo sport oppure qualsiasi altro incarico, idoneo al servizio per la Forza Armata di appartenenza. In alternativa, può essere prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.

I gruppi sportivi militari sono coordinati dallo Stato Maggiore della Difesa, presso il quale opera l'Ufficio Relazioni istituzionali e Politiche dello Sport.

L'Ufficio svolge le seguenti attività:

collabora con il CONI per la preparazione olimpica degli atleti in base a quanto concordato negli accordi sottoscritti tra il Ministero della Difesa e il CONI;

costituisce la Delegazione italiana presso il Consiglio Internazionale dello Sport Militare.

L'organizzazione delle attività del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa è curata, invece, dal V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa.

Lo stretto legame tra la Difesa e lo Sport risale, a livello internazionale, al 1949, anno di adesione dell'Italia al Consiglio internazionale dello Sport militare, e, in ambito nazionale, al 1954, anno in cui è stato

firmato il primo protocollo d'intesa con il CONI, primo di una collaborazione che verrà sempre confermata negli anni successivi.

Gli accordi attualmente in vigore con il CONI, sono articolati in un *accordo quadro*, che definisce in generale l'ambito di applicazione, un *protocollo d'intesa*, che fissa i reciproci impegni sul piano tecnico e dirigenziale e una *convenzione*, che regola la collaborazione nell'ambito della manutenzione delle infrastrutture sportive militari.

Nel corso degli anni sono stati garantiti alla Difesa contributi annui, in parte destinati all'attività sportiva e in parte destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture sportive.

A titolo esemplificativo, nell'ultimo triennio, sono stati destinati al comparto Difesa, in media, annualmente, un milione e 250 mila euro per le attività sportive e circa 700 mila euro per la parte infrastrutturale, contemplando in questa cifra anche i contributi derivanti dall'applicazione della legge di assestamento del bilancio, la cosiddetta « redistribuzione del gettito fiscale ».

La Difesa garantisce, inoltre, personale, mezzi e infrastrutture in occasione di manifestazioni sportive organizzate dal CONI.

Concorre, poi, nell'attività che svolgono le federazioni, anche attraverso il distacco di personale tecnico presso di esse. Questo contributo si è assestato negli ultimi anni intorno alle 5 mila giornate lavorative per anno.

Prende parte, poi, alle competizioni internazionali militari, organizzate sotto l'egida del Consiglio Internazionale dello Sport, alle quali partecipano gli atleti militari delle Forze armate e della Guardia di finanza.

L'Ufficio Relazioni istituzionali e Politiche dello Sport funge, inoltre, da cabina di regia unica dello Sport militare della Difesa ed emana le linee di *policy* e di indirizzo rivolte all'attività dei Gruppi sportivi, a partire dai reclutamenti, per passare alla gestione e al successivo reimpiego degli atleti, con una visione unitaria che consente di armonizzare le diverse vicende e di delineare un percorso di crescita comune.

Ogni gruppo sportivo – come già detto – ha una sua autonomia.

È strutturato come associazione sportiva dilettantistica affiliata alle federazioni sportive nazionali di riferimento.

Dal momento in cui è stata soppressa la leva obbligatoria, si è potuto dare maggior risalto allo sport agonistico riservato agli atleti militari di interesse nazionale, prevedendo, a tal fine, l'arruolamento di militari con l'incarico di atleta.

1.1.1 Il Gruppo sportivo dell'Esercito

Il Gruppo sportivo dell'Esercito nasce nel 1960.

Persegue come obiettivi quelli di reclutare i migliori atleti di interesse nazionale, garantirsi un ritorno di immagine ai fini del reclutamento, trasferire l'esperienza maturata dagli atleti nella preparazione fisica dei militari, sostenere lo sviluppo del patrimonio sportivo nazionale e svolgere una funzione sociale educativa.

L'Esercito ha quattro centri sportivi:

il Centro sportivo olimpico dell'Esercito, con 20 sezioni agonistiche (per gli sport olimpici estivi) con sede a Roma alla Cecchignola;

un Centro di Addestramento Alpino a Courmayeur, con 15 sezioni agonistiche (per gli sport invernali);

un Centro Militare di Equitazione, con tre sezioni agonistiche, a Montelibretti;

un Centro di Addestramento Paracadutismo a Pisa.

Le discipline praticate sono: Atletica Leggera, Equitazione, Ginnastica, Judo, Lotta, Karate, Arti Marziali, Nuoto e Tuffi, Paracadutismo, Pentathlon Militare, Pentathlon Moderno, Pugilato, Scherma, Sollevamento Pesi, Sport Invernali, Taekwondo, Tiro a Segno, Tiro a Volo, Triathlon.

L'Esercito conta un totale di 333 atleti e 73 tecnici federali. L'attività è supportata 5 ufficiali medici, 4 ufficiali veterinari, 4 sottoufficiali fisioterapisti, 4 sottoufficiali infermieri.

Tabella dei Risultati sportivi di rilievo

COMPETIZIONE	ORO	ARGENTO	BRONZO
Giochi Olimpici	3	4	6
Campionati Mondiali	18	17	28
European Games	1	3	3
Campionati Europei	33	52	44
Campionati Mondiali Militari	2	9	12
Giochi del Mediterraneo	18	6	9
Universiadi	2	4	5
Campionati Italiani	408	285	232
TOTALI	485	380	339

1.1.2. Il gruppo sportivo dell'Aeronautica militare

La storia del Centro sportivo dell'Aeronautica ha inizio nel 1964 quando si decise di organizzare tutte le attività sportive all'interno dell'aeroporto di Vigna di Valle.

Il Centro è un'articolazione del Comando Aeroporto di Vigna di Valle, Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare e il

Comandante di corpo è il Comandante del Comando Aeroporto Vigna di Valle, che gerarchicamente dipende dal Comando Aeronautico di Roma, mantenendo però una dipendenza funzionale dal V Reparto dello Stato Maggiore Aeronautico.

L'attività venne da subito orientata in modo da dare la possibilità agli atleti di interesse nazionale che dovevano espletare l'obbligo di leva di continuare ad allenarsi, insieme alla possibilità di fornire al personale dell'Aeronautica un luogo dove poter curare il proprio benessere fisico.

Nel corso dei decenni ci sono state varie modifiche e passaggi significativi: nel 2004 è stato effettuato l'arruolamento delle prime « Farfalle » nella ginnastica ritmica; nel 2006 ha avuto inizio l'attività di tiro con l'arco, mentre nel 2009 sono stati arruolati i migliori specialisti nel *beach volley*; nel 2013, infine, c'è stata l'apertura agli sport di ghiaccio.

Attualmente le discipline praticate sono: Atletica Leggera, Badminton, Beach Volley, Canoa – Kayak, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Pallacanestro, Pallavolo, Pattinaggio a Rotelle, Pentathlon Moderno, Scherma, Sport del Ghiaccio, Sport Equestri, Sport Invernali, Tennis Tavolo, Tiro a Volo, Tiro con l'Arco, Vela.

Il centro ha 136 atleti e 11 tecnici federati, un operatore sanitario con incarico a rotazione e 35 unità di personale di *staff*.

Tabella dei Risultati sportivi di rilievo

COMPETIZIONE	ORO	ARGENTO	BRONZO
Giochi Olimpici	5	1	8
Campionati Mondiali	19	12	18
Campionati Europei	32	34	22
Campionati Mondiali Militari	6	9	4
Giochi del Mediterraneo	3	1	5
Campionati Italiani	135	74	66
TOTALI	200	131	123

1.1.3 Il Gruppo sportivo della Marina militare

Nel 1935 viene decretata la costituzione della direzione dello sport velico, cellula embrionale di quello che oggi è diventato il gruppo sportivo della Marina militare.

L'attenzione si rivolge alle discipline olimpiche relative agli sport acquatici.

La struttura è organizzata in un Ufficio Sport e un Ufficio vela.

Il gruppo è organizzato su tre centri sportivi agonistici, uno, con sede a Tor di Quinto, a Roma, multidisciplinare, dove vengono praticati il nuoto, la vela, il tiro al volo, a segno e con l'arco, uno, a Sarzana, dedicato al canottaggio e al *kayak* in acqua calma ed un terzo, il Centro remiero a Sabaudia, che ospita gli atleti della canoa e del *kayak* in acqua mosca. Ad essi si aggiunge il Centro Velico d'Altura a Napoli.

Ci sono poi 13 sezioni veliche dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le discipline praticate sono: Tiro a Volo, Canoa Acqua mosca Slalom, Nuoto, Nuoto di fondo, Nuoto per salvamento, Nuoto sincronizzato, Tuffi, Tiro con l'Arco, Tiro a Segno, Vela Olimpica, Vela classe Mini 650, Canoa-Kayak, Acqua piatta Velocità, Canottaggio e Vela d'Altura.

I numeri del gruppo sportivo sono ridotti, perché legati all'organico della Marina, sottoposto a sua volta alle riduzioni previste dalla legge 244 del 1992. Presso la Marina operano 78 atleti, 2 sanitari fisioterapisti (1 a Sabaudia e 1 a Tor di Quinto) e 25 tecnici (Direttori Sportivi – Capi settore e allenatori).

Tabella dei Risultati sportivi di rilievo nel periodo 2015-2020

	OLIMPIADI			MONDIALI			EUROPEI			GIOCHI EUROPEI			UNIVERSI ADI			CAMPIONATI ITALIANI		
	O	A	B	O	A	B	O	A	B	O	A	B	O	A	B	O	A	B
ANNO 2020			1				1	1								17	6	8
ANNO 2019				1	3		2		1				1	2		20	21	16
ANNO 2018					4	3	3	4	7							29	17	13
ANNO 2017				2	3	1	3	3	4					2		24	18	14
ANNO 2016				1	3	1	1	2	6							25	16	9
ANNO 2015					2	4	1	3	4			1	1			18	7	6
TOTALI																		
ORO						ARGENTO						BRONZO						
148						115						103						

1.1.4 Il gruppo sportivo dell'Arma dei Carabinieri

Il Centro sportivo dei Carabinieri è stato istituito nel 1964 e ha conosciuto taluni cambiamenti amministrativi legati all'inclusione, nel 2000, dell'Arma dei Carabinieri nel rango delle Forze armate, e nel 2017, alla confluenza del gruppo sportivo della Forestale, a seguito dell'incorporazione del Corpo nell'Arma.

Il gruppo è organizzato in 12 sezioni sportive. Sei sezioni hanno sede a Roma, mentre le altre sezioni sono dislocate nel territorio nazionale.

Le sedi sono:

Centro a Tor di Quinto, a Roma;

Comando Interregionale « Podgora » di Trastevere;

Centri di Addestramento Invernali del Ghiaccio di Val Gardena e Auronzo di Cadore.

Le sedi distaccate sono: Bologna, Rieti, Napoli, Carpanè, Castel Volturno, Livorno, Sabaudia, Val Brenta.

Le discipline praticate sono: Equitazione; Pentathlon Moderno, Triathlon e Ciclismo; Tiro a Segno e Tiro a Volo; Nuoto (Tor di Quinto); Scherma; Arti Marziali (Trastevere); Atletica (Bologna e Rieti); Canoa Fluviale (Carpanè); Pugilato (Castel Volturno); Canottaggio e Canoa Olimpica (Sabaudia); Paracadutismo Sportivo (Livorno); Sport Invernali (Val Gardena e Auronzo di Cadore).

Il centro cura: l'esercizio delle discipline olimpiche; la formazione degli atleti; la partecipazione alle gare; e la promozione dell'immagine dell'istituzione.

Presso il centro operano 12 sezioni sportive. Sei sezioni hanno sede a Roma mentre le altre sezioni sono dislocate nel territorio nazionale

Presso la struttura sono impiegati 350 militari, di cui 257 atleti e 68 tecnici.

Tabella dei Risultati sportivi di rilievo dell'Arma

COMPETIZIONE	ORO	ARGENTO	BRONZO
Giochi Olimpici	31	28	41
Campionati Mondiali	138	117	150
Campionati Europei	151	146	200
Campionati Mondiali Militari	213	162	220
Giochi del Mediterraneo	40	36	26
Universiadi	26	34	37
Campionati Italiani	2835	2537	2191
TOTALI	3434	3060	2875

1.1.5. Il gruppo sportivo del Corpo della Guardia di Finanza

Il Gruppo Sportivo del Corpo della Guardia di Finanza è noto come « Fiamme Gialle ».

L'attività sportiva, fortemente connaturata con l'addestramento militare, è presente sin dalla nascita del Corpo. Poi, dal 1911, è iniziata la vera e propria attività agonistica. A partire dai primi anni sessanta, le Fiamme Gialle hanno creato una sezione giovanile per l'atletica, alla quale sono seguite quelle dedicate al nuoto, allo sci, alla canoa e al canottaggio. Nel 1994 è stato creato il Centro sportivo della Guardia di Finanza, noto come Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle.

Il centro ha quattro sedi:

Castelporziano;

Sabaudia;

Gaeta;

Predazzo.

Gli impianti sportivi del gruppo vengono, inoltre, messe a disposizione delle federazioni nazionali.

Le discipline praticate, suddivise in 5 Nuclei Atleti, sono: Atletica (Castelporziano); Nuoto, Tuffi, Judo, Karate, Tiro, Scherma (Castelporziano); Canoa, Canottaggio (Sabaudia); Skateboard, Vela (Gaeta); Sport invernali, Pattinaggio su ghiaccio (Predazzo).

Il ruolo svolto dal Corpo, fino ad un certo punto indirizzato prevalentemente all'arruolamento di atleti più promettenti attraverso la garanzia di una adeguata retribuzione a fine carriera, si è oggi perfezionato su un nuovo modello che ha previsto la creazione di centri di eccellenza in grado di fornire supporti altamente qualificati e lo sviluppo dell'attività giovanile e promozionale.

Per quanto riguarda l'attività agonistica, sono in forza 208 atleti militari e 68 tecnici.

Tabella dell'Albo d'oro del Corpo

COMPETIZIONE	MEDAGLIE
Giochi Olimpici	72
Giochi Paralimpici	7
Campionati Mondiali	313
Campionati Mondiali Paralimpici	15
Campionati Europei	474
Campionati Europei Paralimpici	15

1.2 I gruppi sportivi ad ordinamento civile

1.2.1 Il Gruppo sportivo della Polizia di Stato

Il Gruppo sportivo della « Polizia di Stato-Fiamme Oro » è nato il 12 agosto 1954 con la stipula della convenzione tra il ministero dell'Interno ed il CONI.

Inizialmente, nasce come la Polisportiva del Corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza; solo dopo la riforma del 1981 diventata il Gruppo sportivo della Polizia di Stato.

L'articolo 77 del DPR n. 782/1985 stabilisce che l'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e la cura psico-fisico necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e la costituzione di Gruppi sportivi della Polizia di Stato, attraverso i quali partecipa alle attività agonistiche locali, nazionali ed internazionali. A tal fine, l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il CONI.

La « missione » istituzionale propria del Gruppo sportivo consiste nell'esercizio, nella diffusione e nella promozione delle discipline olimpiche attraverso la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, nell'ottica di accrescere il prestigio dell'Amministrazione e conservare il patrimonio sportivo nazionale.

Le finalità dei Gruppi sportivi, l'organizzazione, l'attività sportiva e le figure che operano all'interno delle Fiamme Oro sono disciplinate nello statuto e nel regolamento esecutivo, adottati da ultimo con i decreti del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, del 12 gennaio 2017.

Il Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato si muove su due linee direttrici.

Da un lato si tratta di un sodalizio sportivo che deve rispettare tutte le regole imposte dall'ordinamento giuridico sportivo, dall'altro è un ufficio del Dipartimento di pubblica sicurezza.

Il Centro sportivo è coordinato dall'Ufficio per il coordinamento attività gruppi sportivi e si articola sul territorio in 9 centri:

Spinaceto (sport d'acqua, ciclismo, sport d'armi, da combattimento);

Ponte Galeria (rugby);

Milano (motociclismo);

Moena (sport alpini);

Padova (atletica);

Ladispoli (equitazione);

Nettuno (taekwondo);

Sabaudia (sport remieri);

Napoli (nuoto e ginnastica).

Le discipline praticate sono 48: Ginnastica, Badminton, Ciclismo, Sport alpini (Biathlon, Bob, Curling, Snowboard, Sci, Pattinaggio), Sport da combattimento (Pugilato, Karate, Judo, Lotta, Taekwondo), Sollevamento pesi, Motociclismo, Sport d'acqua (Nuoto e Tuffi), Sport d'armi (Scherma, Tiro con l'arco, Tiro a volo, Tiro a segno, Pentathlon moderno, Triathlon), Sport remieri (Canoa, Surf, Canottaggio, Vela, Windsurf), Atletica leggera, Rugby, Equitazione.

L'organizzazione interna del gruppo è definita dal Consiglio direttivo, che si riunisce periodicamente e delibera sulle iniziative.

Il gruppo ha un organico di 400 unità.

Quanto alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con il decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2003 sono state disciplinate le modalità di accesso e di uscita dal Gruppo sportivo. Si accede mediante concorso pubblico per titoli, con una Commissione composta da un membro del CONI, un membro del Dipartimento, il Presidente del Gruppo sportivo e un dipendente dell'Ufficio concorsi. L'uscita viene sancita con decreto del direttore centrale con il quale l'atleta viene posto a disposizione per svolgere l'attività istituzionale della Polizia. Gli atleti, in base alla normativa vigente, possono svolgere servizio presso le federazioni sportive e presso le federazioni nazionali.

Sulle dimissioni, il sistema non presenta criticità; l'importante è che la Federazione non richieda di continuare ad avvalersi delle competenze acquisite dagli atleti quando queste non siano strettamente necessarie all'attività nazionale. Negli ultimi 10 anni sono tornati a svolgere servizio ordinario circa 400 atleti a fronte di 500 assunzioni. I rapporti con gli altri gruppi sportivi militari sono ottimi anche se le Amministrazioni sono differenti. Alcune norme sono differenti. Per esempio solo il gruppo delle Fiamme Oro ha un suo Statuto e regolamento. Il *trait d'union* tra tutti è il Comitato olimpico nazionale. In merito alle sponsorizzazioni, durante l'audizione è stato sottolineato come vi sia la possibilità di firmare sponsorizzazioni a favore del gruppo e dei singoli atleti. In caso di contemporaneità e discrepanza tra le stesse, occorre trovare una soluzione che permetta di contemperare le diverse esigenze.

Tabella del Medagliere storico delle Fiamme Oro

COMPETIZIONE	ORO	ARGENTO	BRONZO
Giochi Olimpici estivi	35	14	26
Giochi Olimpici invernali	5	2	4
TOTALI	40	16	30
Giochi Paralimpici	1	2	3
Campionati Mondiali Assoluti e Categoria			
239 Titoli mondiali			
Campionati Europei Assoluti e Categoria			
408 Titoli europei			
Campionati Italiani Assoluti e Categoria			
7314 Titoli italiani			
Campionati Mondiali Assoluti Paralimpici			
13 Titoli mondiali			
Campionati Europei Assoluti Paralimpici			
39 Titoli europei			

1.2.2 Il Gruppo sportivo della Polizia penitenziaria

Il gruppo sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria risale a quando, nel 1983, esisteva il Corpo degli agenti di custodia; poi, una volta istituita la Polizia penitenziaria, le Fiamme Azzurre ne sono divenute il gruppo sportivo.

Il Gruppo è stato costituito ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del DPR n. 82/1999 e svolge l'attività sportiva ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 3 della legge n. 395/1990 e dell'articolo 83 citato.

Il Gruppo, dotato di uno statuto, opera con le seguenti finalità: contribuire allo sviluppo sportivo nazionale, educando allo sport; incentivare gli appartenenti al Corpo all'attività sportiva mediante la partecipazione a gare; avviare alla pratica sportiva giovani mediante la costituzione di Sezioni Giovanili.

La sede del Gruppo sportivo Fiamme Azzurre è il Centro sportivo Casal del Marmo, a Roma.

Il Gruppo sportivo è attualmente costituito in 19 sezioni: Atletica Leggera, Badminton, Canoa, Ciclismo, Equitazione, Judo, Karate, Lotta e Sumo, Nuoto e Tuffi, Pattinaggio a Rotelle, Pentathlon Moderno, Pugilato, Scherma, Sollevamento Pesi, Sport del Ghiaccio, Sport Invernali, Taekwondo, Tennis Tavolo, Tiro con Arco, Tiro a Volo, Triathlon, Vela.

Uno specifico decreto ha disciplinato l'assunzione degli atleti nel Corpo, che al momento, non richiede la frequentazione di un corso iniziale di preparazione, carenza alla quale l'amministrazione sta cercando di porre rimedio. Esiste uno specifico Ufficio chiamato ad amministrare globalmente il settore sportivo agonistico; il personale è suddiviso in segretari di sezioni sportive. Le unità complessive impiegate sono 191.

Lo Statuto disciplina l'attività del gruppo e prevede che le linee guida siano determinate dal Consiglio direttivo del gruppo sportivo.

A parte opera la sezione « Calcio », con l'AS Astrea, fondata nel 1948 e dotata di un proprio Statuto autonomo. Il Gruppo utilizza fondi di capitoli di spesa dell'amministrazione penitenziaria sia per il pagamento degli stipendi di tutto il personale sia per la costruzione e il mantenimento delle strutture sportive.

L'Ufficio può, poi, attingere, attraverso la partecipazione a bandi, ai fondi erogati per tali finalità dal CIPE.

Vengono, inoltre, erogate risorse dal CONI, al quale si è oggi sostituita la società Sport e Salute S.p.A., per un valore di circa 260 mila euro annui, dal CIP e, seppure in misura minore, da alcune Federazioni.

Le Fiamme Azzurre sono affiliate a 16 federazioni sportive, con una preferenza per le discipline olimpiche.

Nelle Fiamme Azzurre sono previsti concorsi speciali per istruttore e per gli atleti che hanno raggiunto limiti di età personale. La scelta dei tecnici avviene su suggerimento delle federazioni nazionali. La percentuale di atleti che confluisce nei ruoli tecnici è molto modesta.

La dismissione di un atleta è una cosa molto complicata: viene attuata attraverso il Consiglio direttivo, che è un organo collegiale. Per partecipare al concorso pubblico si deve avere l'attestato di atleta di interesse nazionale. Se tale attestato non viene confermato per almeno due anni, viene proposta la dismissione. Dopo le dismissioni solo una piccola percentuale degli atleti continua ad essere impiegata nel ruolo tecnico; agli altri viene data la possibilità, qualora lo vogliano, di restare nei ruoli ordinari della Forza di polizia. Essendo Forza di polizia ad ordinamento civile, la discrezionalità non può essere assoluta ed il ruolo dei sindacati è molto rilevante. Sarebbe, utile, al riguardo, introdurre una norma generale valida per tutti i gruppi sportivi in merito alle dismissioni e alle modalità con cui attuarle. Inoltre, anche la concorrenza tra gruppi sportivi non sempre fa bene allo sport: forse sarebbe opportuno che ogni gruppo sportivo si occupi di una o due sole discipline specifiche.

Tabella del Medagliere storico delle Fiamme Azzurre

COMPETIZIONE	ORO	ARGENTO	BRONZO
Campionati Mondiali	34	28	37
Campionati Europei	43	35	64
*Importante inoltre il contributo offerto nelle manifestazioni internazionali titolate di categoria giovanile e paralimpica, nei Campionati Mondiali Universitari e nei Giochi del Mediterraneo			
*Quanto ai titoli nazionali, l'elevato livello delle selezioni per l'accesso nel Gruppo Sportivo ha progressivamente portato nelle file delle Fiamme Azzurre la massima espressione dello sport italiano, per un totale che si avvia a toccare in un futuro ormai prossimo le 800 maglie tricolori complessive			

1.2.3. Il Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco

Le Fiamme Rosse, il Gruppo Sportivo dei Vigili del fuoco, sono state istituite con decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, mentre con decreto dipartimentale n. 351 del 4 dicembre 2014 ne è stato approvato lo statuto. In passato gli atleti dei Vigili del Fuoco militavano in gruppi sportivi provinciali.

Il ruolo degli atleti del Gruppo sportivo Vigili del fuoco – Fiamme Rosse è disciplinato dagli articoli da 129 a 133 del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante l'ordinamento del personale del C.N.VV.F.

Il Gruppo sportivo delle Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale (art. 130): ad esempio Pisa (sede nautica), Napoli e Reggio Calabria (lotta) Modena (nuoto), Catanzaro (taekwondo).

Il gruppo si articola in 8 sezioni: Canottaggio, Lotta, Nuoto, Pesistica, Scherma, Taekwondo, Tiro a Volo, Tuffi.

I requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso di atleti nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono stabiliti dal regolamento adottato con D.M. 13 aprile 2015, n. 61.

Il personale appartenente al ruolo degli atleti del Gruppo sportivo delle Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonché di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Il gruppo si articola in otto sezioni. L'organizzazione sportiva precedente all'istituzione delle Fiamme Rosse non è stata dismessa; i gruppi sportivi sul territorio continuano ad essere il bacino di crescita delle future leve. L'organico è fissato in 120 unità; al momento gli atleti sono 11.

Prima di diventare atleti, fanno un corso per Vigili del fuoco. Il Gruppo è ancora giovane e necessita di una definizione delle priorità sulle quali investire, con particolare riguardo alla scelta delle discipline sulle quali specializzarsi.

Tabella dei Risultati sportivi di rilievo

DISCIPLINA	Specialità/Categoria	Migliori risultati in carriere in ambito internazionale
Taekwondo	Kg 74	Oro mondiale (2019) Bronzo Europei (2020) Qualificato Olimpiadi Tokio 2020
Scherma	Sciabola	Bronzo Europei giovani (2018)
Scherma	Sciabola	Bronzo Europei giovani 2019 – Argento Europei giovani (2018)
Scherma	Sciabola	Argento Mondiali giovani (2018)
Lotta	Kg 74	Partecipazione Europei Juniores (2018)
Pesistica	Kg 73	Oro Europei U23 (2019)
Taekwondo	Kg 59	Bronzo Universiadi 2019 – Partecipazione Mondiali (2019)
Scherma	Sciabola	Argento Europei U23 (2019) – Argento Universiadi (2019)
Lotta	Kg 67	Partecipazione Europei Juniores
Tiro a volo	Fossa olimpica	Argento Universiadi (2015)
Nuoto	50/10/0200 m Dorso	Finale Europei in Vasca corta (2019)
Pesistica	+ 105 Kg	Partecipazione Europei U23 (2016)
Canottaggio	4 di coppia pesi leggeri	Oro Mondiali (2019) – Oro Mondiali U23 (2018 e 2019) – Oro Europei 2020
Tiro a volo	Fossa olimpica	Argento Coppa del Mondo (2018)
Pesistica	Kg 45	Oro Europei U23 (2019)
Canottaggio	Quattro senza	Argento Europei U 23 (2020) – Oro Mondiali U 23 (2019)
Canottaggio	Doppio pesi leggeri	Bronzo Coppa del Mondo (2018) – Oro Coppa del Mondo Universitaria (2018)
Tuffi	Piattaforma 10 m	Finale Europea 2017
Canottaggio	Singolo p.l./doppio p.l.	Partecipazione Mondiali 2018
Nuoto	400/800/1500 m Stile Libero	3 Ori Europei 2018 – 1 Oro e 1 Argento Mondiali 2019
Nuoto	200/400/ m Stile Libero	Finale Vasca corta 2017
Canottaggio	Singolo p.l./4 di coppia p.l.	Oro Mondiali 2017 – Oro Mondiali U 23 (2016-2017 e 2018) – Bronzo Europei 2020

1.3 I gruppi sportivi nel sociale

Oltre all'attività propriamente agonistica, i gruppi sportivi svolgono attività di inclusione sociale e diffusione della cultura dello sport di base.

Da quando alla Società Sport e Salute – che ha sostituito la CONI Servizi – è stato affidato il compito primario di aumentare l'attenzione verso la pratica sportiva di base, assicurando a tal fine maggiori risorse, la Difesa ha, infatti, avviato un percorso che vede il coinvolgimento dei gruppi sportivi per favorire lo sport di base, l'inclusione sociale e la promozione dell'attività fisica ai disabili.

Ogni gruppo militare ha una propria sezione giovanile.

Lo statuto del gruppo sportivo dell'*Esercito* permette di costituire sezioni giovanili nelle quali giovani atleti di interesse nazionale dai 16 ai 22 anni sono tesserati presso il Centro sportivo, anche al fine di un loro possibile arruolamento.

Quanto all'attività giovanile dell'*Aeronautica*, il Centro è particolarmente attento allo sviluppo e alla valorizzazione di tale attività. In tale ambito particolarmente importante risulta il rapporto di collaborazione con la Federazione italiana pallavolo.

Il settore giovanile della Marina Militare conta più di cento giovani di età compresa tra i 7 e i 18 anni che frequentano giornalmente e praticano lo sport a titolo gratuito, seguiti dagli stessi tecnici che seguono gli atleti di livello internazionale.

Presso le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza risultano tesserati 600 giovani atleti, dai 12 ai 18 anni, in incremento negli anni anche grazie ad un rapporto di collaborazione con il mondo della scuola, realizzato attraverso progetti come «Atleticamente», «A scuola in canoa» e «Remare scuola».

A partire dalla stagione agonistica 2015-2016, il Gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri ha riattivato le sezioni giovanili al fine di creare validi vivai di giovani atleti sui quali poter individuare i possibili campioni del domani.

Quanto ai gruppi sportivi civili, lo Statuto e il Regolamento del Gruppo delle *Fiamme Oro della Polizia di Stato* ha come propria missione quella dell'inclusione sociale dei giovani e di educazione alla legalità attraverso lo sport. In questo ambito sono previste le sezioni giovanili, dapprima solo all'interno dei reparti di Polizia, oggi anche nell'ambito dei rapporti con gli enti territoriali. La prima sezione è stata quella di Marcianise, in Campania, dove viene praticato il pugilato. In queste sezioni vengono scelti sport attrattivi per una particolare gioventù, con riferimento soprattutto agli sport di combattimento. È stata aperta da poco al rione Sanità della città di Napoli una nuova sezione giovanile che si occupa di pugilato e di judo. Anche a Roma, a Casal Bruciato, il Gruppo dispone di un palazzetto dello sport che è stato interamente ristrutturato.

Le *Fiamme Azzurre* avviano allo sport circa 500 giovani l'anno. Le discipline praticate sono l'atletica leggera, il calcio e il pugilato; a breve dovrebbero aggiungersi il judo e il tiro con l'arco.

Quanto alle *Fiamme Rosse*, considerata la storia recente, sono in corso di definizione le modalità attraverso le quali poter far crescere il gruppo. L'idea è di individuare gli sport che rispondono alle caratteristiche del futuro. Si intenderebbe, a tal fine, intervenire prevedendo

dei gruppi sportivi *junior*. Il gruppo intende, inoltre, puntare maggiormente su sport di base, magari poco attrattivi per il grande pubblico, come la storia della pallavolo all'interno del gruppo ha insegnato, farlo crescere affinché possa diventare competitivo a livello italiano prima, e mondiale dopo.

Quanto all'attività di utilità sociale, ogni Gruppo fornisce un contributo specifico.

L'Esercito, per esempio, dà il proprio apporto per l'organizzazione di alcuni eventi benefici come, per esempio, la « *Race for the Cure* » e la « Maratona della città dell'UNESCO ». Sta, inoltre, curando la realizzazione di alcuni progetti speciali, quali la riqualificazione del Centro polifunzionale Albricci a Napoli in modo che la popolazione del territorio possa usufruirne, nonché la creazione di un centro polifunzionale « Città dell'Esercito » a vantaggio della comunità militare e civile di Palermo. Presso il centro ippico militare viene, inoltre, svolto uno specifico percorso riabilitativo, mediante l'utilizzo dei cavalli, per il personale militare affetto da patologie contratte a causa di servizio. Attraverso una convenzione con il CONI, infine, l'Esercito mette a disposizione le strutture sportive di cui dispone e fornisce mezzi militari e materiali per l'organizzazione di eventi sportivi.

Il Centro sportivo dell'Aeronautica ha negli anni sviluppato un rapporto speciale con la comunità locale, partecipando ad iniziative e progetti. Le strutture sportive di Vigna di Valle costituiscono da anni la sede di svolgimento della principale competizione sportiva scolastica sul territorio, le « Etruschiadi ». Gli atleti partecipano, inoltre, come *testimonial* ad iniziative di carattere sociale, tra le quali, le giornate dell'AIRC a sostegno della ricerca e gli interventi contro il bullismo e il *doping*.

In ordine alle iniziative di solidarietà che la Marina Militare segue, alcuni esempi significativi sono l'adesione al progetto « Sognando Itaca », promosso dall'Associazione italiana contro le leucemie-linfomi, nell'ambito del quale vengono messe a disposizione le imbarcazioni per svolgere l'attività di velaterapia, e il progetto « Vela solidale », che prevede uscite in mare su imbarcazioni in grado di minimizzare le diverse disabilità. Con il CONI è in atto un progetto chiamato « I giovani incontrano i campioni », mentre con la Presidenza del Consiglio è stato sviluppato un progetto per organizzare corsi veloci estivi annuali gratuiti per circa 300 studenti delle scuole medie superiori. Quanto ai progetti speciali, particolarmente rilevante è lo svolgimento presso il centro di Sabaudia di tappe importanti della Coppa del mondo e del Campionato europeo di canottaggio. Il secondo progetto, denominato « Marina militare Nastro Rosa Tour » consistente in un giro d'Italia a vela, con partenza dal porto di Genova ed arrivo al porto di Venezia.

Il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri ha inaugurato, nell'ambito dell'iniziativa « Minori a rischio », la palestra per il pugilato presso la sede X del Reggimento Carabinieri Campania a Napoli. Ha, inoltre, sottoscritto nel 2000 l'accordo con l'Opera Pia Asilo di Savoia per lo sviluppo di iniziative nell'ambito del programma « Talento e tenacia – Crescere nella legalità ». Presso le strutture del IV Reggimento a cavallo vengono, poi, ospitate le associazioni abilitate a praticare interventi assistiti con gli animali.

Il Gruppo sportivo della Guardia di Finanza collabora con il CONI, il CIP e le federazioni sportive nella realizzazione di eventi sportivi, tra le quali, il « Meeting internazionale di atletica leggera Golden Gala » a Roma e i recenti campionati mondiali di sci alpino a Cortina. Tra i progetti speciali cui il Corpo partecipa vi è il « Progetto Sport e legalità » della Presidenza del Consiglio, volto a far scoprire lo sport a studenti di realtà particolarmente disagiate e il Progetto « Vivere la neve », che coinvolge le scuole attraverso incontri con gli studenti sui temi della corretta alimentazione e pratica motoria e sul rispetto dell'ambiente.

Anche il Gruppo sportivo della Polizia di Stato è impegnato in numerosi progetti sociali. Le Fiamme oro hanno, infatti, nel proprio statuto l'obiettivo di realizzare politiche di inclusione sociale dei giovani attraverso lo sport come strumento di legalità e di formazione. Esempio in questo senso, che è stato oggetto della visita di una delegazione delle Commissioni Difesa e Cultura – accompagnati dalla sottosegretaria Vezzali – è la palestra nel quartiere San Basilio, sita in un edificio sottratto alla criminalità e diventato, appunto, la nuova palestra delle Fiamme Oro dove ha sede una sezione giovanile di pugilato. Il progetto punta alla riqualificazione del quartiere creando un punto di aggregazione per i ragazzi della zona, che potranno imparare i segreti del pugilato dai tecnici delle Fiamme oro, e, soprattutto, riscoprire i valori di legalità e di rispetto delle regole, che sono alla base dello sport. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra Roma Capitale, proprietaria dell'immobile, ministero dell'Interno, e Gruppo sportivo Fiamme oro della Polizia di Stato.

Le Fiamme Azzurre sviluppano importanti progetti sportivi anche a favore della popolazione detenuta. A mero titolo esemplificativo, particolarmente rilevanti sono stati i progetti in corso nell'ambito dei quali la Federazione di Atletica Leggera si occupa di formare i giudici di gara tra i detenuti che stanno scontando una pena. In merito al progetto Giovani, la formazione avviene dove sono presenti le strutture sportive. Esistono in alcune città convenzioni con taluni licei. La presenza delle Fiamme Azzurre è dislocata in ogni capoluogo di Provincia, in linea con quella che è l'organizzazione del sistema penitenziario italiano. Nei piccoli centri non riescono, purtroppo, a garantire la loro presenza. Si potrebbe ovviare a questo problema se gli enti locali riuscissero a mettere a loro disposizione le strutture sportive. Con la Società Sport e Salute è stato, quindi, avviato un protocollo per ampliare a tutta la popolazione detenuta nazionale la pratica sportiva.

2. IL CONI

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rappresenta la Confederazione delle federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO). La relativa disciplina è dettata, principalmente, dal decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato, da ultimo, dalla legge n. 8 del 2018.

In base alla riforma del 1999, l'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, e, in particolare, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per

tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Adotta, inoltre, misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, assume e promuove, inoltre, le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

In virtù di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 629-633 della legge n. 145 del 2018) è stato modificato il meccanismo di finanziamento statale dell'attività sportiva nazionale, attribuendo alla « Sport e salute Spa » il compito di finanziare le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline sportive Associate, nonché gli Enti di promozione sportiva (EPS), le Associazioni benemerite, i Gruppi sportivi militari e i corpi civili dello Stato – finanziamento in precedenza assicurato dallo stesso CONI –, mentre al CONI sono state destinate unicamente risorse per il finanziamento delle proprie spese di funzionamento e di realizzazione delle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.

In particolare, il comma 630 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha disposto che, dal 2019, il livello di finanziamento del CONI e della Sport e Salute Spa venga stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e, comunque, in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni annui, per le finalità *ante* indicate, per una quota non inferiore a 363 milioni annui, alla Sport e salute S.p.A. Al finanziamento di FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni annui, a valere sulla quota destinata alla Sport e salute S.P.A.

Sempre in base alle disposizioni istitutive, per il finanziamento degli organismi sportivi, Sport e Salute S.P.A. è stata chiamata a istituire una gestione separata e a provvedere al riparto delle risorse sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

La giunta nazionale del CONI continua ad esercitare il potere di controllo su FSN, DSA, EPS in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello, nonché all'utilizzo dei contributi finanziari. Inoltre, essa propone al Consiglio nazionale il commissariamento delle FSN o delle DSA in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali.

In relazione al mutato assetto delle competenze in materia di sport derivante dall'articolo 1, comma 19, lettera *a*), del decreto-legge n. 181 del 2006, il CONI è attualmente sottoposto alla vigilanza (di cui

all'articolo 1 del d.lgs. n. 242 del 1999) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lo statuto del CONI è stato approvato, da ultimo, con DPCM del 10 gennaio 2020.

Secondo quanto è stato dato da apprendere nel corso dell'audizione, la funzione fondamentale del CONI in relazione ai gruppi sportivi è quella di coordinare tutte le esigenze delle varie federazioni e condividere insieme ai gruppi sportivi le strategie e le linee da tenere nel corso del quadriennio olimpico, sia per quanto riguarda gli investimenti che per quanto concerne l'attività agonistica.

Particolare attenzione è rivolta all'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e allo sviluppo dei settori giovanili.

I gruppi rivestono, inoltre, un ruolo importante per la crescita dei tecnici al loro interno.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, gli atleti e i tecnici dei gruppi possono essere messi a disposizione delle federazioni e del CONI.

I gruppi militari e civili sono gestiti attraverso accordi emanati con decreti del Presidente della Repubblica; vengono, poi, siglati protocolli d'intesa con i vari Ministeri e stipulate convenzioni relative all'impiantistica sportiva.

Il Comitato olimpico funge da primo attore, sempre di concerto con le federazioni ed i gruppi sportivi.

Dal 2020 il contributo che il CONI elargiva ai gruppi sportivi viene – come peraltro già specificato – erogato dalla società Sport e Salute S.p.A.

Il CONI in precedenza seguiva specifici criteri per la distribuzione delle risorse.

Prioritario, in quanto elemento premiante, era considerato il numero di atleti appartenente a ciascun gruppo sportivo e facenti parte del Club Olimpico. A tale Club accedono di norma gli atleti che nel corso dell'anno hanno ottenuto un risultato di prestigio e gli atleti di interesse federale – quelli cioè che hanno partecipato all'ultima edizione del Campionato del mondo o del Campionato europeo – nonché i tecnici di interesse federale.

Negli ultimi anni è stato dato rilievo, inoltre, alla valorizzazione delle sezioni giovanili. Per quanto riguarda la parte impiantistica, venivano valutati i progetti presentati dai gruppi sportivi.

L'altra prevalente funzione del CONI è quella di coordinare l'attività dei gruppi per quanto riguarda l'attività agonistica.

Le strutture sportive possono essere messe a disposizione di associazioni e società affiliate alle federazioni. Questo per non separare mai la base dal livello agonistico dando, così, continuità all'attività di allenamento e selezione.

Quanto ai rapporti con lo Stato Maggiore della Difesa, è stata istituita una Commissione paritetica per coordinare tutte le attività dei gruppi.

Sette gruppi su 8 hanno la sezione giovanile. Si è passati da 3.162 a 6.204 atleti.

Il coordinamento effettuato dal CONI lascia impregiudicata la singolarità di ciascun gruppo sportivo, ognuno resta capace di muoversi in autonomia nell'ambito della cornice normativa comune.

Il Comitato olimpico mette a disposizione tutto il supporto e le conoscenze dal punto di vista tecnico organizzativo e di coordinamento con le federazioni.

Due o tre volte l'anno il Coni organizza tavoli congiunti con tutti i gruppi sportivi, civili e militari.

3. Il Comitato italiano paralimpico e l'attività paralimpica dei gruppi sportivi

Il Comitato italiano paralimpico (CIP), già Federazione italiana sport disabili, è stato istituito con legge n. 189 del 2003. Da ultimo, è intervenuto il decreto legislativo n. 43 del 2017 che, in attuazione della delega recata dalla legge n. 124 del 2015, ha trasformato il CIP in ente autonomo di diritto pubblico, delineando una disciplina simmetrica a quella recata, per il CONI, dal decreto legislativo n. 249 del 1999. In particolare, il decreto legislativo ha posto il CIP – dotato ora di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio – sotto la vigilanza della (sola) Presidenza del Consiglio dei ministri (e non più anche sotto quella del CONI).

Le specifiche finalità del CIP concernono: l'organizzazione ed il potenziamento dello sport paralimpico nazionale e, in particolare, la preparazione degli atleti paralimpici e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi; l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici; la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili; la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport.

Il CIP è la Confederazione delle Federazioni sportive paralimpiche (FSP) e delle Discipline sportive paralimpiche (DSP), da esso riconosciute.

In base all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 43/2017, le FSP e le DSP non perseguono fini di lucro e hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato.

Al CIP partecipano, altresì, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche erano state già riconosciute dal CIP (FSNP e DSAP) alla data di entrata in vigore della L. 124/2015.

In base agli artt. 26 e 27 dello statuto del CIP, gli Enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP) sono associazioni riconosciute dal CIP a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive integrate o esclusivamente per disabili, con finalità ricreative e formative: la qualifica viene riconosciuta dal Consiglio nazionale. Per statuto, non hanno fini di lucro.

Anche se esistono da tempo protocolli d'intesa che regolano i tesseramenti e progetti come il GSPD, sul piano legislativo le sezioni paralimpiche all'interno dei Gruppi sportivi civili e militari sono state recentemente istituite e regolamentate con il Decreto legislativo n. 36/2021.

Gli articoli 43-50 del provvedimento, emanato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 86/2019 per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, recano

disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

L'articolo 44 prevede che i Gruppi sportivi « Polizia di Stato-Fiamme Oro » tesserino gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale. Le « Fiamme Oro » reclutano attraverso pubblico concorso per titoli, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo Gruppo sportivo, atleti tesserati nel CIP. A tali atleti sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo

In particolare, l'articolo 43 istituisce la « Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre » nell'ambito dei Gruppi sportivi « Fiamme Azzurre ». « Le Fiamme Azzurre » reclutano attraverso pubblico concorso per titoli, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo Gruppo sportivo, atleti tesserati nel CIP. A tali atleti sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.

Ai sensi dell'articolo 45, le componenti sportive dei Vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al CIP. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco recluta attraverso pubblico concorso per titoli, nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo « Fiamme rosse », atleti tesserati nel CIP. A tali atleti sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle « Fiamme rosse ».

L'articolo 47 istituisce il « Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa – GSPD » che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale.

Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula contratti di lavoro sportivo con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito di apposite procedure selettive pubbliche per soli titoli.

Le spese relative al tesseramento e al reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato e dei gruppi sportivi militari sono finanziate, secondo gli articoli 46 e 49 del decreto, con:

gli ordinari stanziamenti previsti a legislazione vigente nel bilancio dello Stato;

i contributi erogati dalla Sport e salute S.P.A. di cui articolo 1, comma 630, della Legge n. 145 del 2018;

gli ulteriori eventuali contributi erogati dal CONI, dal CIP, dalle singole FSN, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

In base a quanto disposto, da ultimo, dall'articolo 10, comma 13-*quater*, lettera *a*) e *b*), del decreto-legge n. 73 del 2021 (Legge n. 106 del 2021), le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2021 in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (articoli 43-50) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Nel 2014 è stato costituito il Gruppo Sportivo Paraolimpico della Difesa (GSPD), in accordo tra il Dicastero Difesa e il CIP.

Con questo progetto il Ministero della Difesa ha inteso promuovere un programma sportivo a favore dei militari che, operando in Patria o fuori dai confini nazionali, hanno contratto lesioni o malattie invalidanti e permanenti nell'adempimento del proprio dovere.

In ragione del richiamato accordo quadro, rinnovato il 14 aprile ultimo scorso, il Gruppo Sportivo Paralimpico sostiene le attività sportive nel settore della disabilità per promuovere e sviluppare, nel rispetto delle reciproche competenze e dei rispettivi compiti istituzionali, i programmi relativi al personale disabile della Difesa e agli atleti paralimpici segnalati dal CIP. Esso costituisce, di fatto, l'unica componente dello sport paralimpico per l'intero comparto della Difesa. Attualmente gli iscritti al GSPD sono 69, di cui 36 sono militari in servizio, 17 *ex* militari transitati nei ruoli civili della Difesa e 16 militari in congedo. Gli iscritti prestano servizio presso i comandi, enti di appartenenza o i luoghi di residenza. Per mantenere un adeguato livello di preparazione svolgono attività sportive e allenamenti presso infrastrutture sportive militari locali o presso strutture rese disponibili dal CIP.

Il gruppo sportivo paralimpico della Difesa ha strette connessioni con il Centro Veterani della Difesa. In particolare il Centro aiuta a conoscere il personale, per poi indirizzarlo verso quell'area che può essere di migliore attinenza, sia essa quella sportiva o quella amministrativa. Al momento può farne parte solo il personale civile della Difesa con disabilità classificabili per il CIP.

Un protocollo d'intesa fra il CIP e la Guardia di Finanza regola dal 2012 il tesseramento degli atleti paralimpici nel Gruppo Sportivo Fiamme Gialle.

Con la convenzione firmata a Roma il 12 marzo 2012 tra i Gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro e il CIP, si è realizzato un accordo di collaborazione per lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive per i disabili e, in particolare, per gli atleti disabili riconosciuti di livello internazionale. La convenzione riconosce la possibilità che atleti disabili, di livello internazionale, possano svolgere attività sportiva tesserandosi, come civili, presso i Gruppi sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro.

Il tesseramento riguarda esclusivamente atleti, su designazione del CIP, sentito il Gruppo stesso, appartenenti alle liste definite « Club paralimpico » e di « Interesse paralimpico », il cui livello tecnico-agonistico faccia presupporre il raggiungimento di prestigiosi risultati in occasione dei Giochi Paralimpici. Nel corso delle audizioni è stato reso noto che è in fase di predisposizione una bozza di decreto che

dovrebbe prevedere di assumere in tale ambito un 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo. Quindi, su quasi 400 unità, l'ipotesi è di riservare agli atleti paralimpici circa 20 unità. In tale ambito, il Gruppo ha sviluppato una specializzazione nella scherma e nel nuoto.

Per quanto concerne le Fiamme Azzurre, già dal 2007 un protocollo d'intesa con il CIP ha permesso ai primi atleti con disabilità di entrare a far parte del Gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria.

Già dal luglio 2007 è stato siglato un Protocollo d'Intesa tra il Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) e il Presidente del CIP. Tale Protocollo ha per oggetto il tesseramento e, di conseguenza, lo svolgimento delle attività tecniche ed agonistiche connesse, da parte di atleti disabili di alto livello tecnico-agonistico presso il Gruppo sportivo « Fiamme Azzurre ». In base ad esso possono essere tesserati presso il Gruppo sportivo « Fiamme Azzurre » esclusivamente: atleti appartenenti alla lista definita « Club Paralimpico »; atleti appartenenti alla lista definita « Interesse Paralimpico », i cui risultati tecnico-agonistici facciano presupporre il raggiungimento di risultati prestigiosi in occasione dei Giochi Paralimpici.

Nel corso dell'indagine, una delegazione della Commissione ha svolto un incontro con il Presidente del Comitato paralimpico, Luca Pancalli presso la sede di Roma. Il tema al centro dell'interlocuzione è stato proprio l'intervento legislativo del 2019 che ha permesso l'accesso agli atleti paralimpici nei Gruppi sportivi militari e nei Corpi civili dello Stato. Il Presidente ha sottolineato come in tale occasione sia stato adottato un provvedimento di civiltà che pone fine ad una disparità che non aveva ragione di essere e che, al tempo stesso, è stato capace di fornire un messaggio culturale al Paese nel senso della piena inclusione delle persone con disabilità e per il riconoscimento di uguali diritti per tutti. È stato, altresì, sottolineato che in tal modo gli atleti paraolimpici potranno contare su strutture di eccellenza per proseguire la loro attività agonistica e sulla possibilità, in futuro, di essere impiegati a livello lavorativo in base alle loro capacità e abilità.

4. Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate

Le Federazioni sportive nazionali (FSN) e le Discipline sportive associate (DSA) svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI.

Hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ad eccezione di Aeroclub d'Italia, Automobile club d'Italia e Unione italiana tiro a segno, che, invece, hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non diversamente previsto, alla disciplina recata dal codice civile. A fini sportivi, esse sono riconosciute dal Consiglio nazionale del CONI.

In base all'articolo 32, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986, le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgono attività di diffusione e promozione e le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal CONI, rispettivamente, quali Enti di promozione sportiva (EPS) e Associazioni benemerite.

In base al già citato statuto del CONI (articoli 26 e 30), gli EPS e le Associazioni benemerite non hanno fini di lucro.

5. Sport e Salute S.p.A.

Sport e Salute S.p.A., istituita con legge n. 145 del 2018, ha assunto il compito di soggetto erogatore dei contributi a favore dei gruppi sportivi per lo svolgimento dell'attività sportiva e per la manutenzione e il rinnovamento dell'impiantistica sportiva.

La società – secondo quanto riportato in audizione – ha assegnato e liquidato complessivamente 7 milioni e 700 mila euro tra il 2019 e il 2021 per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Per quanto riguarda l'impiantistica, delle risorse assegnate alla società per il 2019 sono stati spesi 409 mila euro, mentre i restanti 581 mila sono relativi a progetti in corso di avanzamento. Sugli esercizi 2020 e 2021 sono state impegnate risorse pari a un milione e 932 mila euro, risorse che ancora devono essere puntualmente allocate.

In un incontro con i gruppi sportivi tenutosi il 22 settembre 2021 si è convenuto di impegnare le risorse complessive a valere sugli anni 2020, 2021 e 2022 per un importo complessivo di 2 milioni e 700 mila euro.

A tal fine sarà pubblicato un avviso per manifestazione d'interesse della durata di tre mesi aperto a tutti i gruppi sportivi militari e civili.

Tra i criteri di valutazione che saranno inseriti nell'avviso di manifestazione di interesse saranno considerati, accanto al merito sportivo e all'efficienza realizzativa, fattori legati alla sinergia tra i diversi gruppi sportivi.

Il rilancio dell'impiantistica sportiva risulta strategico per il rilancio della funzione sociale sportiva, sia essa di base che di alto livello.

La società ha poi promosso la sottoscrizione di alcuni protocolli d'intesa con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al fine di promuovere lo sport sia in contesti difficili come le carceri sia per educare i giovani responsabili di episodi di bullismo o residenti nelle periferie disagiate, anche attraverso l'apertura di nuove sedi.

Conclusioni

Nel corso delle audizioni, anche in relazione a quanto riscontrato durante i sopralluoghi effettuati, sono emerse alcune questioni che necessitano di una valutazione e, se del caso, di un intervento normativo.

Premessa indispensabile è quella per cui tutte le ipotesi di intervento che modificano l'attuale impostazione devono considerare l'eccezionale livello che il sistema nel suo complesso ha raggiunto in questi anni; risulta, quindi, fondamentale condividere ogni possibile soluzione con chi in questi anni ha contribuito alla costruzione di questa eccellenza. A tal fine, occorre valutare l'opportunità di valorizzare maggiormente il contributo che tali organismi possono svolgere a favore dello sport nazionale, incrementando la presenza di rappresentanti dei gruppi sportivi in uniforme, in seno al consiglio nazionale e alla giunta del CONI.

In primo luogo, ferma restando l'eccellenza raggiunta dai gruppi sportivi in ordine ai risultati ottenuti nelle più importanti competizioni nazionali ed internazionali, è emersa l'esigenza che nel futuro si possa programmare l'attività, operando un bilanciamento tra quelle discipline olimpioniche particolarmente attrattive e seguite da un largo pubblico, per le quali è opportuno mantenere una sana competizione tra i gruppi sportivi – permettendo, così, un accesso abbastanza diffuso all'attività agonistica – e le discipline cosiddette « di nicchia », sulle quali si potrebbe pensare ad una sorta di specializzazione da parte di solo alcuni gruppi.

Occorre, poi, sostenere l'organizzazione di iniziative e di eventi con la presenza degli atleti in modo da veicolare ad un pubblico sempre più vasto, ed in particolare, ai giovani, i valori che essi incarnano, alcuni propri della pratica sportiva, quali il rispetto, l'integrazione, l'appartenenza, la disciplina, l'impegno e il sacrificio, altri, più strettamente connessi all'Arma o al Corpo al quale appartengono.

Sul punto, un'ipotesi per favorire una maggiore diffusione degli sport di nicchia potrebbe essere quella di organizzare degli eventi itineranti sui territori, anche a livello regionale o provinciale, che coinvolgano i gruppi sportivi, oppure organizzare degli « *open day* » presso i centri sportivi con spiegazioni tecniche, dimostrazioni, lezioni di prova con i campioni più affermati. È ormai noto, infatti, come sui giovani il campione ha un'influenza importante, che va potenziata, anche traendo spunto da iniziative come quella assunta dal CONI e denominata « I giovani incontrano i campioni ».

Quanto alle modalità nelle quali è organizzata la carriera sportiva degli atleti, sono emerse alcune possibili questioni sulle quali si potrebbe intervenire per realizzare un certo margine di miglioramento.

Il riferimento è, in particolare:

all'*organico* a disposizione dei gruppi, per alcuni gruppi ormai estremamente ridotto, anche a causa, tra l'altro, delle riduzioni imposte alle singole Forze armate dalla Legge n. 244 del 2012. È stata, al tal fine, ipotizzata la possibilità di definire un ruolo speciale non vincolato da limiti nelle assunzioni, che non sia soggetto a tagli lineari e che possa avere la garanzia di risorse economiche finanziarie stabilite e certe nel tempo. Il gruppo sportivo vive, infatti, una realtà del tutto peculiare che a volte non si concilia con le esigenze degli altri ruoli operanti all'interno della Forza armata o di Polizia. Basti pensare, come esempio, che l'atleta ha bisogno di una dieta differenziata e specifica che non è compatibile con un approvvigionamento e una distribuzione di pasti generica destinata all'intera collettività appartenente ai Corpi armati e civili.

Relativamente poi all'unico Gruppo Sportivo Militare Paralimpico della Difesa, anche in previsione dell'imminente accesso degli atleti del più alto livello tecnico riconosciuto dal CIP, sarebbe auspicabile creare una struttura organica simile a quella degli altri Gruppi Sportivi Militari di Forza Armata che consenta una più efficace e diretta gestione tecnica presso un unico Centro Sportivo dedicato.

Alle *modalità di selezione degli atleti*, che potrebbero essere basate su criteri generali comuni a tutti i gruppi, mantenendo, l'autonomia gestionale di ciascuno e migliorando il coordinamento e la program-

mazione delle attività, soprattutto su quelle discipline più di nicchia e che hanno una platea di praticanti limitata. In tal senso, le singole Federazioni, dal momento che ogni sport ha dinamiche e problematiche particolari, potranno stabilire nei rispettivi regolamenti organici l'età dalla quale è possibile tesserare gli atleti « militari ».

È stato poi, varie volte sottolineato come sia molto importante attingere ai vivaia alimentati dalle federazioni su tutto il territorio italiano. Se risulta apprezzabile la creazione in questi ultimi anni di settori giovanili di libero accesso effettuato da parecchi gruppi sportivi, un *focus* particolare deve essere rivolto, nel contempo, all'età dell'arruolamento. Un'età troppo bassa rischia di non consentire una valutazione attenta dei dati fisiologici e tecnici dell'atleta. In altri termini, un'età troppo giovane potrebbe essere di ostacolo nel poter capire se i risultati fin lì conseguiti siano o meno ulteriormente (come ci si attenderebbe dall'arruolamento) e progressivamente ancora incrementabili.

Alla *carriera sportiva*, sulla quale occorre capire quali sono le modalità migliori per far sì che l'atleta possa continuare, una volta assunto tramite concorso, a realizzare quei livelli di capacità atletica che ne hanno determinato la selezione e l'assunzione. Per alcuni gruppi sussiste un *turn over* molto frequente, dovuto anche al raggiungimento dei limiti di età dell'atleta, mentre per altri, le dimissioni risultano di difficile soluzione.

In riferimento alla possibilità di passaggio da un Gruppo Sportivo Militare o civile all'altro è opportuno individuare strategie condivise in modo da permettere a tutti i gruppi sportivi di crescere secondo le proprie specializzazioni e potenzialità, evitando che la concorrenza tra gli stessi possa andare a discapito del comune interesse nazionale. In tal senso i gruppi potrebbero coordinare insieme al Coni le linee di sviluppo che intendono perseguire in un determinato arco temporale, individuando le specialità che intendono potenziare, i reclutamenti e le dimissioni che intendono effettuare nonché i risultati che intendono raggiungere, in modo da rendere sinergica l'azione di ciascun gruppo, pur nella garanzia della propria autonomia, al fine di una ancora migliore crescita e sviluppo dell'eccellenza dello sport in ambito nazionale.

Sempre con riferimento allo svolgimento della professione, rilevante risulta il tema delle *sponsorizzazioni* di cui può godere l'atleta professionista. In particolare, seppure non è esclusa la facoltà di stipulare contratti anche con i singoli atleti oltre che con il gruppo di appartenenza, la procedura per la concessione delle autorizzazioni alla sottoscrizione di detti contratti risulta piuttosto gravosa rispetto alla tempistica richiesta per questo genere di attività. In particolare, mentre la normativa di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, che reca norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, prevede la possibilità che siano gli stessi soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico a poter richiedere all'amministrazione di appartenenza del dipendente l'autorizzazione, per il personale militare non è applicabile in quanto è richiesto il parere delle competenti autorità gerarchiche con lungaggini amministrative spesso di non facile conciliazione con le esigenze del mercato. Risulta, pertanto, necessario – anche in ragione dell'approvazione di

una risoluzione sul punto adottata dalla Commissione Difesa – adottare ogni iniziativa utile per semplificare in ambito militare la procedura di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione, consentendo, se del caso, il perfezionamento della proposta contrattuale attraverso l'autorizzazione da parte del Comandante del Corpo, fermo restando i successivi adempimenti da parte della direzione generale del personale.

Ulteriore questione riguarda il *futuro dell'atleta*, il periodo di vita lavorativa che inizia quando, per limiti di età, l'atleta è costretto a smettere l'attività sportiva agonistica. La norma – come si è visto, nel corso delle audizioni – è quella di prevedere un nuovo cammino all'interno del Corpo a cui appartiene o di restare come tecnico nel gruppo sportivo. Non è prevista, al momento, nessuna possibilità di transitare in altra Forza armata o di Polizia o di accedere ad altri ruoli nella pubblica amministrazione, tra i quali, anche quelli legati all'insegnamento della pratica sportiva nelle scuole. Su questo sarebbe sufficiente valutare la possibilità che, in base alla carriera sportiva, vengano costruiti dei titoli spendibili dagli ex atleti nell'accesso al comparto della pubblica amministrazione.

Quanto all'*impiantistica*, anche in ragione degli importanti finanziamenti che potranno essere attivati in base al PNNR e ai progetti in corso quali « Oasi Blu » della Marina e « Caserme Verdi » dell'Esercito Italiano, occorrerà, in primo luogo, che la progettualità in essere riesca a garantire infrastrutture moderne caratterizzate da efficienza e funzionalità, in rispondenza a *standard* e criteri costruttivi innovativi. In questo modo, nelle grandi basi si potrà beneficiare di una riduzione dei consumi energetici, di sistemi abitativi maggiormente rispettosi dei criteri ambientali, con la possibilità di disporre di differenti aree funzionali, tra cui quella ricreativa e sportiva, che potranno rendere servizi alla collettività, favorendo, così, l'integrazione con il tessuto sociale locale. Tale circostanza potrebbe quindi configurarsi come ulteriore volano di diffusione delle discipline sportive. Risulta, al riguardo, particolarmente rilevante dotare, prevedendo assunzioni di personale mirato, le autorità locali di strutture tecniche efficienti utili per la presentazione e la realizzazione, nei tempi richiesti, dei progetti per la riqualificazione dell'impiantistica.

Quanto, invece, alla gestione degli impianti sportivi, si potrebbe valutare l'opportunità che siano gli stessi gruppi sportivi ad assumersi la relativa responsabilità, considerata la conoscenza acquisita nel tempo e l'utilizzazione quotidiana delle strutture. Appare inoltre opportuno che gli enti, i comandi e i locali dove insistano strutture e poli di allenamento afferenti a discipline sportive, in particolare quelle olimpiche essere rese disponibili e accessibili agli atleti, soprattutto laddove risiedano, siano presenti o dichiarino di gravitare militari e atleti di interesse nazionale.

Altro tema da risolvere è quello dell'utilizzo « commerciale » dell'impianto, in questo senso andrebbe studiata la possibilità che anche i gruppi sportivi militari e civili possano svolgere questo tipo di attività, prevedendo delle procedure per la riscossione di eventuali entrate derivate dall'affitto degli spazi gestiti in concessione. Ciò potrebbe risultare particolarmente vantaggioso per la collettività laddove l'impianto abbia una sua specificità legata alla pratica di uno sport, anche

di nicchia, nel quale il gruppo è impegnato nel raggiungere livelli di efficienza. In tal caso, il duplice ruolo relativo alla gestione e alla pratica della disciplina potrebbe risultare di maggiore garanzia per assicurare efficienza e tempestività nell'attività di necessaria manutenzione delle strutture.

Risulterebbe, inoltre, particolarmente utile che vengano disposti incentivi economici e semplificazioni burocratiche per la riqualificazione di edifici abbandonati o confiscati alla criminalità in modo da fornire ai gruppi sportivi le strutture necessarie per incentivare l'attività giovanile e sociale svolta su tutto il territorio nazionale.

Infine, quanto alle strutture sanitarie della Difesa, al Dipartimento di Medicina dello Sport interno, al Policlinico militare e al Centro Veterani della Difesa, sarebbe particolarmente utile che venisse definito un accordo tra i gruppi sportivi militari che stabilisca le modalità per permettere l'accesso a queste strutture da parte degli atleti militari in generale, con preferenza per quelli di interesse nazionale, garantendo, così, l'opportuna assistenza sia dal punto di vista della preparazione e dell'allenamento che dell'attività riabilitativa.

ALLEGATO

Risultati conseguiti alle Olimpiadi di Tokyo 2020

GRUPPO SPOR- TIVO	ORO	ARGENTO	BRONZO
Fiamme Oro	5	3	12
Fiamme Gialle	4	3	1
Esercito		3	6
Carabinieri	2		3
Aeronautica		2	2
Fiamme Azzurre	1		
Marina Militare			
Fiamme Rosse			
TOTALI	12	11	24

Tabelle riassuntive di tutti i risultati conseguiti alle Olimpiadi (estive ed invernali) e ai Campionati Mondiali (Assoluti e Categoria) dai Gruppi sportivi militari

TAB. 1

RISULTATI CONSEGUITI ALLE OLIMPIADI* (ESTIVE ED INVERNALI)			
GRUPPO SPOR- TIVO	ORO	ARGENTO	BRONZO
Fiamme Oro	45	19	42
Fiamme Gialle	80 titoli olimpici complessivamente conseguiti		
Esercito	3	7	12
Carabinieri	33	28	44
Aeronautica	5	3	10

Fiamme Azzurre	1		
Marina Militare**			1
Fiamme Rosse			
TOTALI			

(*dati aggiornati alle Olimpiadi di Tokio 2020 svoltesi nel 2021)

(** i dati forniti comprendono il solo periodo di riferimento 2015 2020)

TAB. 2

RISULTATI CONSEGUITI AI VARI CAMPIONATI MONDIALI (ASSOLUTI E CATEGORIA)			
GRUPPO SPOR- TIVO	ORO	ARGENTO	BRONZO
Fiamme Oro	239 titoli mondiali complessivamente conseguiti		
Fiamme Gialle	313 titoli mondiali complessivamente conseguiti		
Esercito	18	17	28
Carabinieri	138	117	150
Aeronautica	19	12	18
Fiamme Azzurre	34	28	37
Marina Militare*	4	15	9
Fiamme Rosse	9	4	1
TOTALI			

(* i dati forniti comprendono il solo periodo di riferimento 2015 2020)

TAB. 3

DISCIPLINE PRATICATE DAI GRUPPI SPORTIVI MILITARI	
Disciplina	GRUPPO SPORTIVO
Aletica leggera	Arma dei carabinieri, Esercito, Aeronautica militare, Fiamme gialle, Fiamme d'oro,
Arti marziali	Arma dei carabinieri, Esercito (<i>judo, karate, taekwondo</i>), Fiamme gialle (<i>judo, karate</i>), Fiamme d'oro (<i>judo, karate, taekwondo</i>), Fiamme azzurre (<i>judo, karate</i>), Fiamme rosse (<i>taekwondo</i>)
Arrampicata sportiva	Esercito
Badminton	Esercito, Aeronautica militare, Fiamme d'oro
Beach volley	Fiamme gialle
Calcio	Fiamme azzurre (<i>campionato eccellenza</i>)
Curling	Aeronautica militare
Canoa	Arma dei carabinieri (<i>canoa fluviale, canottaggio, canoa olimpica</i>), Aeronautica militare, Marina militare (<i>canottaggio, canoa/kayak, canoa/kayak velocità</i>), Fiamme gialle (<i>canoa, canottaggio</i>), Fiamme azzurre (<i>canoakayak velocità, slalom, fondo</i>), Fiamme d'oro (<i>canoa, canottaggio</i>), Fiamme rosse (<i>canottaggio</i>)
Ciclismo	Arma di carabinieri (<i>triathlon</i>), Esercito (<i>triathlon</i>), Fiamme azzurre (<i>ciclismo su pista</i>), Fiamme d'oro (<i>triathlon</i>)
Equitazione	Arma dei carabinieri, Esercito (<i>salto ad ostacoli, completo, endurance</i>), Aeronautica militare, Fiamme azzurre (<i>salto ad ostacoli, completo, dressage</i>), Fiamme d'oro (<i>dressage, ostacoli, completo</i>)
Ginnastica	Esercito, Aeronautica militare (<i>artistica, ritmica</i>), Fiamme d'oro (<i>artistica</i>)
Lotta	Esercito, Fiamme rosse, Fiamme d'oro, Fiamme azzurre

Motociclismo	Fiamme d'oro (<i>velocità, cross, trial, enduro, supermotard</i>)
Nuoto	Fiamme rosso, Fiamme d'oro (<i>nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere, nuoto per salvamento, nuoto pin-nato</i>), Arma dei carabinieri, Esercito, Marina militare (<i>nuoto in vasca, nuoto sin-cronizzato, nuoto in acque libere, nuoto per salvamento</i>), Fiamme gialle
Pallanuoto	Esercito, Fiamme d'oro
Paracadutismo sportivo	Arma dei carabinieri, Esercito
Pattinaggio	Aeronautica militare (<i>ghiaccio, figura, velocità, a rotelle</i>), Fiamme gialle (<i>ghiaccio</i>) Fiamme azzurre (<i>artistico, figu-rato</i>), Fiamme d'oro (<i>artistico</i>)
Pesistica	Esercito, Fiamme d'oro, Fiamme rosse
Pugilato	Arma dei carabinieri, Esercito, Fiamme d'oro
Pentathlon	Arma dei carabinieri, Esercito, Aeronau-tica militare, Fiamme d'oro
Rugby	Fiamme d'oro
Scherma	Arma dei carabinieri, Esercito, Aeronau-tica militare, Fiamme gialle; Fiamme az-zurre (<i>spada, fioretto, sciabola</i>), Fiamme d'oro, Fiamme rosse
Tennistavolo	Esercito, Aeronautica militare, Fiamme d'oro
Tiro	Arma dei carabinieri (<i>tiro a segno, tiro a volo</i>) Esercito (<i>tiro a segno, tiro a volo</i>), Aeronautica militare (<i>tiro con arco, tiro a volo</i>), Marina militare (<i>tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno</i>), Fiamme gialle (<i>tiro a segno, tiro a volo</i>), Fiamme az-zurre (<i>tiro con l'arco, compound, arco nudo, tiro a volo fossa olimpica, fossa universale</i>), Fiamme d'oro (<i>tiro a segno, tiro a volo, tiro con l'arco</i>), Fiamme rosse (<i>tiro a volo</i>)

Tuffi	Esercito, Marina militare (<i>tuffi trampolino e piattaforma</i>) Fiamme d'oro, Fiamme rosse
Sport velici	Aeronautica militare (<i>vela</i>), Marina militare (<i>vela classi olimpiche</i>), Fiamme Gialle (<i>sport velici</i>), Fiamme azzurre (<i>vela, windsurf</i>)
Sport invernali	Arma dei carabinieri, Esercito (<i>sci alpino, sci di fondo, biathlon, sci alpinismo, snowboard, ski cross, slittini pista naturale, slittini pista artificiale, skeleton, winter triathlon, ski roller, sci d'erba, bob</i>), Aeronautica militare (<i>sci alpino, snowboard, bob, skeleton</i>), Fiamme gialle (<i>sci alpino, sci di fondo, biathlon, salto e combinata nordica</i>), Fiamme d'oro (<i>sci alpino, sci di fondo, bob, biathlon, short track, combinata nordica snowboard</i>). Fiamme azzurre (<i>short track; bob; skeleton; sci alpino</i>)

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL n. 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame emendamenti C. 3702 46

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 agosto 2022.

**DL n. 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Esame emendamenti C. 3702.**

Il Comitato si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Emendamenti C. 3702 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	47
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. Emendamenti C. 3676-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	47

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 agosto 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Emendamenti C. 3702 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 3702, approvato dal Senato, recante « Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e

della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ».

In sostituzione della relatrice, Baldino, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.

Emendamenti C. 3676-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia

chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, l'emendamento Tab. 1.100 del Governo, presentato al disegno di legge C. 3676-A, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 ».

In sostituzione del relatore, Ceccanti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come l'emendamento trasmesso non presenti profili problematici

per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	49
Variatione nella composizione della Commissione	49
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2022, denominato « <i>Ballistic Missile Defence (BMD)</i> », relativo alla creazione di una capacità di protezione dalla minaccia <i>Ballistic Missile</i> , in grado di incrementare la capacità di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Atto n. 400 (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2022, denominato « Nuovo elicottero multiruolo <i>Light Utility Helicopter (LUH)</i> per l'Arma dei carabinieri », relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di una <i>tranche</i> di elicotteri della classe medio leggera <i>Light Utility Helicopter (LUH)</i> , che consenta la progressiva sostituzione dell'attuale flotta <i>legacy</i> in servizio. Atto n. 402 (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2022, denominato « C4 ISTAR – PIANO CAGI », relativo all'acquisizione di ulteriori capacità di ricognizione e sorveglianza persistente per il comparto <i>Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR)</i> e all'ammodernamento delle capacità <i>Tactical Data Link (TDL)</i> di Forza armata. Atto n. 403 (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2022, denominato « <i>SPIKE</i> », relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione <i>SPIKE</i> con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici. Atto n. 404 (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Sull'ordine dei lavori	55

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 agosto 2022. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Variatione nella composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che il deputato Vito cessa di far parte della Commissione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2022, denominato « *Ballistic Missile Defence (BMD)* », relativo alla creazione di una capacità di protezione dalla

minaccia *Ballistic Missile*, in grado di incrementare la capacità di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Atto n. 400.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, segnala che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame e sugli altri schemi all'ordine del giorno cade il 4 settembre prossimo e che la Commissione Bilancio dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 agosto 2022.

Domanda, quindi, al rappresentante del Governo se, per l'emanazione di tali atti aventi tutti la medesima scadenza, il Dicastero sia disponibile ad attendere almeno fino alla metà di settembre.

La Sottosegretaria di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI acconsente ad attendere fino al termine prospettato.

Gianluca RIZZO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole De Menech, osserva che il programma d'arma in esame si riferisce all'acquisizione di 4 sensori BMD (*Ballistic missile defence*) in grado di assicurare la tempestiva individuazione dei bersagli missilistici, tracciarne la traiettoria, calcolarne il punto di impatto, intercettarla ed ingaggiarla prima che colpisca il territorio amico.

Rileva, quindi, che l'ammodernamento registrato dai sistemi di attacco, caratterizzati da sempre maggiore imprevedibilità e disponibilità, ha investito sia attori statali che non, stimolando, così, il dibattito sulla necessità di dotarsi di adeguate capacità di contrasto. Pertanto, l'aggiornamento dei sistemi difensivi viene reputato essenziale, specie considerando la rapidità dell'evoluzione tecnologica.

Segnala, poi, che, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, viene precisato che i sensori dovranno essere in grado di garantire l'interoperabilità con i sistemi di Comando e Controllo (C2) nazionali e della NATO già esistenti, con

particolare riferimento alla possibilità di coordinare le attività delle batterie missilistiche dedicate all'intercettazione della minaccia alle diverse quote, fornendo a ognuna di esse le necessarie informazioni provenienti dai sensori BMD. Inoltre, dovranno essere in grado di tracciare la traiettoria balistica fino al punto di massima tangenza e non subire interruzioni nemmeno quando la minaccia sorvola la verticale del sensore stesso, calcolando al contempo, il punto di impatto con un'approssimazione via via minore, per consentire di identificare l'area a rischio con la maggiore precisione possibile.

Prosegue evidenziando che il programma contempla, altresì, il mantenimento dell'efficienza e dell'operatività dei sistemi per almeno dieci anni e l'addestramento del personale manutentore e operatore e che è prevista l'acquisizione delle parti di ricambio e dei materiali consumabili per l'effettuazione di attività manutentive straordinarie non programmabili e l'acquisizione degli apparati che consentano di svolgere almeno i primi due livelli di manutenzione in Forza armata.

Sottolinea che, in quanto contenente dati sensibili per la Nazione, la scheda tecnica allegata alla richiesta di parere parlamentare fa presente che il programma potrà essere soggetto a secretazione e che l'industria nazionale assorbirà totalmente l'investimento previsto, impiegando le maestranze del settore specializzato nello sviluppo *hardware/software* dei sensori radar e, in particolare, quello legato ai nuovi trasmettitori con tecnologia al nitruro di Gallio (GaN). Si prevede anche l'interazione di numerose industrie specializzate nei settori metalmeccanico, elettronico, sistemistico, nonché delle lavorazioni digitali e di componentistica elettronica. Pertanto, le ricadute del programma sul sistema Paese sono considerate considerevoli per l'intera durata di svolgimento del programma. Inoltre, ad avviso della Difesa, le possibili prospettive di *export* evidenziano una potenziale positiva ricaduta in termini occupazionali, attualmente non quantificabili, ma di sicuro interesse.

Con riguardo alla durata, osserva che il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale, di previsto avvio nel 2022 e durata complessiva di quattordici anni (2022-2035).

Il costo complessivo è stimato in 408 milioni di euro, finanziati tramite stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ripartiti nell'arco temporale considerato secondo un cronoprogramma dei pagamenti meramente indicativo, da aggiornarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale. Viene, infine, fatto presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza.

Conclude segnalando che il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2022-2024 tra le schede dei programmi di previsto avvio (pagina 82), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti descritto nello schema di decreto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2022, denominato « Nuovo elicottero multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) per l'Arma dei carabinieri », relativo all'ammmodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di una *tranche* di elicotteri della classe medio leggera *Light Utility Helicopter* (LUH), che consenta la progressiva sostituzione dell'attuale flotta *legacy* in servizio.

Atto n. 402.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanni Luca ARESTA (IPF), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento evidenziando che il programma per l'ammmodernamento e il rinnovamento della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri attraverso l'acquisizione del nuovo elicottero multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) è stato avviato in questa Legislatura con lo schema di decreto n. SMD 21/2021 (Atto del Governo n. 298), al fine di consentire la progressiva sostituzione dell'attuale flotta in servizio.

Ricorda, quindi, che tale programma, sul quale la Commissione Difesa ha espresso parere favorevole nella seduta del 13 ottobre 2021, prevedeva l'acquisizione di una prima *tranche* di 11 apparecchi.

Evidenzia, quindi, che lo schema di decreto in esame (Atto Governo n. 402) si riferisce al programma pluriennale n. SMD 5/2022 e consiste nell'ampliamento del potenziale numero massimo di apparecchi oggetto di acquisizione (da iniziali 11 a 16 elicotteri), comprensiva del già previsto supporto logistico integrato, a invarianza di risorse disponibili.

Ciò premesso, ricorda che, nella documentazione allegata al precedente schema di decreto n. SMD 21/2021, veniva segnalata la necessità di rinnovare la componente elicotteristica cosiddetta multiruolo dell'Arma dei carabinieri, assicurando la progressiva sostituzione delle linee ereditate dalle passate acquisizioni, introdotte tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '90, le cui piattaforme risultano caratterizzate da un crescente livello di obsolescenza e dal logorio imposto dal loro continuo impiego operativo. Veniva, inoltre, evidenziato che gli equipaggiamenti di bordo non consentivano un'efficace formazione di base degli equipaggi di volo per il successivo impiego sulle piattaforme di nuova generazione e, pertanto, appariva necessario adeguarne gli apparati avionici ai nuovi *standard* europei. La nuova piattaforma consente, invece, di disporre di un mezzo in grado di assicurare 10.000 ore volo ovvero una vita tecnica non inferiore a 30 anni e capace di operare in sicurezza in ogni condizione di volo.

La durata del programma, già avviato nel 2021 al termine dell'approvazione del citato schema di decreto n. SMD 21/2021, è concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale della durata complessiva di quattordici anni (2021-2034) e l'onere complessivo permane nell'ambito di quanto già indicato dal richiamato decreto e dal Parlamento autorizzato. Viene, infatti, ribadito che per quel che concerne tutti gli aspetti di natura finanziaria (oneri, stanziamenti, imputazione sui capitoli, cronoprogramma previsionale dei pagamenti), non prefigurandosi alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato, e non sussistendo oneri aggiuntivi di alcuna natura, si rimanda al decreto n. SMD 21/2021. Tuttavia, andrebbe comunque valutata l'opportunità di specificare il costo complessivo della nuova *tranche* di elicotteri in via acquisizione, anche al fine di verificarne la compatibilità con il profilo finanziario relativo al precedente programma. Peraltro, sarebbe utile conoscere anche la tempistica prevista per la relativa consegna dei 16 elicotteri da acquistare.

Rileva, poi, che il programma LUH a favore dell'Arma dei carabinieri era inserito nel Documento programmatico pluriennale della difesa 2021-2023 tra i programmi operanti. In particolare, la tabella di pagina 57 dava conto del fatto che le risorse a valere sul Fondo Investimento pluriennale per le esigenze della Difesa Nazionale (cap. 7140) del bilancio della Difesa ammontassero a un totale di 122 milioni di euro. Nell'ulteriore sezione del DPP sui programmi operanti (p. 135) si dava conto del fatto che, sfruttando le risorse a bilancio ordinario, è stato attivato nel 2020 il lotto opzionale al contratto in essere per l'acquisto di piattaforme LUH da impiegare per compiti di sicurezza del territorio nazionale.

Infine, anche per quanto concerne i settori industriali interessati si rimanda alla scheda illustrativa allegata all'Atto del Governo n. 298 che individuava tali settori prevalentemente in quelli aeronautico, meccanico, dell'elettronica e, più in generale, dell'alta tecnologia nonché ricerca e sviluppo, mentre i siti produttivi potenzial-

mente interessati sono situati su tutto il territorio nazionale, con particolare concentrazione nell'area settentrionale e nell'area centro meridionale.

Salvatore DEIDDA (FDI) si rallegra che, nonostante l'intervenuto scioglimento anticipato, le Camere stiano continuando a lavorare per portare a termine quei provvedimenti di prioritario interesse per il Paese. Auspica, quindi, che il Senato della Repubblica possa speditamente procedere alla calendarizzazione del testo unificato riguardante la revisione della legge n. 244 del 2012, approvando definitivamente questa importante riforma del reclutamento, attesa da tempo dagli uomini e dalle donne delle nostre Forze armate.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2022, denominato «C4 ISTAR – PIANO CAGI», relativo all'acquisizione di ulteriori capacità di ricognizione e sorveglianza persistente per il comparto *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR)* e all'ammodernamento delle capacità *Tactical Data Link (TDL)* di Forza armata.

Atto n. 403.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, riferisce che lo schema di decreto in esame, relativo all'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 06/2022, denominato C4 ISTAR- Piano CAGI, riguarda l'acquisizione di ulteriori capacità di ricognizione e sorveglianza per il comparto *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR)* e all'ammodernamento delle capacità *Tactical Data Link (TDL)* dell'Aeronautica militare.

Più in particolare, evidenzia che il programma è volto a: garantire lo sviluppo

delle capacità di ricognizione e sorveglianza persistente aeroportata, necessarie a mantenere la *situational awareness*; ammodernare le capacità del protocollo digitale di trasmissione dati standardizzato in ambito militare per fornire comunicazioni via radio o cavo in modo sicuro (*Tactical Data Link*); garantire l'interoperabilità in ambiente interforze/internazionale; adeguare i cosiddetti sistemi cripto alle nuove chiavi introdotte con la *Crypto Modernisation* (Link 16, Link 22) per la sicurezza e la resilienza delle comunicazioni.

Osserva, quindi, che nel programma è compresa anche la previsione di servizi di supporto logistico integrato (SLI) e di mantenimento delle condizioni Operative (MCO). Al riguardo, la scheda tecnica dello stato maggiore della difesa precisa che, al fine di permettere l'assolvimento delle funzioni assegnate al Piano CAGI, è auspicabile strutturare il sostegno logistico secondo il modello *Performance Based Logistics* (PBL), attraverso il quale si potrà acquisire, in luogo di una mera fornitura di mezzi e materiali, un servizio dimensionato su un requisito prestazionale stabilito a priori, condividendo con il comparto industriale parte dei rischi associati al mantenimento in operatività del sistema derivante dalla introduzione di nuove tecnologie altamente innovative. Saranno, ad ogni modo previsti sia l'adeguamento infrastrutturale, quando necessario, sia l'assistenza sistemistica degli apparati, sia la gestione della configurazione del sistema e il monitoraggio delle eventuali obsolescenze emergenti. È inoltre previsto che il personale militare dell'Aeronautica militare chiamato a operare sui sistemi acquisiti sia formato secondo i profili professionali previsti dalle direttive di settore.

Rileva che il programma, concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2022 e di durata complessiva di dodici anni (2022-2033), presenta un onere previsionale complessivo stimato pari a 62,35 milioni di euro, di cui 37,68 milioni, relativi alla prima fase oggetto dello schema in esame, finanziati a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio

ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e 24,67 milioni destinati al completamento del programma, da individuarsi attraverso successivi provvedimenti. Sempre con riguardo al costo complessivo del programma, segnala che la scheda allegata allo schema di decreto fa presente che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza. Viene anche riportato un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, meramente indicativo, da aggiornarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale.

Quanto ai rapporti con l'industria, al ritorno occupazionale e alle aree geografiche interessate dal programma, viene precisato che i settori industriali interessati sono quelli dell'ICT, dell'elettronica, alta tecnologia, aerospazio, Difesa e Sicurezza, gestiti in massima parte da imprese nazionali, con notevoli ritorni industriali attesi anche in considerazione della natura innovativa del progetto che rende potenzialmente percorribili il confronto con le start up e farà da catalizzatore per una significativa ricaduta su Università, centri di ricerca e PMI nazionali delle regioni Piemonte, Puglia, Campania, Lombardia e Lazio.

Da ultimo, segnala che nel Documento Programmatico Pluriennale 2022-2024 il Programma C4 ISTAR – Piano CAGI è menzionato (a pagina 84) tra quelli di previsto avvio, indicando il medesimo profilo programmatico riportato nel cronoprogramma degli stanziamenti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2022, denominato « SPIKE », relativo all'acquisizione, per l'E-

esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici.

Atto n. 404.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, in sostituzione della relattrice, onorevole Maria Tripodi, evidenzia che lo schema di decreto in esame (n. SMD 09/2022) riguarda la seconda fase dell'acquisizione di sistemi controcarro di terza generazione (SPIKE) per l'Esercito italiano, con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici.

Osserva, quindi, che il programma pluriennale sul quale verte il parere si inquadra nell'ambito del processo di ammodernamento della capacità controcarro a media/lunga gittata della fanteria, già avviato con il precedente decreto ministeriale n. SMD 36/2019 (Atto del Governo n. 123) valutato favorevolmente dalle Commissioni difesa di Senato e Camera, rispettivamente il 12 novembre 2019 e il 19 novembre 2019.

Segnala, poi, che, con riferimento alle finalità del programma, lo stato maggiore della difesa fa presente che esso è volto a realizzare la sostituzione dei vetusti sistemi controcarro a media gittata MILAN (per i quali non è più garantita la produzione di missili), procedendo all'acquisizione di sistemi d'arma SPIKE (lanciatori e missili *Long Range*).

Rimarca, quindi, che il sistema d'arma è prodotto dalla società israeliana RAFAEL ed è caratterizzato dalla capacità di distruzione di bersagli, compresi i moderni carri da combattimento. È utilizzabile in qualunque condizione meteorologica, in ambiente urbano e/o contaminato NBC e non risente del disturbo elettromagnetico, caratteristiche che lo rendono impiegabile in un vasto spettro delle operazioni militari.

Il programma è volto, in particolare, a garantire l'equipaggiamento di circa dieci reggimenti di fanteria tramite l'acquisizione di: 124 lanciatori SPIKE; 165 missili SPIKE *Long Range*; 10 sistemi di simulazione *indoor* e 11 sistemi *outdoor*; corsi,

documentazione, parti di ricambio, *special tools* e *support equipment*.

Ricorda che la prima fase del programma, approvata con il citato decreto ministeriale n. SMD 36/2019, è stata avviata nel 2019 e si concluderà nel 2030, mentre la seconda fase, oggetto del presente schema di decreto, prevede l'avvio nel 2023 e ha una durata complessiva di sei anni (2023-2028). Ricorda, inoltre, che le acquisizioni attualmente in corso sono disciplinate da specifico accordo di cooperazione in modalità G-to-G tra la il Ministero della difesa italiana e quello della difesa israeliana e, pertanto, le acquisizioni oggetto del presente programma consolidano i rapporti di cooperazione tra i due Paesi.

Il costo complessivo stimato del programma ammonta a 143 milioni di euro, di cui una quota parte, pari a 51 milioni, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il completamento del programma, per il restante valore previsionale di 92 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e garantirà la piena dotazione ai reggimenti destinatari.

Osserva, poi, che nella scheda tecnica si afferma che l'Amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto a parere delle Commissioni parlamentari e che, laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza. Viene anche riportato un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale.

Quanto ai ritorni industriali e alle ricadute occupazionali, pur essendo il sistema d'arma prodotto nel suo complesso dalla società israeliana Rafael, non è da escludersi il coinvolgimento di realtà italiane dell'industria meccanica ed elettronica nell'assemblaggio dei missili SPIKE, localizzate principalmente nelle regioni Emilia

Romagna, Lazio, Toscana e Liguria. Nella scheda tecnica viene, infatti, precisato che le acquisizioni oggetto del presente schema, costituendo prosecuzione all'attività acquisitiva in corso, garantiranno continuità alle linee di assemblaggio delle aziende nazionali già interessate.

Conclude segnalando che nel DPP 2022-2024 il sistema anticarro Spike è menzionato tra i programmi di previsto avvio (pagina 72), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti riportato nel cronoprogramma dei pagamenti, aggiungendo che lo SPIKE costituisce l'unico sistema d'arma in servizio presso le unità dell'Esercito italiano in grado di esprimere la capacità in argomento sia a seguito della dismissione dei sistemi controcarro TOW e della vetustà del sistema MILAN, sia a

ragione del progressivo esaurimento delle scorte.

Sull'ordine dei lavori.

Salvatore DEIDDA (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime la solidarietà del gruppo di Fratelli d'Italia all'Esercito italiano per il vile gesto vandalico compiuto nella notte tra il 27 e il 28 luglio scorso in Friuli Venezia Giulia, nel comune di Manzano, dove sono stati danneggiati il monumento della Federazione nazionale Arditi d'Italia di Capriva e una lapide.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. C. 3702 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	66
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	149
COMITATO DEI NOVE:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676-A Governo	65

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 agosto 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 11.15.

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

C. 3702 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2646), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Segnala che nell'esame in prima lettura è confluito nel provvedimento in esame il testo di un ulteriore decreto-legge (il n. 85 del 2022, cosiddetto « Concessioni autostradali »). Fa presente che il citato decreto-

legge viene dunque abrogato dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione con salvezza degli effetti prodotti *medio tempore*.

Evidenzia che i testi iniziali dei due decreti-legge sono corredati di relazione tecnica, a ciascuna delle quali è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, mentre gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Tanto premesso, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per l'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*), evidenzia in particolare che, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 12-*quater*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai sensi del comma 12-*sexies* del medesimo articolo, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attingendo a quota parte del fondo medesimo assegnata allo Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (capitolo di spesa 1960 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

Assicura, inoltre, che le risorse già stanziare a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime né di compromettere la realizzazione delle finalità alle quali le stesse erano originariamente preordinate.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3702 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 68 del 2022, recante Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 12-*quater*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai sensi del comma 12-*sexies* del medesimo articolo, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attingendo a quota parte del fondo medesimo assegnata allo Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (capitolo di spesa 1960 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

le risorse già stanziare a legislazione vigente e a vario titolo utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano disponibili e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime né di compromettere la realizzazione delle finalità alle quali le stesse erano originariamente preordinate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Ferro 4.01, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il completamento dei lotti in corso di realizzazione o per i quali sia stata approvata la progettazione della strada statale 106 jonica nel tratto Crotone-Catanzaro, senza tuttavia prevedere la relativa copertura finanziaria;

Silvestroni 7.5, che prevede che per l'anno 2022 i comuni riducano del 30 per cento le tariffe per l'accesso alle zone a traffico limitato per i veicoli di classe Euro 5 o superiori, senza prevedere alcuna copertura finanziaria degli oneri che si determinerebbero a carico dei bilanci dei comuni;

Ferro 7.02, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo per accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche, con una dotazione di 480 milioni, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Ferro 8.1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un Fondo di stabilizzazione del carburante, prevedendo la relativa dotazione anche per il biennio 2021-2022 e imputando i relativi oneri al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, incidendo in tal modo su un esercizio ormai trascorso;

Spessotto 8.0100, che prevede che i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavo-

ratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto attuativo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fino al 31 dicembre 2022, senza provvedere alla copertura degli oneri che ne derivano. La proposta emendativa dispone altresì l'esenzione per i soggetti produttori di armi dal contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, senza provvedere alla copertura degli oneri che ne derivano;

Silvestroni 8.05, che è volta ad includere tra le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 17 del 2022 (rispettivamente credito d'imposta per imprese « energivore » e « gasivore »), anche le aziende di trasporto pubblico locale, senza provvedere alla copertura degli oneri che ne derivano;

Silvestroni 9.01, che è volta ad istituire presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione annuale di euro 25 milioni per gli anni dal 2022 al 2030 per incentivare gli interventi di mobilità sostenibile inseriti nei piani di spostamento casa lavoro e casa scuola, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.

In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

Foti 1.01, che è volta a prevedere l'obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico presso ogni stazione appaltante attraverso la soppressione del riferimento alle soglie, attualmente previste come requisito minimo per la costituzione obbligatoria dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020. Al riguardo, poiché il comma 7 del citato articolo 6 prevede che i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto ad un compenso computato all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese imprevisite, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti fi-

nanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Foti 1.03, che è volta a prevedere che, nelle ipotesi di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per le procedure finanziate con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, gli operatori economici da invitare alle procedure siano individuati sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, con particolare riguardo alle indagini di mercato ivi previste;

Rampelli 2.01, che è volta a sospendere ogni disposizione di legge in materia di efficacia e affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive nelle more della presentazione della candidatura dell'attività dello stabilimento balneare a patrimonio immateriale riconosciuto e tutelato dall'UNESCO. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Varchi 4.02, che è volta a inserire il ponte sullo Stretto di Messina nell'elenco degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, come opera di preminente interesse nazionale, obbligando il Governo a riattivare le disposizioni concernenti tale opera per garantire tempi certi all'avvio dei lavori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Sodano 6.01, che prevede, tra l'altro, un finanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2023 e 2024 a favore dell'aeroporto civile di Agrigento, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

Sodano 6.02, che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore della società Ferrovie dello Stato italiane per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Agrigento, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

Rotelli 7.3, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblici uno studio che valuti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, l'adozione di politiche pubbliche di incentivazione di veicoli a propulsione elettrica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla medesima proposta emendativa;

Rotelli 7.4, che proroga di 24 mesi i termini previsti dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 20 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 in materia di rilascio di autorizzazioni temporanee alle imprese che utilizzano locali autorizzati all'esercizio dell'attività di revisione, di attestazione del possesso dei requisiti da parte degli operatori autorizzati e di decadenza delle citate autorizzazioni nel caso di mancato adeguamento ai requisiti previsti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finan-

ziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Sodano 7.01, che è volta a finanziare la « Tangenziale di Agrigento » relativa alla SS115 e l'ammodernamento della strada « Mare-Monti », ricadenti nella provincia di Agrigento, provvedendo al relativo onere, pari a 400 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere derivante dalla proposta emendativa, alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

Rotelli 7.04, che prevede che il corrispettivo da versare per il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari deve essere determinabile sulla base di un importo annuale *una tantum*, a prescindere dalle dimensioni di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, a differenza di quanto previsto dall'attuale normativa, che prevede che il medesimo corrispettivo sia determinabile sulla base di un prezzo annuale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Silvestroni 7-bis.2, che prevede che, ai fini del ristoro del minore fatturato in relazione all'emergenza da Covid-19, ai concessionari autostradali si applichino le norme applicabili alla generalità delle aziende. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Lollobrigida 7-ter.1 e 7-quater.01, che sono volte ad esentare dal pagamento delle tariffe di pedaggio i cittadini residenti nelle regioni Lazio e Abruzzo, in possesso di dispositivo di telepedaggio, che percorrono regolarmente un tragitto predefinito su tali

tratte per documentati motivi di lavoro, di salute o di studio, provvedendo al relativo onere, valutato nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia quindi suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente;

Silvestroni 7-ter.3, che prevede che al personale dell'ANAS assunto ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, lettera a), adibito ai lavori edili o di ingegneria civile si applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Silvestroni 7-quater.02, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2022 al fine di indennizzare i proprietari dei terreni attraversati o confinanti con il raccordo autostradale Chieti-Pescara per il mancato pagamento delle indennità espropriative e che provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza (capitolo 2781 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), che per l'anno 2022 reca una disponibilità di circa 4,8 miliardi di euro. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e al fatto che il loro utilizzo non sia quindi suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente;

Spessotto 7-sexies.0101, che, nel sopprimere il pubblico registro automobilistico, prevede che gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acqui-

sto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, di motoveicoli o di rimorchi sono registrati, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, nell'Archivio nazionale dei veicoli. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla medesima proposta emendativa;

Sodano 8.01, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in accordo con Trenitalia s.p.a., istituisca un biglietto unico del valore di 9 euro per accedere ed usufruire di tutti i treni regionali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Foti 8.02, che prevede per l'anno 2022 un credito d'imposta, nel limite di spesa di 7 milioni di euro, per l'acquisto di carburante commerciale in favore delle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per l'anno 2022;

Foti 8.03, che prevede per l'anno 2022 che le imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus possono usufruire dell'accisa agevolata sull'acquisto del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995. Al relativo onere, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità dell'onere e alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

Silvestroni 8.04, che è volta ad istituire nello stato di previsione del Ministero

della transizione ecologica il Fondo per la promozione dell'idrogeno, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, al fine di finanziare progetti nel settore dell'idrogeno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura;

Silvestroni 9.1, che è volta a disciplinare le modalità di corresponsione del contributo riconosciuto a favore delle imprese del settore ferroviario dall'articolo 25, comma 2-bis, del decreto-legge n. 4 del 2022. Nello specifico si prevede che il citato contributo debba essere erogato a titolo di acconto per ogni quadrimestre dell'anno di effettuazione dei trasporti e a titolo di saldo entro il 30 aprile dell'anno successivo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Silvestroni 9.2, che è volta a prevedere l'immissione, a domanda, con il grado di tenente di vascello, nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, degli ufficiali di complemento in ferma o in servizio di prima nomina nonché degli ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, in servizio al 1 gennaio 2007, che risultino vincitori di concorso di rafferma, e che non siano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento al concorso bandito dal Ministero dei trasporti con decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007. A tal fine viene autorizzata la spesa di 48.570 euro per l'anno 2022 e di 117.263 annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura a decorrere dall'anno 2022;

Silvestroni 9.04, che elimina il limite temporale di vigenza della disposizione, attualmente fissato al 31 dicembre 2024, che prevede che nei confronti delle regioni, degli enti locali e dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale non si applicano le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi per il trasporto pubblico locale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Silvestroni 12.02, che è volta a consentire la compatibilità della stazione di Ventimiglia all'alimentazione elettrica del parco rotabile ferroviario destinato al servizio di trasporto pubblico locale di competenza della regione Liguria, nella tratta Genova-Ventimiglia, nonché a garantire la regolarità e la continuità dei relativi servizi ferroviari, autorizzando a tal fine la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci, di cui all'articolo 47, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura;

Silvestroni 12-*quater*.100, che, nel modificare l'articolo 12-*quater*, che prevede un incremento pari a 15 milioni dell'autorizzazione di spesa per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali danneggiati dalla pandemia a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, dispone un incremento di 50 milioni di euro del citato Fondo disponendo a

copertura dei maggiori oneri una corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura;

Silvestroni 12-*quater*.101, che, nel modificare l'articolo 12-*quater*, che prevede un incremento pari a 15 milioni dell'autorizzazione di spesa per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali danneggiati dalla pandemia a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, dispone un incremento di pari ammontare del citato Fondo disponendo a copertura dei maggiori oneri una corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte emendative indicate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, esprime, pertanto, parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7-*bis*.2, 7-*ter*.1, 7-*ter*.3, 8.1, 9.1, 9.2, 12-*quater*.100 e 12-*quater*.101, e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.03, 2.01, 4.01, 4.02, 6.01, 6.02, 7.01, 7.02, 7.04, 7-*quater*.01, 7-*quater*.02, 7-*sexies*.0101, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.0100, 9.01, 9.04 e 12.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2021) e che il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 10, comma 2, lettere *b*) e *d*), concernente la delega in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni sulle modifiche introdotte alla lettera *d*) del comma 2 tenuto conto del loro carattere ordinamentale né sulle modificazioni introdotte alla lettera *b*) del medesimo comma tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 del testo in esame e dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Tali norme risultano applicabili in sede di esercizio della delega in esame e prevedono meccanismi volti a compensare eventuali oneri che dovessero emergere in sede di esercizio della delega, prevedendo altresì, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che i decreti da cui derivino maggiori oneri possano essere emanati soltanto dopo l'entrata in vigore i provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 11, comma 3, rileva che la citata disposizione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022 – anziché dal 2021 come previsto dal testo approvato dalla Camera –, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). In proposito, ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, rechi le occorrenti risorse senza con ciò determinare un pregiudizio alla realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 15, recante principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, pur considerando che alcuni dei principi di delega appaiono potenzialmente in grado di determinare effetti finanziari, come, ad esempio, quello di cui al comma 1, lettera *b*), che prevede che l'autorità nazionale individuata quale soggetto competente per sorvegliare l'attuazione delle misure previste dal regolamento svolga anche funzioni di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi del medesimo regolamento, non ha osservazioni da formulare considerato quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame ed il conseguente rinvio della verifica dei profili di quantificazione al momento dell'esercizio della delega in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 15 prevede che dall'attuazione del medesimo articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interes-

sate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della predetta delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, da un punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 17, comma 2, lettere *d*), *g*) e *h*), recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica relativa al testo iniziale e non formula osservazioni considerato il rinvio della valutazione dei profili di onerosità all'esame dei provvedimenti attuativi della delega in questione. Tanto premesso, evidenzia comunque che alcuni principi e criteri direttivi introdotti con la modifica in esame appaiono potenzialmente idonei a determinare effetti onerosi, quale ad esempio il principio di cui alla lettera *h*), che prevede, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate o cedute nell'ambito dell'attività zoiatrica: tale previsione presuppone la realizzazione, la tenuta e la manutenzione di una banca dati o l'implementazione di una già esistente. Sul punto sarebbe dunque utile, a suo avviso, acquisire maggiori informazioni.

Con riferimento all'articolo 18, recante delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in merito ai profili di copertura finanziaria rileva che agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, si provvede, al pari di quelli derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nei restanti articoli del provvedimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, ossia mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Al riguardo, segnala che tale copertura è stata estesa all'articolo 18 nel corso dell'esame del provvedimento al

Senato giacché la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, avendo evidenziato profili di potenziale onerosità in ordine al criterio direttivo di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 18 (*ex* articolo 17) ha richiesto, con una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la soppressione della clausola di neutralità finanziaria che corredeva il medesimo articolo nel testo licenziato dalla Camera nonché la conseguente inclusione anche dell'articolo 18 nell'ambito della clausola generale di copertura degli eventuali oneri mediante la riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame. Tutto ciò considerato ritiene necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 rechi le risorse necessarie per provvedere anche agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 18 senza con ciò determinare un pregiudizio alla realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 21 e dell'Allegato A, punto 8, recanti principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, pur considerando che alcuni dei principi di delega potrebbero determinare oneri, non formula osservazioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 del testo in esame e dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dianzi descritto. Rileva come tali norme risultino applicabili in sede di esercizio della delega in esame e prevedano meccanismi volti a compensare eventuali oneri che dovessero emergere in sede di esercizio della delega. In proposito, ricorda che i decreti legislativi da cui discendano nuovi oneri potranno essere emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legi-

slativi che stanziavano le necessarie risorse finanziarie.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*), evidenzia in particolare che il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 reca le risorse necessarie per provvedere anche agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale *Eurojust*, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, nonché agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 18, recante delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, senza con ciò determinare un pregiudizio alla realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il fondo per il recepimento della normativa europea di

cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 reca le risorse necessarie per provvedere anche agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale *Eurojust*, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, nonché agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 18, recante delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, senza con ciò determinare un pregiudizio alla realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 agosto 2022.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021.

C. 3675 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.

C. 3676-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 11.25 alle 11.35.

ALLEGATO 1

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. C. 3702 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Articolo 1 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo 2025)

Al fine di assicurare la celere realizzazione nella città di Roma delle opere funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, la disposizione in esame:

- al **comma 1** reca misure finalizzate all'accelerazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per gli interventi inseriti nel programma dettagliato degli interventi previsto dall'articolo 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234;
- al **comma 2** prevede, per i progetti di interventi di cui al comma 1, la riduzione da 60 a 45 giorni del termine (previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 25 del codice dei contratti pubblici) per la richiesta di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
- Dette disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano effetti finanziari.

Il **comma 3** modifica l'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.

In particolare, **la lettera 0a) prevede una modifica del comma 420 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale si precisa che le risorse stanziare dal medesimo comma 420 per gli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale contributo forfettario per l'avvio dell'attività di coordinamento e delle altre attività svolte dalla società Giubileo 2025 di cui al successivo comma 427. All'uopo, si evidenzia che il predetto comma 420 stabilisce che: "In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura MIC3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026." Quanto alle attività svolte dalla società Giubileo 2025, si ricorda che il sopra menzionato comma 427 stabilisce che: "Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è costituita una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025», che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la società "Giubileo 2025" agisce in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla società «Giubileo 2025» non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le società direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella società « Giubileo 2025», anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui**



al comma 422, la società "Giubileo 2025" può sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza. Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a., la società "Giubileo 2025" è autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attività di investimento". Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il medesimo comma 3, alla lettera a) aggiunge al comma 427 tre nuovi periodi, prevedendo che, in relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la società "Giubileo 2025" possa sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza. Inoltre, prevede che, limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), la società ANAS S.p.a. possa effettuare la selezione degli operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici. Infine, prevede che, in relazione alle attività affidate ad ANAS S.p.a., la società "Giubileo 2025" è autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attività di investimento. Non si determinano effetti finanziari negativi in quanto gli oneri che ne derivano sono a carico delle risorse di cui al comma 420 della legge n. 234/2021.

Il medesimo comma 3, alla lettera b) aggiunge il comma 427-bis, prevedendo che agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo si applica l'articolo 48, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. **Si precisa, altresì, che il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, richiamate dal comma 3 dell'articolo 48 del decreto – legge n. 77 del 2021, è consentita nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui comma 423 del medesimo articolo 1.** Sempre in chiave acceleratoria, la disposizione prevede che per la realizzazione degli interventi del programma di cui al citato comma 422, la conferenza di servizi prevista dal comma 5 dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare per gli enti preposti alla risoluzione delle interferenze ed alla realizzazione



delle opere mitigatrici. Nel caso di scostamento temporale nell'esecuzione delle lavorazioni, rispetto al predetto cronoprogramma, è prevista l'applicazione di sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del codice dei contratti pubblici, nei confronti dei citati enti.

La disposizione, quindi, introduce norme procedurali che, in quanto tali, non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 422, 423, 426 e 427 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi funzionali alla messa in sicurezza e alla manutenzione, delle strade comunali di Roma Capitale, nonché allo sviluppo e alla riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale, anche attraverso la rimozione di situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni della piattaforma stradale in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, i predetti Enti, tenuto conto di quanto previsto nel programma dettagliato degli interventi di cui al citato comma 422, sono autorizzati a sottoscrivere per l'affidamento di tali interventi, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposite convenzioni con la società ANAS Spa, in qualità di centrale di committenza.

Sempre al **comma 4**, per le finalità di cui al primo periodo, limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la disposizione prevede che la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non è intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5, e 6.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma in esame si fa fronte con le risorse assegnate alla Città metropolitana con il decreto di cui all'articolo 1, comma 406, della medesima legge n. 234 del 2021, nonché con le risorse dei rispettivi bilanci che Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale intendano destinare a tale finalità, fermo restando che l'utilizzo delle risorse di cui al richiamato comma 406 è riservato agli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria, aventi natura di spese di investimento.

Il comma 4 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto utilizza risorse già previste a legislazione vigente.

Il **comma 5** autorizza Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale a riconoscere ad ANAS S.p.A., per gli interventi di cui al comma 4, a valere sulle risorse di cui al medesimo comma, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attività di investimento.

Il **comma 6** prevede che le risorse destinate agli interventi di competenza della Città metropolitana di Roma possono essere utilizzate anche per l'esecuzione di interventi di viabilità comunale in continuità con quelli della medesima Città metropolitana.

Le disposizioni di cui ai **commi 5 e 6** non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 (Misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio)

Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio, l'articolo, al **comma 1**, apporta modifiche all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994 n. 507,



convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, con la finalità di semplificare la procedura di adozione del regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe. Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 2** si prevede, a decorrere dall'anno 2022 che, una quota fino al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, comunque, nel limite massimo di 800.000 di euro annui, confluiscono nel fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per essere destinate al riconoscimento di incentivi, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa e nei limiti delle risorse effettivamente confluite nel medesimo fondo, in favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in servizio nelle articolazioni di cui all'articolo 2, comma 171, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, per lo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza. Gli importi corrisposti a titolo di incentivo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e non possono, nel corso dell'anno, superare l'importo del 15 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Al comma 3 si prevede che una quota fino al 4 per cento e, comunque, entro il limite massimo di 200.000 euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate alle spese di missione del personale di cui al comma 2 impegnato nello svolgimento delle relative funzioni.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 172, del citato decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, prevede che le spese occorrenti per il finanziamento delle attività prima svolte dal Registro italiano dighe e attualmente svolte dalla competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad apposita unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il medesimo comma 172 prevede che una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nella medesima unità previsionale di base confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attività del Registro italiano dighe.

Il successivo comma 173 stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Con la disposizione in commento si prevede, pertanto, che una quota delle sopra richiamate risorse versate dai soggetti controllati, eccedenti euro 3.184.000 annui - che ai sensi del comma 172, secondo periodo, del decreto-legge n. 262 del 2006- restano acquisiti al bilancio dello Stato- siano destinate a finanziare, oltre alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, anche ed entro il limite massimo di 800.000 euro a decorrere dal 2022, un'incentivazione per specifiche funzioni tecniche di alta specializzazione svolte da ingegneri e geologi della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nonché, entro il limite massimo di 200.000 euro, in ragione della tipologia di attività previste, le spese di missione del predetto personale.

Tali risorse sono versate in c/entrate sul capitolo 3395 e riassegnate alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ed imputate al capitolo 1290 pg1 e al capitolo 7280 pg 1.



Le entrate accertate nell'ultimo triennio ammontano ad euro 7.295.750,00 nel 2019, ad euro 7.289.520,00 nel 2020 e ad euro 7.288.620,00, nel 2021.

Tali entrate sono oggetto di riduzione per effetto delle seguenti disposizioni di legge:

- articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- articolo 7, comma 26, lettera a), del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- articolo 1, comma 69, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 per l'importo di euro 3.184.000
- articolo 15, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 per l'importo di euro 597.000.

Nel prospetto seguente si riporta un riepilogo delle somme affluite all'entrata, riassegnate alla spesa e relativi impegni e pagamenti:

Entrate accertate			7.295.750,00	7.289.520,00	7.288.620,00
Riduzioni					
art. 55, comma 1-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, dall'art. 7, comma 26, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall'art. 1, comma 69, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013			3.184.000,00	3.184.000,00	3.184.000,00
Riduzioni					
art. 15, co.4, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.			597.000,00	597.000,00	597.000,00
Entrate accertate al netto delle riduzioni			3.514.750,00	3.508.520,00	3.507.620,00
Capitolo	PG	tipologia entrate	2019	2020	2021
1290	1	stabilizzate (a)	2.150.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		riassegnate (b)	177.219,54	26.023,00	0
IMPEGNATE			817.886,27	578.820,93	548734,94
Somme in economia			1.509.333,27	1.747.202,07	1.751.265,06
7280	1	stabilizzate ©	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		riassegnate (d)	222.728,00	32.292,00	0
IMPEGNATE			93.949,76	387.328,56	346151,29
Residui			628.778,24	144.963,44	153.848,71
Somme assegnate (a+b+c+d)			3.049.947,54	2.858.315,00	2.800.000,00
Somme non assegnate <i>(differenza tra il valore netto delle entrate e le somme assegnate)</i>			464.802,46	650.205,00	707.620,00

Pertanto, come si evince dalla tabella precedente, l'importo massimo complessivo di 1 milione di euro trova capienza nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (come dimostrato dall'entità delle risorse non impegnate nel triennio 2019 – 2021 – voce “somme in economia”) e il



loro utilizzo per le ulteriori finalità previste dalla nuova disposizione non pregiudica in alcun modo lo svolgimento delle attività *de iure condito* affidate alla Direzione generale. Al riguardo si evidenzia che tali entrate derivanti dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136 (entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all'articolo 10; quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi) sono destinate al finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe. Con la disposizione in parola, pertanto, si prevede l'utilizzo di tali risorse che, così come precedentemente evidenziato ed al netto delle riduzioni operate negli anni per una ulteriore finalità, sempre inerente alle dighe, e volta a potenziare l'attività di vigilanza svolta dalla Direzione competente sulle medesime finalizzata ad incrementare il livello di sicurezza delle stesse senza compromettere la realizzazione delle originarie finalità a cui si aggiungono quelle del comma in parola.

Articolo 3 (Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza)

Il **comma 1** istituisce un fondo con una dotazione di 1,3 milioni per l'anno 2022, di 500 mila euro per l'anno 2023, di 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 per finanziare un elenco di interventi da eseguire in un arco temporale ultradecennale per la costruzione di nuove sedi ed infrastrutture, la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto dei relativi arredi e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata, al fine di consentire la funzionalità dei servizi di istituto delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ed individua le disposizioni normative per la sua realizzazione. Sono esclusi dagli interventi di cui al presente comma gli immobili in locazione passiva alle Capitanerie di Porto-Guardia costiera.

Il **comma 2** descrive l'elenco degli interventi, individuando le modalità e i criteri da seguire per la predisposizione di detto elenco, finalizzati a contenere gli oneri economici e a garantire la rapida realizzazione degli interventi.

Il **comma 3** prevede che gli interventi devono essere identificati attraverso il codice unico di progetto (CUP), nonché che il monitoraggio avviene attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il **comma 4** reca la quantificazione degli oneri complessivi e l'individuazione della relativa fonte del finanziamento.

Con specifico riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi contemplati dalla disposizione, si evidenzia che la stessa è stata effettuata assumendo a riferimento i dati inseriti nel portale PTIM dell'Agenzia del Demanio dai quali risulta che:

- a) il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera che ha in uso complessivamente 851 unità immobiliari destinate ad uffici, caserme, basi aeronavali, officine, magazzini per complessivi mq. 450.000 circa di superfici coperte oltre le aree destinate a servizi;
- b) le esigenze manutentive non finanziate, attualmente rilevate e validate dai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche ammontano a circa 155 milioni di euro, mentre gli interventi manutentivi richiesti in corso di validazione ammontano a poco più di 50 milioni di euro.

Pertanto, il finanziamento in oggetto, pari a circa il 30% delle somme necessarie per la manutenzione dell'intero parco infrastrutturale, consente di avviare un programma di conservazione del patrimonio immobiliare in uso evitando il suo depauperamento e prevenendo il degrado dello stesso anche alla luce del mantenimento dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 500 mila euro per l'anno 2023, a 6,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ed a 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede:



a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Tabella B del MIMS);

b) quanto a 800.000 euro per l'anno 2022, a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il **comma 5, alla lettera a)**, apporta mirate modifiche all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*"), che ha istituito un fondo di investimento pluriennale per il finanziamento di interventi di potenziamento e ammodernamento del patrimonio immobiliare dell'Arma dei carabinieri su tutto il territorio nazionale, al fine di prevenire incertezze in sede interpretativa e di assicurare maggiore flessibilità ed efficacia agli interventi infrastrutturali da realizzare.

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, essendo volta esclusivamente a superare talune criticità di carattere interpretativo e applicativo connesse all'attuazione del programma di ammodernamento del patrimonio infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri su tutto il territorio nazionale, finanziato con il fondo di investimento pluriennale previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge n. 234 del 2021.

Il **comma 5, alla lettera b)**, apporta mirate modifiche all'articolo 1, comma 476, della suddetta legge n. 234 del 2021, che ha istituito un fondo di investimento pluriennale per il finanziamento di interventi di potenziamento e ammodernamento del patrimonio immobiliare della Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale, al fine di prevenire incertezze in sede interpretativa e di assicurare maggiore flessibilità ed efficacia agli interventi infrastrutturali da realizzare.

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché è realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, essendo volta esclusivamente a superare talune criticità di carattere interpretativo e applicativo connesse all'attuazione del programma di ammodernamento del patrimonio infrastrutturale della Guardia di finanza su tutto il territorio nazionale, finanziato con il fondo di investimento pluriennale previsto dall'articolo 1, comma 476, della legge n. 234 del 2021.

Il comma 5-bis modifica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante "Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera". La norma discende dall'esigenza di adeguare sistematicamente e periodicamente l'ordinamento interno ai principi ed agli standard tecnici contenuti nelle risoluzioni, circolari, interpretazioni o raccomandazioni, adottate a livello internazionale dall'International Maritime Organization (IMO), al fine di innalzare il livello di sicurezza del naviglio mercantile nazionale.

I necessari adeguamenti tecnici alle disposizioni IMO sono stati finora adottati con circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Tuttavia, a seguito dell'audit dell'Italia condotto dall'IMO dal 9 al 16 maggio 2022, in sede di resoconto è stato formulato un rilievo (c.d. finding) che, sostanzialmente, evidenzia l'inadeguatezza dello strumento delle circolari, non qualificabili come fonti del diritto (circulars were not a source of law) per riconoscere il necessario valore vincolante alle previsioni internazionali da indirizzare alle articolazioni territoriali delle Capitanerie di porto, per quanto attiene la funzione ispettiva e di controllo, ma anche al ceto armatoriale, piuttosto che alla cantieristica navale, per gli aspetti costruttivi e strutturali delle navi mercantili.

L'IMO, sostanzialmente, ritiene che occorra recepire con un provvedimento di adeguato rango giuridico, diverso dalle circolari, le disposizioni discendenti dalle risoluzioni, dalle circolari, dalle



interpretazioni e dalle raccomandazioni, per dar loro effettiva, efficace ed omogenea attuazione a livello nazionale. Al riguardo, si ritiene opportuno prevedere, quale utile strumento per disporre l'adeguamento alle disposizioni dell'IMO sopra richiamate, il ricorso a decreti dirigenziali che ne garantirebbero la necessaria forza ed incisività, oltre ad una auspicabile rapidità per l'effettiva formalizzazione. L'opportunità che questi adeguamenti di natura prettamente tecnica vengano adottati entro margini temporali auspicabilmente ristretti è di significativa importanza tenuto conto del rapido correre del progresso tecnologico che, anche in ambito navale, sviluppa e rende disponibili nel tempo nuovi requisiti per compiere determinate attività a bordo delle navi in modo più snello e semplificato oltre che in modo più sicuro ed efficace.

È opportuno evidenziare che gli stakeholder nazionali (armatori, cantieri navali, organismi di certificazione ecc.), destinatari delle disposizioni in parola, vengono costantemente coinvolti, in fase ascendente, dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, nell'ambito dei lavori di sviluppo delle risoluzioni, delle circolari, delle interpretazioni e delle raccomandazioni che di volta in volta vengono definite dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).

La disposizione è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3-bis (Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)

La disposizione prevede la costituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, per favorire la transizione ecologica del settore della nautica da diporto, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. Nello specifico, il comma 1 prevede l'istituzione del suddetto fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il comma 2 prevede che i contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del citato fondo, che costituisce limite di spesa massima, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate, e fino a un massimo di 3.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

Il comma 3 specifica che i contributi sono riconosciuti nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (aiuti «de minimis»).

Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo in questione.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria della disposizione e prevede che ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Articolo 4 (Misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia)

La disposizione, al fine di garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, prevede, al **comma 1**, che il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, è autorizzato a realizzare, secondo le modalità previste ai commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo 2, un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia nel limite di spesa di 1 milione di euro,



per l'anno 2022, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT. In particolare, lo stanziamento è finalizzato all'adeguamento della banchina esistente nel Porto di Chioggia, che può accogliere le navi superiori ai limiti indicati dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 103 del 2021.

Il Commissario straordinario provvede ad indicare, nella relazione periodica prevista dal comma 2-bis del citato articolo 2, lo stato di realizzazione dell'intervento di cui al primo periodo e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

In considerazione del contenuto della disposizione, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, in qualità di Commissario straordinario avrà, quindi, il compito di procedere anche alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di un punto di attracco temporaneo nell'area del Porto di Chioggia, fermo restando le attività già previste dalla richiamata normativa che riguardano:

- a) la realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
- b) la manutenzione dei canali esistenti;
- c) gli interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

Al riguardo, si precisa che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 545 del 31 dicembre 2021, sono stati individuati gli interventi di cui al citato articolo 2, attuati con le risorse allo scopo autorizzate dal comma 5 del medesimo articolo 2, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026.

Nella tabella di seguito riportata, sono evidenziati i costi relativi alle attività sopra elencate:

Intervento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale per intervento	CUP
1 Ormecci temporanei presso le banchine di Porto di Marghera	2.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00	E71B21004770005
2 Attrezzamento temporaneo della Banchina sul Canale Industriale Nord, Sponda Nord per 1 nave da 340 mt		3.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	E71B21004780005
3 Realizzazione di due accosti per navi di lunghezza fino a 340 mt e realizzazione di un terminal passeggeri presso Canale Nord		500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00	62.000.000,00	E71B21004790005
4 Interventi di manutenzione dei canali esistenti finalizzati al transito delle navi da crociera lungo il Canale Malamocco-Marghera, agli ormecci temporanei di Porto Marghera e all'accesso alla odierna Stazione Marittima		500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	23.000.000,00	19.000.000,00	63.000.000,00	E71B21004800005
5 Opere accessorie finalizzate al miglioramento della navigabilità ed acquisizioni aree			2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	E71B21004810005
Totale per annualità	2.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00	42.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	157.000.000,00	
Art. 2 c. 5	2.000.000,00	8.000.000,00	15.000.000,00	42.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	157.000.000,00	

L'inserimento di Chioggia tra le aree di intervento del Commissario straordinario comporta la necessità di ulteriori fondi pari ad € 1.000.000, così quantificati:



Accosto temporaneo a Chioggia

Stima del costo	costo parametrico	Costo
Riqualificazione arredi di banchina per un tratto di circa 300m	1.600 €/m	€. 480.000,00
Manutenzione canale	-	€. 520.000,00
Totale (inclusa incidenza spese tecniche)		€.1.000.000,00

Nella tabella seguente, sono riportati i costi per anno già previsti a legislazione vigente cui sono aggiunti i costi previsti dalla disposizione in esame per la realizzazione del punto di attracco temporaneo di Chioggia (che porta la spesa complessiva del punto 1 – ormeggi temporanei presso le banchine di Porto di Marghera e Chioggia - riferito all'anno 2022 da 4 a 5 milioni di euro)

	Intervento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale per intervento	CUP
1	Ormeggi temporanei presso le banchine di Porto di Marghera e Chioggia	2.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	7.000.000,00	E71B21004770005
2	Attrezzamento temporaneo della Banchina sul Canale Industriale Nord, Sponda Nord per 1 nave da 340 mt		3.000.000,00	7.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	E71B21004780005
3	Realizzazione di due accosti per navi di lunghezza fino a 340 mt e realizzazione di un terminal passeggeri presso Canale Nord		500.000,00	2.500.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00	62.000.000,00	E71B21004790005
4	Interventi di manutenzione dei canali esistenti finalizzati al transito delle navi da crociera lungo il Canale Malamocco-Marghera, agli ormeggi temporanei di Porto Marghera e all'accesso alla odierna Stazione Marittima		500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	23.000.000,00	19.000.000,00	63.000.000,00	E71B21004800005
5	Opere accessorie finalizzate al miglioramento della navigabilità ed acquisizioni aree			2.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00	E71B21004810005
	Totale per annualità	2.000.000,00	9.000.000,00	15.000.000,00	42.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	158.000.000,00	
	Art. 2 c. 5	2.000.000,00	9.000.000,00	15.000.000,00	42.000.000,00	55.000.000,00	35.000.000,00	158.000.000,00	

Commi 1-bis, 1-ter e 1 quater

Al comma 1-bis, lettera a), si prevede che, in caso di mancata di definizione del procedimento di aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, il Commissario straordinario di cui al citato articolo 2, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103 provvede a realizzare gli interventi previsti dal medesimo comma 1, garantendone la coerenza con i principi di cui all'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Si precisa che di tali interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto Piano.

Al comma 1-bis, lettera b), si prevede che, in caso di mancata di definizione del procedimento di aggiornamento del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, al fine di eseguire per gli interventi di manutenzione necessari all'attivazione funzionale delle barriere del Sistema MOSE prevedendo che per l'individuazione e per la predisposizione di un idoneo sito di conferimento dei sedimenti movimentati a tale scopo, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto-Adige – Friuli Venezia-Giulia predispose gli atti progettuali necessari e acquisisce tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati mediante conferenza di servizi da indire ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.241. Di tali interventi si tiene conto nell'aggiornamento del suddetto Piano.

Al riguardo si precisa che l'articolo 95 del decreto-legge 104 del 2020 che ha istituito l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito ha espressamente previsto, al comma 15, che "Nelle more della piena operatività dell'Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorità entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti,



continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.” e che pertanto le attività di cui alla lettera b) del comma 1-bis sono già ricomprese tra quelle ordinariamente svolte dal Provveditorato a legislazione vigente. Alla luce di quanto precede, non introducendo attività ulteriori per il Provveditorato rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, la lettera b) del comma 1-bis non determina nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Al comma 1-ter, si prevede che, l’Autorità per la Laguna – Nuovo Magistrato alle acque di cui all’articolo 95, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel rispetto dei principi di equilibrio e di sostenibilità ambientale, economica e sociale del territorio lagunare, approva il nuovo Piano Morfologico della Laguna di Venezia finalizzato al riequilibrio idrogeologico della laguna, all’arresto e all’inversione del processo di deficit sedimentario e di degrado del bacino lagunare, mediante la riduzione e il contrasto delle determinanti, sia principali che secondarie, nonché al mantenimento delle morfologie e delle funzionalità idromorfodinamiche ed ecosistemiche del sistema lagunare. L’intervento normativo si rende necessario al fine di definire puntualmente il contenuto, gli obiettivi e le finalità del citato Piano Morfologico e di introdurre, attesa l’urgenza di realizzare gli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, uno strumento normativo univoco e aggiornato, anche in considerazione del susseguirsi, negli anni, di numerose disposizioni in materia.

In particolare, si prevede, che il nuovo Piano Morfologico della Laguna di Venezia è aggiornato ogni sei anni e individua:

a) gli interventi necessari finalizzati al controllo dell’evoluzione negativa dell’ambiente lagunare, identificata nei suoi aspetti essenziali, come perdita di velme e barene, appiattimento ed approfondimento dei bassi fondali, interrimento dei canali, impoverimento di flora e fauna, migliorando altresì le capacità di resistenza e resilienza dell’ambiente lagunare, favorendo i processi di rinaturalizzazione;

b) le misure necessarie al fine di ridurre progressivamente l’inquinamento delle acque lagunari, nonché le attività atte a proteggere i corpi idrici lagunari superficiali e a migliorarne la qualità ambientale.

c) le attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici lagunari in relazione agli interventi di tipo idromorfologico, ecologico e di qualità ambientale.

Infine, al comma 1-quater, si prevede che, nelle more dell’operatività dell’Autorità per la Laguna – Nuovo Magistrato alle acque di cui all’articolo 95, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 il Piano di cui al comma 1-ter è approvato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto-Adige – Friuli Venezia-Giulia.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2**, al fine di garantire un’organizzazione efficace del traffico delle navi da crociera e migliorare i livelli di servizio ai passeggeri, autorizza la spesa, nel limite complessivo di euro 675 mila per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, per l’adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di Monfalcone e di Trieste. Il trasferimento delle risorse è subordinato alla corretta alimentazione dei sistemi informativi della ragioneria generale dello Stato e alla comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze del Codice unico di progetto di ciascun intervento e del relativo cronoprogramma procedurale.

Nella tabella seguente sono indicati i costi relativi alle componenti infrastrutturali necessarie:



	2022	2023
N° 2 pontoni di dimensioni indicative 15 m x 50 m (locazione):	€ 500.000	€ 500.000
Altri costi di approvvigionamento.		
N° 6 Fender pneumatici Yokohama (diametro 3,0 m) :	€ 100.000	€ 100.000
N° 15 parabordi (diametro 1,0 m):	€ 20.000	€ 20.000
N° 1 rampa di accesso carrabile per provviste e bagagli:	€ 40.000	€ 40.000
N° 1 rampa di accesso passeggeri:	€ 15.000	€ 15.000
TOTALE	€ 675.000	€ 675.000

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria della norma, quantificata in euro 1.675.000 per l'anno 2022 e in euro 675.000 per l'anno 2023 ed ai quali si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Tabella B del MIMS);

b) quanto 675.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il **comma 4** interviene sull'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha previsto la costituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia, ente pubblico non economico di rilevanza nazionale sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, cui vengono attribuite competenze per la salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e per il mantenimento del regime idraulico lagunare, da esercitare, tra l'altro, mediante l'approvazione del programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione del Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE).

Le modifiche introdotte dal comma 4 sono finalizzate a definire e circoscrivere con maggior dettaglio le competenze e le funzioni svolte dall'Autorità, nonché a semplificare e accelerare le procedure tecniche e amministrative previste dall'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Le disposizioni di cui al comma 4 hanno carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione al comma 4-bis, si ricorda che l'articolo 95 del decreto-legge 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, al comma 18, la nomina di un Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzione Mose Arsenale (Comar srl). Lo stesso articolo ha stabilito che con il decreto di nomina venisse determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. In particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 14 del 2010 disciplina i compensi degli amministratori giudiziari, prevedendo che con decreto del Presidente della Repubblica siano stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 7 ottobre 2015.

Sulla base dell'articolo 95 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2020, è stato nominato il Commissario liquidatore. Tuttavia, il medesimo decreto ha rinviato ad un successivo provvedimento, non ancora adottato, la determinazione del compenso spettante al Commissario liquidatore.

Tanto premesso, in considerazione del fatto che l'attività degli amministratori giudiziari, disciplinata, sotto il profilo della determinazione dei compensi dal sopra menzionato d.P.R. 177 del



2015, non corrisponde, anche in quanto sottoposta al controllo dell'Autorità giudiziaria, a quella affidata al Commissario liquidatore nominato ai sensi del predetto articolo 95, comma 18, del decreto legge n. 104 del 2020 il comma 4-bis è finalizzato a chiarire il significato del rinvio alle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 contenuto nel secondo periodo del medesimo comma 18, elencando le previsioni di dette tabelle (id est, del d.P.R. n. 177/2015) applicabili in considerazione della natura dell'incarico conferito al citato Commissario liquidatore e dell'attività svolta dal Consorzio Venezia Nuova e di Comar s.r.l. Dal punto di vista finanziario, nel ricordare che, ai sensi dell'articolo 95, comma 18, ultimo periodo, del decreto – legge n. 104 del 2020, i compensi spettanti al Commissario liquidatore sono a carico delle società Consorzio Venezia Nuova e di Comar s.r.l., si rappresenta che la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 interviene sull'articolo 4, comma 3, della legge 29 novembre 1984, n. 798, recante "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia", al fine di prevedere che il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, cui sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge, oltre ad approvare il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decidere sulla ripartizione delle risorse stanziare per la loro attuazione, decida anche l'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite. Tale modifica si rende necessaria al fine di provvedere ad una efficace ed efficiente gestione delle risorse destinate agli interventi per la salvaguardia di Venezia.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4-bis (Disposizioni concernenti le Autorità di sistema portuale)

Con il comma 1 dell'articolo 4-bis, si interviene sulla disciplina delle autorità di sistema portuale di cui alla legge 84 del 28 gennaio 1994. In particolare, attraverso l'inserimento del comma 9-bis nell'art. 6 della predetta legge, si prevede espressamente che le Autorità di sistema portuale (AdSP) rientrino tra i soggetti passivi dell'IRES previsti dall'articolo 73, primo comma, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nei cui confronti il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Attraverso l'inserimento nel medesimo articolo del comma 9-ter, la disposizione prevede, inoltre, che non costituisce esercizio di attività commerciali, in quanto esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, l'attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. In particolare, la disposizione invia a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi per la definizione dei limiti minimi e massimi stabiliti, per ciascuna tipologia merceologica, del prelievo tributario e le modalità di rendicontazione dei costi alla cui copertura le predette tasse sono state destinate.

Con l'introduzione del comma 9-quater, si prevede altresì che i canoni percepiti dalle AdSP in relazione alle concessioni demaniali, comprese quelle di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché alle autorizzazioni all'uso di zone e pertinenze demaniali di cui all'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, sono considerati redditi diversi e concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti da tale articolo, si tiene in considerazione che la disposizione in esame interviene sulla disciplina delle AdSP di cui alla legge 84 del 28 gennaio 1994 in relazione alla quale sono state segnalate una serie di controversie vertenti principalmente sulla tassazione ai fini IRES dei canoni per l'attività di concessione a terzi del demanio. Infatti, se



da un lato, l'Amministrazione finanziaria ritiene che le AdSP siano già assoggettate all'imposta sul reddito delle società e determinino il reddito complessivo imponibile sommando i redditi appartenenti alle varie categorie (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi d'impresa e redditi diversi), ai sensi degli articoli 143 e seguenti del TUIR, dall'altro, dall'esame degli atti processuali in possesso dell'Agenzia delle Entrate, è emerso che le AdSP coinvolte nelle controversie invochino la non assoggettabilità ad imposizione dei proventi conseguiti per le attività svolte, pretendendo, tra l'altro un'esclusione dalle imposte di natura soggettiva, in quanto le AdSP sarebbero parificabili alle amministrazioni dello Stato o agli enti gestori di demanio collettivo o, in alternativa, un'esclusione oggettiva in quanto le funzioni che le AdSP svolgono in veste di pubblica autorità e avvalendosi di poteri amministrativi si qualificherebbero come funzioni statali da parte di enti pubblici e, di conseguenza, non sarebbero suscettibili di dar luogo a proventi tassabili, né come redditi d'impresa, né come altra categoria di reddito.

La difformità dei suddetti orientamenti trova conferma sul piano finanziario nel forte disallineamento tra i dati forniti da Assoport, in relazione ai canoni di cui di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (pari a 159,37 milioni di euro per il 2019) e i dati dichiarativi dei soggetti interessati (sulla base delle informazioni rilevate dalle dichiarazioni Redditi 2020, periodo di imposta 2019, sono stati individuati redditi complessivamente pari a circa 3,9 milioni di euro).

Pertanto, tenendo conto delle predette informazioni, della percentuale di deduzione forfetaria delle spese del 50% e applicando l'aliquota ordinaria IRES, per effetto della norma, si stima una imposta annua complessivamente pari a circa 19,13 milioni di euro, che si configura come un recupero di gettito di circa 18,19 milioni di euro su base annua a partire dal 2022, che corrisponde alla parte eccedente l'imposta attualmente versata dai soggetti passivi.

Non determina effetti finanziari il nuovo comma 9 ter, atteso che la disposizione si limita a fornire elementi chiarificatori sulla natura delle attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 che, tra l'altro, sono riscosse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su ordine di introito rilasciati dalle Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 1 del DPR 1340 del 1966.

Il comma 2 prevede, infine, che le disposizioni abbiano effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2022, facendo salvi i comportamenti adottati anteriormente e inibendo la possibilità che possano essere avanzate all'Amministrazione finanziaria richieste di rimborso di quanto già versato da parte delle AdSP.

Sotto il profilo strettamente finanziario, tale disposizione non determina effetti sul gettito, tenuto conto che è espressamente stabilito che non si possa dar luogo al rimborso di quanto già versato e che non sono previste nel bilancio dello Stato ulteriori entrate riconducibili alle fattispecie oggetto di contenzioso, in quanto le pronunce di merito emesse nei giudizi oggetto di ricognizione sono tutte sfavorevoli all'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, alle disposizioni recate dall'articolo 4-bis si ascrive complessivamente un recupero di gettito pari a 18,19 milioni di euro su base annua a partire dal 2022.

Articolo 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona)

Il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che reca disposizioni per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019. L'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino dell'impianto della funivia di Savona, ha previsto la nomina del Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Piemonte, Val d'Aosta e Liguria quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,



con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il compito di provvedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di detti interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. Con la disposizione in commento, pertanto, si introducono i commi aggiuntivi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies al citato articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020.

Il capoverso 7-bis prevede che in caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo *al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico ed il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, nonché di individuare un nuovo concessionario* e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024, ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si precisa che la proroga è disposta ove strettamente necessario al completamento delle procedure di individuazione del nuovo concessionario. *Viene in tal modo evidenziata la finalità sottesa alla competenza attribuita al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale in caso di cessazione entro il 31 dicembre 2022 della concessione Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo. Infatti, in tale evenienza, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (che prevede che: "Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e con lo scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e dall'esercizio delle funzioni")* provvede, per un periodo massimo di ventiquattro mesi ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici. *La disposizione specifica, pertanto, che tale competenza è attribuita al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico ed il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, nonché di individuare un nuovo concessionario.*

Si prevede altresì che, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale provvede alla gestione diretta dell'impianto funiviario.

Con riferimento allo stato attuale del rapporto concessorio, con la nota prot.n. 220222001 del 22 febbraio 2022 la società concessionaria Funivie S.p.A. ha trasmesso la visura della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Savona, da cui risulta che con atto di rep. n. 33782 del 19 novembre 2021, è stato effettuato lo scioglimento con messa in liquidazione della società Funivie Spa, con effetti dal 1° gennaio 2022. L'articolo art.16 della Convenzione di concessione dispone che, in caso di scioglimento dell'ente sociale, la società concessionaria decade dalla concessione.

Pertanto, in forza di detta previsione convenzionale l'Amministrazione concedente è legittimata alla emanazione del decreto di revoca per decadenza della concessione e l'avvio delle conseguenti attività.



Tale provvedimento, allo stato attuale, non è stato ancora adottato al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro subordinato delle unità lavorative dipendenti dal concessionario e, a seguito dell'adozione della norma e dell'adozione del provvedimento di revoca, del Commissario. In altri termini, al fine di assicurare una continuità dei rapporti di lavoro subordinato, la disposizione è finalizzata a garantire il coordinamento temporale tra l'adozione del provvedimento di revoca che sancisce formalmente la cessazione formale del rapporto concessorio e la disciplina che prevede la gestione diretta commissariale.

Il **comma 7-ter** prevede che qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della procedura di cui al comma 7-bis, la regione Liguria subentra allo Stato, quale titolare e concedente dell'impianto funiviario e demanda l'attuazione del conferimento e l'attribuzione alla regione Liguria, a decorrere dalla data di effettivo trasferimento dell'impianto funiviario, delle relative risorse individuate al comma 7-quater, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria.

Pertanto, nell'ipotesi in cui non fosse possibile individuare un nuovo concessionario e si rendesse necessario operare il trasferimento alla regione Liguria, si provvederà in favore della medesima regione al trasferimento delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni.

Al **comma 7-quater** si prevede che per lo svolgimento delle attività individuate ai commi 7-bis e 7-ter, e per l'eventuale supporto tecnico, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possa avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, precisando che i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-quinquies nel limite massimo di spesa di euro 70 mila euro per l'anno 2022 e di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Il comma 7-quinquies reca la copertura finanziaria della disposizione.

Ai fini della quantificazione è stato ipotizzato l'avvio dell'attività di gestione a regime da parte del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale a partire dall'anno 2023, tenuto conto che si ritiene di poter ultimare gli interventi per il ripristino dell'impianto e quindi del suo completo funzionamento entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, si rappresenta che i costi riferiti all'anno 2022 riguardano le spese per il personale utilizzato per provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto necessaria al collaudo finale dello stesso, che si ritiene debba avvenire in concomitanza con la fase finale degli interventi previsti per il ripristino del medesimo impianto. Infine, sono stati calcolati i costi di funzionamento e le spese per l'eventuale supporto tecnico da parte di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Inoltre, si evidenzia l'assenza di oneri per il riscatto dei beni del concessionario ovvero per i contratti trasferiti, atteso che il "ritrasferimento" riguarda beni oggetto di concessione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero di beni finanziati interamente con risorse facenti capo allo stesso Ministero, rispetto ai quali il concessionario non può, dunque, vantare alcun diritto di credito derivante o conseguente al suo trasferimento in favore del Ministero medesimo.

Per l'anno 2022 (quattro mesi), per lo svolgimento delle attività previste dalla disposizione da parte del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e per consentire l'attività di manutenzione finalizzata al ripristino della funzionalità della funivia, è stato stimato l'impiego di 36 unità di personale, il cui costo medio è stato calcolato sulla base della spesa per il personale risultante dai valori di bilancio 2018 e 2019 della società Funivia Spa. Ai fini della quantificazione dei costi si è tenuto conto anche dell'eventuale supporto tecnico, nel limite di 70 mila euro, da parte di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui



all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e delle spese per buoni pasto, cancelleria, missioni e trasferte e altre spese di funzionamento, stimate in circa 183 mila euro all'anno (10% del solo costo del personale trattandosi di gestione di un impianto non ancora operativo). Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle voci considerate.

Tabella 1

	Unità di personale	Retribuzione	Oneri sociali	TFR	Altri costi	TOTALE
Personale	36	36.113	11.087	2.528	903	1.822.688
Eventuale supporto tecnico, nel limite di 70 mila euro per l'anno 2022, da parte di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196						70.000
TOTALE						1.892.688
					Buoni pasto, cancelleria, missioni e trasferte e altre spese di funzionamento - (impianto non ancora operativo)	10% 182.269
					Totale	2.074.957
					Anno 2022 (4 mesi)	691.652,22

Relativamente agli anni 2023 e 2024, per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'esercizio viene previsto il riconoscimento di un contributo finanziario nel limite massimo di 5,6 milioni di euro per la copertura dei costi di gestione relativi al personale, agli eventuali oneri per lo svolgimento delle attività di supporto da parte di tali società sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-quater nel limite massimo di spesa di 200 mila euro annui e alle spese per buoni pasto, cancelleria, missioni e trasferte e altre spese di funzionamento, stimate in circa 900 mila euro all'anno (20% del solo costo del personale ipotizzando la gestione di un impianto nei primi anni di operatività). La stima di tali costi è stata determinata anche sulla base dei dati di bilancio della società Funivie Spa relativi agli anni 2018 e 2019. Inoltre, ai fini prudenziali non si è tenuto conto della stima di ricavi che potrà generare la gestione dell'impianto. Inoltre, sempre ai fini della stima del contributo, si è tenuto conto di quanto già previsto nella richiamata convenzione sottoscritta il 15 novembre 2007, che aveva previsto per gli ultimi 4 anni un contributo il cui valore massimo era pari a 5,6 milioni di euro nell'anno 2019.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle voci considerate.

Tabella 2

	Unità di personale	Retribuzione	Oneri sociali	TFR	Altri costi	TOTALE
Personale	88	36.113	11.087	2.528	903	4.455.459
Eventuale supporto tecnico, nel limite di 200 mila euro per l'anno 2022, da parte di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196						200.000
TOTALE						4.655.459
					Buoni pasto, cancelleria, missioni e trasferte e altre spese di funzionamento a regime (20% del solo costo del personale)	20% 891.092
					Totale	5.546.551

A detti oneri quantificati nel limite massimo di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

- quanto ad euro 700.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- quanto ad euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 2, della legge 2 agosto 1952.



Dette risorse corrispondono a quelle appostate sul capitolo di spesa 1325 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per assicurare direttamente, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la gestione della Funivia, nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario.

Inoltre, si rappresenta che le risorse di cui al citato capitolo n. 1325 sono, allo stato, destinate alla gestione della funivia Savona S. Giuseppe e trasferite alla società Funivie Spa per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dell'esercizio pubblico.

In relazione alle annualità successive all'anno 2024, le risorse, nel limite massimo di 5,6 milioni di euro, saranno utilizzate, in tutto o in parte, nell'ambito del nuovo rapporto concessorio laddove si necessiti di dare una sovvenzione all'esercizio, ovvero, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario all'esito della procedura di cui al comma 7-bis e la regione Liguria subentri allo Stato, quale titolare e concedente dell'impianto funiviario.

Il comma 2 estende di ulteriori quattro mesi (fino al 31 dicembre 2022) le misure in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della provincia di Savona (estensione della cassa integrazione), impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a.

L'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della provincia di Savona, che la regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possa erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare (ANF), per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a., in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Successivamente, l'articolo 49, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l'estensione anche per l'anno 2021 dello stesso trattamento.

Infine, l'articolo 16, comma 3-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto una ulteriore estensione del citato trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 novembre 2021 al 31 agosto 2022.

La disposizione prevede la possibilità di riconoscimento da parte dell'INPS, per la durata massima di altri quattro mesi (settembre 2022 – dicembre 2022), di un'ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in continuità con l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Entro il limite di durata massima di quattro mesi, l'indennità può essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale concessione. Al contempo, si precisa che la misura è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e con l'indennità NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La circolare di riferimento INPS con le istruzioni contabili per il pagamento delle indennità nell'anno 2020 è la n. 121 del 20 ottobre 2020: in essa viene indicato che l'importo medio orario dell'indennità, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, è pari a euro 10,26, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF, e tale costo è quello utilizzato per il calcolo della stima dell'onere di ogni singolo decreto emanato dalla regione Liguria. Alla data odierna risultano contabilizzati da parte dell'Istituto per tale prestazione pagamenti relativamente al solo anno



2021 (causale Funivia Savona - Circolare 121/2020) per 486.867,67 di euro rispetto ad uno stanziamento complessivo per il medesimo anno pari a 1,5 milioni di euro.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerato che nell'anno 2022 il ricorso all'utilizzo di tale prestazione è analogo a quello dell'anno precedente, l'estensione per ulteriori quattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 2022 al 31 dicembre 2022 non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trova sufficiente capienza nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e che ne costituisce il limite di spesa.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio.

	Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale	
1	Pagamenti effettuati dall'Inps trattamento straordinario di integrazione salariale nell'anno 2021 (causale Funivia Savona - Circolare 121/2020)	486.867,67
2	Spesa media mensile	40.572,31
3	Spesa per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto 2022 (1 * 2)	324.578,45
4	Stanziamento anno 2022	1.000.000,00
5	Risorse residue (4-3)	675.421,55
6	Proroga della misura per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 dicembre 2022	162.289,22
7	Differenza (5-6)	513.132,33

Articolo 6 (Disposizioni in materia di trasporto aereo)

La norma prevede, al comma 1, in considerazione della strategicità e del preminente interesse nazionale dello sviluppo dei tre aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia Tessera e al fine di rafforzare l'interconnessione tra sistema ferroviario e trasporto aereo:

- a) lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché quelle relative alle opere inserite nei piani di sviluppo aeroportuali, ivi incluse quelle di mitigazione e miglioramento ambientale, nei tempi previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) lo svolgimento del dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c) la riduzione della metà dei termini per l'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 relativamente ai piani di sviluppo aeroportuale e alle opere inserite in detti piani.

Al comma 2 si stabilisce che le opere di cui al comma 1 che comportano un miglioramento dell'impatto ambientale sulle aree antropizzate sono recepite in via prioritaria all'interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, naturalistica e paesaggistica vigenti.

Al comma 3 si prevede il dimezzamento dei termini relativi alle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti di interesse nazionale diversi da quelli di cui al comma 1, nonché per le opere previste dai medesimi piani. Si prevede, altresì, l'applicazione delle disposizioni con finalità acceleratoria di cui al comma 1, lettere b) e c).



Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno carattere ordinamentale e non presentano profili di spesa in quanto i Piani di sviluppo aeroportuale sono autofinanziati e inseriti nei relativi Contratti di programma di riferimento.

Al comma 3-bis, si prevede l'inserimento tra le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, dei siti e degli impianti nelle disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori indicati all'Allegato I del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017. La disposizione di cui al 3-bis è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Al comma 3-ter si prevede la proroga al 31 marzo 2023 del termine ultimo per procedere agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e gli aeroporti di Firenze e Salerno.

Con l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono state introdotte misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, incrementando il Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Nell'ambito di tale fondo è stata finanziata la realizzazione dell'opera "Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l'EUR", meglio nota come "Ponte dei Congressi, viabilità accessoria, sistemazione delle banchine del Tevere e adeguamento del Ponte della Magliana" e sono stati finanziati gli interventi previsti per lo sviluppo degli aeroporti di Salerno e di Firenze. Con l'articolo 11-quinquiesdecies del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 giugno 2021, n. 87 è stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per procedere agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento delle opere sopra descritte.

La proroga del termine disposto dalla disposizione in esame è funzionale alla definizione del procedimento necessario a garantire la cantierabilità delle opere entro il 31 dicembre 2023.

In merito al Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l'EUR, con il Voto n. 59/2016 reso nell'Adunanza del 15 dicembre 2016, l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha reso le proprie osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni in esito alle quali occorreva rivisitare il progetto de quo, nella attuale fase di progettazione definitiva e comunque prima di porre in essere le procedure di affidamento dei lavori.

Con Delibera n. 38 del 10 aprile 2018, sulla scorta della determinazione favorevole di conclusione del procedimento istruttorio di accertamento della compatibilità urbanistica dell'intervento comunicata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna e della Decisione della Giunta Capitolina di licenziare la delibera di indirizzi al Sindaco, l'Assemblea Capitolina ha approvato la variante urbanistica relativa al progetto in argomento. Nel frattempo "Risorse per Roma" spa, su incarico di Roma Capitale, ha rielaborato il progetto definitivo su cui il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il voto n. 38/2018 reso nell'Adunanza del 27 luglio 2018 ha espresso il proprio parere di competenza.

Ai fini della realizzazione dell'opera, è stato individuato come soggetto attuatore il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna che ha provveduto a pubblicare il bando di gara a fine 2021 con scadenza al 1° febbraio 2022. A causa della crescita indiscriminata del costo dei materiali, in particolare dell'acciaio con cui è realizzata la struttura del ponte, la gara è andata deserta.

In relazione agli interventi previsti per lo sviluppo degli aeroporti di Salerno e di Firenze, si rileva che:

- relativamente agli interventi previsti per lo sviluppo dell'aeroporto di Salerno (CUP: I61J10000580001) il gestore ha provveduto a bandire la gara volta all' "Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, incluso il coordinamento alla sicurezza, e dell'esecuzione dei lavori



previsti per lo sviluppo dell'Aeroporto di Salerno – Fase 1 del Programma degli interventi” per la quale è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione il 30 novembre 2020, quindi è da ritenersi soddisfatto il requisito di “appaltabilità”. Si ritiene, pertanto, necessaria la previsione di un’ulteriore proroga del termine previsto dal decreto-legge n. 52 del 2021 per consentire la “cantierabilità” e, quindi, l’inizio dei lavori dopo la conclusione dell’iter espropriativo dei terreni allo stato non ancora concluso;

- *relativamente ai lavori infrastrutturali sull'aeroporto di Firenze, il decreto interministeriale MIT-MEF n. 82 del 4 marzo 2015 ha stanziato l'importo di 50 milioni di euro (di cui 46,81 milioni di euro nell'anno 2018 e 3,19 milioni di euro nell'anno 2019) ed è stato istituito il capitolo 7742 – PG01.*

La principale criticità per la quale le condizioni di appaltabilità non si sono ancora verificate, è da rinvenire nell'annullamento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 377 del 28/12/2017 con il quale era stata decretata la compatibilità ambientale del “Master Plan 2014-2029” dell'aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze, subordinatamente al rispetto delle Condizioni ambientali descritte nel Decreto stesso. A seguito della pronuncia di annullamento, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto Direttoriale 9974 del 16/06/2020 ha decretato la cessazione degli effetti del Decreto del Direttore generale dello sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 6674 del 15 aprile 2019, con il quale è stato accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss. mm. ed ii., il perfezionamento del procedimento d'Intesa Stato - Regione Toscana, relativo al Masterplan dell'Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze.

In considerazione di quanto rappresentato, la proroga del termine disposto dalla norma in esame è funzionale alla definizione del procedimento necessario a garantire la cantierabilità delle opere entro il 31 marzo 2023.

Articolo 6-bis (Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane)

L'articolo sostituisce l'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con la finalità di dettare delle disposizioni ulteriormente semplificatorie per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane così come disposto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2017, n. 96.

Al comma 1, alla lettera a), si prevede che ANAS S.p.A. e le società da questa controllate sono autorizzate a stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, e ferme restando le norme che costituiscono attuazione delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, appositi accordi e convenzioni con le altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ivi compresa Ferservizi S.p.A. anche in qualità di centrale di committenza, al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi resi dalle altre società del Gruppo. Alla lettera b) che ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono avvalersi dei contratti, compresi gli accordi-quadro, stipulati dalle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti in modo unitario di beni e servizi. Si rappresenta, al riguardo, che tali disposizioni sono di contenuto analogo a quelle già presenti nel vigente articolo 2-ter, il quale prevede una loro efficacia fino al 31 dicembre 2026 Ed infine, alla lettera c) che ANAS S.p.A. e le società da questa controllate possono concedere alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato l'uso di beni immobili in gestione.

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica. Si osserva anzi che la stessa, essendo finalizzata a favorire, avvalendosi delle prestazioni rese dalle altre società del Gruppo, l'emergere delle sinergie tra ANAS e le altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane



previste dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2017, n. 96, è destinata a generare effetti positivi per il Gruppo FS, e quindi per lo Stato sia in termini di costi che di efficienza e velocizzazione delle attività operative e di investimento di ANAS.

ART. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali)

Il **comma 1** apporta una serie di modifiche al codice della strada (di seguito “codice”), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale e mobilità, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell’utenza, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché di incrementare la sicurezza della circolazione stradale.

In particolare, **la lettera 0a) interviene sul comma 9 dell’articolo 7 del codice della strada, al fine di demandare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anziché ad una direttiva dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, come attualmente previsto, l’individuazione delle tipologie dei comuni che possono subordinare al pagamento di una somma l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all’interno delle zone a traffico limitato. Con tale decreto, sono altresì individuate le modalità di riscossione del pagamento, nonché i massimali delle tariffe e le categorie di veicoli esentati. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

La **lettera a)** modifica l’articolo 24 (*Pertinenze delle strade*) del codice, in quanto, ad oggi, non è prevista una disciplina completa relativa alle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. Con l’intervento normativo in questione si intende procedere ad una qualificazione giuridica dell’infrastruttura di ricarica e della sua collocazione in diverse aree della sede stradale a seconda della tipologia di strada considerata. Trattasi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera b)** interviene sull’articolo 47 (*Classificazione dei veicoli*) del codice, operando, al comma 2, in relazione alla categoria L1e, alla categoria L2e, alla categoria L3e e alla categoria L4e una modifica alla definizione delle relative categorie internazionali di appartenenza. In tal modo, si assicura un inquadramento più chiaro dei velocipedi elettrici, peraltro già contemplato nelle norme armonizzate dell’Unione europea. Trattasi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera c)** modifica l’articolo 50 (*Velocipedi*) del codice, introducendo, per completezza, il valore della potenza nominale continua massima (pari a 0,5 kW) anche per i velocipedi adibiti al trasporto delle merci. Conseguentemente, al comma 2 sono individuate le misure del relativo piano di carico. Dopo il comma 2 sono inseriti i commi 2-bis e 2-ter: la prima disposizione stabilisce che i velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97; la seconda introduce sanzioni amministrative pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista e per chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal codice della strada. Trattasi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera c-bis)detta disposizioni in materia di misure inerenti alla sagoma limite dei veicoli prevista dall’articolo 61 del codice della strada, in particolare con riferimento ai veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione della normativa europea. La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera d)** introduce il comma 3-bis all’articolo 97 (*Circolazione dei ciclomotori*) del codice, consentendo di non dover più inviare per posta ai titolari di ciclomotori che cambiano residenza il



tagliando cartaceo da apporre sui certificati di circolazione (procedura che già opera per i proprietari di vetture/veicoli). L'aggiornamento della residenza avverrebbe nell'*anagrafe* nazionale dei veicoli, in modo da poter essere controllata, in tempo reale dagli organi di polizia, la residenza del titolare del ciclomotore senza necessità di apporre un tagliando ad ogni cambio residenza. Tale modifica si inquadra nel ben più ampio progetto di digitalizzazione, innovazione e semplificazione dei processi, in atto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, e al contrario può determinare risparmi comunque non quantificabili ex ante.

La lettera d-bis) modifica l'articolo 110 (Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole) del codice della strada, al fine di stabilire che le operazioni relative alla immatricolazione e alla carta di circolazione delle macchine agricole sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (soggetti autorizzati a svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), attraverso il collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

La lettera d-ter) reca modifiche all'articolo 114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici) del codice della strada, prevedendo che le modalità per l'immatricolazione e la targatura delle macchine operatrici siano gestite esclusivamente in via telematica.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e)** sostituisce la lettera f) del comma 3 dell'articolo 116 (*Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore*) del codice. Con tale modifica, in coerenza con la disposizione dell'unione europea, recepita nella normativa sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti (CPC/Code 95), è stato possibile per gli Stati membri dell'UE consentire ai titolari di patente B di guidare un veicolo ad alimentazione alternativa fino a 4,25 t (anziché fino a 3,5 t). La disposizione, nel consentire una maggiore flessibilità, risponde alle necessarie esigenze di accelerazione sulla transizione ecologica nel settore dei trasporti (in particolare del trasporto merci dell'ultimo miglio).

Tanto premesso, la disposizione prevede che la patente B possa abilitare alla guida dei veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci con una massa complessiva compresa tra i 3500 Kg e i 4250 Kg. Quanto al requisito soggettivo, si precisa che è necessario aver conseguito la suddetta patente da due anni. In ordine al requisito oggettivo, si precisa che la differenza di massa (tra 4250 e 3500 Kg) deve essere riconducibile esclusivamente alla massa della batteria per la categoria dei veicoli e non deve determinare in alcun modo un aumento di capacità di carico. **La medesima lettera e) modifica il comma 4 dell'articolo 116, al fine di prevedere che anche i "mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni" possono conseguire tutte le patenti relative ai veicoli che potenzialmente possono trainare rimorchi di categoria B, C e D. In ragione della normativa unionale armonizzata, l'aggiunta della lettera E alle categorie di patenti B, C e D sta ad indicare appunto tale facoltà. Inoltre, mediante la novella al comma 11 del medesimo articolo 116, si precisa che i suddetti soggetti possono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente e, dunque, svolgere attività di trasporto di merci.**

Trattasi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera f)**, modifica il comma 2-bis dell'articolo 117 (*Limitazioni nella guida*) del codice, introducendo il limite di potenza specifica, riferita alla tara, per le autovetture elettriche o ibride plug-in, condotte dai "neo-patentati" di categoria B. Trattasi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



La **lettera g)** apporta modifiche all'articolo 120, sostituendo la rubrica (che diventa "*Requisiti ~~morali~~ soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita*") e inserendo il comma 6-bis, il quale prevede che: nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1 del medesimo articolo, il giudice ovvero il prefetto possono disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata; che, nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo articolo, con il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida può essere disposta l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Precisa che avverso il provvedimento interdittivo prefettizio è ammesso ricorso ai sensi del comma 4 (ricorso al Ministro dell'intero) e stabilisce che la violazione della misura interdittiva introdotta dalla disposizione in esame è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 e confisca del mezzo. Trattasi di norma di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

La lettera g-bis) modifica l'articolo 123 (Autoscuole) del codice della strada, aggiungendo un periodo al comma 7, al fine di stabilire che il titolare di patente A1 o A2 che svolge, presso un'autoscuola, un corso di formazione secondo i criteri prescritti dall'articolo 7 paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2006/126/CE può ottenere rispettivamente la patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, viene sostituito il comma 7-bis del medesimo articolo 123, semplificando l'avvio dell'attività di un'autoscuola. Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera h)** reca modifiche all'articolo 126 (*Durata e conferma della validità della patente di guida*) del codice, con il fine di presidiare la sicurezza della circolazione stradale nel caso di rinnovo di validità di patenti di guida scadute da più di 5 anni.

Nello specifico, il **numero 1)** modifica il comma 8 dell'articolo 126 del codice, al fine di prevedere il richiamo al comma 8-ter, inserito dal successivo numero 2). Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il **numero 2)** inserisce all'articolo 126 del codice il comma 8-ter, che prevede che nel caso una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida. Detto esperimento è strutturato solo in una prova pratica, i cui contenuti sono mutuati tra quelli previsti per la prova pratica di guida utile al conseguimento di una patente della medesima categoria di quella posseduta, ma in numero ridotto. **In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata, mentre in caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida.**

Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi, atteso che essa genera maggiori entrate per la finanza pubblica, in quanto l'utente che intende procedere al rinnovo della patente dovrà affrontare un costo pari a € 32,20; tali maggiori entrate non sono quantificabili ex ante, in quanto la domanda di rinnovo della patente non ha carattere di obbligatorietà.

Gli uffici della Motorizzazione civile sono in grado di adempiere alle relative attività facendo ricorso alle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Al numero 3) si modifica il comma 9 del medesimo articolo 126 del codice, al fine di prevedere l'applicazione delle disposizioni del comma 8-ter anche alle procedure previste per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi. Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I numeri 4) e 5) apportano modifiche rispettivamente ai commi 10 e 10-bis dell'articolo 126 del codice, al fine di aggiornare la denominazione della Direzione generale e del Dipartimento competenti, nonché del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Trattasi, pertanto di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La lettera h-bis) apporta modifiche all'articolo 167 del codice della strada, in materia di rilevamento della massa dei veicoli, in particolare, modificando i limiti di eccedenza di massa, per l'applicazione delle sanzioni, per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate e aggiornando gli importi delle sanzioni. Inoltre, viene inserito il comma 12-bis che stabilisce che costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera i)** aggiunge un periodo al comma 7 (*Comportamento dei pedoni*) dell'articolo 190 del codice, al fine di favorire la mobilità delle persone con disabilità, e in particolare di rendere possibile la circolazione delle macchine a loro uso in determinati ambiti stradali. In particolare, la disposizione introduce la possibilità di circolazione sugli ambiti stradali dove i pedoni possono circolare in promiscuo con le biciclette (percorsi ciclabili e itinerari ciclopedonali) mentre, nel caso in cui le macchine per disabili siano asservite da motore e quindi garantiscano una velocità minima costante rispetto a quelle a propulsione muscolare, tali macchine possono circolare sulle infrastrutture riservate alle biciclette. Trattasi, pertanto, di norma di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera i-bis) inserisce, dopo l'articolo 198 del codice della strada, l'articolo 198-bis che reca disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni, con riferimento alla violazione della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo privo dei requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge (ad esempio, mancanza di revisione, assicurazione, dispositivi obbligatori, ecc.). Recando la disciplina in materia di illeciti amministrativi, la norma ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera i-ter) inserisce all'articolo 203 (Ricorso al prefetto) del codice della strada il comma 3-bis che reca disposizioni in relazione alle violazioni del codice della strada commesse mediante veicoli immatricolati all'estero, per i quali non è possibile, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro obbligato in solido, prevedendo che la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. Si dispone, inoltre, che con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione delle modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato. Inoltre, reca disposizioni transitorie al fine di chiarire che l'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera e), è subordinata alla necessità che la Commissione europea debba essere prima consultata sull'implementazione della misura e che la disposizione si applica ai veicoli immatricolati successivamente all'adozione del suddetto provvedimento ministeriale con cui saranno definite le modalità attuative. Trattasi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2-bis prevede che il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'articolo 7, comma 9, del codice della strada, con il sono individuate le tipologie dei comuni che possono subordinare al pagamento di una somma l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle ZTL, è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. La disposizione



ha natura ordinamentale; pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 interviene sull'articolo 33-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante le modalità di sperimentazione in materia di micromobilità, prorogando di ulteriori dodici mesi il termine di conclusione della suddetta sperimentazione che viene, quindi, fissato al 27 luglio 2023. Trattasi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 4 si prevede, al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dell'utenza, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre la conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale rapporto concessorio delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2022, la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospensione si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Al riguardo, si evidenzia che la società Strada dei Parchi S.p.A. è concessionaria della tratta autostradale a pedaggio Roma, l'Aquila, Teramo – diramazione per Torano, Pescara (A24/ A25), a seguito di procedura di gara, dal 20 dicembre 2001. Le tratte in gestione si estendono per 281,4 km. La scadenza della concessione è attualmente fissata al 31 dicembre 2030.

Il rapporto concessorio è stato modificato e integrato con la Convenzione Unica (CU) sottoscritta il 18 novembre 2009, divenuta efficace *ex lege* ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

Allo stato, nei confronti del concessionario, pendono due procedimenti amministrativi: quello di aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) e il procedimento di contestazione per grave inadempimento.

Quanto al primo procedimento, si evidenzia che l'aggiornamento del rapporto concessorio previsto dall'anno 2014 non si è mai perfezionato, poiché le proposte di revisione contrattuale presentate da Strada dei Parchi S.p.A. sono state considerate non accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

A seguito del ricorso attivato da Strada dei Parchi per l'accertamento del silenzio inadempimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla mancata conclusione del procedimento di approvazione delle proposte di Piano economico finanziario, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2413/2020, in esecuzione della sentenza n. 5330/2018 ha nominato un Commissario *ad acta* assegnandogli l'incarico di portare a compimento il procedimento relativo al nuovo PEF.

Il Commissario *ad acta* ha quindi sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) la proposta di aggiornamento/revisione del PEF elaborata da Strada dei Parchi S.p.a., ritenendo tale proposta non sostenibile, anche in considerazione degli aumenti tariffari del 15,81 % all'anno fino al 2030.

Il CIPESS, nella seduta del 5 maggio 2022, su conforme parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), ha formulato parere non favorevole sulla proposta di aggiornamento/revisione del PEF. La relativa delibera, ad oggi, è in corso di pubblicazione.

Quanto al secondo procedimento, si osserva che esso scaturisce dalla contestazione di grave inadempimento formalizzata dal concedente con note prot. n. 33797 del 28 dicembre 2021, prot. n. 1179 del 28 gennaio 2022 e prot. n. 5092 del 28 febbraio 2022.

Con nota prot. n. 5796 del 15 marzo 2022, la società concessionaria ha inviato le proprie controdeduzioni, attualmente all'esame del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.

Quanto alla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, si evidenzia che le Procure della Repubblica presso i Tribunali di L'Aquila, Teramo, Pescara, Sulmona, hanno avviato specifiche indagini nei confronti dei rappresentanti della società concessionaria.

Tanto premesso, in considerazione della circostanza che ambedue i procedimenti amministrativi instaurati sono suscettibili di determinare la caducazione del rapporto concessorio, la disposizione in



esame prevede l'applicazione, fino alla definizione di detti procedimenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, delle tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Ciò al fine di evitare che il concessionario possa applicare, nelle more della definizione di detti procedimenti, gli incrementi tariffari del 19% circa (comprensivo degli incrementi tariffari maturati per l'anno 2018 - +12,89% - l'anno 2019 - + 5,59%), sospesi fino al 31 dicembre 2021 con l'art. 9 - tricies semel, comma 1, del decreto - legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e, successivamente, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022 sulla base di una decisione unilaterale del medesimo concessionario.

Per quanto concerne gli effetti sulla finanza pubblica, si rappresenta la neutralità della disposizione dal momento che la stessa non interviene né sui termini, né sull'entità delle somme dovute ad Anas S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 9-tricies semel, comma 1, del decreto - legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, come modificato dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto - legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha previsto la sospensione degli incrementi tariffari relativi alle medesime tratte autostradali per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e la conseguente applicazione delle tariffe vigenti alla data del 31 dicembre 2017. Ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra menzionato articolo 9 - tricies:

a) è stato contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

b) è stato previsto l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di effettuare, al termine della concessione, il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale, ferme restando le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa.

Tanto premesso, si precisa che, in sede di approvazione del citato articolo 9 - tricies semel, dal punto di vista degli effetti finanziari, sono stati stimati ricavi medi annui delle tratte autostradali A24-A25, per circa 180 milioni di euro, e una diminuzione di ricavi (derivanti dalla mancata applicazione a detti ricavi stimati dell'incremento delle tariffe da pedaggio maturate pari a circa il 19%) nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 ottobre 2021, di circa 35 milioni di euro annui.

Sulla base di detta stima, il comma 2 del citato articolo 9 - tricies semel, al fine di compensare gli effetti finanziari ed economici conseguenti al mancato incremento tariffario, prevedeva la contestuale sospensione dell'obbligo del concessionario di versare ad Anas S.p.A. il corrispettivo delle rate relative agli anni 2017 e 2018 pari ad euro 55.860.000 per ciascun anno, previsto dall'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009.

In base ai dati di bilancio di esercizio della società concessionaria delle tratte autostradali A24 e A25 relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, risultano ricavi da pedaggio pari ad euro 162.591.000, nel 2019, ad euro 123.270.000, nell'anno 2020 e ad euro 147.764.000, nell'anno 2021.

Nell'evidenziare che non si dispone dei dati previsionali relativi all'anno 2022 ed ipotizzando, in via prudenziale, un andamento dei ricavi pedaggio esattamente corrispondente all'esercizio 2019 (ovvero all'esercizio antecedente la dichiarazione di emergenza nazionale da COVID -19), si evidenzia che la compensazione degli effetti finanziari ed economici conseguenti alla sospensione dell'incremento tariffario dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 è già assicurata dalla previsione del comma 2 del citato articolo 9 - tricies semel che ha previsto il differimento al termine della concessione del pagamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

Nella tabella seguente sono riportati i valori considerati (in euro):



A/RRI		2017	2018	2019	2020	2021	2022 (dato stimato)	Totale
FORTI								
A	Sospensione dei canoni ANAS ai sensi dell'art. 9-ter della L. n. 123 del 2015	55.840.000	55.840.000					111.720.000
DEBITI								
B	Esclusione dalla pedaggio			142.591.000	123.270.000	147.744.000	142.591.000	
C	Incremento tariffario europeo (%)			19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	
D	Incidenza annua incremento tariffario europeo			30.892.290	23.421.300	28.075.140		
E	Incidenza incremento tariffario europeo 1 luglio 2022 - 31 dicembre 2022						15.446.343	
F	Totale dei libri			30.892.290	23.421.300	28.075.160	15.446.343	97.834.993
	Importo residuo (A - F)							13.885.007

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4-bis è finalizzato a favorire la rapida conclusione delle attività di liquidazione delle società di cui di cui all'articolo 2, comma 2 – terdecies, del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali sia già stato adottato il provvedimento di nomina del Commissario liquidatore. Trattasi nel dettaglio della società Autostrade del Lazio S.p.a., costituita in modo paritetico da ANAS S.p.A. e dalla Regione Lazio, posta in liquidazione in attuazione della sopra menzionata disposizione e in relazione al quale è stata disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 22 del 31 gennaio 2022 la nomina del Commissario liquidatore. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che presenta sufficienti disponibilità.

Commi 4-ter -quater e 4-quinquies

Il comma 4-ter prevede che, se a seguito di accertamenti successivi al rilascio dell'omologazione, risulti l'utilizzo di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, vietati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assegna un termine non superiore a sessanta giorni al soggetto titolare dell'omologazione per l'adozione di misure idonee a rimuovere l'impianto di manipolazione, con oneri a carico del titolare medesimo. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4-quater prevede l'adozione del provvedimento di revoca dell'omologazione da parte del suddetto Ministero, nel caso in cui, alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui al comma 4-ter, il soggetto titolare dell'omologazione non dimostri di avere adottato le misure idonee a rimuovere l'impianto di manipolazione. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4-quinquies delinea il quadro sanzionatorio di natura amministrativa. In particolare, si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, individuata nel pagamento di una somma da euro 900 ad euro 3500 per ciascun veicolo, connessa all'adozione del provvedimento di revoca ovvero alla mancata adozione, nel termine assegnato, delle misure idonee ad adottare le misure necessarie a rimuovere l'impianto di manipolazione. In ordine alla quantificazione delle sanzioni amministrative da applicarsi, si tratta di disposizione dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi, al contrario, evidenziare come alla previsione di sanzioni amministrative sono collegate potenziali entrate per il bilancio statale.



Il comma 4-sexies prevede, al fine di completare l'Asse viario di collegamento tra la via Aurelia e il casello autostradale della Versilia nel comune di Pietrasanta in Provincia di Lucca, è assegnato a detto Comune, nell'anno 2022, un contributo di euro 500.000 finalizzato all'elaborazione della relativa progettazione, nonché conferimento degli incarichi previsti dall'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (id est, oltre alla progettazione, gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento).

All'uopo, si evidenzia che il sopra menzionato intervento consiste nella realizzazione, nel territorio del Comune di Pietrasanta, della nuova Via Pisanica, di collegamento tra Via Andreotti, nel medesimo Comune, e la Strada Statale SS. Aurelia.

Il progetto di fattibilità tecnico – economica, realizzato nell'anno 2017, dal Comune di Pietrasanta prevede la realizzazione dell'intervento mediante 5 differenti lotti:

- Lotto A: Rotatoria A lato ovest;*
- Lotto B: Tratto di strada tra la rotatoria A (esclusa) e la rotatoria B (esclusa) per il solo tratto che si sovrappone alla strada esistente;*
- Lotto C: Tratto di strada a nord e a sud della rotatoria B (compresa nel lotto);*
- Lotto D1: Tratto di strada tra la rotatoria A (esclusa) e la rotatoria B (esclusa) per il solo tratto che si estende sulle zone a verde;*
- Lotto D2: Tratto di strada che si estende tra la rotatoria B (esclusa) e la rotatoria C (compresa).*

Nella Tabella seguente si riporta il calcolo sommario della spesa dei soli lavori (al netto dell'IVA e delle somme a disposizione della stazione appaltante) realizzato sulla base del prezzario Regione Toscana 2017, con le quantità rilevate dagli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico ed economica.



	LOTTO A	LOTTO B	LOTTO C	LOTTO D1	LOTTO D2
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Preparazione area	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
Scotico	4 564,93	19 633,93	15 479,69	12 360,06	24 506,87
Fresatura	4 050,00	13 200,00	0,00	0,00	4 050,00
Scavo	12 330,47	53 033,84	41 812,68	33 386,15	66 196,30
Discarica	29 210,14	125 633,94	99 051,70	79 089,75	156 815,01
Demolizioni varie	1 300,50	5 593,50	4 410,00	3 521,25	6 981,75
Rilevati	21 533,51	92 616,43	73 020,19	58 304,39	115 602,89
Preparazione fondo	1 521,64	6 544,64	5 159,90	4 120,02	8 168,96
Rifilatura cigli	693,60	2 983,20	2 352,00	1 878,00	3 723,60
TNT	4 564,93	19 633,93	15 479,69	12 360,06	24 506,87
Fondazione 35	8 263,96	35 543,59	28 023,10	22 375,59	44 365,14
Base 10	13 300,00	65 100,00	44 825,20	35 805,00	70 987,00
Binder 7	11 400,00	55 800,00	38 421,60	30 690,00	60 846,00
Usura 4	11 400,00	55 800,00	38 421,60	30 690,00	60 846,00
Cordonati	7 404,18	31 845,66	25 107,60	20 047,65	39 749,43
Pozzetti, griglie, tubazioni, raccordi	3 286,89	14 137,05	11 145,87	8 899,63	17 645,73
Assistenza gestori	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00
Sistemazioni idrauliche	10 000,00	18 000,00	5 000,00	12 000,00	14 000,00
Tubazione smaltim. e impiantistiche	20 707,43	89 063,44	70 218,96	56 067,69	111 168,08
Segnaletica orizzontale	317,90	1 367,30	1 078,00	860,75	1 706,65
Segnaletica verticale	867,00	3 729,00	2 940,00	2 347,50	4 654,50
Barriere antirumore	2 601,00	11 187,00	8 820,00	7 042,50	13 963,50
Opere in c.a.	2 601,00	11 187,00	8 820,00	7 042,50	13 963,50
Impianto PI	56 400,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	56 400,00
LAVORI	243 319,08	811 633,44	594 587,77	473 888,47	943 847,77
SICUREZZA	17 032,34	56 814,34	41 621,14	33 172,19	66 069,34
TOTALE	260 351,41	868 447,78	636 208,91	507 060,67	1 009 917,12

In considerazione dell'esigenza di procedere all'elaborazione di progetti definitivi ed esecutivi, nonché al conferimento degli incarichi previsti dall'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si prevede il riconoscimento in favore del Comune di Pietrasanta di un contributo pari ad euro 500.000, per l'anno 2022.

Ai fini della determinazione di detto contributo si è provveduto ad applicare agli importi complessivi riportati nella Tabella di cui sopra i parametri previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come da prospetto in calce:



- Qbll.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.030) = **4061.04**
- Qbll.13 ⁽²⁾: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.145) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.114) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.75 x Qi:0.070) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.75 x Qi:0.035) + (V:800000.00 x P:7.353% x G:0.75 x Qi:0.033) = **10976.99**
- Qbll.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.050) = **6768.40**
- Qbll.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.020) = **2707.36**
- Qbll.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.010) = **1353.68**
- Qbll.24 ⁽²⁾: Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Qi:0.100) = **13536.81**
- Qbll.26: Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.(art.10, comma 1, lettere f, o), p), q), d.P.R. 207/2010)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.010) = **1353.68**
- Qbll.27: Supporto RUP: verifica della prog. def.(art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.130) = **17597.85**

Progettazione esecutiva

- Qblll.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.040) = **5414.72**
- Qblll.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.080) = **10829.45**
- Qblll.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.030) = **4061.04**
- Qblll.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.020) = **2707.36**
- Qblll.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.030) = **4061.04**
- Qblll.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.030) = **4061.04**
- Qblll.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.100) = **13536.81**
- Qblll.08: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.010) = **1353.68**
- Qblll.11: Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.010) = **1353.68**

Esecuzione dei lavori



<input checked="" type="checkbox"/>	Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) (V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.420) = 56854.59
<input checked="" type="checkbox"/>	Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) (V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.030) = 4061.04
<input checked="" type="checkbox"/>	Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010) (V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.100) = 13536.81
<input checked="" type="checkbox"/>	Qcl.05.01 ⁽²⁾ : Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.P.R. 207/2010). (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.127) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.75 x Qi:0.110) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.75 x Qi:0.077) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.75 x Qi:0.029) + (V:800000.00 x P:7.353% x G:0.75 x Qi:0.028) = 10111.80
<input checked="" type="checkbox"/>	Qcl.06: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010) (V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.060) = 8122.08
<input checked="" type="checkbox"/>	Qcl.08: Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)13 (V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.420) = 56854.59
<input checked="" type="checkbox"/>	Qcl.10a ⁽²⁾ : Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10). (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.75 x Qi:0.035) + (V:2800000.00 x P:5.637% x G:0.75 x Qi:0.070) = 9369.84
<input checked="" type="checkbox"/>	Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) (V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.040) = 5414.72
<input checked="" type="checkbox"/>	Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) (V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.250) = 33842.02
<input checked="" type="checkbox"/>	Qcl.13: Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.10, comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010) (V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.040) = 5414.72

Verifiche e collaudi

<input checked="" type="checkbox"/>	Qdl.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14 (V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.096) = 12995.33
<input checked="" type="checkbox"/>	Qdl.02: Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) (V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.020) = 2707.36

Aumento del 20% per collaudo in corso d'opera (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

Prestazioni: QbII.01 (29,780.98), QbII.03 (1,353.68), QbII.04 (5,414.72), QbII.05 (8,122.08), QbII.06 (4,061.04), QbII.07 (2,707.36), QbII.08 (9,475.76), QbII.09 (8,122.08), QbII.10 (4,061.04), QbII.11 (4,061.04), QbII.13 (10,976.99), QbII.17 (6,768.40), QbII.19 (2,707.36), QbII.23 (1,353.68), QbII.24 (13,536.81), QbII.26 (1,353.68), QbII.27 (17,597.85), QbIII.01 (5,414.72), QbIII.02 (10,829.45), QbIII.03 (4,061.04), QbIII.04 (2,707.36), QbIII.05 (4,061.04), QbIII.06 (4,061.04), QbIII.07 (13,536.81), QbIII.08 (1,353.68), QbIII.11 (1,353.68), Qcl.01 (56,854.59), Qcl.02 (4,061.04), Qcl.05 (13,536.81), Qcl.05.01 (10,111.80), Qcl.06 (8,122.08), Qcl.08 (56,854.59), Qcl.10a (9,369.84), Qcl.11 (5,414.72), Qcl.12 (33,842.02), Qcl.13 (5,414.72), Qdl.01 (12,995.33), Qdl.02 (2,707.36),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

398,118.30

Spese e oneri accessori non superiori a (23.56% del CP)

93,806.62

importi parziali: 398,118.30 + 93,806.62



Valore dell'opera (V)	Categoria d'opera
3300000	Infrastrutture per la mobilità

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 5.469417\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Viabilità speciale

- V.03 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.

Grado di complessità (G): **0.75**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.220) = **29780.98**
- QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.010) = **1353.68**
- QbII.04: Piano particolare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.040) = **5414.72**
- QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.060) = **8122.08**
- QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.030) = **4061.04**
- QbII.07: Rilievi planaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.020) = **2707.36**
- QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)8
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.070) = **9475.76**
- QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.060) = **8122.08**
- QbII.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:3300000.00 x P:5.469% x G:0.75 x Q:0.030) = **4061.04**



Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

398,118.30

Spese e oneri accessori non superiori a (23.56% del CP)

93,806.62

importi parziali: 398,118.30 + 93,806.62

Il comma 4-septies reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4-sexies, pari ad euro 500.000, per l'anno 2022, disponendo che a tale copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Tenuto conto che le risorse individuate presentano sufficienti disponibilità, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 4-octies dispone, ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale al superamento del valico del Verghereto ai confini tra la Regione Toscana e la Regione Emilia Romagna e di garantire una alternativa alla E 45 in caso di emergenza e, in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale di tratti della ex strada stradale 3 bis "Tiberina" sottesi al Viadotto Puleto ricadente nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana, l'assegnazione ai soggetti gestori, che assumono le funzioni di soggetti attuatori degli interventi, la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada. Le risorse sono state individuate in relazione allo studio degli interventi necessari per il superamento della criticità riguardante le due Regioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Tenuto conto che le risorse individuate presentano sufficienti disponibilità, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali)

L'articolo reca disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali.

In particolare, al comma 1, si prevede che, in caso di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario ai sensi dell'articolo 35 del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'indennizzo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 35 è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non oltre dodici mesi dall'estinzione della concessione, previa appropriata verifica delle voci di bilancio in coerenza con quanto previsto dall'articolo 176, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione.

Con specifico riguardo alla determinazione dell'indennizzo, l'articolo 176, comma 4, del codice dei contratti, richiamato dall'articolo 35 sopra menzionato, prevede che spettano al concessionario il valore delle opere realizzate, incrementate degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario.

Infine, al medesimo comma 1, si precisa che è fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario e determinato tenendo conto anche delle risultanze delle ispezioni effettuate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, su richiesta del concedente e finalizzate a verificare lo



stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione. per quanto concerne le attività ispettive finalizzate a verificare lo stato di funzionalità dell'infrastruttura, si precisa che si tratta di attività dirette ad accertare il buono stato di conservazione dell'infrastruttura e, dunque, l'avvenuta effettuazione degli interventi di messa in sicurezza e di manutenzione della stessa. Trattasi di attività istituzionalmente affidate ad ANSFISA ai sensi dell'articolo 12 del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla 16 novembre 2018, n. 130, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che, in caso di eventuali crediti vantati da ANAS s.p.a., a titolo di prezzo di concessione, nei confronti del concessionario inadempiente, il concedente è autorizzato a trattenere dalle somme dovute l'importo corrispondente a detti crediti che viene versato ad ANAS s.p.a. nei termini e secondo le modalità definite con la medesima società e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei proventi derivanti dalla gestione dell'infrastruttura autostradale da parte di ANAS s.p.a. ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sulle somme trattenute non decorrono ulteriori interessi.

Al riguardo, si ricorda che fino al 30 settembre 2012 ANAS s.p.a. ha svolto le funzioni di concedente delle infrastrutture autostradali, funzioni successivamente attribuite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili giuste le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'articolo 11, comma 5, del decreto – legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Il comma 3 prevede la costituzione per le finalità di cui al comma 1 (id est, determinazione e corresponsione dell'indennizzo eventualmente dovuto al concessionario inadempiente) di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di complessivi 500 milioni di euro nel triennio 2022 – 2024, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 7 quater.

Il comma 4 prevede, in relazione agli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, la proroga di ulteriori due anni:

- a) ovvero fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 26 agosto 2011;
- b) ovvero fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014.

Nel dettaglio, quanto agli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 88 del 2010 si evidenzia che si tratta del completamento del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone [CUP: B51B06000390001 collegamento autostradale Roma-Latina - Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) - CUP: B21B06000520001 collegamento autostradale Cisterna-Valmontone].

Relativamente, invece, agli interventi previsti dalla delibera CIPE n. 51 del 2013, si evidenzia che si tratta del collegamento A12-Appia. Tratto A12 Roma-Civitavecchia-Roma (Tor de' Cenci): CUP B91B06000530001.

L'importo complessivo del progetto integrato definito come «Sistema autostradale interconnessione A12 - Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) e Cisterna-Valmontone», oltre a complanari e opere connesse, è confermato in 2.728.654.821,99 euro, I.V.A. esclusa, di cui 1.999.220.416,05 euro per lavori e oneri per la sicurezza e 729.434.405,94 euro per



somme a disposizione. Nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico, la spesa prevista per acquisizione di aree ed immobili, comprese spese tecniche e atti amministrativi, è confermata in 389.347.712,33 euro, non essendo intervenuta la contrattualizzazione dell'affidamento.

Il finanziamento del costo del sistema autostradale di cui sopra, da realizzare in regime di concessione di progettazione, realizzazione e gestione, sarà assicurata fino al limite del 40 per cento dell'importo dell'investimento da un contributo pubblico e per la quota residua da risorse private apportate dal concessionario.

Relativamente alle risorse pubbliche, con delibere CIPE n. 88/2010 e n.51/2013 è stata definita l'assegnazione del contributo pubblico a fondo perduto di 468,1 milioni di euro a valere sulle risorse messe a disposizione dalla legge n. 166 del 2002

A seguito del riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese ex comma 14, art. 1, della legge n. 160 del 2019, sono state stanziare risorse per il completamento del tratto autostradale Cisterna-Valmontone pari a 300 mln di euro, appostate sul capitolo 7065 p.g. 3 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ripartite per gli anni dal 2020 al 2026. In relazione a detto intervento, si evidenzia che con d.P.C.M. 16 aprile 2021 è stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019, con il compito di procedere alle attività di progettazione, di approvazione dei progetti, nonché di affidamento ed esecuzione dell'intervento anche per fasi funzionali a valere sulle citate risorse appostate sul capitolo 7065, p.g. 3.

Inoltre, con la legge n. 178 del 2020 sono state stanziare ulteriori risorse per il completamento del tratto autostradale Roma-Latina per un importo complessivo di 250 mln, appostate sul capitolo 7065 p.g. 2 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e ripartite per gli anni dal 2021 al 2034.

Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

Articolo 7- ter (Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali A24 e A25)

L'articolo reca disposizioni finalizzate garantire, a seguito della risoluzione della convenzione del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a., per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, la continuità e la sicurezza della circolazione lungo dette autostrade, nonché la realizzazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, sulle medesime autostrade.

Al riguardo, si evidenzia che la società Strada dei Parchi s.p.a. è concessionaria della tratta autostradale a pedaggio Roma, l'Aquila, Teramo – diramazione per Torano, Pescara (A24/ A25) a seguito di procedura di gara dal 20 dicembre 2001. Le tratte in gestione si estendono per 281,4 km. La scadenza della concessione è attualmente fissata al 31 dicembre 2030.

Allo stato, nei confronti del concessionario, pendono due procedimenti amministrativi: quello di aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) e il procedimento di contestazione per grave inadempimento.

Quanto al primo procedimento, si evidenzia che l'aggiornamento del rapporto concessorio previsto dall'anno 2014 non si è mai perfezionato poiché le proposte di revisione contrattuale presentate da Strada dei Parchi s.p.a. sono state considerate non accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

A seguito del ricorso attivato da Strada dei Parchi per l'accertamento del silenzio inadempimento del MIT sulla mancata conclusione del procedimento di approvazione delle proposte di Piano economico finanziario, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2413/2020, in esecuzione della sentenza n. 5330/2018 ha nominato un Commissario ad acta assegnandogli l'incarico di portare a compimento il procedimento relativo al nuovo Piano economico finanziario (PEF).



Il Commissario ad acta ha quindi sottoposto al Cipess la proposta di aggiornamento/revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) elaborata da Strada dei Parchi s.p.a., ritenendo tale proposta non sostenibile, anche in considerazione degli aumenti tariffari del 15,81% all'anno fino al 2030. Il Cipess nella seduta del 5 maggio 2022, su conforme parere NARS, ha formulato parere non favorevole sulla proposta di aggiornamento/revisione del PEF.

Quanto al secondo procedimento, si osserva che esso scaturisce dalla contestazione di grave inadempimento formalizzata dal concedente con note prot. n. 33797 del 28 dicembre 2021, prot. n. 1179 del 28 gennaio 2022 e prot. n. 5092 del 28 febbraio 2022.

Quanto alla violazione degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, si evidenzia che le Procure della Repubblica presso i Tribunali di L'Aquila, Teramo, Pescara, Sulmona hanno avviato specifiche indagini nei confronti dei rappresentanti della società concessionaria.

Con decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, è stata disposta la risoluzione della convenzione unica.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità del 7 luglio 2022 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato il sopra menzionato decreto dirigenziale.

Tanto premesso, al comma 1 si prevede che la Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 è risolta per grave inadempimento del concessionario, sulla base delle motivazioni di cui al citato decreto della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 29 del 14 giugno 2022, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 7 luglio 2022. Al contempo, si prevede che il predetto decreto interministeriale è, con la presente disposizione, reso immediatamente e definitivamente efficace.

Il medesimo comma 1 stabilisce, infine, che, fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sopra menzionati decreti (id est, decreto interministeriale e decreto dirigenziale), si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il comma 2 prevede che, in considerazione della retrocessione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in qualità di concedente della rete autostradale, costituita dalle autostrade A24 e A25 e nelle more del trasferimento della titolarità della concessione di detta rete autostradale, alla società in-house di cui all'articolo 2, comma 2- sexies, del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, ANAS s.p.a. assume, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decreto e al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di sicurezza, la gestione delle sopra menzionate autostrade, provvedendo, altresì, allo svolgimento delle attività di seguito descritte:

- a) effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria;*
- b) completamento degli interventi di cui all'articolo 52 – quinquies del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e di cui all'articolo 16 – bis del decreto – legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a valere sulle risorse previste dalle citate disposizioni; trattasi di lavori e di interventi di ripristino e messa in sicurezza, anche antisismica, delle tratte autostradali A24 e A25;*
- c) nei limiti delle risorse allo scopo individuate, effettuazione di ogni ulteriore intervento ritenuto necessario dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dal Commissario*



straordinario di cui all'articolo 206 del decreto – legge 19 maggio 2020, n.34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Agli oneri derivanti dalla lettera a), si provvede ai sensi del comma 8,

Il comma 3 reca disposizioni finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività individuate al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, prevedendo che la società ANAS s.p.a.:

a) si avvale, con rimborso dei relativi oneri ed a valere sulle risorse di cui al comma 8, del personale della società Strada dei Parchi s.p.a., nonché delle società Parchi Global Service s.p.a. e Infraengineering S.r.l., titolare, alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, di un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di dette società e assegnato, alla medesima data, allo svolgimento del servizio autostradale, con esclusione del personale inquadrato come dirigente. ANAS s.p.a. è, altresì, autorizzata ad assumere, nella misura necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, il personale di cui al primo periodo, che, a tal fine, non è tenuto ad osservare i termini di preavviso previsti in caso di dimissioni volontarie e che viene inquadrato, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla medesima ANAS, in un livello corrispondente a quello riconosciuto da Strada dei Parchi s.p.a., da Parchi Global Service s.p.a. o da Infraengineering S.r.l., con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società. Al personale assunto da ANAS s.p.a. ai sensi del comma in esame continuano ad applicarsi, purché impiegato nello svolgimento del servizio autostradale relativo alle autostrade A24 e A25 e in deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato da Strada dei Parchi s.p.a., da Parchi Global Services.p.a. o da Infraengineering S.r.l. con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, del livello di inquadramento e dell'anzianità lavorativa maturata presso dette società. All'uopo, si precisa che l'assunzione da parte di detto personale da parte di ANAS s.p.a. costituisce una mera facoltà, il cui esercizio è rimesso alla medesima ANAS s.p.a., qualora ritenga che l'assunzione, in luogo dell'utilizzazione, previo rimborso dei relativi oneri, del personale delle società sopra menzionate, possa meglio rispondere alle esigenze di una gestione più razionale, efficiente ed economica di dette autostrade. Il personale assunto da ANAS s.p.a. è trasferito, con esclusione del diritto d'opzione e fatta salva la possibilità di detto personale di rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma, del codice civile, alla società di cui al articolo 2, comma 2 – sexies, del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, entro la data indicata con il decreto di cui al comma 2- septies del medesimo articolo 2 ovvero, se posteriore, a quella dell'effettivo affidamento a detta società della titolarità della concessione relativa alla rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;

b) per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto;

c) può effettuare la selezione degli operatori economici affidatari della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti, in relazione ai quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si è provveduto alla loro esecuzione secondo le modalità previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;



d) provvede ad applicare e a riscuotere le tariffe da pedaggio, comprensive del sovrapprezzo di cui all'articolo 1, comma 1021, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e i relativi proventi sono destinati alla copertura dei costi di gestione, nonché all'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) del comma 2 e, per la parte eccedente, a quanto previsto dall'articolo 7 bis, comma 2. E' esclusa ogni ulteriore remunerazione in favore di ANAS s.p.a. per lo svolgimento delle attività affidate ai sensi del presente articolo.

Al fine di garantire il completo svolgimento delle attività individuate al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, il comma 4 stabilisce che la società Strada dei Parchi s.p.a., la società Parchi Global Service s.p.a., la società Infraengineering S.r.l. e la società Toto Holding s.p.a. provvedono a mettere immediatamente a disposizione di ANAS s.p.a. tutta la documentazione, anche tecnica, relativa allo stato di funzionalità delle infrastrutture autostradali e ai programmi di manutenzione in corso di esecuzione il personale, i beni materiali, ivi compresi i beni immobili, e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a garantire al personale autorizzato da ANAS s.p.a. l'accesso a tutta la documentazione pertinente detenuta da dette società ovvero da altre società controllate dalla società Toto Holding s.p.a. .. La documentazione e i beni messi a disposizione di ANAS s.p.a. ai sensi del presente comma, sono analiticamente indicati in appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti.

Il comma 5 prevede che, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 4 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 340 del codice penale ove ne ricorrano i presupposti, la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di un commissario ad acta che si sostituisce agli organi di amministrazione delle società di cui al medesimo comma 4 ai fini della messa a disposizione della documentazione, del personale e dei beni indicati nel citato comma 4. Nello svolgimento della propria attività, il commissario ad acta può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, che agiscono con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

Dalla disposizione, stante il tenore della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che, al fine di consentire lo svolgimento da parte di ANAS s.p.a. delle attività di cui al comma 2, nonché per assicurare la continuità della circolazione lungo le autostrade A24 e A25, le prestazioni previste dai contratti stipulati da Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione di dette autostrade ovvero per l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2, qualora non già integralmente eseguite alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rese nei confronti di ANAS s.p.a. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ANAS subentra nei contratti di cui al primo periodo e dalla stessa ritenuti indispensabili.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse individuate dal comma 8.

Il comma 6-bis, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale della società Toto Costruzioni s.p.a. impiegato nelle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, prevede che, in relazione alle procedure di affidamento indette da parte di ANAS s.p.a. ai fini dello svolgimento delle attività attribuite alla stessa dall'articolo 7-ter, nonché a quelle indette dal Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, i relativi bandi di gara, avvisi o inviti contengono specifiche clausole sociali finalizzate, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e nei limiti ivi previsti, a promuovere la stabilità occupazionale del personale della società Toto Costruzioni s.p.a. impiegato alla data dell'8 luglio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, nelle



attività di manutenzione ordinaria, straordinaria o di ripristino infrastrutturale delle tratte autostradali A24 e A25, garantendo altresì l'applicazione dei contratti collettivi nazionali in essere e con salvaguardia, ad ogni effetto economico e normativo, dell'anzianità lavorativa maturata presso detta società.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6-ter, al fine di promuovere un ampio percorso di partecipazione democratica nella programmazione delle attività di cui al comma 2 e di favorire una definizione organica e condivisa delle tariffe da pedaggio, è istituito un Tavolo istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Tavolo è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante di ANAS S.p.a, un rappresentante della Regione Abruzzo, un rappresentante della Regione Lazio, una rappresentanza dei sindaci dei comuni interessati dalle tratte autostradali A24 e A25 e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

Ai componenti del tavolo non spettano compensi, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Dall'istituzione e dal funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al fine di garantire adeguate verifiche e controlli in materia di sicurezza, al comma 7 si prevede che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provveda ad effettuare, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ispezioni finalizzate a verificare, entro il 31 dicembre 2022, le condizioni sicurezza dell'intera infrastruttura delle autostrade A24 e A25, informando mensilmente ANAS s.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e i membri del tavolo di cui al comma 6-bis sull'esito delle ispezioni effettuate.

Trattasi di disposizione di contenuto ordinamentale, riguardante lo svolgimento di una delle attività istituzionalmente affidate ad ANSFISA ai sensi dell'articolo 12 del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla 16 novembre 2018, n. 130, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla lettera a) del comma 2, e dalle lettere a), b) e c) del comma 3, nonché dai commi 4 e 6, a valere sui pedaggi riscossi da ANAS s.p.a. ai sensi della lettera d) del citato comma 3.

Inoltre, per l'anno 2022, si prevede il riconoscimento in favore di ANAS s.p.a. di un'anticipazione di euro 60 milioni, che viene dalla medesima società restituita, senza applicazione di interessi, entro sessanta giorni dal trasferimento delle autostrade A24 e A25 alla società in-house di cui all'articolo 2, comma 2- sexies, del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedaggio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione di cui al comma 2. Detto importo è riassegnato al fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3.

Al fine di quantificare l'onere di euro 60 milioni per l'anno 2022 si rileva che lo stesso è stato determinato tenendo conto, da un lato, dei dati relativi alla gestione operativa riportati nei bilanci d'esercizio 2020 e 2021 e ai valori previsionali indicati dalla società Strada dei Parchi s.p.a., che indicano un onere di gestione medio annuale di 110 milioni di euro, e, dall'altro, della circostanza che, per l'anno 2022, la gestione ANAS s.p.a. riguarderà esclusivamente il secondo semestre dall'anno. In relazione all'onere di gestione medio annuale, si precisa che l'importo sopra indicato, pari a 110 milioni di euro, è stato determinato tenendo conto dei costi della produzione, indicati nei suddetti bilanci e relativi a:

a) costi per materie prime, sussidiarie e consumi;



b) costi per i servizi (incluse le manutenzioni ordinarie svolte per il tramite della società Global Service s.p.a. e i servizi di verifica delle infrastrutture effettuata dalla società Infraengineering s.p.a.)

c) costi per il godimento dei beni di terzi (canoni di leasing);

d) costi del personale;

e) oneri diversi di gestione.

Dette voci di costo corrispondono alle attività previste dai commi 2, 3, 4 e 6 del presente articolo ed affidate ad ANAS s.p.a..

Quanto all'anno 2023, si rappresenta che i ricavi da pedaggio consentiranno ad ANAS s.p.a. di disporre delle risorse occorrenti per la gestione dell'infrastruttura e l'effettuazione degli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 2.

Di seguito, si riportano i dati consuntivi dei ricavi da pedaggio (al netto della quota di sovrapprezzo di competenza ANAS s.p.a.) risultanti dai bilanci della società Strada dei Parchi s.p.a. relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, con l'indicazione del dato di previsione 2022, prudenzialmente indicato, nonostante l'intervenuta cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, come corrispondente al volume di ricavi dichiarati nel 2021

ANNI	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi netti da pedaggio			162.591.000	123.270.000	147.764.000	147.764.000

Il comma 9, in relazione all'indennizzo previsto dal citato articolo 35, comma 1, del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, dispone che lo stesso sia determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, fermo il diritto al risarcimento del danno causato dal grave inadempimento da parte della società Strada dei Parchi s.p.a. agli obblighi previsti dalla convenzione di concessione.

Il comma 10 prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile provvede a trattenere, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, sull'eventuale indennizzo di cui al comma 9 una somma corrispondente all'importo delle rate di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica del 18 novembre 2009 dovute e non ancora versate da Strada dei Parchi s.p.a. ad ANAS s.p.a. alla data di entrata in vigore della disposizione. Il versamento ad ANAS s.p.a. delle somme trattenute ai sensi del primo periodo del presente comma avviene secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 7-bis.

All'uopo, si ricorda che l'articolo 3, comma 3.0, lettera c) della citata Convenzione unica prevede che il Concessionario assume l'obbligo di corrispondere al Concedente (ovvero ad ANAS s.p.a.) il corrispettivo della concessione, come comprensivo della quota di oneri finanziari da dilazione, del valore di euro 748.862.503,68, attualizzato al 6%, mediante pagamenti annuali (da effettuarsi entro il 31 marzo di ciascun anno) dell'importo di euro 55.800.000, comprensivo degli interessi da dilazione.

Nella Tabella seguente, sono riportate le somme dovute e non ancora versate da Strada dei Parchi s.p.a. ad ANAS s.p.a. in forza della sopra richiamata previsione convenzionale.



Prog.	Anno	Rata annua (€ * 1.000)	Quota capitale	Quota interessi	Rate residue (€ * 1,000)		Note
1	2003	55.860	10.928	44.932	737.935		
2	2004	55.860	11.577	44.283	726.358		
3	2005	55.860	12.278	43.582	714.080		
4	2006	55.860	13.015	42.845	701.065		
5	2007	55.860	13.796	42.064	687.269		
6	2008	55.860	14.624	41.236	672.645		
7	2009	55.860	15.501	40.359	657.143		
8	2010	55.860	16.431	39.429	640.712		
9	2011	55.860	17.417	38.443	623.295		
10	2012	55.860	18.462	37.398	604.833		
11	2013	55.860	19.570	36.290	585.262		
12	2014	55.860	20.744	35.116	564.518		
13	2015	55.860	21.989	33.871	542.529	55.860	art. 52 quinquies D. L. 50/2017
14	2016	55.860	23.308	32.552	519.221	55.860	art. 52 quinquies D. L. 50/2017
15	2017	55.860	24.707	31.153	494.514	55.860	art. 9 tricies D. L. 123/2019
16	2018	55.860	26.189	29.671	468.325	55.860	art. 9 tricies D. L. 123/2019
17	2019	55.860	27.760	28.100	440.565	55.860	importo richiesto con decreto ingiuntivo oggetto di opposizione
18	2020	55.860	29.426	26.434	411.139	55.860	importo richiesto con decreto ingiuntivo oggetto di opposizione
19	2021	55.860	31.192	24.668	379.947	55.860	
20	2022	55.860	33.063	22.797	346.884	55.860	
21	2023	55.860	35.047	20.813	311.837	55.860	
22	2024	55.860	37.150	18.710	274.687	55.860	
23	2025	55.860	39.379	16.481	235.308	55.860	
24	2026	55.860	41.742	14.118	193.567	55.860	
25	2027	55.860	44.246	11.614	149.321	55.860	
26	2028	55.860	46.901	8.959	102.420	55.860	
27	2029	55.860	49.715	6.145	52.705	55.860	
28	2030	55.860	52.698	3.162	7	55.860	
€ * 1.000		1.564.080			893.760		

Il comma 11 prevede che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 8, si provveda ai sensi dell'articolo 7-quater.

Articolo 7 quater (Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 7-bis e 7-ter, quantificati complessivamente in 160 milioni di euro per l'anno 2022, in 150 milioni di euro per l'anno 2023 e in 250 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme di cui all'articolo 1, comma 813, della legge 208 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234;*
- b) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;*
- c) quanto a 15 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;*
- d) quanto a 30 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 7-bis e 7-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7-quinquies (Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica)

L'articolo 7-quinquies reca disposizioni in materia di distribuzione automobilistica. In particolare, il comma 1, individuando l'ambito di applicazione della disciplina, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione di cui al comma 2, prevedendo la durata minima e il contenuto degli accordi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione dei veicoli di cui al comma 1, nonché le modalità di



comunicazione della mancata intenzione di procedere alla rinnovazione dell'accordo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 3, individuando le informazioni che il costruttore o l'importatore deve necessariamente fornire al distributore autorizzato prima della conclusione degli accordi e in caso di successive modifiche dei medesimi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 4, prevedendo l'obbligo di corresponsione di un indennizzo a carico del costruttore automobilistico o importatore che receda anticipatamente dall'accordo e le modalità di computo del medesimo indennizzo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 5, nell'escludere la doverosità dell'indennizzo nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 6 si rende necessaria, in quanto la crisi di approvvigionamento dei microprocessori sta causando ritardi nella consegna dei veicoli che possono beneficiare del contributo Ecobonus per l'acquisto. Con l'articolo 40 del decreto-legge n. 73 del 2022, il termine per la consegna dei veicoli prenotati (pena il venir meno della prenotazione) è stato rideterminato in 270 giorni, rispetto ai 180 giorni precedentemente previsti. Tuttavia, detta proroga non va a coprire una particolare fattispecie. Infatti, per il completamento delle prenotazioni effettuate nel secondo semestre 2021, il termine è stato fissato al 30 giugno 2022 direttamente dall'articolo 8 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e pertanto è sorto il dubbio se anche questo termine fosse prorogato. La necessità della proroga deriva dal fatto il termine non è risultato idoneo a garantire la consegna del veicolo (sono circa 38.000 le prenotazioni effettuate nel semestre indicato, non ancora concluse). La disposizione in questione fugge ogni dubbio e fissa il termine al 30 settembre. Pertanto, trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-sexies (Modifica all'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020)

L'articolo 7-sexies interviene sull'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in forza del quale, all'attualità, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono l'obbligo di cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale e regionale. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti, garantendone una più tempestiva ed efficace attuazione, e il perseguimento più rapido degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi in parola, la norma dispone la soppressione del predetto limite temporale del 31 dicembre 2024, esonerando quindi regioni, enti locali e gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale dal partecipare a detto finanziamento. Al riguardo, si precisa che l'eliminazione dell'obbligo di cofinanziamento da parte degli enti beneficiari (regioni ed enti locali) nell'ambito delle procedure per l'erogazione di contributi destinati all'acquisto di mezzi utilizzati dalle aziende che svolgono i servizi di trasporto pubblico locale, non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e consente la semplificazione delle procedure di assegnazione delle risorse. È opportuno evidenziare, infatti, che i soggetti beneficiari dei contributi statali non sono le sopra richiamate aziende ma gli enti committenti del tpl (regioni ed enti locali). I mezzi acquistati con i contributi in parola sono di proprietà dell'ente regione o dell'ente locale oppure hanno un vincolo di reversibilità a favore dello stesso ente. L'azienda che utilizza tali mezzi non ha diritto ad alcuna quota di ammortamento nell'ambito dei contratti di servizio.

Articolo 8 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale)



L'articolo reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale.

In particolare, **il comma 1** interviene sull'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 modificando la denominazione dell'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale in "Osservatorio Nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio **del trasporto pubblico locale e** della mobilità pubblica locale sostenibile". La disposizione ha natura ordinamentale; pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 2**, al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si integrano le competenze del citato Osservatorio.

Il **comma 3** prevede che per l'espletamento dei suddetti nuovi compiti, l'Osservatorio, può stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni, con l'Autorità di regolazione dei trasporti, con le aziende di trasporto pubblico locale, nonché con i *mobility manager* d'area, i *mobility manager* aziendali e i *mobility manager* scolastici. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le predette convenzioni, la cui stipula riveste carattere meramente eventuale, potranno essere sottoscritte dall'Osservatorio nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Al **comma 4** si precisa che, per le medesime attività di cui al comma 2, l'Osservatorio si può avvalere, oltreché del personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e di quello messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti con i quali sono stipulate le convenzioni, anche di esperti di particolare e comprovata specializzazione, nel numero massimo di otto unità, cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile è autorizzato a conferire appositi incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a valere sulle risorse destinate all'Osservatorio ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera e-*bis*) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal successivo comma 5, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 200.000 nell'anno 2022 e di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

Ai fini della quantificazione del limite di spesa è stata previsto l'utilizzo di otto esperti al costo massimo per singola unità di 50 mila euro annui. Relativamente all'anno 2022 la spesa è stata proporzionata a sei mesi.

Al **comma 5** si prevede, altresì, per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, per il conferimento degli incarichi agli esperti, nonché per l'implementazione e lo sviluppo della banca dati dell'Osservatorio, l'incremento della percentuale del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale destinata al predetto Osservatorio che passa da "0,025" allo "0,105" e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2022. Per effetto di tale disposizione le risorse dell'Osservatorio si incrementano nell'anno 2022 di circa 4 milioni di euro. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio.



Fondo per la contribuzione dello Stato agli oneri sostenuti dalle Regioni per i servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviari	4.974.554.000
Risorse destinate all'Osservatorio a legislazione vigente	1.243.639
Risorse destinate all'Osservatorio per effetto della modifica di cui all'art. 14 comma 5 del presente decreto	5.200.000
Incremento di risorse destinate alle attività dell'Osservatorio	3.956.361

Il potenziamento dell'Osservatorio è strettamente connesso alla predisposizione tecnica dei modelli di attuazione dei criteri di riparto del Fondo Nazionale TPL. La banca dati dell'Osservatorio, oggi attiva in modo limitato, consente l'acquisizione in forma certificata di tutti i dati economici e trasportistici utili per la ripartizione di cui trattasi. Tra l'altro, l'elaborazione, tramite l'Osservatorio, dei dati inseriti dalle aziende, dalle regioni e dagli enti locali, consente, anche in casi di urgenza, il completamento di istruttorie complesse quali quelle, ad esempio, inerenti all'assegnazione di contributi per la compensazione di minori ricavi tariffari conseguente all'epidemia da Covid-19 e di contributi per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale necessari per garantire i limiti di riempimento dei mezzi di TPL utili ad assicurare un distanziamento idoneo a ridurre il rischio di diffusione della medesima epidemia.

Inoltre, il potenziamento è destinato alla creazione di modelli uniformi di analisi della domanda e programmazione dell'offerta di servizi, messi a disposizione di tutti gli enti regolatori al fine di consentire agli stessi la progressiva riduzione degli oneri sostenuti per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale in relazione alla quantità e alla qualità degli stessi.

L'utilità dell'Osservatorio, confermata negli ultimi anni dalla molteplicità delle istruttorie svolte per la ripartizione di risorse di spesa corrente destinata al settore è, tra l'altro, già stata affermata, dall'articolo 27, comma 2 e-bis), del decreto-legge n. 50 del 2017 che ha destinato una quota del Fondo Nazionale TPL al suo funzionamento.

Al riguardo, si rappresenta che a partire dall'attuale sistema informativo dell'Osservatorio nazionale per il TPL, si prevede un nuovo sviluppo funzionale dello stesso che amplia in modo significativo il numero degli utenti, il volume dei dati da acquisire e da elaborare e le relative funzioni applicative. Tale sistema è esteso all'intero territorio nazionale e fornisce elementi sempre più complessi, di volta in volta utili all'utenza istituzionale.

Ad oggi tale sistema informativo ha un'utenza costituita da 1.300 aziende, da tutte le regioni, dalle città metropolitane, i comuni e gli altri enti affidanti, nonché dalle agenzie per la mobilità.

A regime è previsto che tale sistema informativo si evolva in maniera integrata connettendo, anche mediante cooperazione applicativa, sistemi informativi di enti diversi. In tal modo si realizza una rete capillare che include, tra gli altri, anche i *mobility manager* d'area. In particolare, saranno forniti all'Osservatorio i dati necessari per la predisposizione di modelli tipo di programmazione della mobilità locale e degli investimenti di settore. Tali modelli potranno essere condivisi con gli utenti della piattaforma informatica anche al fine della più efficace ed efficiente ripartizione di risorse pubbliche destinate alla mobilità locale.

L'implementazione consentirà, inoltre, mediante lo sviluppo di modelli comuni per la programmazione della mobilità locale, una più efficace, efficiente ed economica offerta di mobilità pubblica, ovviando alla carenza di competenze riscontrate soprattutto in alcune aree del paese.



L'Osservatorio costituirà, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo, il "centro di servizi" che ogni ente competente nel settore della mobilità avrà la possibilità di utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Le aree funzionali del sistema informativo sono articolate come segue:

- La ripartizione del fondo nazionale trasporti:
 - anagrafica di Regioni ed Enti Committenti;
 - Gestione dei contratti di servizio;
 - Certificazione, controllo e validazione dei dati economici-transportistici relativi alle imprese che effettuano servizi dei TPL;
 - Determinazione dei proventi complessivi, dei costi standard e dei livelli adeguati di servizio
 - Funzioni di analisi;
 - Ripartizione del Fondo TPL sulla base dei criteri stabiliti.
- La programmazione dei servizi di mobilità e trasporto:
 - modelli e strumenti per l'elaborazione dei dati transportistici, economici ed ambientali per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - Integrazione moduli di indagine Audimob;
 - Progetto ed implementazione dell'architettura di acquisizione dei dati;
 - Progetto ed implementazione di funzioni per la regolazione del TPL;
 - Predisposizione di modelli di base di integrazione dello sviluppo urbano e metropolitano con lo sviluppo della programmazione della mobilità pubblica, sulla base dell'analisi e dell'elaborazione dei dati acquisiti;
 - integrazione con i programmi di mobilità attiva e di sharing mobility.
- Il supporto informativo ai mobility manager d'area e dei mobility manager aziendali e scolastici:
 - sviluppo ed implementazione di basi di dati e di conoscenza per promozione di una comunità di pratiche tra i mobility manager d'area.
- Il supporto informativo per la predisposizione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS).
- La gestione degli investimenti nell'ambito della mobilità locale:
 - di modelli di elaborazione di dati utili a valutare le proposte di investimento nel settore della mobilità locale coordinandole con gli indirizzi di politica industriale che riguardano le filiere produttive interessate;
 - Georeferenziazione della rete infrastrutturale del trasporto rapido di massa e del trasporto ferroviario regionale per le valutazioni transportistiche sulle proposte di interventi;
 - Creazione degli interventi;
 - Esecuzione del workflow degli interventi;
 - Monitoraggio degli investimenti attraverso cruscotti;
 - Funzioni di analisi di efficacia.
- Il monitoraggio della manutenzione dei sistemi di trasporto:
 - Inserimento dei dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto;
 - calendario di prevista effettuazione dell'attività manutentiva;
 - funzioni di analisi.
- Funzioni trasversali di base:
 - Cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali ed altri sistemi informativi (piattaforme di Mobility as a service, network access point, regional access point, ...);
 - Funzioni di sviluppo rapido di interviste e campagne di acquisizioni dati, anche per le analisi preliminari e le valutazioni di impatto delle previsioni normative;
 - Assistenza virtuale;
 - Firma elettronica, Gestione documentale, modulo posta elettronica;



- SPID, sistema di pagamenti.

Le caratteristiche di un tale sistema, che assume per alcune aree i tratti specifici di un sistema di supporto alle decisioni anche con funzioni di business intelligence, sono le seguenti:

si tratta di una piattaforma di integrazione, in grado di acquisire dati ed offrire servizi ad altri sistemi informativi;

deve contemplare la possibilità di realizzare servizi on demand, in funzione dei risultati della elaborazione dei dati delle evoluzioni normative.

Il sistema, pertanto, sarà realizzato sulla base di una progettazione funzionale, implementata con strumenti che garantiscano la possibilità di un adeguamento e aggiornamento rapido alle esigenze che si presentano nel corso della sua applicazione, e gestito da risorse umane adeguate dal punto di vista del numero e delle competenze specialistiche, che vanno dalle più semplici attività di back-office, allo sviluppo di applicazioni informatiche, alla specifica consulenza in materia economica e trasportistica.

Lo sviluppo di tale sistema è incrementale (prevede successive fasi funzionali) e deve essere alimentato con risorse finanziarie distribuite nel corso del tempo.

Relativamente ai costi da sostenere, nella tabella seguente si riporta il dettaglio.

	anno 2022 (M€)	anno 2023 (M€)	anni successivi (M€)
Spese per sistema informatico esistente	1,2	1,2	--
Prima fase funzionale (sviluppo)	1,8		
Seconda fase funzionale (progetto e sviluppo)		1,6	
Terza fase funzionale (progetto e sviluppo)			1,6
Manutenzione correttiva/adequativa	1	1	1,1
Manutenzione evolutiva (riguarda funzioni esistenti)	1	1	2,1
Totale	5	4,8	4,8
Spese per gli esperti di cui al comma 4	0,2	0,4	0,4
Totale	5,2	5,2	5,2

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse, individuate in una quota dell'attuale dotazione del Fondo TPL, risultano già stanziare.

Circa la possibilità da parte dell'Osservatorio di avvalersi di esperti, si fa presente che la disposizione prevede espressamente che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili potrà conferire appositi incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, nel numero massimo di 8 unità, cui potranno essere riconosciuti compensi individuali lordi non superiori a euro 50.000 su base annua. Gli oneri derivanti dai predetti contratti sono posti a valere sulle risorse destinate all'Osservatorio ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal comma 5 dell'articolo 8, nel limite massimo di spesa di complessivi euro 200.000 nell'anno 2022 e di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

Inoltre, l'incremento di risorse destinate all'Osservatorio, con la conseguente riduzione di risorse destinate alla contribuzione dello Stato agli oneri sostenuti dalle Regioni per i servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviari, non pregiudica le finalità e gli obiettivi del medesimo Fondo e non determina ripercussioni sul regolare svolgimento del servizio pubblico, trattandosi di una riduzione di modesta entità (circa 4 milioni di euro), avuto riguardo allo stanziamento complessivo del Fondo



(circa 5 miliardi di euro), ed essendo l'attività dell'Osservatorio funzionale ad assicurare una più efficiente organizzazione e gestione dei servizi di trasporto di pubblico locale da parte delle regioni e degli enti locali.

Infatti, il finanziamento in parola graverebbe non sulla dotazione "storica" del Fondo prevista dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, ma sulle risorse destinate ad implementare la dotazione del Fondo a decorrere dall'anno in corso.

Il comma 6, al fine di promuovere i servizi di *sharing mobility* destina, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, una quota pari allo 0,3 per cento della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o più decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio.

Fondo per la contribuzione dello Stato agli oneri sostenuti dalle Regioni per i servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviari	€ 4.974.554.000
Risorse destinate ai <i>servizi di sharing mobility per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024</i>	€ 14.923.662

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse, individuate in una quota della dotazione del Fondo TPL, risultano già stanziare. Inoltre, si rappresenta che la conseguente riduzione di risorse destinate alla contribuzione dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per i servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviari, non pregiudica le finalità e gli obiettivi del medesimo Fondo, e non determina ripercussioni sul regolare svolgimento del servizio pubblico trattandosi di una riduzione temporanea (limitata al triennio 2022 – 2024) di modesta entità (circa 15 milioni di euro), avuto riguardo allo stanziamento complessivo del Fondo (circa 5 miliardi di euro) ed essendo le risorse destinate al finanziamento di specifici progetti di sperimentazione di soluzioni innovative di mobilità sostenibile nelle aree urbane individuati d'intesa con la Conferenza unificata.

Infatti, la quota dello 0,3% del Fondo Nazionale TPL in parola graverebbe non sulla dotazione "storica" del Fondo prevista dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, ma sulle risorse destinate ad implementare la dotazione del Fondo a decorrere dall'anno in corso.

Si osserva, inoltre, che l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, istitutivo del Fondo Nazionale TPL destina lo stesso al concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario in modo generico e non con riferimento specifico ai contratti di servizio.

Inoltre, si evidenzia che la mobilità condivisa è oggi considerata strettamente complementare al trasporto pubblico locale e regionale in quanto assimilabile "all'ultimo e al primo miglio" per l'utilizzo dei servizi di TPL.

Infine, circa le procedure per l'utilizzo delle risorse e l'individuazione dei soggetti beneficiari delle stesse, si rappresenta che tale utilizzo e tale individuazione sono definite d'intesa con la Conferenza Unificata secondo la procedura ordinaria prevista per la ripartizione del Fondo.

Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 7 stabilisce che la ripartizione del Fondo per la contribuzione dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per i servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviari, istituito dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sia effettuata, per l'esercizio 2022, secondo due differenti modalità, indicate alle lettere a), b), c) e d).



Alla lettera a) si prevede che la ripartizione del sopra citato Fondo, per una quota di risorse pari a euro 4.879.079.381, è effettuata senza l'applicazione di penalità, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148. L'anomalo andamento dei ricavi da traffico e le difficoltà conseguenti agli effetti della crisi pandemica non consentono, anche per l'esercizio 2022, così come avvenuto per gli esercizi 2020 e 2021, l'efficace applicazione dei criteri di riparto del fondo previste dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017. Pertanto, al fine di evitare ripercussioni sulla regolarità e continuità del servizio di trasporto pubblico locale e regionale, appare necessario semplificare anche per il 2022 le procedure di ripartizione del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che, si ricorda, ha una dotazione annuale di circa 5 miliardi e copre il 75% della spesa corrente del settore.

Alla lettera b) si prevede che la ripartizione del sopra citato Fondo, per una quota di risorse pari a euro 75.350.957 è effettuata secondo modalità e criteri, che tengono conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 ottobre 2022.

Inoltre, alla lettera c) si prevede che, quanto a euro 14.923.662, vengano utilizzate per promuovere i servizi di *sharing mobility* di cui al comma 6.

Infine, alla lettera d) si prevede che, quanto a euro 5.200.000 vengano utilizzati per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 comma 300 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo.

	Fondo per la contribuzione dello Stato agli oneri sostenuti dalle Regioni per i servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviari	4.974.554.000
	<i>di cui</i>	
a	Erogazione di contributi senza l'applicazione di penalità e applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013	4.879.079.381
b	Erogazione di contributi tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale	75.350.957
c	Sharing mobility	14.923.662
d	Osservatorio Nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile	5.200.000

Per le medesime finalità di cui al comma 7, il comma 8 prevede che l'erogazione alle regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2022, avvenga in un'unica soluzione, entro la data del 31 luglio 2022 da calcolarsi sulle risorse pari a euro 4.879.079.381 di cui alla lettera a) del comma 7 dell'articolo in esame, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione pertanto



prevedendo esclusivamente una specifica modalità di trasferimento delle risorse all'uopo già stanziata non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi da 9 a 11 hanno l'obiettivo ottimizzare il regolare svolgimento delle attività manutentive dei sottosistemi principali di sistemi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi al fine di garantire livelli adeguati di sicurezza, nonché la continuità e la regolarità dei servizi.

In particolare, le disposizioni introducono una procedura per assicurare il regolare svolgimento delle attività manutentive dei sottosistemi principali di sistemi di TPL ad impianti fissi, prevedendo il potere sostitutivo e sanzionatorio da parte degli enti concedenti o affidanti, in caso di inadempienza dei soggetti responsabili. Sul punto, si rappresenta che gli enti concedenti o affidanti, laddove esercitano il potere sostitutivo per la realizzazione delle attività manutentive omesse, provvedono ad effettuare tale attività "in danno" dell'azienda di TPL che non ha effettuato le medesime attività manutentive nei termini stabiliti.

Inoltre, si prevede che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati dell'Osservatorio nazionale TPL e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.

Al comma 9, viene individuata una nuova scadenza temporale degli adempimenti a cura delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi e delle aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti. Tali aziende, dopo il primo adempimento previsto entro il 30 settembre 2022, dovranno trasmettere specifici report all'Osservatorio con una cadenza trimestrale in luogo di quella mensile. Tali report riguardanti i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva sono forniti al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi. La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il secondo periodo del comma 9 disciplina le ipotesi di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi al fine di prevedere un termine per l'effettuazione di detti interventi. In particolare, la proposta emendativa prevede che in caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico assegna all'azienda inadempiente un termine non superiore a novanta giorni per l'esecuzione degli interventi manutentivi comunicati. Qualora l'azienda non effettui gli interventi manutentivi entro detto termine, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché ad applicare nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 10 del medesimo articolo 8, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022 sono individuati e, successivamente aggiornati almeno ogni tre anni:

- a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;
- b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;



c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

Infine, si prevede che nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da persone di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare, per un periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi, l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie, per i quali restano valide le norme nazionali e comunitarie vigenti, nonché agli impianti a fune. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente e, pertanto, dalla disposizione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11-bis fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui ai commi da 9 a 11 ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 12, al fine di consentire la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali, nonché l'acquisto di materiale rotabile, autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025.

Agli oneri derivanti dal comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Il successivo comma 406 della medesima legge 234 del 2021 rinvia ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse. All'uopo, si evidenzia che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ha sancito, in data 30 marzo 2022, l'intesa in relazione allo schema di decreto di cui al citato articolo 1, comma 406. Il citato decreto ripartisce le risorse per gli anni dal 2022 al 2029, per un totale di euro 1.700 milioni, di cui euro 100 milioni per l'anno 2022, euro 110 milioni per l'anno 2023, euro 160 milioni per l'anno 2024, euro 130 milioni per l'anno 2025 ed euro 300 milioni ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, rinviando a successivi decreti la ripartizione delle risorse per gli anni dal 2030 al 2036.

Pertanto, la copertura finanziaria individuata dispone delle sufficienti risorse. Nella tabella successiva si riporta il dettaglio.



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totale
1 Articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234	100	150	200	200	300	300	300	300	300	200	200	200	200	200	200	3.350
2 Decreto di cui all'articolo 1, comma 406, della L. 234/2021	100	110	160	130	300	300	300	300								1.700
3 Residuo (1-2) ancora non ripartito	0	40	40	70	0	0	0	0	300	200	200	200	200	200	200	1.650
4 Risorse utilizzate a copertura della disposizione		40	40	70												150
5 Residuo (3-4)	0	0	0	0	0	0	0	0	300	200	200	200	200	200	200	1.500

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che le risorse che si intendono utilizzare a copertura degli interventi in materia di investimenti ferroviari risultano disponibili in termini di saldo netto da finanziare e trattandosi di interventi che mantengono inalterate le somme stanziare per ciascuna annualità, non generano impatti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto e, pertanto, si conferma la neutralità della disposizione.

In particolare, relativamente all'incremento di risorse, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025, in favore delle ferrovie regionali a valere sul finanziamento destinato alle strade regionali, si osserva che l'invarianza del saldo netto da finanziare è assicurata dalla identità di incrementi e riduzioni delle risorse stanziare negli anni 2023, 2024 e 2025. Per quanto riguarda l'invarianza della cassa e dei conseguenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento, la stessa è altresì assicurata in considerazione del fatto che l'incremento delle risorse per le ferrovie regionali è reso necessario per rendere disponibili ulteriori risorse, pari a circa 100 milioni di euro, finalizzate alla realizzazione, nella regione Campania, di interventi afferenti le ferrovie regionali nei comuni di Bacoli e di Pozzuoli, e consentire, pertanto, la funzionalizzazione ed il miglioramento dell'accessibilità di varie stazioni della linea cumana in modo da sostenere la ripresa del servizio di TPL nell'area flegrea e nella città metropolitana di Napoli.

Nella tabella seguente si riporta la scheda illustrativa degli interventi previsti e dei relativi cronoprogrammi.



CRONOPROGRAMMI DEGLI INTERVENTI PER LE FERROVIE REGIONALI NELLA REGIONE CAMPANIA						
Intervento	Descrizione	Costo stimato (in milioni di euro)	Anno			
			2023	2024	2025	2026
TRASPORTO RAPIDO DI MASSA: Interventi di potenziamento: Intervento di rifunzionalizzazione e miglioramento dell'accessibilità delle stazioni della linea Cumana eav	rifunzionalizzazione delle stazioni con il miglioramento dell'accessibilità e del decoro urbano, mediante il ripristino delle facciate degli edifici, abbattimento delle barriere architettoniche, l'installazione di percorsi Loges e ripristino della segnaletica sia verticale che orizzontale, laddove risultino mancanti o insufficienti.	3,50	1,65	1,85	0,00	0,00
TRASPORTO RAPIDO DI MASSA: Interventi di potenziamento: Arretramento stazione Torregaveta e risoluzione critica stradale via Torregaveta	arretramento del piazzale ferroviario con la realizzazione di una nuova stazione e la riqualificazione di quella esistente con un adeguato sistema di connessione con la viabilità esistente. Saranno realizzati i seguenti interventi: - arretramento del piazzale di stazione e riorganizzazione del piano stazione - realizzazione della nuova stazione ferroviaria e riqualificazione di quella esistente - riqualificazione urbanistica e architettonica dell'attuale piazza di stazione, liberata dai binari - realizzazione di un nuovo collegamento stradale con la viabilità esistente di connessione tra Bacoli e Monte di Procida in sostituzione dell'attuale strettoria - realizzazione di un nuovo ponte stradale per superare il canale di scolo di Fusaro.	30,00	5,00	8,00	17,00	0,00
TRASPORTO RAPIDO DI MASSA: Ammodernamento e Potenziamento Ferrovia Cumana. Interventi ex lege 910/86 Tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri Comprese stazioni di Vallone Mandria e Gerolomini	Raddoppio del binario della linea Cumana della ferrovia di EAV tra le stazioni di Dazio e Cantieri. Ammodernamento della stazione di Gerolomini. Realizzazione della nuova stazione di Pozzuoli. Soppressione di tre passaggi a livello.	61,64	20,64	15,00	26,00	0,00
TRASPORTO RAPIDO DI MASSA: Ammodernamento e Potenziamento Ferrovia Cumana. Tratta Dazio-Gerolomini-Cantieri Smantellamento linea storica, riqualificazione sedime e viabilità di collegamento 5A	L'intervento completa quello del raddoppio del binario della linea Cumana della ferrovia di EAV tra le stazioni di Dazio e Cantieri. Esso è finalizzato alla riqualificazione urbana del tratto di linea dismessa a seguito della messa in esercizio del nuovo tracciato ferroviario e compreso tra le stazioni di gerolomini e la futura Pozzuoli ex Villa Maria.	8,00	0,50	2,50	5,00	0,00
Totale		103,14	27,79	27,35	48,00	0,00

Inoltre, circa 50 milioni di euro sono destinati al finanziamento di specifiche esigenze manifestate dalle regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni del 4 agosto 2021.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 settembre 2021, n. 363, recante il riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate al potenziamento delle ferrovie regionali, rappresenta, nelle premesse, che *“non si è potuto includere nel riparto alcuni interventi di competenza della Regione Toscana, della Regione Liguria e delle Province Autonome di Trento e Bolzano”* e che, pertanto, si è reso necessario *“...rinviare il finanziamento, in via prioritaria, degli interventi su citati, indicati nell'Allegato 2..., al prossimo riparto delle risorse del Fondo investimenti 2021”*.

Di seguito, si riporta il citato Allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 23 settembre 2021, n. 363 da cui si evince che il finanziamento necessario per gli interventi ivi previsti è complessivamente pari a 46,20 mln di euro.



ALLEGATO 2 DM 363_20211					
Programma	Numero intervento	Beneficiario - Ferrovia	Titolo dell'intervento	Importo da finanziare in via prioritaria con le risorse del Fondo investimenti 2021 (Milioni di euro)	CUP
Programma di intervento per il potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile	1	Regione Liguria	Interventi di potenziamento: Nuove Elettromotrici Ferrovia Genova Casella (n° 2 nuove EM)	14,00	H40J21000000003
Programma di intervento per il potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile	2	Regione Toscana	Acquisto di 2 treni per il servizio regionale gestito da TFT in sostituzione di materiale rotabile obsoleto	13,00	J19J21015920001
Programma di intervento per il potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile	3	Provincia Autonoma di Trento	Acquisto di n.2 materiale rotabile	10,00	J40J21000080003
Programma di intervento per il potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile	4	Provincia Autonoma di Bolzano	Acquisto di n.1 materiale rotabile	9,20	E50D16000010003
Totale				46,20	

La copertura di questi interventi è assicurata dalla corrispondente riduzione delle risorse del comma 405 della legge n. 234 del 21 destinati a interventi di manutenzione straordinaria e di varianti di percorso di strade regionali e provinciali, per un ammontare pari a 150 milioni per il quale non si provveduto al riparto tra regioni e province.

Il decreto ministeriale di riparto delle strade prevede la predisposizione di un piano entro il 30 settembre 2022, un'anticipazione dell'annualità 2022 e i pagamenti per stati di avanzamenti dei lavori, con il vincolo di chiudere i lavori per ciascuna annualità entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza.

Nonostante la realizzazione di interventi sulle infrastrutture stradali sia in genere più rapida di quelle ferroviarie, in questo caso la realizzazione delle strade sconta tutti i tempi legati alla fase decisionale, di progettazione ed autorizzativa. Al contrario, gli interventi relativi alle ferrovie regionali oggetto della presente rimodulazione risultano in una fase molto più avanzata e dispongono dei relativi CUP. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono la disponibilità di risorse permetterebbe la realizzazione dei citati interventi ferroviari in tempi brevi.

Ciò determina quindi una sostanziale indifferenza degli effetti su fabbisogno di cassa e i conseguenti effetti sull'indebitamento netto.

La disposizione prevede che, ai fini dell'assegnazione dei contributi ai singoli interventi, si provvede mediante successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e monitorati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il medesimo decreto sono definiti, altresì, l'entità massima dei contributi riconoscibili, tenendo conto di eventuali ulteriori fonti di finanziamento, il cronoprogramma degli interventi, nonché le ipotesi e le modalità di revoca dei contributi riconosciuti.



Il comma 12-bis, reca disposizioni in materia di mobility manager scolastico e sostituisce, con i commi da 6 a 6-quater, il comma 6 dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, istitutivo del mobility manager scolastico.

Nello specifico:

il capoverso comma 6 prevede che le linee guida per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del mobility manager scolastico siano adottate, tenendo conto del piano "RiGenerazione Scuola", adottato dal Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capoverso comma 6-bis stabilisce che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, individuano il mobility manager scolastico tra il personale docente, senza esonero dall'insegnamento, ovvero ricorrendo a figure professionali esterne, in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che si prevede la mera possibilità per le istituzioni scolastiche di ricorrere a figure professionali esterne, cui le stesse provvederanno eventualmente nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Il capoverso comma 6-ter individua i compiti del mobility manager scolastico. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capoverso comma 6-quater, prevedendo la possibilità per il Ministero dell'istruzione di mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche una infrastruttura digitale al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti del mobility manager scolastico, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capoverso comma 6-quinquies introduce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quater nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12-ter reca una modifica al comma 4 dell'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di escludere le istituzioni scolastiche dall'obbligo previsto per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager. Trattasi, pertanto, di norma di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12-quater prevede un contributo straordinario a beneficio del gestore dei servizi di trasporto marittimo in regime di continuità territoriale tra la Regione Sicilia e le isole minori che sarà concretamente determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al fine di garantire che la compensazione non ecceda l'incremento dei costi legati all'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti dovuto al conflitto Russo-Ucraino.

L'importo massimo stanziato, pari ad 8 milioni di euro, non è verosimilmente sufficiente a coprire l'incremento dei costi del carburante relativo allo svolgimento dei servizi in oggetto ma, tuttavia, garantisce una compensazione parziale e la liquidità dell'impresa, sventando il rischio di interruzione dei servizi. L'importo definitivo sarà comunque determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con apposito decreto.

L'importo così quantificato deriva da una stima relativa all'incremento dei prezzi di carburanti più che raddoppiati rispetto all'anno precedente.

Nel corso dell'anno 2021 il costo medio per tonnellata del gasolio ammontava ad euro 490,00 mentre la stima dello stesso costo per l'anno 2022 si attesta a circa 1.300,00 euro a tonnellata. Sulla base di questi dati la società sosterrà un costo aggiuntivo, parametrato ai consumi ufficiali, pari a circa 15.000.000,00 di euro che saranno anche mitigati dalle coperture in essere sui prezzi



dei carburanti, riassetto dei servizi e aumenti tariffari che comunque devono essere estremamente contenuti per evitare ripercussioni a livello sociale.

Pertanto, gli oneri derivanti dall'applicazione della norma possono essere quantificati in 8 milioni di euro e trovano copertura, secondo quanto previsto al comma 12-quater, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la quota parte assegnata allo Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo (capitolo di spesa 1960 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili). Lo stanziamento complessivo, al netto della riduzione operata con la presente disposizione, garantisce l'attuazione delle attività programmate. Il comma 12-quinquies prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al comma 12-quater, nei limiti di quanto strettamente necessario a compensare la maggiore spesa derivante dall'aumento eccezionale del costo del carburante e comunque in misura non superiore all'importo massimo stabilito al comma 12-quater. Tali criteri, al fine di evitare eventuali sovracompenzazioni, sono definiti tenendo conto degli aumenti delle tariffe già praticati dal gestore dei servizi nel primo semestre 2022 sulla base degli strumenti previsti a legislazione vigente o della convenzione in essere.

Il comma 12-sexies reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il comma 12-septies prevede l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, che si rende necessaria per consentire una gestione della linea della metropolitana di Catania improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati.

La richiesta implementazione del contributo in conto esercizio per l'importo annuo di euro 5 milioni è conseguente al potenziamento dei servizi nell'intera tratta in esercizio Stesicoro-Monte Po', con un programma di esercizio con frequenza di 10 minuti per ogni direzione di marcia e che prevede nelle giornate feriali corse dalle 6:00 alle 23:00, mentre nelle giornate di sabato e domenica il servizio si svolgerà dalle ore 06.00 alle ore 00.30.

In tal modo la percorrenza giornaliera massima dagli attuali 1009 treni/km arriverà a 1677 treni/km con un aumento di 668 treni/km/giorno per un totale di 587.248 km annui rispetto agli attuali 363.240.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dell'incremento di costi per effetto del citato potenziamento.

GRUPPO COSTI	COSTI ATTUALI	COSTI PER EFFETTO DEL POTENZIAMENTO PROGRAMMATO
CONDOTTA	787.980,00 €	1.681.024,00 €
MOVIMENTO	871.371,00 €	1.555.575,00 €
ENERGIA TRAZIONE	630.000,00 €	1.386.000,00 €
ENERGIA STAZIONI	206.000,00 €	400.000,00 €
MANUTENZIONE DI ESERCIZIO	596.512,00 €	964.378,00 €
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA	940.000,00 €	2.202.000,00 €
MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI	500.000,00 €	1.101.600,00 €
TOTALE SUB.1)	4.531.863,00 €	9.290.577,00 €
COSTI GENERALI (7%)	317.230,41 €	650.340,39 €
TOTALE GENERALE	4.985.049,30 €	9.940.917,39 €
DELTA		4.955.868,09 €



Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede: quanto agli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che presentano le sufficienti disponibilità.

ARTICOLO 9 (Interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Scuola nazionale dell'amministrazione)

Al comma 1, si prevede una rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 393, 394, 395 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La disposizione è finalizzata ad assicurare al Contratto di Programma RFI - parte investimenti - la necessaria disponibilità di risorse già a decorrere dall'anno 2022, per consentire l'avvio della fase di progettazione e l'inizio di alcuni interventi prioritari. A tal fine vengono incrementate le risorse a valere sui capitoli inerenti "CdP RFI parte investimenti", per complessivi 60 milioni di euro di cui 20 milioni di euro nell'anno 2022 e 40 milioni di euro nell'anno 2023, e ridotte per un pari importo negli anni dal 2029 al 2030 (comma 395).

Pertanto, al fine di garantire le attività e gli interventi sopra richiamati, vengono ridotte le risorse sui capitoli inerenti "Le metropolitane nelle grandi aree urbane (Torino, Milano, Roma, Napoli, Genova)", per complessivi 30 milioni di euro di cui 10 milioni di euro nell'anno 2022 e 20 milioni di euro nell'anno 2023, ed incrementate per un pari importo negli anni dal 2029 al 2030 (comma 393). Vengono, altresì, ridotte le risorse sui capitoli inerenti "l'Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete core Ten-T – RFI", per complessivi 30 milioni di euro di cui 10 milioni di euro nell'anno 2022 e 20 milioni di euro nell'anno 2023, ed incrementate per un pari importo negli anni dal 2029 al 2030 (comma 394).

Di seguito si riporta la tabella contenente il riepilogo complessivo.

DESCRIZIONE	COMMA BILANCIO	CAPITOLO	P.G.	SNF CP 2022	SNF CP 2023	SNF CP 2024	SNF CP 2025	SNF CP 2026	SNF CP 2027	SNF CP 2028	SNF CP 2029	SNF CP 2030	SNF CP 2031	SNF CP 2032	SNF CP 2033	SNF CP 2034	SNF CP 2035	SNF CP 2036				
MIMS - investimenti				100	100	270	630	800	1.050	1.250	1.200	1.200	1.250	1.450	1.500	1.500	1.300	850	14.450			
Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete core Ten-T - RFI	394	7122 (MEF)	15	BIANCIO 2022 - 2024	50	50	150	200	250	250	400	400	400	450	650	650	650	450		5.000		
				VARIAZIONE	-10	-20									10	20						0
				NUOVA PROPOSTA	40	30	150	200	250	250	400	410	420	450	650	650	650	650	450			5.000
Edg RFI parte investimenti (ivinduse opere commissariate) -- in 15 anni	395	7122 (MEF)	2	BIANCIO 2022 - 2024			20	230	300	500	500	500	500	500	550	550	550	550	550	5.750		
				VARIAZIONE	-20	40								20	40							0
				NUOVA PROPOSTA	20	40	20	230	300	500	500	480	460	500	500	550	550	550	550	550		5.750
Le metropolitane nelle grandi aree urbane (Torino, Milano, Roma, Napoli, Genova)	393	7400	8	BIANCIO 2022 - 2024	50	50	100	200	250	300	350	300	300	300	300	300	300	300	300	3.700		
				VARIAZIONE	-10	-20																0
				NUOVA PROPOSTA	40	30	100	200	250	300	350	310	320	300	300	300	300	300	300	300		3.700
TOTALE MIMS CON MODIFICHE PROPOSTE				100	100	270	630	800	1.050	1.250	1.200	1.200	1.250	1.450	1.500	1.500	1.300	850	14.450			

L'operata rimodulazione non pregiudica l'avvio e la realizzazione degli interventi programmati, in quanto le risorse stanziare consentono comunque di fare fronte a tutte le attività programmate nei medesimi anni.

Relativamente agli effetti sulla PA, si rappresenta che le autorizzazioni rimodulate, sulla base delle analisi effettuate dagli uffici competenti, trattandosi di interventi di analoga caratteristica tecnica e tempistica realizzativa, mantengono inalterate, in termini di saldo netto da finanziare, le somme stanziare per ciascuna annualità e non generano impatti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto. In particolare, le rimodulazioni riferite al 2022 e al 2023 relative a diverse, ma analoghe tipologie di spesa, si riferiscono evidentemente alle attività di progettazione, prodromiche alle successive attività realizzative. La disposizione si rende necessaria al fine di consentire al CDP di RFI di disporre nei primi anni delle sufficienti risorse per le attività di progettazione, indispensabili



per l'efficace utilizzo delle risorse assegnate per gli anni successivi. Senza tali disponibilità, l'implementazione degli interventi in corso di definizione nella stipula del CDP sarebbe inevitabilmente rallentata. Pertanto, la rimodulazione delle diverse tipologie di risorse si riferisce esclusivamente alle attività di progettazione per le quali le modalità realizzative sono del tutto analoghe per caratteristiche merceologiche e di cronoprogramma.

La disposizione al comma 2 prevede che siano autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato I annesso al decreto. Tale disposizione è finalizzata ad assicurare la necessaria disponibilità di risorse da destinare al Porto di Palermo (opera commissariata) ed agli interventi in materia trasporto rapido di massa, già a decorrere dall'anno 2022, per consentire, nel primo caso (porto di Palermo) l'immediato avvio di lavori relativi ad opere già cantierabili e nel secondo caso (trasporto rapido di massa) la coerenza con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da concludersi entro il 2026.

A tal fine si prevede:

- l'anticipo di risorse da destinare al porto di Palermo per complessivi 49,160 milioni di euro negli anni dal 2022 al 2025 con una riduzione di risorse di pari importo per gli anni dal 2027 al 2033;
- l'anticipo di risorse da destinare al trasporto rapido di massa per complessivi 388,819 milioni di euro negli anni dal 2022 al 2027 con una riduzione di risorse di pari importo per gli anni dal 2028 al 2035; conseguentemente, al fine di neutralizzare gli effetti finanziari sul saldo netto da finanziare vengono corrispondentemente ridotte risorse relative al contratto di programma ANAS per complessivi 429,109 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2027 ed incrementate per un pari importo negli anni dal 2028 al 2035. Tali rimodulazioni non pregiudicano l'avvio e la realizzazione degli interventi previsti dal CdP ANAS in quanto i relativi capitoli, negli anni oggetto di rimodulazione, dispongono di risorse più che sufficienti per far fronte alle attività previste nei medesimi anni.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle rimodulazioni previste con l'indicazione delle autorizzazioni di legge modificati con la relativa descrizione e dei capitoli di bilancio variati e del relativo importo.

capitolo	pg	Autorizzazione	Descrizione	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
7258	2	articolo 34 sub articolo ter comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 articolo 1 comma 140 punto B sub punto primum della legge 11 dicembre 2016, n. 232	Infrastrutture portuali	2,680	2,680	2,680	5,360		-2,680	-2,680	-2,680	-2,680	-2,680					
	3	articolo 1 comma 1072 punto C sub punto decies della legge 27 dicembre 2017, n. 205	Infrastrutture portuali	2,720	2,010				-2,720	-2,010								
	4	articolo 1 comma 95 punto C sub punto decies della legge 30 dicembre 2018, n. 145	Infrastrutture portuali	7,470	7,560	7,910	8,090		-3,470	-3,560	-3,910	-4,020	-4,030	-5,370	-6,670			
7400	3	articolo 1 comma 1072 punto B sub punto decies della legge 27 dicembre 2017, n. 205	Trasporto rapido di massa	24,460	64,260	27,190	14,540	6,233	6,233	-24,460	-64,260	-27,190	-14,540	-6,233	-6,233			
	4	articolo 1 comma 95 punto B sub punto decies della legge 30 dicembre 2018, n. 145	Trasporto rapido di massa	5,950	46,850	22,820	32,840	32,843	30,230	-5,950	-46,850	-22,820	-32,840	-32,843	-30,230			
	1	articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Trasporto rapido di massa	5,950	5,950	11,880	14,870	17,860	17,860	-5,950	-5,950	-11,880	-14,870	-8,930	-8,930	-8,930	-8,930	
7002	48	articolo 1 comma 95 punto A sub punto decies legge 30 dicembre 2018, n. 145	CdP ANAS	-49,230	-129,310	-72,480	-75,700	-56,936	-45,453	44,610	123,650	68,590	68,960	53,376	52,063	8,930	8,930	

Relativamente agli effetti sulla PA, si rappresenta che le autorizzazioni rimodulate, trattandosi di interventi di analoga caratteristica tecnica e tempistica realizzativa, mantengono inalterate, in termini di saldo netto da finanziare, le somme stanziare per ciascuna annualità e non generano impatti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 3 interviene sull'articolo 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, al fine di prevedere che:

- con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa essere riconosciuta al coordinatore del Cismi un'indennità di funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 5 ed a valere sulle risorse ivi previste e comunque non superiore a 25.000 euro;
- l'incarico di coordinamento del Cismi possa essere conferito con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anche ad un professore universitario di I fascia, che viene



collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con conservazione del trattamento economico in godimento, che è posto integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L'incarico di coordinatore ha una durata non inferiore a tre anni, rinnovabile una sola volta e allo stesso si applicano le previsioni di cui al quarto periodo del comma 1 del medesimo articolo 5, come modificato dalla disposizione in esame (*id est*: possibilità di riconoscere al coordinatore un'indennità di funzione nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 ed a valere sulle risorse ivi previste e comunque non superiore a 25.000 euro).

Al riguardo, il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 121 del 2021 stabilisce che al CISMI è assegnato un contingente complessivo di venti unità di personale, da individuarsi, nella misura di cinque ricercatori, di cinque tecnologi, di quattro primi ricercatori, di quattro primi tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un dirigente di ricerca, tra il personale degli enti pubblici di ricerca (collocato fuori ruolo) con mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza che è posto integralmente a carico del predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI è preposto il dirigente di ricerca. Dal punto di vista finanziario, il comma 3 del medesimo articolo 5 autorizza una spesa pari a 2.225.954 a decorrere dall'anno 2022 (di cui 140.000 euro per l'avvalimento di non più di quattro esperti o consulenti, previsti dal comma 1 del citato articolo 5).

Nella tabella seguente sono riportati i valori utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri indicati nel comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 121 del 2021 e relativi al personale comandato o collocato in posizione di fuori ruolo, evidenziandosi che gli stessi (come si legge nella relazione tecnica relativa allo sopra menzionata disposizione) sono stati determinati, in via prudenziale, tenendo conto per ciascun livello della fascia stipendiale massima (VII classe stipendiale) prevista dal vigente Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

INQUADRAMENTO	Unità di personale	RETRIBUZIONE FISSA E CONTINGATIVA						ONERI					Costo unitario lordissimo	Costo totale lordissimo	
		CCNI 2018 tab.C3.2 - Ricerca Stipendio tabellare Anno da 1/4/2018	13*	Totale Stipendio Anno - lordo dip.	IVP	Ind. Oneri specifici	Totale retribuzione annua - lordo dip.	CPDEL	ENPDEP	TFR	IRAP	Oneri totali			
								23,80%	0,00%	6,91%	8,50%		ANNUO	ANNUO	
Dirigente di ricerca	1	90.803,82	7.566,99	98.370,81	2.039,07	1.110,58	101.520,46	24.161,87	91,37	7.015,00	8.629,24	39.897,54	141.417,99	141.417,99	
Dirigente tecnologo	1	90.803,82	7.566,99	98.370,81	2.039,07	1.110,58	101.520,46	24.161,87	91,37	7.015,00	8.629,24	39.897,54	141.417,99	141.417,99	
Primo ricercatore	5	67.560,12	5.613,34	72.973,47	1.694,69	1.110,58	75.278,73	18.405,34	68,24	5.226,31	6.441,19	29.781,04	364.559,20	527.798,88	
Primo tecnologo	5	67.560,12	5.613,34	72.973,47	1.694,69	1.110,58	75.278,73	18.405,34	68,24	5.226,31	6.441,19	29.781,04	364.559,20	527.798,88	
Ricercatore	4	30.770,31	4.211,51	34.981,82	1.456,73	1.110,58	37.577,19	13.701,37	51,63	3.078,56	3.975,06	23.674,81	98.204,01	138.820,04	
Tecnologo	4	30.770,31	4.211,51	34.981,82	1.456,73	1.110,58	37.577,19	13.701,37	51,63	3.078,56	3.975,06	23.674,81	98.204,01	138.820,04	
	20												654.565,20	1.960.073,94	
* stipendio CCNI 2016-2018 con inglobata IVC del 1/7/2010 dal 1/4/2018													costo contributi, missioni e trasferite e altre voci di finanziamento	105.880,00	2.065.953,94

Quanto alla possibilità di riconoscere al coordinatore del CISMI (sia esso un dirigente di ricerca o un professore universitario) un'indennità, detta possibilità non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il riconoscimento dell'indennità di funzione può avvenire esclusivamente nel limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 e comunque non superiore a 25.000 euro, che è stata determinata, come già rappresentato, tenendo conto per ciascun livello della fascia stipendiale massima (VII classe stipendiale) prevista dal vigente Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio.



	Costo unitario lordissimo
	ANNUO
Dirigente di ricerca	141.417,99
Professore di I fascia	113.289,00
Indennità di funzione	25.000,00
Totale	138.289,00
Differenza residua	3.128,99

Quanto alla possibilità di nominare come coordinatore del CISMI un professore universitario di I fascia, si rappresenta che dalle rilevazioni del Ministero dell'università e della ricerca relative all'anno 2020, concernenti il costo del personale delle istituzioni universitarie statali, incluse le istituzioni a ordinamento speciale, il costo medio nazionale di un professore di I fascia è pari a euro 113.289.

Pertanto, il conferimento dell'incarico di coordinatore del CISMI non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il relativo costo trova capienza nell'ambito delle risorse previste per tale figura come riportato nella tabella precedente, nella quale è stato quantificato e già coperto un onere annuo di euro 141.417,99. Al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, per l'intera durata dell'incarico è reso contestualmente indisponibile all'interno del contingente di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 il posto destinato al dirigente di ricerca.

Il comma 4 prevede la soppressione della società per azioni denominata "Italia Infrastrutture Spa", istituita a decorrere dal 1° settembre 2019, con capitale sociale pari a 10 milioni di euro interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, su cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita il controllo di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Al riguardo, si evidenzia che:

- 10 milioni di euro destinati a capitale sociale, imputati al capitolo 7615 del Ministero dell'economia e delle finanze, sono andati in economia alla chiusura dell'anno finanziario 2021 per effetto delle norme di conservazione dei residui di risorse di parte capitale. Infatti, in base alle disposizioni che disciplinano la conservazione degli stanziamenti di bilancio delle spese in conto capitale, dettate dal comma 3, dell'articolo 34-bis, della legge n. 196 del 2009 e, in via sperimentale, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che ha prolungato di un ulteriore anno i termini disposti dal sopra menzionato comma 3, 10 milioni di euro destinati al capitale sociale della Società Italia Infrastrutture S.p.A. sono rimasti nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze fino al 31 dicembre 2021 e dai consuntivi dello stesso Dicastero del 2019 e del 2020 si evince che gli stessi 10 milioni non sono mai stati impegnati finanziariamente.

- 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, destinati alla copertura finanziaria di convenzioni che la Società avrebbe dovuto stipulare con le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, imputate al capitolo 1082 dello stesso Dicastero, sono andati in economia, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al termine degli esercizi finanziari 2020 e 2021; in particolare, 5 milioni di euro a decorrere dal 2022, ridotti per l'importo di 1.426.000 euro annui dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, sono tuttora in bilancio disponibili. Inoltre, si rappresenta che ad oggi non risulta ancora costituita la società e non è stato emanato il decreto recante l'adozione dello Statuto della medesima.

Con il comma 5, in conseguenza dell'abrogazione prevista dal comma 4, si provvede a rimodulare le somme previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardanti la



quota delle maggiori entrate da riassegnare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pari a euro 7.309.900 annui a decorrere dall'anno 2021, relativa all'incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, che per effetto della novella passa a 7.309.900 euro per il 2021 e 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 6 reca la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 5, stabilendo che ai relativi oneri, pari a 3.574.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante le risorse resesi libere dall'abrogazione della disposizione autorizzatoria della società "Italia Infrastrutture S.p.a.", prevista dal comma 4.

Relativamente alla copertura finanziaria si rappresenta che le somme utilizzate risultano disponibili e non sono gravate da impegni giuridicamente vincolanti.

Il comma 6-bis modifica l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Tale modifica è finalizzata ad autorizzare il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazioni vigenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad effettuare il monitoraggio dell'osservanza dei termini procedurali previsti dal comma 3 del suddetto decreto-legge, e a segnalare alla regione competente eventuali ritardi, proponendo eventuali interventi correttivi ed assegnando alla regione un termine non superiore a trenta giorni per la conclusione del procedimento. In caso di inosservanza del termine assegnato ai sensi del primo periodo, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità propone l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La disposizione introdotta essendo di natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la neutralità finanziaria è confermata anche dalla clausola di invarianza finanziaria prevista espressamente nella medesima disposizione.

Il comma 7 detta disposizioni in materia di manutenzione degli immobili demaniali in uso alle Amministrazioni dello Stato, intervenendo sul comma 2, lettera d) e sul comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche e integrazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici" (cd. Sistema Accentrato delle Manutenzioni o Manutentore Unico). La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche essendo volta a favorire la gestione unitaria di interventi tra loro complementari o comunque coesistenti sul medesimo immobile oltre che a coinvolgere direttamente nella realizzazione degli interventi le Amministrazioni, al fine di aumentare la capacità operativa dei soggetti coinvolti nella fase realizzativa degli interventi che non presentino un particolare grado di complessità. La norma è peraltro in grado di generare risparmi, quantificabili in un range di circa il 15%-20% dei relativi quadri economici, per economie di scala derivanti dalla razionalizzazione e dall'efficientamento delle risorse destinate ad altre iniziative a carattere manutentivo ovvero dalla riqualificazione, anche sismica ed energetica, dei medesimi immobili statali. Peraltro, una opportuna razionalizzazione degli interventi, oltre a favorire un efficientamento dei tempi e oneri di realizzazione, consente di ottimizzare anche i costi amministrativi derivanti dall'indizione di procedure separate per l'individuazione di distinti operatori economici nonché evitare l'eventuale sovrapposizione dei cantieri, con conseguente necessità di gestirne le relative interferenze.

Il comma 7-bis chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trovano applicazione anche nel periodo intercorrente tra la data dell'abrogazione dell'articolo 92, comma 7-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per effetto dell'articolo 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la data di entrata in vigore della legge 14 giugno 2019, n. 55, si precisa che l'ammontare delle spese strumentali è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, già finanziati con i Piani Generali di competenza, anche con riferimento alle annualità 2016, 2017 e 2018, oggetto della presente disposizione



normativa. Pertanto, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Al comma 7-ter si prevede una modifica dell'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, volta ad aggiungere un ulteriore comma 1-bis che prevede che resta ferma la possibilità per le amministrazioni, le agenzie, la commissione e gli enti indicati, per motivate esigenze, previo accordo con la proprietà, di entrare nel possesso anticipato anche di porzioni di immobili, corrispondendo, nei limiti delle risorse disponibili, una somma a titolo di anticipata occupazione, commisurata ai metri quadri delle porzioni occupate e alla durata della predetta anticipata occupazione e comunque non superiore ai tre/dodicesimi del canone annuo congruito; il possesso anticipato non ha effetti sulla durata del contratto di locazione come prevista dalle vigenti disposizioni e dagli specifici accordi contrattuali tra le parti. Tale disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il **comma 8** modifica l'articolo 121 (*Esame di idoneità*) del codice della strada. In particolare, la modifica di cui alla lettera a) è finalizzata a prevedere che gli esami per la patente di guida siano effettuati, sempre a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e non più esclusivamente dai dipendenti dell'ex Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Alla lettera b) viene aggiornato il riferimento al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, alla lettera c), si dispone che la Direzione generale del personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provveda a un controllo di qualità del personale abilitato a svolgere gli esami di idoneità alla patente e ad una loro formazione periodica, secondo modalità e programmi indicati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del medesimo Ministero. Tali attività saranno espletate dalla citata Direzione generale con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione del comma 8-bis stabilisce che per le finalità di cui all'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal medesimo comma 8, si considerano validi ad ogni effetto di legge le qualifiche, le abilitazioni e gli attestati di formazione periodica, previsti dal citato comma 3 conseguiti dal personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anteriormente alla data del 16 giugno 2022. La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 8-ter prevede che al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento degli studenti degli istituti nautici e professionali della pesca commerciale delle produzioni ittiche, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede, con proprio provvedimento, a definirne le modalità di svolgimento a bordo di imbarcazioni, in linea con le norme IMO STCW '95. Si prevede, altresì, che gli studenti debbano frequentare il corso P.S.S.R. (Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali - Personal Safety and Social Responsibilities) con oneri a carico degli stessi. Al riguardo, si evidenzia che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che essa prevede esclusivamente l'emanazione di un provvedimento finalizzato a definire le modalità di svolgimento del percorso formativo in questione. Quanto alla frequenza del corso P.S.S.R., i relativi oneri ricadranno in capo ai privati interessati.

La disposizione di cui al comma 9, apportando modifiche alle procedure e ai termini procedurali, previsti dal codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relativi all'iscrizione o alla variazione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette a iscrizione ovvero all'atto del rinnovo della licenza di navigazione, ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9-bis apporta una modifica all'articolo 59, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, finalizzata a prevedere che il decreto regolamentare ivi previsto debba



dettare disposizioni di principio con riguardo al Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unità da diporto che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 apporta modifiche al punto 8) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prevedendo l'inserimento nell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale anche del porto di Sciacca, al punto 9) prevedendo l'inserimento nell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale anche del porto di Pozzallo al punto 10) dell'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84 prevedendo che nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale, di cui fanno parte i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli, sia inserito anche il porto di Termoli, al punto 12 prevedendo l'inserimento nell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale anche del porto di Vasto.

Le citate Autorità di sistema portuale opereranno con le risorse strumentali e umane vigenti, in analogia a quanto già avvenuto nel caso di provvedimenti di analogo tenore. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 10-bis si prevedono disposizioni finalizzate a sviluppare ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della Pubblica amministrazione, nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria, della ricerca e quello dell'accesso sempre più qualificato nella Pubblica amministrazione. La disposizione introdotta essendo di natura ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 10-ter: ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, una riserva pari al due per cento dei finanziamenti complessivi per l'edilizia residenziale pubblica sono destinati per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità.

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti per i sopra richiamati interventi straordinari.

Pertanto, con la disposizione di cui al comma 10-ter si prevede che le strutture finanziate con risorse assegnate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai Comuni per detti interventi straordinari sul patrimonio residenziale pubblico, non ancora del tutto completate, possono essere riutilizzate dai medesimi Comuni beneficiari, anche eventualmente cambiando la destinazione d'uso, a condizione che sia garantita una finalità di interesse pubblico generale.

Ai fini della neutralità finanziaria della disposizione, la norma prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 10-quater precisa che la previsione del comma 2 ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 risponde a finalità meramente informative. Pertanto, la stessa ha natura meramente ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10-quinquies interviene sull'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale reca un'autorizzazione di spesa - pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 - per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, quale strada funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina nel 2026.

In primo luogo, la norma modifica il testo vigente sopprimendo l'inciso «come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, alinea, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,



convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,». Tale inciso fa riferimento ad una disposizione (l'undicesimo periodo del citato comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019) non più vigente per effetto di quanto disposto dall'articolo 51, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Quest'ultima disposizione, infatti, ha sostituito integralmente il predetto comma 14-ter, senza tuttavia riprodurre nel nuovo testo il contenuto del citato undicesimo periodo. Quest'ultimo, in particolare, prevedeva la possibilità di nominare un commissario straordinario per gli interventi sulla strada provinciale 72. L'abrogazione intervenuta di tale disposizione rende pertanto superfluo e ostativo ai fini amministrativi il riferimento, previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che pertanto la norma soppriime.

Al medesimo fine di consentire alle Amministrazioni interessate di procedere alla realizzazione dei lavori sulla predetta strada provinciale 72, la norma modifica la disposizione vigente prevedendo che la somma stanziata sia trasferita direttamente alla provincia di Lecco, quale soggetto attuatore degli interventi, e non semplicemente "assegnata".

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

Infatti, la disposizione oggetto di modifica (articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) reca un'autorizzazione di spesa, tutt'ora vigente, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Tali risorse sono allocate nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e risultano nella disponibilità della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del medesimo Ministero, come di seguito riportato:

- anno 2020 - euro 1.000.000,00: residui di stanziamento (c.d. di lettera f) conservati ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- anno 2021 - euro 1.000.000,00: residui di stanziamento (c.d. di lettera f) conservati ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- anno 2022 - euro 1.000.000,00: cap. 7382.

Nella tabella seguente, è riportata la tipologia di interventi finanziati con le sopra menzionate risorse:



n.	CUP	TITOLO OPERA	TOTALE IMPORTO	ANNUALITA'	
				anno 2021	anno 2022
1	B57H20014420001	SP72 DEL LAGO DI COMO TRATTA ABBADIA COLICO - INTERVENTI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI PRIMO INTERVENTO	500.000,00 €	500.000,00 €	
2	B77H20022990001	SP72 DEL LAGO DI COMO TRATTA ABBADIA COLICO - INTERVENTI DI PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE INCOMBENTI PRIMO INTERVENTO	150.000,00 €	150.000,00 €	
3	B97H20023870001	SP72 DEL LAGO DI COMO TRATTA ABBADIA COLICO - INTERVENTI DI RINFORZO DEL CIGLIO STRADALE E RIFACIMENTO PARAPETTI PRIMO INTERVENTO	350.000,00 €	350.000,00 €	
4	B57H20014430001	SP72 DEL LAGO DI COMO TRATTA ABBADIA COLICO - INTERVENTI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI	500.000,00 €	500.000,00 €	
5	B37H20021190001	SP72 DEL LAGO DI COMO TRATTA ABBADIA COLICO - INTERVENTI DI PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE INCOMBENTI	150.000,00 €	150.000,00 €	
6	B17H20015050001	SP72 DEL LAGO DI COMO TRATTA ABBADIA COLICO - INTERVENTI DI RINFORZO DEL CIGLIO STRADALE E RIFACIMENTO PARAPETTI	350.000,00 €	350.000,00 €	
7	B57H20014440001	SP72 DEL LAGO DI COMO TRATTA ABBADIA COLICO - INTERVENTI DI RIFACIMENTO PIANI VIABILI	500.000,00 €		500.000,00 €
8	B97H20023880001	SP72 DEL LAGO DI COMO TRATTA ABBADIA COLICO - INTERVENTI DI PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE INCOMBENTI	150.000,00 €		150.000,00 €
9	B17H20015060001	SP72 DEL LAGO DI COMO TRATTA ABBADIA COLICO - INTERVENTI DI RINFORZO DEL CIGLIO STRADALE E RIFACIMENTO PARAPETTI	350.000,00 €		350.000,00 €

Articolo 10 (Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche o di rilevante impatto, nonché per la funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)

L'articolo in esame apporta, al comma 1, modifiche agli articoli 44 e 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recanti, rispettivamente, "semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto" e "modifiche alla disciplina del dibattito pubblico".

In particolare, la lettera a) interviene sul comma 3, in primo luogo, al fine di chiarire che la procedura di VIA prevista dall'articolo 17 si applica per tutti gli interventi di cui all'Allegato IV del citato articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021, indipendentemente alla relativa fonte di finanziamento. In secondo luogo, si stabilisce che in relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del decreto-legge n. 77 del 2021, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

La lettera b) integra le previsioni del comma 4 del medesimo articolo al fine di chiarire che, nell'ambito della Conferenza di servizi si debba tenere conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti.

La lettera c) modifica il comma 1 dell'articolo 46 con la finalità di coordinare le modifiche apportate al comma 4 dell'articolo 44, inserendo anche nell'articolo in esame la previsione della necessità di tenere conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Le disposizioni di cui al comma 1 hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione prevede, al comma 2, in considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, che in relazione ai progetti



di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente, in base alle vigenti disposizioni, al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si applica, per gli anni 2022 e 2023, quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e, al fine di assicurare la funzionalità del medesimo Consiglio è autorizzata di euro 1.600.000 per l'anno 2022 e di 3.200.000 per l'anno 2023.

Al riguardo, il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, prevede che *“per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'art. 6 della legge 11/02/1994 n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessità operative, è posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare...”*.

Con Circolare della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 17 marzo 2006, sono state fornite ai soggetti che *“sottopongono al Consiglio Superiore dei lavori pubblici i progetti di opere di cui all'art. 6 della legge 11.2.1994 n. 109 – Legge quadro in materia di lavori pubblici – e successive modifiche ed integrazioni, di importo superiore a 5 milioni di euro”* le istruzioni circa il versamento *“della somma pari allo 0,5 per mille del valore del progetto sottoposto all'esame del Consiglio Superiore stesso”* in conto entrate del bilancio dello Stato da imputare sul Capo XV, cap. 3654/00.

Attualmente, il versamento delle somme relative allo 0,5 per mille, di cui sopra, confluisce nel capitolo 3654, articolo 1 così denominato *“versamenti a carico del soggetto committente il progetto di opera di competenza statale, pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, da utilizzare per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e consulenza”* per la successiva riassegnazione alla spesa.

Orbene, con il decreto legislativo n. 50 del 2016 sono state riaffermate le competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale organo tecnico consultivo dello Stato, nelle procedure di valutazione dei progetti di opere il cui valore, fino alla data del 30 giugno 2023, sia di entità superiore ai 100 milioni di euro.

Ai sensi dell'articolo 48, ultimo comma, del decreto-legge n. 77 del 2021, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino al 31 dicembre 2026, il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

Tanto premesso, come già evidenziato, il comma 2 prevede che il versamento a carico dei quadri economici degli interventi sottoposti obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici non si applichi per l'anno 2022 e 2023. Al contempo, al fine di assicurare la funzionalità del medesimo Consiglio, si autorizza la spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2022 (rapportata a 6 mesi) e di euro 3.200.000 per l'anno 2023.

Con specifico riguardo alla quantificazione di detta spesa, si evidenzia che nel triennio 2018-2020 sono stati esaminati da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici 87 progetti per un valore complessivo di circa 18 miliardi di euro e un valore medio per singola opera di circa 210 milioni di euro. Sulla base di tali dati si stima che il valore medio del contributo, pari allo 0,5 per mille del valore del progetto, è di circa 103 mila euro.

Nella tabella seguente vengono rappresentati i valori sopra richiamati.



Anno	N. progetti esaminati	Importo complessivo delle opere	Importo medio per singolo progetto
2018	33	8.505.679.818	257.747.873
2019	18	3.901.765.696	216.764.761
2020	36	5.580.769.722	155.021.381
2021	32	6.774.000.000	211.687.500

In relazione all'anno 2022, nel primo semestre sono stati sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici 14 progetti. Per il secondo semestre si stima che verranno sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ulteriori 15 progetti con un valore medio di circa 212 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'anno 2023 si stima che verranno sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici 30 progetti con un valore medio di circa 212 milioni di euro.

Si rappresenta che la stima del valore medio dei progetti da sottoporre al parere obbligatorio del Consiglio superiore negli anni 2022 e 2023 è stato effettuato sulla base di quanto registrato nell'anno 2021.

Nella tabella seguente vengono rappresentati i valori relativi agli anni 2022 e 2023.

Anno	N. progetti esaminati	Importo medio per singolo progetto	Importo complessivo delle opere	Contributo medio (0,5 per mille del valore del progetto)
I° semestre 2022	14	211.687.500	2.963.625.000	1.481.813
STIMA II° semestre 2022	15	211.687.500	3.175.312.500	1.587.656
STIMA anno 2023	30	211.687.500	6.350.625.000	3.175.313

Il comma 3 prevede che l'esonero dal versamento del contributo di applichi, esclusivamente, ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge. Al contempo, si precisa che non si procede al rimborso delle somme già versate, alla data di entrata in vigore della disposizione, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo del decreto-legge n. 245 del 2005.

Il comma 3-bis prevede una modifica del comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, volta a prevedere che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 della medesima legge è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche dodici mesi, e non otto mesi come prevede la disposizione vigente, decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. La previsione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4, in considerazione dell'esigenza di garantire che lo svolgimento delle procedure di dibattito pubblico di cui articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 risulti coerente con i tempi di realizzazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, autorizza, per il finanziamento delle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui al comma 2 del citato articolo 22, la spesa di euro 150.000 per l'anno 2022 e di euro 300.000 per l'anno 2023.

Per il finanziamento delle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autorizza la spesa di euro 150.000 per l'anno 2022 (spesa rapportata a 6 mesi) e di euro 300.000 per l'anno 2023.

All'uopo, si ricorda che il citato articolo 22, comma 2, del codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione di una Commissione nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico.

In attuazione del sopra citato articolo 22 del codice dei contratti, è stato, altresì, emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, recante "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2018. L'allegato a detto regolamento elenca le opere sottoposte obbligatoriamente al dibattito pubblico: in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattasi di "grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio".



La Commissione nazionale per il dibattito pubblico è stata nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627 e, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del citato Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n.76, svolge le seguenti attività:

- monitora il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonché la necessaria informazione durante la procedura;
- propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico;
- garantisce che sia data idonea e tempestiva pubblicità ed informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili, in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della Commissione, alle modalità della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l'intervento oggetto del dibattito pubblico, nonché ai risultati delle consultazioni in corso o concluse;
- organizza le attività, di cui ai punti uno e tre, a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che segnalano alla Commissione eventuali criticità relative alle modalità operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunità locali;
- presenta alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sull'attività svolta nel biennio precedente, evidenziando le criticità emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresì, soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonché a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva.

Si evidenzia che attualmente risultano in corso di svolgimento le seguenti procedure di dibattiti pubblici:

- SS 16 "ADRIATICA" – TRONCO BARI-MOLA DI BARI - Variante alla Tangenziale di Bari Lavori di realizzazione di una variante alla SS 16 del tratto compreso tra Bari-Mungivacca e Mola di Bari, con adozione della sezione stradale B2 del D.M. 5.11.2001;
- ANAS - Itinerario Gela – Agrigento – Castelvetro. Ammodernamento Gela Castelvetro C1 in sede con varianti e cat. B tangenziale di AG in variante. Lotto Funzionale tangenziale di Agrigento;
- COMUNE DI PADOVA - Realizzazione Tranvia Padova "SIR 2";
- Progetto 0388 Linea Roma - Pescara - Lotto 1: Raddoppio ferroviario tratta interporto d'Abruzzo – Manoppello - Lotto 2: Raddoppio ferroviario tratta Manoppello – Scafa;
- Nuova linea ferroviaria AV Salerno/Reggio Calabria;
- Lotto 2: Linea Orte – Falconara. Raddoppio - Castelplanio con by-pass di Albacina - Lotto 2 (Genga-Serra S. Quirico);
- NPP 0286 Quadruplicamento Tortona-Voghera.

Risultano invece concluse le seguenti procedure di dibattito pubblico:

- DIBATTITO PUBBLICO - RFI - NPP Lotto 3a Circonvallazione di Trento;
- DIBATTITO PUBBLICO - SS 693 Strada Scorrimento Veloce del Gargano - SS 89 'Garganica' - Collegamento Vico del Gargano – Mattinata.

Si rappresenta, infine, che l'articolo 46 del decreto-legge 31 marzo 2021, n.77 recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, con la legge 29 luglio 2021, n.108, ha previsto la facoltà di individuare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del sopra citato Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.



In attuazione del citato articolo 46 del decreto-legge n. 77 del 2021 il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 novembre 2021, n. 442 ha individuato le soglie dimensionali per interventi ex art. 44, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2021, n.77, e per quelli finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC che sono sottoposti obbligatoriamente al dibattito pubblico.

Di seguito si riporta una tabella di confronto delle soglie dimensionali dell'Allegato 1 decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 novembre 2021, n. 442 con quelle di cui al citato Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n.76.

TIPOLOGIE DI OPERE	Allegato 1 decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 novembre 2021, n. 442	Allegato 1 Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76
	SOGLIE DIMENSIONALI	SOGLIE DIMENSIONALI
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 400 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 400 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Aeroporti.	Opere i cui lotti costruttivi o funzionali competano o riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 150 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti	Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.



Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.	Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.	Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Interventi per la difesa del mare e delle coste.	Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.	Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.	Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.	Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.	Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.	Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Elettrodotti aerei.	Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.	Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.	Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 30 milioni di metri cubi.	Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi.
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.	Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 3 m ³ /s.	Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m ³ /s.



Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.	Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 100 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti.	Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti.
Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

Di talché, rispetto a quanto previsto dal citato Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, ai sensi delle intervenute modifiche normative, il novero dei progetti sottoposti a dibattito pubblico risulta ampliato e, pertanto, allo scopo di garantire la funzionalità della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, si prevede uno stanziamento aggiuntivo di euro 150.000 per l'anno 2022 e di 300.000 per l'anno 2023.

Si precisa che detto stanziamento aggiuntivo è limitato ai soli anni 2022 e 2023 in quanto il dibattito pubblico si svolge sui progetti di fattibilità tecnico – economica ovvero sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere (giuste le previsioni di cui all'articolo 1 del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76) e, dunque, in una fase antecedente l'approvazione dei progetti sulla cui base individuare, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto esecutore.

Orbene, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 in relazione ai termini di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si precisa che, nel corso del corrente anno e dell'anno 2023, si concentrerà l'attività della Commissione nazionale di cui al sopra menzionato articolo 22 e, pertanto, lo stanziamento è stato determinato in coerenza con l'incremento di attività atteso.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 4, pari a complessivi euro 1.750.000 per l'anno 2022 e euro 3.500.000 per l'anno 2023, a cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 5-bis è finalizzato a finanziare il programma sperimentale denominato “DATECI SPAZIO” finalizzato al conseguimento degli obiettivi di rigenerazione del tessuto socio-economico delle città, nonché di miglioramento dell'accessibilità, della sicurezza e di rifunzionalizzazione di spazi pubblici, anche periferici, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City) attraverso la realizzazione di parchi gioco innovativi per bambini. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione pari a complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'attuazione del Programma sperimentale «DATECI SPAZIO» destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti. Le proposte sono trasmesse, anche per via telematica, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e devono indicare l'area oggetto di intervento, le finalità ludico didattiche perseguite, i profili di accessibilità, sicurezza e risparmio energetico, il cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento, la parte destinata ai lavori e quella relativa alle forniture, le modalità e i costi di gestione, eventuali ulteriori contribuzioni alla realizzazione dell'intervento. Sono ammissibili a finanziamento, nel limite massimo di 500 mila euro, esclusivamente degli interventi che non risultino già destinatari di contributi e risorse sulla base di altra normativa regionale, nazionale o comunitari.



Le modalità attuative del Programma “DATECI SPAZIO” sono definite al comma 5-ter, ove si prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della, sono definiti:

a) i tempi e le relative modalità di erogazione del finanziamento; al riguardo si evidenzia che, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (n.10), si stima un contributo medio per ciascun beneficiario di 500.000 euro

b) i criteri per la valutazione delle proposte;

c) le modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento.

Al fine di velocizzare i tempi di attuazione del Programma «DATECI SPAZIO», il comma 5-quater prevede che la valutazione delle proposte di cui al comma 5-ter è svolta dall’Alta commissione di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e l’avvalimento avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quindi, la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Come previsto già dal comma 440 dell’articolo 1, della citata legge n. 160 del 2019, per lo svolgimento delle attività di valutazione delle proposte da finanziare nell’ambito del Programma “DATECI SPAZIO”, l’Alta Commissione di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 5-quinquies prevede, inoltre, che la richiamata Alta Commissione provveda all’esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 5-ter e, all’esito, predispone un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e il CUP di ciascun intervento, approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con il medesimo decreto, sono, altresì, definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l’attuazione delle proposte.

Il comma 5-sexies provvede ad individuare la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall’attuazione del Programma DATECI SPAZIO pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, prevedendo che agli stessi si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tali risorse sono stanziare sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili numero 7531 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che presenta sufficienti disponibilità per l’anno 2023 (l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è stata rifinanziata dalla Sezione II della legge di bilancio n. 234 del 2021). Per le predette risorse allo stato non è stata avviata la programmazione e lo stanziamento complessivo, al netto della riduzione operata con la presente disposizione, garantisce l’attuazione del programma di tutela e promozione del patrimonio culturale e storico di cui all’art. 1, comma 241 della legge n. 190 del 2014 e il raggiungimento dei connessi obiettivi.

Per quantificare le risorse necessarie agli interventi per lavori e forniture (ivi compresa la posa in opera) sono stati presi a riferimento interventi analoghi eseguiti nelle capitali europee dell’importo medio, per ciascun intervento, di circa 500.000 euro. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa prevista.

<i>Città con popolazione > 300 mila abitanti (n.)</i>	<i>10</i>
<i>Stima dell’importo medio per ciascun intervento (€.)</i>	<i>500.000</i>



Spesa prevista (€.)	5.000.000
---------------------	-----------

Le disposizioni di cui ai commi 5-septies e seguenti prevedono che il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32 promuova, d'intesa con il comune di Genova, la regione Liguria, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana s.p.a., nell'ambito del Progetto unico previsto dal comma 12 – septies del suddetto articolo 4, la realizzazione di un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del comune di Genova, interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova- Campasso" di cui al medesimo comma 12-septies, finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario ed a realizzare un miglioramento del contesto urbano.

Per tali finalità si prevede l'autorizzazione di una spesa complessiva pari a 89 milioni di euro. A tali oneri, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 si provvede:

1) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

2) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 e quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Nella tabella di seguito riportata, sono indicati in dettaglio gli oneri derivanti dalla norma in esame e la relativa copertura:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 articolo 1, comma 47 della legge 27 dicembre 2019, n. 160	3	3	3					
2 articolo 1, comma 6 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109				10	10	20	20	20
	3	3	3	10	10	20	20	20

Per quanto attiene alla copertura finanziaria con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 47, della legge n. 160 del 2019, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si rappresenta che la finalizzazione prevista dalla norma non compromette attività già programmate.

In relazione alla copertura individuata al comma 5-decies, lettera b), mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 109/2018, si evidenzia che risultano disponibili, per le annualità previste a copertura, le seguenti risorse:

- 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026;

- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Tenuto conto che le risorse individuate a copertura presentano sufficienti disponibilità, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La stima dei costi del Progetto integrato di riqualificazione previsto dalla norma si basa su un'analisi del contesto urbano nel quale sarà realizzato l'intervento ferroviario con l'obiettivo di rendere quest'ultimo maggiormente compatibile e sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale contribuendo ad un miglioramento del contesto urbano.

Il progetto in esame è realizzato nell'ambito del Progetto unico "Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova" di cui all'art.4 comma 12-septies del D.L. n. 32 del 2019, e, pertanto il CUP di riferimento è il medesimo (CUP F81H9200000008)

Il progetto di riqualificazione verrà definito e realizzato a cura del Comune di Genova - che assume la veste di soggetto attuatore – seguendo alcuni criteri di massima che saranno oggetto di un



protocollo d'intesa tra tutti i soggetti coinvolti (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Regione Liguria – Comune di Genova Commissario straordinario – RFI), prevedendo che gli edifici e le relative unità immobiliari che si trovano ad una distanza estremamente ravvicinata con il sedime ferroviario, previo esproprio ai sensi del DPR 327 del 2001 e indennizzo ai sensi della l.r.n.30 del 2007, vengano demoliti e l'area così resa libera sia oggetto di interventi di riqualificazione con la realizzazione di spazi verdi e spazi a servizio della comunità.

Sono stati stimati costi complessivi pari a 89 milioni di euro che fanno riferimento alle seguenti principali voci di spesa:

- *Espropri (artt.23 e 44 DPR 327/01): 46 milioni*
- *Indennizzi per rilocazione (art.6 L.R. 39/07): 13 milioni*
- *Demolizioni e smaltimenti: 14 milioni*
- *Riqualificazione: 16 milioni*

Articolo 11 (Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

Il comma 1 estende al 30 settembre 2022 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all'articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, su tutti i mezzi di trasporto fatta eccezione per gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, nonché per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. La disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 2, viene soppresso, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché per gli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori per l'anno scolastico 2021-2022, l'obbligo di utilizzo nelle istituzioni scolastiche dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsto dall'art. 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021. La disposizione ha carattere ordinamentale e non genera, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12 (Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC)

La disposizione autorizza la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC. La disposizione comporta un onere pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

Comma 1-bis, 1ter e 1 quater

La disposizione, per le finalità ivi previste, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad istituire, per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, due posizioni dirigenziali di livello non generale, alla cui copertura si provvede attraverso l'indizione di concorsi pubblici o anche, per il triennio 2022-2024, con conferimento di incarichi in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 10 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste



procedure di mobilità, attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

La quantificazione degli oneri assunzionali è stata effettuata per il personale dirigenziale avuto riguardo alle voci retributive fondamentali di cui al CCNL 2016 – 2018, mentre per le componenti accessorie sono state prese in considerazione la retribuzione di risultato massima e la retribuzione di parte variabile media. Il tutto è stato incrementato del 3,78% in vista del rinnovo contrattuale del Comparto funzioni centrali 2019-2021, con l'aggiunta dell'IVC riferita alla tornata contrattuale 2022 – 2024.

Per il personale non dirigenziale è stata considerata la retribuzione pro capite prevista per un'unità di Area Terza – F1 del CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021, cui sono state aggiunte l'IVC 2022-2024 e l'indennità di amministrazione rideterminata con d.P.C.M. 23 dicembre 2021. Gli oneri complessivi sono riportati nella seguente tabella:

Unità	Qualifica	pro capite	regime	Rateo agosto 2022
10	Area III-F1	€ 47.004,44	€ 470.044,40	€ 195.851,83
2	dirigente di 2	€ 149.645,32	€ 299.290,64	€ 124.704,43
			€ 769.335,04	€ 320.556,27

Per l'anno 2022, in considerazione della prevista possibilità di conferimento degli incarichi per il personale dirigenziale e di scorrimento delle graduatorie vigenti per il personale non dirigenziale, è stato previsto un rateo di 5 mesi, mentre la decorrenza dell'onere a regime è stata riferita all'anno 2023.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti commi, pari ad euro 320.557 per l'anno 2022 e ad euro 769.336 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Comma 1-quinquies

Si apporta una modifica all'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, e comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di prevedere che il riconoscimento dei compensi ai componenti della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, avvenga a seguito dell'adozione del parere reso dalla medesima Commissione, anziché a seguito del provvedimento

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 1-sexies a 1-octies

Il comma 1-sexies prevede il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contingente di 700 unità di Area Terza, posizione economica F1, di cui 400 unità per le esigenze del Ministero dell'Interno e in particolare delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e 300 unità per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e in particolare per le Ragionerie territoriali dello Stato, necessario allo svolgimento in capo alle Prefetture -UTG e alle RTS delle funzioni di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi PNRR. In particolar modo è finalizzata al supporto alle amministrazioni locali per il controllo sul divieto di doppio finanziamento, sui conflitti d'interesse e per l'espletamento dei controlli antimafia. Il reclutamento è autorizzato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di concorsi pubblici o lo scorrimento di graduatorie vigenti.



A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.624.475 per l'anno 2022 ed euro 31.493.700 decorrere dall'anno 2023

La quantificazione degli oneri complessivi per entrambe le amministrazioni è stata effettuata considerando la retribuzione pro capite prevista per un'unità di Area Terza – F1 del CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021, cui è stata aggiunta l'IVC 2022-2024 e l'indennità di amministrazione aggiornata con d.P.C.M. 23 dicembre 2021, come di seguito rappresentato.

INTERNO												
	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2023)	Onere 2022 (rateo 1 mese)
Area III F1	23.299,78	116,52	1.951,36	4.993,00	30.360,66	11.652,42	42.013,08	1.467,84	43.480,92	400	17.392,368	1.449,364
MEF												
	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2023)	Onere 2022 (rateo 1 mese)
Area III F1	23.299,78	116,52	1.951,36	5.535,88	30.903,54	11.860,78	42.764,32	4.240,12	47.004,44	300	14.101,332	1.175,111

TOTALE GENERALE ONERI	MEF+Interno
A REGIME DAL 2023	31.493.700
ANNO 2022 (RATEO 1 MESE)	2.624.475

Considerata la modalità di reclutamento delle unità, anche attraverso lo scorrimento di graduatoria vigente, per l'anno 2022 è stato calcolato un rateo di 1 mese, mentre l'onere a regime è stato previsto con decorrenza dal 2023. L'onere complessivo annuo è quantificato in euro 2.624.475 per l'anno 2022 (rateo 1 mese) e 31.493.700 a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 1-septies non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a definire le forme di collaborazione tra il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini di quanto previsto dal comma 1-sexies.

Il comma 1-octies, al fine di compensare l'impegno richiesto al personale da reclutare ai sensi del comma 1-sexies per lo svolgimento dei compiti di supporto alle Amministrazioni locali ivi indicate, prevede una autorizzazione di spesa di 500.000 euro per il Ministero dell'interno e di 500.000 per il Ministero dell'economia e delle finanze, per la corresponsione, a decorrere dall'anno 2023, di compensi per lavoro straordinario al personale non dirigenziale, pari a 400 unità per il Ministero dell'interno e a 300 unità per il Ministero dell'economia e delle finanze, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1.

Il comma 1-novies reca la copertura finanziaria dei commi 1-sexies e 1-octies pari ad euro 2.624.475 per il 2022 ed euro 32.493.700 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, per 1.449.364 di euro per l'anno 2022 e 17.892.368 euro annui a decorrere dall'anno 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per 1.175.111 euro per l'anno 2022 e 14.601.332 euro annui a decorrere dal 2023, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 1-decies modifica i commi 2 e 3 dell'articolo 6 del DL 36/2022 al fine evitare dubbi interpretativi in ordine al personale destinatario delle previsioni ivi contenute. Trattandosi di modifiche ordinamentali, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 12-bis (Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR)

Le disposizioni introdotte con il presente articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12-ter (Disposizioni urgenti in materia di funzionamento del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

Le disposizioni introdotte con il presente articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12-quater (Misure urgenti per le infrastrutture culturali)

La norma prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, in favore dei musei statali, di cui all'articolo 183, comma 3, del D.L. n. 34 del 2020, utilizzando una quota, pari a 15 milioni di euro per il medesimo anno, della dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del medesimo D.L. n. 34 del 2020.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Fondo di cui all'articolo 183, comma 2, da ultimo rifinanziato, dall'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 4 del 2022, dispone attualmente di una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022: al riguardo, si rappresenta, da una parte, che l'utilizzo di una quota parte pari a 15 milioni di euro non pregiudica altri impegni già assunti e, dall'altra, che resta disponibile una dotazione congrua per ulteriori interventi secondo le finalità del medesimo Fondo, anche tenuto conto dell'andamento della situazione post-emergenziale e della progressiva ripresa delle normali attività delle imprese e delle istituzioni culturali.

Articolo 12-quinquies (Clausola di salvaguardia)

La norma reca la clausola di salvaguardia al fine di prevedere che le disposizioni del decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.


Le disposizioni introdotte con il presente articolo hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

02/08/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge n. 68/2022 - recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili"																		
(in milioni di euro)																		
Emendamenti	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento					
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	3	1		Istituzione di un Fondo per l'adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza	s	k	1,3	0,5	6,4	6,40	1,3	0,5	6,4	6,4	1,3	0,5	6,4	6,4
	3	4	a)	Riduzione tabella B - MIMS	s	k	-0,5		-4,4	-4,40	-0,5		-4,4	-4,4	-0,5		-4,4	-4,4
	3	4	b)	Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n.196/2009	s	k	-0,8	-0,5	-2,0	-2,00	-0,8	-0,5	-2,0	-2,0	-0,8	-0,5	-2,0	-2,0
3.0.4 testo 2	3 bis	1		MIMS	s	c	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5	1,5		
3.0.4 testo 2	3 bis	5		Istituzione Fondo per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione dei motori endotermici alimentati da carburanti fossili con i motori ad alimentazione elettrica	s	c	-1,5	-1,5			-1,5	-1,5			-1,5	-1,5		
	4	1		Riduzione Tab A - Ministero della transizione ecologica	s	k	1,0				1,0				1,0			
	4	1		Ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia, destinato anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT per garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia	s	k	0,675	0,68			0,68	0,68			0,68	0,68		
	4	2		Autorizzazione di spesa a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per l'adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di Monfalcone e di Trieste	s	k	-1,0				-1,0				-1,0			
	4	3	a)	Riduzione tabella B - MIMS	s	k	-0,68				-0,68				-0,68			
	4	3	b)	Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n.196/2009	s	k	-0,68	-0,68			-0,68	-0,68			-0,68	-0,68		
4.0.3	4 bis	1		MIMS	e	t	18,19	18,19	18,2	18,19	18,19	18,19	18,2	18,2	18,19	18,19	18,19	18,19
	5	1		Individuazione Autorità di sistema portuale (ADSP) quali soggetti passivi IRES- recupero di gettito	s	c	0,7				0,7				0,7			
	5	1		Modifiche all'articolo 94 bis del DL n. 18/2020. Disposizioni per garantire la funzionalità dell'impianto della Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo	s	c	-0,7				-0,7				-0,7			
	5	1		Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009- MIMS	s	c	-0,7				-0,7				-0,7			



Decreto legge n. 68/2022 - recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili"																		
(in milioni di euro)																		
Emendamenti	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno			Indebitamento			
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
	8	12		Realizzazione di interventi immediatamente cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali e acquisto di materiale rotabile	s	k		40,0	40,0	70,00		40,0	40,0	70,0		40,0	40,0	70,0
	8	12		Riduzione Finanziamento infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 405 della legge n. 234/2021	s	k		-40,0	-40,0	-70,00		-40,0	-40,0	-70,0		-40,0	-40,0	-70,0
8.30	8	12	quater	Contributo straordinario a favore del soggetto incaricato della gestione dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori siciliane per compensare gli effetti economici dell'aumento eccezionale dei costi del carburante dell'anno 2022	s	c	8,0				8,0				8,0			
8.30	8	12	sexies	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui art. 3, comma 33, L.n.244/2007 per la quota parte assegnata allo Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo dello stato di previsione del MIMS	s	c	-8,0				-8,0				-8,0			
8.58 testo 2	8	12	septies	Miglioramento in termini di efficienza ed economicità gestionale dei servizi erogati dalla linea metropolitana di Catania	s	c	5,0	5,0	5,0	5,00		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0
8.58 testo 2	8	12	septies	Utilizzo Fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi perenti di conto corrente MIMS di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.196/2009	s	c	-5,0	-5,0				-5,0	-5,0			-5,0	-5,0	
8.58 testo 2	8	12	septies	Riduzione Tab A - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile	s	c		-5,0	-5,00			0,0	0,0	-5,0		0,0	-5,0	-5,0



Decreto legge n. 68/2022 - recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili"																	
(in milioni di euro)																	
Emendamenti	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento				
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
	9	1	a	Modifica all'articolo 1, comma 393 della legge n. 234/2021- Estensione rete metropolitana e del trasporto rapido di massa delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino	s	k	-10,0	-20,0			-10,0	-20,0			-10,0	-20,0	
	9	1	b	Modifica all'articolo 1, comma 394 della legge n. 234 del 2021- Alta velocità e alta capacità linea ferroviaria Adriatica	s	k	-10,0	-20,0			-10,0	-20,0			-10,0	-20,0	
	9	1	c	Modifica all'articolo 1, comma 395 della legge n. 234 del 2021- Finanziamento del contratto di programma RFI-parte investimenti	s	k	20,0	40,0			20,0	40,0			20,0	40,0	
	9	2		Rimodulazione Fondo investimenti di cui all'art.1 comma 140 legge n.232/2016- infrastrutture portuali	s	k	2,7	2,7	2,7	5,36	2,7	2,7	2,7	5,4	2,7	2,7	5,4
	9	2		Rimodulazione Fondo investimenti di cui all'art.1 comma 1072 legge n.205/2017- infrastrutture portuali	s	k	2,7	2,0			2,7	2,0			2,7	2,0	
	9	2		Rimodulazione Fondo investimenti di cui all'art.1 comma 95 legge n.145/2018- infrastrutture portuali	s	k	7,5	7,6	7,9	8,09	7,5	7,6	7,9	8,1	7,5	7,6	7,9
	9	2		Rimodulazione Fondo investimenti di cui all'art.1 comma 1072 legge n.205/2017- trasporto rapido di massa	s	k	24,5	64,3	27,2	14,54	24,5	64,3	27,2	14,5	24,5	64,3	27,2
	9	2		Rimodulazione Fondo investimenti di cui all'art.1 comma 95 legge n.145/2018- trasporto rapido di massa	s	k	6,0	46,9	22,8	32,84	6,0	46,9	22,8	32,8	6,0	46,9	22,8
	9	2		Rimodulazione risorse derivanti dal riparto del destinate alla realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione, di cui all'art. 1, comma 1016 della legge 296/2006- trasporto rapido di massa	s	k	6,0	6,0	11,9	14,87	6,0	6,0	11,9	14,9	6,0	6,0	11,9
	9	2		Rimodulazione Fondo investimenti di cui all'art.1 comma 95 legge n.145/2018- trasporto rapido di massa- Contratto di Programma ANAS	s	k	-49,2	-129,3	-72,5	-75,7	-49,2	-129,3	-72,5	-75,7	-49,2	-129,3	-72,5
	9	5		Incremento quota di entrata derivanti dalle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870- riassegnate al MIMS	e	ext	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	
	9	5		Maggiore riassegnazione al MIMS derivante dall'incremento quota di entrata derivanti delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870	s	c					3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
	9	4		Abrogazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 quinquies del DI n. 32/2019- Convenzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di programmi di spesa tra "Italia Infrastrutture s.p.a" e le strutture interessate del Ministero delle Infrastrutture e trasporti	s	c	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6



Decreto legge n. 68/2022 - recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili"																			
(in milioni di euro)																			
Emendamenti	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento				
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	10	2		Maggiori risorse per garantire la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici	s	c	1,6	3,2			1,6	3,2			1,6	3,2			
	10	4		Finanziamento delle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016	s	c	0,2	0,3			0,2	0,3			0,2	0,3			
	10	5		Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009 - MIMS	s	c	-1,8	-3,5			-1,8	-3,5			-1,8	-3,5			
10.12	10	da 5 bis a 5 quinquies		Fondo per l'attuazione del programma sperimentale "DATECI SPAZIO" destinato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	s	k		5,0				5,0				5,0			
10.12	10	5 sexies		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241 della legge n. 190/2014 destinata alla promozione del patrimonio culturale e storico	s	k		-5,0				-5,0				-5,0			
10.13	10	5 septies		Somme a favore della Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione del progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova	s	k	3,0	3,0	10,0		3,0	3,0	10,0		3,0	3,0	3,0	10,0	
10.13	10	5 decies	a)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 47 della legge n. 160/2019 - Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane	s	k	-3,0	-3,0			-3,0	-3,0			-3,0	-3,0			
10.13	10	5 decies	b)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui art. 1, comma 6, DL 109/2018 - spese per la ricostruzione delle infrastrutture, ripristino del sistema viario e attività connesse per il territorio di Genova	s	k			-10,0				-10,0				0,0	0,0	-10,0
12.4 testo 3	12	1		Integrazione delle risorse di cui all'articolo 8 comma 5 del dlgs n. 152/2006 al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC	s	c	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0	
12.4 testo 3	12	1		Riduzione tabella A MITE	s	c	-8,0	-8,0			-8,0	-8,0			-8,0	-8,0			
12.4 testo 3	12	1 bis e 1 ter		Assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- di due posizioni dirigenziali di livello non generale e di un contingente di personale non dirigenziale pari a 10 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 per le finalità e gli adempimenti riferiti al PNRR	s	c	0,3	0,8	0,8		0,3	0,8	0,8		0,3	0,8	0,8	0,8	
12.4 testo 3	12	1 bis e 1 ter		Assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- di due posizioni dirigenziali di livello non generale e di un contingente di personale non dirigenziale pari a 10 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 per le finalità e gli adempimenti riferiti al PNRR	e	t/co					0,2	0,4			0,2	0,4	0,4	0,4	
12.4 testo 3	12	1	quater	Riduzione Tab A - MEF	s	c	-0,3	-0,8			-0,3	-0,8			-0,3	-0,8			
12.1.2 testo 4	12	1	quinqies	Assunzione personale a tempo indeterminato per garantire il supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	s	c	2,6	31,5	31,5		2,6	31,5	31,5		2,6	31,5	31,5	31,5	



Decreto legge n. 68/2022 - recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili"																				
(in milioni di euro)																				
Emendamenti	Articolo	Comma	Lettera	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno								
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
12.1.2.testo 4	12	1	quinquies	Assunzione personale a tempo indeterminato per garantire il supporto alle Amministrazioni locali titolari di interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - effetti riflessi	e	t/c						1,3	15,3	15,3	15,3	1,3	15,3	15,3	15,3	15,3
12.1.2.testo 4	12	1	octies	Corresponsione dei compensi dovuti per prestazione di lavoro straordinario al personale non dirigente del Ministero dell'Interno assunto per supporto Amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR	s	c	0,5		0,5			0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
12.1.2.testo 4	12	1	octies	Corresponsione dei compensi dovuti per prestazione di lavoro straordinario al personale non dirigente del Ministero dell'Interno assunto per supporto Amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR - effetti riflessi	e	t/c							0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
12.1.2.testo 4	12	1	ter	Corresponsione dei compensi dovuti per prestazione di lavoro straordinario al personale non dirigente del Mef assunto per supporto Amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR	s	c	0,5		0,5			0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12.1.2.testo 4	12	1	ter	Corresponsione dei compensi dovuti per prestazione di lavoro straordinario al personale non dirigente del Mef assunto per supporto Amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR - effetti riflessi	e	t/c							0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
12.1.2.testo 4	12	1	novies	Riduzione Tab A - Ministero dell'interno	s	c	-1,4	-17,9	-17,9	-17,9	-1,4	-1,4	-17,9	-17,9	-17,9	-1,4	-17,9	-17,9	-17,9	-17,9
12.1.2.testo 4	12	1	novies	Riduzione Tab A - MEF	s	c	-1,2	-14,6	-14,6	-14,6	-1,2	-1,2	-14,6	-14,6	-14,6	-1,2	-14,6	-14,6	-14,6	-14,6
12.0.2000	12	1	quater	Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 3 del DL 34/2020 - Ristoro ai musei per mancate entrate da bigliettazione conseguenti l'adozione delle misure di contenimento COVID-19	s	c	15,0				15,0	15,0				15,0				
12.0.2000	12	1	quater	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, DL 34/2020 - Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali	s	c	-15,0				-15,0	-15,0				-15,0				
				totale entrate	e		14,6	14,6	14,6	14,6	19,6	19,6	34,3	34,3	34,3	19,6	34,3	34,3	34,3	34,3
				totale spese	s		-3,6	-3,6	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Saldo			18,19	18,19	18,19	18,19	19,62	19,62	34,32	34,32	34,32	19,62	34,32	34,32	34,32	34,32



ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dell'**articolo 1** dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'esercizio delle deleghe, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'*articolo 41-bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'*articolo 17*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'*articolo 17* della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

L'*articolo 1* prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'*articolo 31*, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'*articolo 30* della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.



L'articolo 2 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

L'articolo 3 contiene i criteri di delega elaborati per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, al fine di introdurre una disciplina organica e completa rispetto alle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera.

La direttiva citata costituisce un'importante novità nel panorama normativo europeo rispetto alla quale si è ritenuta necessaria, accanto al recepimento delle disposizioni e dei principi non derogabili dettati dal legislatore unionale, l'introduzione di specifiche disposizioni volte a completare il disegno normativo presente nell'ordinamento interno, includendo previsioni come quelle afferenti società diverse dalle società di capitali purché iscritte nel registro delle imprese (ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente) e società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali.

Per analoghe ragioni, sono previsti interventi riguardanti i casi di trasferimento di sede all'estero senza mutamento della legge regolatrice da parte di società soggetta alla legge italiana, disciplinando in tal modo un fenomeno attualmente privo di adeguata regolamentazione.

Si segnala la previsione di specifici criteri di delega concernenti la disciplina dei procedimenti giurisdizionali anche di natura cautelare per i soggetti interessati rispetto agli atti adottati dall'autorità competente da individuarsi per il rilascio del certificato preliminare o per l'esecuzione del controllo di legalità. Tali disposizioni determinano la necessità di attribuire la competenza sui procedimenti giurisdizionali concernenti le operazioni transfrontaliere, alle sezioni specializzate in materia di impresa, previste dal decreto legislativo n. 168 del 2003.

Al riguardo si evidenzia, la disposizione che prevede di disciplinare gli effetti prodotti sul procedimento dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.

Parimenti rilevante, al fine di scongiurare possibili ricadute negative sulla finanza pubblica, è la previsione che dispone di individuare dei canali informativi, esistenti o da costituire, utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti.

Significativa la disposizione che prevede di disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti, attraverso i canali informatici già disponibili.

Si segnala, inoltre, quanto indicato ai fini della individuazione delle violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, anche in deroga all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, numero 234, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

Si evidenzia la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni in esame, segnalando altresì che agli adempimenti di natura istituzionale connessi, in particolare, alle competenze attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 4 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori).

Allo stato, non è possibile procedere alla determinazione dei puntuali effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega. Tuttavia, eventuali oneri non oggi prevedibili - potenzialmente connessi alla attività di rilevazione degli illeciti da sanzionare da parte dell'AGCM - potranno essere individuati e quantificati, nel confronto con gli uffici dell'AGCM, solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative demandate allo schema di decreto legislativo di recepimento, in ragione della platea dei soggetti destinatari e delle modifiche introdotte alle fattispecie di obblighi e illegittimità su cui potranno intervenire i poteri sanzionatori dell'AGCM secondo le modalità previste dalla nuova disciplina. I decreti legislativi dai quali deriveranno nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'esclusione dalla modalità di determinazione del massimo edittale in misura pari almeno al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, per talune delle fattispecie di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo), non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in quanto dette fattispecie restano assoggettate al regime previsto a legislazione vigente.

L'articolo 5 contiene disposizioni di natura ordinamentale necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2020/1503. A tal fine, i criteri ed i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2020/1503 procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; alle relative attività si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168).

Le disposizioni del presente articolo si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla raccomandazione CERS/2011/3 e al Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. Regolamento Benchmark o BMR) come modificato dal Regolamento UE 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e, in particolare, al fine di dare attuazione agli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2 del predetto Regolamento Benchmark.

Eventuali oneri sono ipotizzabili a carico della Banca d'Italia per il servizio di segreteria del Comitato e in ragione dell'esercizio dei poteri di richiesta di informazioni e di irrogazione delle sanzioni a soggetti non compresi fra i soggetti vigilati: tali oneri sono qualificabili come oneri per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza all'Unione europea e saranno interamente sopportati dalla Banca d'Italia. Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e



che le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le autonome dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Non vi sono, pertanto oneri di istituzione o di funzionamento del Comitato a valere sulla finanza pubblica.

Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.

Per quanto attiene alla possibilità da parte del Comitato di avvalersi della Guardia di Finanza, si rappresenta come tale collaborazione sia già in essere per le autorità che fanno parte del Comitato, ai sensi della normativa di settore. Pertanto, la collaborazione prevista nella proposta di delega non comporta maggiori oneri.

Con riferimento alla partecipazione (senza diritto di voto) del Ministero dell'economia e delle finanze al Comitato questa sarà assicurata dal Dipartimento del Tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo dello stesso, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie. Non sono previsti oneri derivanti dalla corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza ed altri emolumenti. Dalle disposizioni dell'articolato non devono derivare pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come esplicitato dal comma della norma di delega proposta.

L'articolo 7 delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132). Le disposizioni si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2921/23. A tal fine, i criteri ed i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n.234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/23, procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assorbimento dei propri compiti istituzionali.

Per quanto concerne la Banca d'Italia, designata quale Autorità di risoluzione, e la CONSOB, il riparto e lo svolgimento di funzioni avverrà sulla base di quanto già previsto a livello nazionale dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 (c.d. riparto per finalità) che attribuisce alla prima la tutela della stabilità e alla seconda le prerogative in materia di salvaguardia della trasparenza e della correttezza delle condotte. Dalle misure di attuazione non deriveranno oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode di indipendenza finanziaria. Analogamente, la CONSOB provvederà, autonomamente, con forme di autofinanziamento attraverso le contribuzioni dovute ad essa dai soggetti vigilati.

In merito al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, si evidenzia innanzitutto che dal dettato del Regolamento deriva che l'applicazione degli strumenti pubblici di stabilizzazione, ex articolo 45 dello stesso, avvenga "sotto la guida del ministero competente o del governo in stretta collaborazione con l'autorità di risoluzione o sotto la guida dell'autorità di risoluzione" e che per l'applicazione di tali strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria (*che è, si evidenzia, soluzione di ultima istanza*) il ministero competente disponga dei poteri di risoluzione previsti al Capo IV dagli articoli da 48 a 58, del Regolamento stesso"

Con riferimento alle attività operative (non finanziarie) poste in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, le stesse saranno svolte dal Dipartimento del Tesoro, sulla base dell'attuale assetto organizzativo dello stesso, senza ulteriori modifiche strutturali comportanti l'impiego di risorse aggiuntive in termini di personale, strutture e risorse finanziarie.



Relativamente al comma 2, lettera c), nei casi in cui venga dato avvio alla risoluzione di una controparte centrale e si debba dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione aventi (alternativamente o congiuntamente) un impatto diretto sul bilancio dello Stato, o implicazioni che possano causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, in ottemperanza ai generali principi di finanza pubblica, l'autorizzazione del Ministero sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, la cui tipologia dovrebbe tenere conto anche dei requisiti urgenza e delle conseguenze connesse all'eventuale situazione di crisi di una controparte centrale, e quantificherà gli oneri finanziari e provvederà a al reperimento della necessaria copertura finanziaria.

Con riguardo al comma 2, lettera m), la norma prevede l'istituzione di nuove sanzioni sulla base di quanto già previsto dal regolamento cui si dà attuazione. Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti e/o di risoluzione al bilancio dello Stato sulla base di previsioni legislative già in vigore.

Dalle disposizioni dell'articolato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

Le disposizioni del presente articolo si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui regolamento (UE) 2021/577.

Eventuali oneri sono da ritenersi per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e saranno interamente sopportati dall'autorità. Si ricorda a tal proposito che, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e che le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le autonome dotazioni di cui dispongono per l'assorbimento dei propri compiti istituzionali. La proposta di delega prevede l'estensione della disciplina sanzionatoria sulla base di quanto già previsto dal regolamento cui si dà attuazione. Gli importi derivanti dall'attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative. Dalle disposizioni dell'articolato non devono derivare pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 contiene i principi e i criteri direttivi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»). Tutto ciò al fine di completare l'adeguamento della normativa nazionale avviato con il decreto legislativo n. 9 del 2021, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi volti ad operare gli opportuni allineamenti nell'ordinamento interno vigente con particolare riguardo alla disciplina della competenza stabilita dal codice di procedura penale. Obiettivo fissato nella norma in esame è quello di arrivare a concentrare sugli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

La norma, finalizzata a garantire una migliore funzionalità ed efficacia alle attività giudiziarie svolte dai PED sul territorio nazionale, dislocati su 9 delle 26 sedi distrettuali, ha carattere procedurale e ordinamentale, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, dal momento che gli adempimenti dalla stessa derivanti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 10 contiene i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga e sostituisce il regolamento CE 834/2007.

Tale regolamento, entrato in vigore in data 17 giugno 2018, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, imponendo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose disposizioni normative innovative introdotte dalla normativa unionale.

Il nuovo regolamento apporta, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2017/625, modifiche sostanziali al settore dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento al campo di applicazione e al sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell'UE.

Considerata la complessità dell'intervento normativo, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

In relazione alle modifiche introdotte in sede di esame del Senato della Repubblica, le disposizioni contenute nella lettera b) del comma 2 non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'attività ivi prevista, la notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848, è attività ordinariamente svolta dagli uffici preposti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 11 contiene i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna, adottata con legge 14 marzo 2005 n. 41 - in attuazione della decisione 2002/187/GAI - al regolamento UE 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, con il quale si istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), sostituendo integralmente la precedente struttura istituita con decisione 2002/187/GAI. Tale intervento normativo verrà attuato attraverso la modifica di norme processuali ed ordinamentali e attraverso un meccanismo di coordinamento fra le norme interne vigenti e il presente regolamento, prevedendo l'abrogazione della legge n. 41 del 2005 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato Regolamento.

Il Governo, infatti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, contenenti oltre ai principi ed i criteri generali, anche criteri e principi direttivi specifici, al fine di ottenere una piena armonizzazione della normativa.

In primis, occorre ridefinire le procedure di nomina del membro nazionale di Eurojust, dell'aggiunto, nonché dell'assistente, quando si tratti di personale magistratuale, coerentemente con disposizioni già dettate in altri ambiti internazionali e sovranazionali per attività analoghe.

Si evidenzia, infatti, che l'articolo 7 par. 2 del regolamento UE 2018/1727 rispetto all'articolo 3 della legge n. 41 del 2005 prevede, tra le figure che possono coadiuvare il membro nazionale, l'inserimento della figura dell'aggiunto, oltre a quella già prevista dell'assistente. Risulta quindi indispensabile disciplinare la posizione ordinamentale di tutti soggetti facenti parte della struttura e organizzazione di Eurojust, secondo le indicazioni fornite dal citato Regolamento, fermo restando che, qualora fosse confermata per i componenti provenienti dalla magistratura la posizione ordinamentale attualmente prevista dall'articolo 2, comma 1, l. 14 marzo 2005, n. 41, tali unità non potranno che essere ricomprese nel contingente di personale per il quale la normativa vigente consente la collocazione fuori ruolo.

Coerentemente con tali modifiche occorre anche rivedere la disciplina relativa al trattamento economico dei componenti della struttura di Eurojust, soprattutto a seguito dell'inserimento della nuova figura di aggiunto non prevista nella precedente normativa, nel rispetto, comunque del limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

Si provvede, pertanto, alla determinazione dell'onere annuo da sostenere per l'erogazione delle indennità da corrispondere ai componenti della struttura di Eurojust, sia alla luce dell'abrogazione



della legge n. 41 del 2005, in quanto non più corrispondente all'attuale impianto organizzativo, sia in linea con gli interventi modificativi ed innovativi apportati dal regolamento (UE) 2018/1727.

Riprendendo i parametri già utilizzati per la valutazione dell'onere finanziario previsto dalla legge n. 41/2005, in sede di attuazione della precedente decisione 2002/187/GAI, si precisa che sia il membro nazionale Eurojust che l'aggiunto (nel numero massimo di due unità) manterranno il proprio trattamento economico da magistrato aumentato di una indennità comprensiva di ogni altro emolumento, compreso quella per lo svolgimento dell'incarico all'estero, corrispondente a quella percepita dal consigliere di delegazione mentre i magistrati con funzioni di assistente del membro nazionale (nel numero massimo di tre unità) manterranno il proprio trattamento economico già in godimento con l'aggiunta di una indennità onnicomprensiva corrispondente a quella percepita dal primo segretario di delegazione.

Ai fini prudenziali, si prevede quantificare la spesa parametrata sul numero massimo di componenti di Eurojust previsto dalla norma in esame, pari a sei unità: un membro nazionale, due aggiunti e tre assistenti.

Vengono di seguito riportati i prospetti riepilogativi dei costi annui lordi per ciascuna delle singole unità sopra menzionate:

Membro Nazionale Eurojust			
Indennità base			1.262,74
Indennità base ridotta del 20%			1.010,19
Maggiorazione di sede	6,82		6.891,53
Indennità di servizio all'estero			7.901,72
Maggiorazione figlio 12,50% su indennità assistente (euro 6.027,26)	12,50%		753,43
Maggiorazione alloggio	26,50%		2.093,96
TOTALE LORDO MENSILE			10.749,11
		Fondo Pensione	611,17
		Opera previdenza	85,82
		Ritenute Stato	696,99
		Onere mensile	11.446,10
		Onere annuo (lordo Stato)	137.353,18
		Membro nazionale - magistrato	1
		Onere complessivo annuo	137.353,18



Aggiunto del Membro nazionale Eurojust			
Indennità base			1.262,74
Indennità base ridotta del 20%			1.010,19
Maggiorazione di sede	6,82		6.891,53
Indennità di servizio all'estero			7.901,72
Maggiorazione figlio 12,50% su indennità assistente (euro 6.027,26)	12,50%		753,43
Maggiorazione alloggio	26,50%		2.093,96
TOTALE LORDO MENSILE			10.749,11
		Fondo Pensione	611,17
		Opera previdenza	85,82
		Ritenute Stato	696,99
		Onere mensile	11.446,10
		Onere annuo (lordo Stato)	137.353,18
		Aggiunti del membro nazionale - magistrato	2
		Onere complessivo annuo	274.706,35

Assistente del Membro nazionale Eurojust			
Indennità base			963,19
Indennità base ridotta del 20%			770,55
Maggiorazione di sede	6,82		5.256,71
Indennità di servizio all'estero			6.027,26
Maggiorazione figlio 12,50% su indennità assistente	12,50%		753,41
Maggiorazione alloggio	26,50%		1.597,22
TOTALE LORDO MENSILE			8.377,89
		Fondo Pensione	466,18
		Opera previdenza	58,67
		Ritenute Stato	524,85
		Onere mensile	8.902,74
		Onere annuo (lordo Stato)	106.832,86
		Assistenti del membro nazionale - magistrato	3
		Onere complessivo annuo	320.498,58

Dai dati che emergono dalla lettura dei prospetti si può ipotizzare che la spesa complessiva annua per le indennità da corrispondere al membro nazionale, ai due aggiunti e ai tre assistenti ammonterà, in via prudenziale, a euro 732.558,12, come si evince dal seguente prospetto:



Struttura Eurojust	Indennità annue lorde in euro	Numero componenti	Costo complessivo della struttura Eurojust
Membro nazionale	137.353,18	1	137.353,18
Aggiunto Eurojust	137.353,18	2	274.706,36
Assistente Eurojust	106.832,86	3	320.498,58
Totale complessivo		6	732.558,12

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell'onere complessivo sopra evidenziato, si rappresenta che a legislazione vigente, anche per effetto dell'integrazione di fondi intervenuta con la legge di bilancio n. 160 del 2019, è già previsto uno specifico stanziamento destinato alle indennità per i componenti di Eurojust, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 “Giustizia civile e penale” Cdr “Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” – Capitolo 1427 “Indennità di servizio all'estero spettante al personale distaccato presso Eurojust”, pari ad euro 458.697,00, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

Pertanto, in virtù della nuova configurazione della struttura di Eurojust, risulterà necessario provvedere alla copertura del differenziale degli oneri annui stimati, come risulta dal prospetto che segue, attraverso una specifica autorizzazione di spesa di euro 273.861,00, a decorrere dall'anno 2022 il cui onere potrà essere fronteggiato mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41- bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Stanziamento in bilancio Capitolo 1427 2021-2023	Costo annuo complessivo della struttura Eurojust	Differenziale
458.697,00	732.558,12	273.861,12

Si stabilisce, inoltre, che la sede di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente, come nel caso del membro nazionale, sia la sede di Eurojust.

Si prevede, altresì, di attribuire al membro nazionale una serie di poteri, alcuni nuovi, altri più ampi rispetto alla precedente disciplina interna, secondo quanto disposto dall'articolo 8, par. 1,3,4,5 del citato Regolamento, al fine di consentire un esercizio dei poteri più dinamico e flessibile, che agevoli ogni forma di coordinamento e cooperazione fra le autorità giudiziarie responsabili delle indagini e dell'azione penale, soprattutto in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata. Si tratta di operazioni dirette ad agevolare o sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o il riconoscimento reciproco, a stabilire contatti e scambio di informazioni con le autorità nazionali del proprio Stato membro o con qualsiasi organo compresa EPPO, a partecipare alle squadre investigative, ad adottare nei casi urgenti o impedienti del processo comunicativo regolare fra autorità giudiziarie misure autonome di cui al par. 3 dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1727 in conformità al diritto nazionale, facoltà di presentare una proposta



all'autorità competente nazionale per l'attuazione delle misure previste al par. 3 e 4 dell'articolo 8, purché non in conflitto con le norme costituzionali altri Stati membri.

Con l'attuazione della delega verranno altresì aggiornate le procedure di accesso consentite ai membri nazionali alle informazioni contenute nei registri nazionali elencati nell'articolo 9 del sopracitato Regolamento, nonché disciplinati i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727 e, nel caso di nomina di più corrispondenti, i criteri per individuare la figura del responsabile, nonché le modalità per rendere il sistema di coordinamento nazionale efficiente ed efficace.

L'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Il regolamento 2018/1805, già applicabile dal 19 dicembre 2020, si compone di 41 articoli e ha l'obiettivo di uniformare la disciplina sul tema in esame, superando, con norme direttamente applicabili, i problemi di recepimento che hanno incontrato le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

In linea generale, la finalità che si intende raggiungere attraverso la ricezione del regolamento UE in esame è che i provvedimenti diretti a congelare beni, come i sequestri o diretti ad assicurare beni o strumenti utilizzati per commettere il reato oppure prodotti dal reato stesso, come la confisca, che vengono emessi da uno Stato membro, devono essere riconosciuti ed eseguiti senza ulteriori formalità negli altri Stati membri: alle autorità dei menzionati Stati, viene trasmesso un certificato che ne contiene gli estremi per l'individuazione degli elementi soggettivi ed oggettivi e le stesse ne devono curare l'immediata esecuzione, salvo circoscritti e tassativi motivi di rifiuto.

La presente disposizione affronta, oltre alle regole generali, quelle riguardanti nello specifico il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, nonché le opportune conseguenti modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza e relative disposizioni transitorie.

Da un preliminare esame della norma, si rappresenta, innanzitutto, che la stessa nel dettare i principi e i criteri direttivi da seguire per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, prevede che trovino applicazione, salvo eccezioni espresse, le norme del codice di procedura penale e le leggi complementari in materia, in quanto compatibili. Trova, poi, applicazione il principio della doppia incriminazione o doppia punibilità, il quale richiede che il fatto che ha dato luogo ai menzionati provvedimenti cautelari o di sicurezza sia ritenuto penalmente illecito sia dall'uno che dall'altro Stato, indipendentemente dalla circostanza che sia indicato con lo stesso *nomen iuris* nell'ordinamento dei due Stati. Si segnala che restano al di fuori di eventuale verifica e non possono costituire motivo di rifiuto alcune categorie di reati richiamate nell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento in esame (che prevedono una pena privativa della libertà personale non inferiore a tre anni e di particolare gravità o natura) nonché i reati tributari, doganali o valutari per il fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o la medesima disciplina in materia di tasse e di imposte, tributi doganali o di cambio. Il riconoscimento avviene senza verifiche o formalità anche nel caso di applicazione della confisca come misura di prevenzione patrimoniale per i reati di mafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia).

Come accennato in premessa, uno dei principi di delega, (comma 2, lettera b)) stabilisce che i provvedimenti di sequestro e di confisca sono trasmessi tramite certificato, al quale è allegata copia autentica del provvedimento di riferimento. L'originale dell'atto viene trasmesso solo se l'autorità di esecuzione lo richieda perché necessario ai fini dell'adozione di una decisione in merito all'esecuzione. Altro criterio di delega è quello per il quale (comma 2, lettera c)) i provvedimenti di cui si tratta sono trasmessi sia direttamente dall'autorità di emissione a quella di esecuzione, sia attraverso il Ministero della giustizia che funge, comunque, da autorità centrale supplente in ogni caso rispetto ai rapporti diretti ed immediati di cui sopra ed al quale devono comunicarsi emissione e trasmissione da parte delle autorità nazionali per la raccolta dei dati ai fini statistici. Lo stesso



dicastero si occupa di trasmettere, per talune tipologie di reato, copia dei provvedimenti al Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo o al procuratore generale presso la competente corte di appello.

Secondo le disposizioni previste all'articolo 7 del Regolamento, l'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento trasmesso secondo quanto sopra descritto e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, salvo casi specifici di rifiuto di esecuzione previsti all'articolo 8 o di uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 10.

Pertanto, secondo le modalità della normativa nazionale, le risorse finanziarie (i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione) oggetto dei predetti provvedimenti rimangono soggette al ciclo economico ed alla gestione finanziaria del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale proposito, si rappresenta che il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, attuativo della decisione quadro 2006/783/ GAI, già dispone - all'articolo 14 - in maniera dettagliata riguardo alla destinazione al Fondo unico giustizia (nell'ambito del quale confluiscono, tra le altre, le somme di denaro ed i proventi oggetto di sequestro e di confisca di altri procedimenti penali) delle quote delle somme conseguite dallo Stato italiano in esito all'esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati, nonché delle somme ricavate dalla vendita di beni nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro: ciò in proporzione del 100% degli importi inferiori o pari ad euro 10.000 e del 50% degli importi superiori ad euro 10.000. Viene, in aggiunta, stabilito che i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le disposizioni del vigente decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia).

Si ritiene che la disposizione sia suscettibile di dare luogo ad un gettito di entrata, sebbene attualmente di difficile quantificazione, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, che prevedono, da parte di Equitalia Giustizia Spa la gestione in qualità di responsabile "ex lege" delle risorse del F.U.G., oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca emessi dall'autorità giudiziaria sia nazionale che dello Stato membro di emissione.

Con la disposizione inserita nella lettera d) del citato comma 2 si stabilisce, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 34 del Regolamento, le modalità di riscossione dallo Stato membro di emissione dei rimborsi riguardanti il risarcimento dei danni subiti dal soggetto colpito dal provvedimento trasmesso ed eseguito nel nostro Stato ai sensi degli articoli 4 e 14 del regolamento (UE) 2018/1805.

Si rappresenta, al riguardo, che seguendo la normativa nazionale in tema di restituzione agli aventi diritto, è la stessa Equitalia Giustizia, nella qualità di cui sopra - previa notifica del provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca all'interessato da parte del competente ufficio giudiziario - che si occuperà di procedere secondo modalità consolidate all'interno della legislazione italiana, del risarcimento o della restituzione ai soggetti colpiti dagli originari provvedimenti di congelamento.

Pertanto, essendo tutta la procedura incentrata sulla gestione delle risorse del F.U.G., le somme anticipate a titolo di risarcimento ai soggetti lesi da parte dello Stato italiano, nella veste di Stato di esecuzione, tramite le disponibilità presenti sul fondo, sono rimborsate dallo Stato di emissione, e le stesse, previo versamento alle entrate dello Stato, affluiscono al Fondo unico giustizia.

La previsione ha carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di un meccanismo già sperimentato all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale e l'estensione del medesimo anche al riconoscimento di provvedimenti di sequestro e di confisca provenienti da altri Stati di emissione assicura l'uniformità di trattamento delle procedure, garantendo l'invarianza di flusso di risorse all'interno del sistema.

Nel caso inverso, cioè che il rimborso debba avvenire da parte dello Stato italiano in qualità di Stato di emissione del provvedimento annullato, innanzitutto si rappresenta che ai sensi del medesimo articolo 34 del Regolamento considerato, l'obbligo in esame insorge solamente nel caso in cui il



danno non sia stato causato dallo Stato di esecuzione. Inoltre, in tale ipotesi residuale, i due Stati si accordano sulla eventuale percentuale da rimborsare, ripartendo così le quote del suddetto risarcimento.

In tema di risarcimento del danno in ambito di Fondo unico giustizia e provvedimenti di confisca si richiama il parere formulato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, con nota del 26 maggio 2020, in ottemperanza del quale è stata autorizzata Equitalia Giustizia S.p.A. a procedere alla liquidazione del danno “in compensazione” a valere sulle risorse del FUG afferenti alle confische, che la medesima Società versa periodicamente all’entrata del bilancio dello Stato.

Si rappresenta, pertanto, che sia nel caso di rimborso allo Stato di esecuzione di risarcimenti versati al soggetto colpito, quale Stato di emissione, sia nel caso di anticipazione dei risarcimenti versati direttamente al soggetto colpito, quale Stato di esecuzione, non sembrano emergere riflessi negativi a valere sulle risorse del Fondo unico giustizia, in virtù delle prospettive di maggiori entrate sullo stesso Fondo conseguite dallo Stato italiano in esito all’esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati, con effetti ampiamente compensativi.

La lettera e) recependo le indicazioni dell’articolo 26 del Regolamento, contiene la delega a determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca.

Le lettere f) e g) delineano nel dettaglio le procedure di riconoscimento, trasmissione ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca descrivendone le modalità, le tempistiche e le autorità competenti, che per il sequestro è il giudice delle indagini preliminari del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, in caso di credito, del luogo dove il debitore ha la residenza.

In caso di beni insistenti su più distretti o di crediti esigibili per più debitori residenti in luoghi differenti, la competenza è del GIP presso il Tribunale di Roma. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardo all’esecuzione, alla revoca ed all’impugnazione del decreto di sequestro preventivo.

Per la confisca, invece, l’autorità competente è la corte di appello secondo la disciplina sopra descritta riguardo al sequestro. L’udienza si svolge secondo le forme della camera di consiglio con avviso notificato al procuratore generale della corte di appello, alla persona o persone nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di confisca ed ai loro difensori nonché agli eventuali titolari di diritti reali sul bene oggetto di confisca.

Si segnala che come indicato al n. 4 della lettera g) contro la sentenza che riconosce il provvedimento di confisca è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, dettando ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso.

Al n. 7 della lettera g) dell’articolo in esame viene stabilita l’individuazione dell’autorità di emissione del provvedimento di congelamento il pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione, e, nei procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca, mentre al n. 8 si prevede la disciplina necessaria ad assicurare l’esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all’esito di processi celebrati in assenza, con la previsione dell’accesso al un rimedio restitutorio.

Si prevede inoltre che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo una volta divenuta irrevocabile, e che al provvedimento esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, analogamente a quanto concerne la destinazione dei beni confiscati o delle somme di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni, alla quale, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 30 del Regolamento nei paragrafi da 1 a 5 in relazione alle previsioni inerenti il risarcimento e/o la restituzione dei beni alle vittime, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.

Per quanto concerne, invece, la destinazione dei beni confiscati o delle somme di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 30 del regolamento nei paragrafi da 1 a 5 in relazione alle previsioni inerenti al risarcimento e/o la restituzione dei beni alle



vittime, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.

Pertanto, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione del provvedimento di confisca, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri ben stabiliti, menzionati alle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 14 del d.lgs. n. 137/2015. Per i beni differenti dalle somme di denaro, non può prescindersi dall'utilizzo degli strumenti propri del diritto sostanziale e procedurale dell'ordinamento giuridico interno che conducono alle disposizioni contenute negli articoli 86 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che detta la disciplina dei beni oggetto di confisca destinati alla vendita e rimanda per la descrizione delle modalità, al D.P.R. 115 del 2002 (T.U. delle spese di giustizia). Nella specie, la vendita dei beni oggetto di confisca è disciplinata dagli articoli 149 e seguenti del predetto T.U., in particolare artt. 152 - 156. Per quanto, concerne, poi, i beni sequestrati e confiscati alla mafia o alla criminalità organizzata oltre alla previsione del trasferimento dei beni al patrimonio disponibile dello Stato, con assegnazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) è stato, inoltre, previsto lo strumento della c.d. "confisca per equivalente o confisca di valore". Essa è prevista nelle ipotesi di impossibilità di agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prodotto dell'illecito e consente di confiscare utilità patrimoniali di valore equivalente nella disponibilità del reo (art. 240 bis c.p.).

Tuttavia, sebbene le disposizioni in esame non permettano, per la specifica tipologia di reati di volta in volta interessati dal provvedimento di confisca, una esatta valutazione dei possibili effetti finanziari, non avendo chiaramente a disposizione elementi informativi né dati utili a delineare l'estensione del fenomeno si assicura che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di istituti ampiamente previsti ed eseguiti a livello nazionale con modalità già dettate dal diritto interno.

Ad ogni modo, si rappresenta che le spese anticipate dallo Stato per le procedure di custodia, di confisca e di vendita dei beni di cui al presente regolamento, sono interamente a carico della procedura espropriativa e sono versate dai destinatari od assegnatari dei beni.

In tal senso si conferma che l'attuazione del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le previsioni relative alle confische prevedono, infine, un meccanismo integrativo per rimuovere possibili ostacoli all'esecuzione dei provvedimenti nazionali di confisca, consentendo a colui che non sia comparso personalmente nel procedimento di opporsi al provvedimento di confisca chiedendo la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis del c.p.p. In caso di mancata opposizione o di irrevocabilità dell'ordinanza che respinge la richiesta di rescissione del giudicato, il pubblico ministero emette il certificato di confisca ed il giudice dell'esecuzione - se interviene anche sentenza di condanna irrevocabile - ordina la notifica sia della sentenza che dell'ordinanza che dispone la confisca. Si evidenzia la natura sia ordinamentale che procedurale della disposizione che si sostanzia nella opportuna integrazione della disciplina dell'istituto eliminando ogni contrasto del diritto interno con il principio del mutuo riconoscimento. Si tratta, comunque, di attività ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, ragion per cui si assicura che le stesse potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera i) del comma 2 contiene disposizioni dirette ad apportare le necessarie modifiche ad alcuni articoli del codice di procedura penale per sopperire ad eventuali motivi che possano frapporsi al riconoscimento dei provvedimenti di confisca, qualora l'interessato non sia comparso personalmente nel procedimento, ma sia stato posto in grado di essere informato in tempo utile del fatto che potesse essere emesso un provvedimento di confisca in caso di sua mancata comparizione o abbia dato il mandato ad un difensore o abbia avuto conoscenza della facoltà di impugnazione o



di revisione del procedimento e cercando, comunque, di adeguare la normativa interna ai requisiti citati all'art. 19, paragrafo 1, lett. g) - punti i), - del Regolamento. Per la suddetta finalità, quindi, con il presente articolo si intende procedere all'adeguamento delle disposizioni del codice di procedura penale relative al contenuto dell'avviso per l'udienza preliminare (articolo 419), del decreto che dispone il giudizio (articolo 429) e del decreto di citazione diretta a giudizio (articolo 552).

Al riguardo, si evidenzia che la modifica delle citate disposizioni del codice di procedura penale è posta sia a tutela del prevenuto che a salvaguardia delle prerogative dello Stato italiano per l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento ed ablazione di beni nella disponibilità del medesimo interessato: infatti, ricevendo la notifica dei decreti indicati negli articoli procedurali richiamati, l'imputato sarà portato a conoscenza che - in assenza di cause di assoluto impedimento - il procedimento continuerà il suo corso anche in caso di sua assenza e che, potrà essere condannato per i reati contestatigli con relativa applicazione di sanzioni (restrittive e/o pecuniarie) e delle altre misure preventive personali e reali (la confisca) secondo quanto stabilito in sentenza. La disposizione, quindi, al di là della previsione di nuove misure sanzionatorie o di apprensione dei beni, consente che le misure già previste siano efficacemente eseguite.

Al comma 3 viene esplicitato che dall'esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 13 introduce la previsione di delega per l'attuazione nell'ambito dell'ordinamento nazionale dei principi e criteri enunciati dalla direttiva UE 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. In particolare, la direttiva in esame stabilisce norme minime comuni volte a garantire la protezione dei cd. whistleblowers negli ordinamenti dei Paesi Membri, e costituirà il punto di riferimento normativo per quei Paesi dove non sussiste alcuna regolamentazione del fenomeno, oltre che la base di partenza per un processo di implementazione delle tutele per quei Paesi, come l'Italia, dove il fenomeno era già stato oggetto di una normazione, almeno per quanto concerne l'ambito del lavoro pubblico. Il concetto di whistleblowing è stato, infatti, introdotto nel sistema giuridico italiano con la legge 90/2012, inserendo l'articolo 54bis per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti nel D.lgs. 165 del 30 marzo 2001. La normativa sul whistleblowing in ambito pubblico è poi stata potenziata dalla legge 179/2017, che ha modificato l'articolo 54 bis del D.lgs. 165/2001.

Nelle normative sopra citate, la messa in atto di sistemi di whistleblowing all'interno degli organismi sia pubblici che privati viene circoscritta a specifici illeciti. La direttiva UE 2017/1939 copre la quasi totalità dei settori in cui l'Unione è competente e andrà recepita negli ordinamenti nazionali entro dicembre 2021, allargando l'ambito oggettivo di applicazione dei sistemi di segnalazione di illeciti. Inoltre, trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima, i singoli Stati membri hanno la possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito degli illeciti coperti dalle legislazioni nazionali secondo quanto previsto dall'articolo 25 della stessa normativa europea. Attesa l'esigenza di rivisitazione dell'ambito di applicazione delle norme già esistenti nel nostro ordinamento interno e nell'eventualità di elaborare un ragionato coordinamento tra le stesse, si segnala la neutralità finanziaria della disposizione contenuta nel presente articolo, diretta soltanto a dare espressione al principio di delega comunitaria. Per il carattere ordinamentale della stessa, si assicura che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rimanda, comunque, alla declinazione di successivi decreti delegati l'individuazione degli interventi necessari all'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della presente delega, in ordine alla natura degli interventi connessi alla tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni indicate dalla direttiva UE 2017/1939, nonché delle amministrazioni competenti ad adottare le conseguenti misure. Alla copertura degli eventuali oneri previsti nei predetti decreti legislativi, si potrà provvedere mediante l'utilizzo del fondo per il recepimento della normativa



europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 14 autorizza il Governo ad emanare, secondo le procedure previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, norme attuative per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS - TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, modificando il regolamento (UE) 2018/1726. In tal modo è possibile individuare anche tutti gli eventuali provvedimenti riferibili alla persona rilevanti giuridicamente e che necessitano di iscrizione nel casellario giudiziale. Pertanto, i principi e criteri direttivi sono incentrati alla modifica ed integrazione necessaria di norme del codice di procedura penale e di disposizioni di attuazione del codice di procedura penale con l'inserimento di previsioni immediatamente precettive, dirette a realizzare l'adeguamento normativo ritenuto necessario nell'ambito della disciplina relativa alla protezione dei dati personali ed all'identificazione della persona sottoposta a procedimento penale, anche appartenenti a paesi terzi o apolidi. In tal senso, pertanto, è indispensabile adottare norme di coordinamento e raccordo tra la normativa europea (direttive e decisioni quadro in materia di condanne e organizzazione e contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra i vari Stati) anche con riferimento allo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in modo da creare un quadro armonico e unitario e perseguire gli obiettivi comuni di repressione dei reati.

L'intervento ha carattere precettivo e ordinamentale ed è teso all'efficiamento del sistema d'informazione fondamentale per la prevenzione del crimine. Si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività connesse, anche con riferimento all'adeguamento del sistema ECRIS potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15 reca i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/874, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

In particolare, con tale articolo, al fine di includere nell'azione unitaria degli Stati membri dell'Unione verso linee e obiettivi comuni che abbraccino ambiti e temi di preminente interesse collettivo, anche le tematiche della sicurezza, il contrasto e la lotta ad attività estreme e radicalizzanti quali il terrorismo, per la salvaguardia dei valori delle nostre società democratiche e ai diritti e alle libertà dei cittadini europei, si è ritenuto di dover prevedere la delega anche per adeguare la normativa interna alle disposizioni europee in tali materie. La lotta al terrorismo passa dalle misure adottate per impedire ai terroristi di acquistare armi o costruire bombe, fino agli sforzi volti a cercare di contrastare la radicalizzazione, che attualmente è diventata una minaccia sempre più grave. Le tecnologie di comunicazione online hanno reso più facile per i terroristi comunicare a livello transfrontaliero, oltre ad amplificare la propaganda terroristica e incrementare la diffusione dell'estremismo. Nell'aprile 2021 il Consiglio d'Europa ha adottato il regolamento UE 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, che dispone riguardo alla facoltà delle autorità competenti degli Stati membri di emettere ordini di rimozione nei confronti di prestatori di servizi, imponendo loro di rimuovere i contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso in tutti gli Stati membri per un'efficace condivisione delle informazioni tra le autorità di contrasto, giudiziarie e di intelligence per permettere di rintracciare i terroristi stranieri e contrastare la criminalità organizzata.

Si osserva, comunque, che la disciplina giuridica attuale in materia di contrasto della diffusione di contenuti terroristici on line trova fondamento in una articolata normativa a livello nazionale, che in



tal senso devono essere integrate o implementate. Il fulcro della materia, secondo quanto previsto dal citato regolamento, è di rimuovere l'allocazione delle pagine di un sito o di un'applicazione web su un server così da non permettere al sito o all'applicazione di essere raggiungibili e visibili agli utenti in rete. Tali servizi sono forniti dagli hosting provider, i quali, dunque, sono i destinatari di tali provvedimenti. Il criterio di delega prevede, inoltre, che il procedimento per l'adozione dei provvedimenti relativi agli ordini di rimozione contemplici l'immediata informativa del Procuratore Antimafia e Antiterrorismo, nonché l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo istituito presso il Ministero dell'interno, amministrazione in seno alla quale è individuato altresì l'autorità competente per la sorveglianza sull'attuazione delle misure specifiche adottate dal prestatore hosting per proteggere i propri servizi dalla diffusione al pubblico di contenuti terroristici. Si rappresenta che "l'autorità competente" è da individuarsi nell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, che è istituzionalmente competente al costante aggiornamento di un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270 sexies del codice penale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43. Si consideri, infatti, che il predetto Organo è già impegnato nei lavori unionali per l'elaborazione della "Platform on Terrorist Content Online", strumento ufficiale che ogni Stato membro sarà tenuto a utilizzare dal giugno 2022, ai fini dell'attuazione del regolamento in esame. Nel caso in cui si palesino delle fattispecie collegate ad ipotesi di reato a contenuto "terroristico" commesse per via telematica, l'autorità competente sarà individuata nell'autorità giudiziaria procedente ad inibire l'accesso ai siti internet, utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli da 270-bis a 270-sexies del codice penale, conferendo al pubblico ministero il potere di emettere nei confronti dei prestatori di servizi internet l'ordine di provvedere alla rimozione dei contenuti terroristici presenti sulle piattaforme online come già avviene nella normativa vigente attraverso le disposizioni del decreto legge 18 febbraio 2015, n.7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43 e con le modalità definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1988, n. 269.

Per coadiuvare i citati prestatori, poi, è previsto che sia individuato un punto di contatto incaricato di trattare le richieste di chiarimenti e di riscontro in relazione agli ordini di rimozione, che funga da referente e si interfacci con la predetta autorità. E' quindi auspicabile che per l'esperienza e le competenze acquisite sia la stessa autorità sopra indicata ad individuare il punto di contatto in seno alla stessa amministrazione dell'interno, così che le strutture possano interagire e l'uno possa considerarsi come organo esecutivo dell'altra.

L'intervento è teso all'efficientamento del sistema d'informazione fondamentale per la prevenzione del crimine, che agisca in fase prodromica, anche prima della commissione di reati e in assenza di illeciti penali. Per gli aspetti di competenza dell'Amministrazione della giustizia, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività giudiziarie previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici delle procure della Repubblica nonché dagli uffici della PNA e fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'amministrazione giudiziaria destinati al funzionamento degli uffici giudiziari.

Si rappresenta, altresì, la natura ordinamentale delle disposizioni tese alla modifica delle norme in materia di terrorismo già vigenti, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento (UE) 2021/784, nonché della previsione di introdurre sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del medesimo regolamento.

Anche con riferimento ai profili di competenza dell'Amministrazione dell'interno, si rileva che il supporto tecnico al punto di contatto previsto dall'art. 12, par. 2 del Regolamento (UE) 2021/784, espresso dall'autorità giudiziaria, è individuato nell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'art. 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, che è già deputato al costante aggiornamento di un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale



(articolo 2, comma 2 del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43).

Il predetto organo, operante presso lo stesso Ministero, nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è altresì individuato quale autorità competente a svolgere le attività di vigilanza sull'attuazione delle misure specifiche adottate dal prestatore di servizi di hosting, di cui all'art. 12, par 1, lett. c) del regolamento, compiti cui adempie con le risorse umane e finanziarie già disponibili.

Si segnala, in fine, la disposizione contenuta nel comma 2 del presente articolo in virtù della quale dall'attuazione della norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che all'adempimento dei compiti connessi le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 16 detta i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.

L'abrogazione della normativa nazionale, che recepisce la direttiva 90/167/CEE (abrogata dal regolamento (UE) 2019/4), permetterà di avere un impianto normativo armonizzato tra Paesi Membri e di superare alcune prassi datate e difficilmente applicabili nell'attuale contesto normativo.

Sarà quindi possibile definire in maniera chiara i requisiti in merito alla gestione della contaminazione crociata da principi attivi, le modalità per effettuare le prescrizioni, in raccordo con la normativa sulla ricetta elettronica veterinaria, la gestione dei prodotti intermedi, le modalità di produzione anticipata di mangimi medicati.

Il sistema di raccolta dati sul consumo di antimicrobici e di farmacovigilanza verrà esteso anche all'utilizzo dei mangimi medicati e verranno date disposizioni per l'implementazione di sistemi per la raccolta di prodotti scaduti o inutilizzati presso gli allevatori.

Il trasferimento di competenze autorizzative dalle autorità nazionali (Ministero della salute, in alcuni casi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) alle autorità regionali e provinciali (regioni e province autonome), razionalizzerà il sistema delle autorizzazioni (al quale regioni e province autonome già partecipano, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le ditte richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute) ed il sistema dei controlli ufficiali che attualmente è già in capo ed è interamente eseguito dalle regioni e dalle province autonome.

Inoltre, tale intervento semplificherà notevolmente le procedure autorizzative ed eliminerà processi e vincoli ancora vigenti ma ormai obsoleti (commissione provinciale per il rilascio dei pareri; vincoli sul personale laureato responsabile che deve essere presente in azienda; autorizzazione ministeriale dei laboratori di autocontrollo esterni alla ditta richiedente).

Considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi che il Governo deve seguire nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, con lo scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, il rafforzamento del mercato interno ed ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari e con l'obiettivo di garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.



Specificamente, il Governo dovrà individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano quali autorità competenti a porre in essere le attività competenti, così come prescritto dall'articolo 137 del regolamento UE 2019/6.

Il Governo dovrà altresì individuare contenuto e tempistica delle registrazioni delle informazioni che devono essere obbligatoriamente comunicate al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da parte di fabbricanti, distributori all'ingrosso, farmacie, veterinari e allevatori.

Dovrà essere rimodulato il sistema tariffario sulla base dei compiti individuati dal regolamento UE 2019/6; sarà necessario coordinare i sistemi informatici nazionali con quelli istituiti dal regolamento UE 2019/6 ed infine, ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle relative disposizioni.

Con il decreto legislativo di adeguamento, in particolare, si interverrà nei seguenti settori: pubblicità sanitaria dei medicinali veterinari; sperimentazione clinica dei medicinali veterinari; esenzioni per medicinali veterinari destinati a essere utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia: animali d'acquario o di stagno, pesci ornamentali, uccelli domestici, piccioni viaggiatori, animali da terrario, piccoli roditori, furetti e conigli; registrazione dei medicinali veterinari omeopatici; preparazione/fabbricazione di vaccini stabulogeni ed autovaccini; fabbricazione dei medicinali veterinari; fornitura e distribuzione dei medicinali veterinari; prescrizione e conservazione delle registrazioni delle prescrizioni; modalità di impiego dei medicinali sugli animali; importazione dei medicinali da Paesi Terzi; registrazioni dei trattamenti e conservazione delle registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti; tracciabilità, sorveglianza sul mercato, controlli ed ispezioni sanitarie sui medicinali veterinari.

Considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

Con riferimento ai criteri direttivi introdotti, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, al comma 2 dell'articolo in esame, con le lettere d), g) ed h), si rappresenta che, come già indicato per gli altri criteri e principi direttivi contenuti nell'articolo in questione, considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 18 reca i principi e i criteri direttivi per l'implementazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Nel corso dell'esame del Senato della Repubblica del ddl, è stata disposta la soppressione del comma 3 che prevedeva che *“Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”*.

A tal proposito si rappresenta che, considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega né escludere l'invarianza finanziaria dell'intervento.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.



L'articolo 19 indica i principi e i criteri direttivi cui uniformarsi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

Il regolamento (UE) 2019/1009 apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto, nonché rafforzando il sistema dei controlli.

L'obiettivo è di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 16 luglio 2022.

Alla luce delle novità normative introdotte dal regolamento (UE) 2019/1009, appare necessario attuare il riordino e la revisione della disciplina nazionale in materia di fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che norma l'immissione sul mercato dei fertilizzanti nazionali non inclusi nella normativa europea.

La disposizione prevede che le attività relative ai controlli di processo e di prodotto siano a carico degli interessati, sulla base di una maggiore responsabilità per gli operatori economici.

Gli oneri derivanti dal sistema di certificazione introdotto dal regolamento in questione sono analogamente a carico dell'interessato.

La complessità della materia oggetto di delega, che comprenderà tra le altre cose anche la definizione di norme aventi carattere sostanzialmente procedimentale, volte alla revisione, al coordinamento e all'abrogazione della normativa vigente in materia, non consente una determinazione *ex ante* di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica e, pertanto, non è possibile, al momento, includere alcuna clausola di invarianza finanziaria. La quantificazione di eventuali nuovi oneri sarà effettuata al momento della definizione e della stesura completa dei singoli decreti legislativi.

L'articolo 20 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la revisione complessiva della normativa nazionale in materia di trasporto su strada di merci e persone, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio, al fine di adeguarla alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2020/1054 e 2016/403 in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014 in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada e al regolamento (UE) 2020/1055 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012.

Considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega.

Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

L'articolo 21 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano) reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la revisione complessiva della normativa nazionale su tale materia.

Considerata la complessità di tale riforma, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega. Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, si fa riserva in sede di adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo di quantificare gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dello stesso e delle idonee coperture.



Con specifico riferimento al criterio direttivo di cui alla lett. d), si rappresenta che è stato previsto che all'ISS siano attribuite le funzioni di cui al Centro nazionale per la Sicurezza delle Acque.

L'ISS fa parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) istituito dall'articolo 27 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, con compiti di coordinamento tecnico scientifico.

Pertanto, sulla base delle valutazioni sopra rese e nel rispetto del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto, più nel dettaglio, dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

Sarà, in particolare, necessario quantificare eventuali oneri che deriveranno per adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di UE, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, attraverso l'istituzione, di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile.

Relativamente al criterio di delega di cui alla lettera f), che prevede la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, si evidenzia come non possano, in tale sede esserne riscontrati eventuali effetti finanziari, stante la genericità della previsione che ne prevede un generico riordino. Eventuali effetti potranno, pertanto, essere valutati solo in sede dell'adozione dei decreti attuativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 196/2009. Atteso, peraltro, che normalmente gli introiti da sanzioni, in quanto eventuali, non risultano specificamente scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica relativamente alle singole fattispecie, ma complessivamente e globalmente, ovvero per fattispecie quantitativamente omogenee e rilevanti accertate con carattere continuativo, detto criterio non sembra in grado di determinare effetti finanziari negativi.





Ministero
de l'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Marotta



VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	170
Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie (<i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	170
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato</i>)	171

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 agosto 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Michaela DI DONNA.

Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.

(Esame del documento conclusivo e approvazione).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che, essendo la Commissione riunita in sede di indagine conoscitiva, per la discussione del documento conclusivo, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso la redazione del resoconto *stenografico* degli interventi.

Comunica che l'on. Fusacchia ha predisposto, a conclusione delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'in-

novazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie, una proposta di documento conclusivo, che è già stata anticipata in via informale a tutti i componenti della Commissione e il cui testo è disponibile su GeoComm e in distribuzione. Chiede al collega Fusacchia se intende illustrare la sua proposta di documento conclusivo.

Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE) presenta una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*).

Intervengono quindi le deputate Valentina APREA (FI), Paola FRASSINETTI (FDI), Anna Laura ORRICO (M5S), Rosa Maria DI GIORGI (PD) e Vittoria CASA (IPF) e il deputato Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva proposto dal deputato Fusacchia.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica,
anche legata all'uso di nuove tecnologie.**

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) ha deliberato, il 6 marzo 2019, un'indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie.

Il termine di conclusione dell'indagine, inizialmente fissato al 30 novembre 2019, era stato poi prorogato al 30 marzo 2020 ma le ultime audizioni pianificate, che avrebbero dovuto svolgersi il 4 marzo 2020, furono disdette per l'emergenza dell'epidemia.

L'esperienza della didattica a distanza resa necessaria dall'esigenza di contenimento dei contagi – che ha avuto un forte impatto sulle scuole e suscitato un acceso dibattito nel Paese – ha investito e stravolto il campo di osservazione dell'indagine conoscitiva, imponendo l'introduzione della più moderna tecnologia nella didattica e accelerando, ma in maniera molto disomogenea in aree diverse del Paese, alcune innovazioni nelle metodologie d'insegnamento. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione ha ritenuto pertanto inizialmente preferibile soprassedere alla prosecuzione dell'indagine, anche per capire gli effetti educativi e culturali dell'esperienza della didattica a distanza (DAD).

In seguito, nella riunione del 28 luglio 2021, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha giudicato che, con la chiusura dell'anno scolastico, i tempi fossero maturi e ha concordato sull'opportunità di riprendere l'indagine conoscitiva e di portarla a conclusione, facendo il punto sull'impatto dalla didattica a distanza.

Nell'agosto del 2021 è stata dunque autorizzata la ripresa dell'indagine che inizialmente avrebbe dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2021 ma il cui termine è stato poi prorogato fino al 31 luglio 2022.

La Commissione ha così complessivamente inteso promuovere un'attività conoscitiva approfondita sullo stato dell'innovazione digitale e didattica nella scuola italiana risultante da un lato, dall'adozione di politiche nazionali quali, *in primis* il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, e, dall'altro, da tante prassi provenienti « dal basso »: sperimentazioni di singole scuole e in alcuni casi singoli docenti o reti di docenti, che ogni giorno inventano un modo nuovo per rinnovare il modo di trasmettere sapere e accompagnare le giovani generazioni in un progetto di crescita.

Il tentativo è stato quello di avere un quadro ampio e una mappatura reale delle prassi che si sono sviluppate a livello nazionale, del loro livello di penetrazione e diffusione nelle varie aree del Paese, così da allineare l'attuale modello educativo nazionale alle istanze richieste dalla società e dall'innovazione digitale, e individuare, di conseguenza, le più efficaci strategie didattiche per colmare i divari all'interno del sistema scolastico. Di rilevanza cruciale anche l'inquadramento degli strumenti e delle modalità di misurazione dell'impatto (in termini di *soft-skills*, competenze, processi, valore) dei modelli didattici-innovativi oggi diffusi nella scuola italiana su studenti e docenti, aprire la strada a relative strategie di sviluppo di modelli sperimentali, individuare alcuni dei modelli quali buone prassi riconoscendone la valenza nazionale e quindi valorizzarli in sede internazionale.

Consapevole del fatto che l'innovazione didattica, non solo quella legata all'uso del digitale, è un tema fondamentale sul quale si dovranno confrontare negli anni a venire tutti gli attori del sistema scolastico pubblico e privato, italiano ed europeo, per fare fronte alle esigenze della società, la Commissione ha inteso predisporre un qua-

dro di riferimento ufficiale ascoltando in primo luogo i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'ISTAT, dell'INVALSI, dell'INDIRE, passando poi alle audizioni delle rappresentanze sindacali, delle associazioni di categoria, di esperti del settore, di fondazioni e associazioni, di istituti ed enti pubblici e privati che promuovono in Italia buone pratiche di innovazione didattica, a partire da quella legata all'uso del digitale.

Poiché l'innovazione didattica si sostanzia in un insieme di innumerevoli buone pratiche, sviluppate a livello locale o nazionale, poi condivise nell'ambito di convegni, *forum*, incontri e progetti, una delegazione della Commissione ha visitato il *Global Education & Skills Forum* di Dubai, il 23-24 marzo 2019, organizzato dalla *Varkey Foundation*, che si configura come l'appuntamento annuale del movimento che, a livello globale, cerca di condividere in modo orizzontale le buone pratiche di innovazione nella didattica valorizzando scambi e occasioni di confronto tra partecipanti di tutto il mondo e assegnando il prestigioso *Global Teacher Prize*, una sorta di « Premio Nobel per l'insegnamento », a cui partecipano migliaia di docenti che in ogni angolo del mondo stanno sperimentando nuove metodologie didattiche. La scuola italiana è stata in passato già protagonista, con le sue eccellenze, nel suddetto *Forum*, figurando come primo Paese *partner* ufficiale nel 2015.

Attività svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva:

23-24 marzo 2019: Missione a Dubai per visitare il *Global Education & Skills Forum*;

11 giugno 2019: Audizione di Giovanni Biondi, presidente dell'INDIRE, e Anna Maria Ajello, presidente dell'INVALSI;

10 luglio 2019: Audizione di Stefano Molina e di Francesca Bilotta, rappresentanti dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS);

25 settembre 2019: Audizione di Nicola Crepax e Lorenzo Benussi, Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo, di Andrea Gavosto, Fondazione Agnelli, e di Antonio Danieli, Fondazione Golinelli;

16 ottobre 2019: Audizione di Gabriele Ferreri e Carlo Prospero dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), di Miriam Cresta, *Junior Achievement*, di Alessandro Valera e Luca Solesin, Ashoka Italia, di Katia Tafner e Cristiana Clementi, *Bagus Association*, di Riccardo Messina e Mattia Clemente, *United Network*;

23 ottobre 2019: Audizione di dirigenti scolastici (dell'Istituto comprensivo statale 12 di Bologna, dell'Istituto comprensivo di Pontecagnano S. Antonio (Salerno), dell'Istituto comprensivo di Santa Marina Policastro (Salerno) e dell'ISS Ernesto Ascione di Palermo) ed esperti (Maria Bucolo, dottore di ricerca in progettazione e valutazione dei processi formativi, Mario Caligiuri, professore ordinario di pedagogia della comunicazione, Paolo Gheda, professore aggregato di storia contemporanea, Lorenza Orlandini, esperta di *service learning*, e Francesca Scafuto, dottore di ricerca in psicologia della salute);

15 gennaio 2020: audizione di Paolo Mottana, professore ordinario di filosofia dell'educazione e di ermeneutica della formazione e pratiche immaginali presso l'Università degli studi di Milano Bicocca; Michela Schenetti, professore associato di didattica generale e metodologia e didattica dell'attività motoria presso l'Università degli studi di Bologna; Gisella Langé, esperta di lingue straniere e internazionalizzazione; e Francesco « Piersoft » Paolicelli, consulente opengov ed esperto di *coding*;

29 gennaio 2020: Audizione di Lucia Balduzzi, membro del direttivo della SIPED (Società italiana di pedagogia), e di Raffaella Reali, membro della direzione della Rete nazionale « Scuole senza zaino »;

19 maggio 2022: Audizione, in videoconferenza, di Roberto Ricci, Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di Stefano Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, di Antonella Iunti, direttrice generale dell'Ufficio scolastico regio-

nale della Calabria, e di Ettore Acerra, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania;

21 giugno 2022: Audizione, in videoconferenza, di Mirta Michilli e Alfonso Molina, rispettivamente direttore generale e direttore scientifico della Fondazione Mondo digitale; Marco De Rossi, amministratore delegato di Weschool; Massimiliano Ventimiglia, fondatore e amministratore delegato di Onde alte;

27 giugno 2022: Audizione di Lorenzo Micheli, esperto di metodologie didattiche innovative, coordinatore del Programma Education presso il Commissariato generale dell'Italia a Expo Dubai 2020; di Antonello Giannelli, Presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP); di Antonio Piscopo, vice direttore e responsabile relazioni istituzionali, impatto ricerca e policy di *Teach for Italy*.

L'interruzione anticipata della legislatura, con lo scioglimento delle Camere e l'indizione delle elezioni per il 25 settembre 2022, non ha consentito alla VII Commissione di redigere una relazione articolata e dettagliata che, partendo dalle audizioni, potesse fare un bilancio dello stato dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole italiane e formulare, come inizialmente previsto, proposte di riforma e di miglioramento del sistema di istruzione, nell'interesse di studentesse e studenti e della loro capacità di crescere maggiormente preparati per *stare al mondo*.

E tuttavia, la VII Commissione ha inteso evidenziare 5 punti che ritiene possano costituire la base di approfondimento e lavoro ulteriore per la prossima legislatura, su temi che saranno sempre più rilevanti per il futuro del Paese.

Questi 5 punti sono:

1. La necessità di *recuperare una visione sana dell'apporto che le tecnologie possono dare alla scuola italiana* e, in generale, al nostro sistema di istruzione. I limiti, in molti casi particolarmente vistosi, hanno indotto in più casi a far ritenere che la didattica della pandemia fosse la conse-

guenza del digitale applicato alla scuola, invece che pressoché il suo opposto. La DAD ha (di)mostrato come ancora sia inadeguata l'infrastruttura digitale, quanto forti siano i divari territoriali, quanto le disuguaglianze di partenza incidano sul futuro di ragazze e ragazzi, quanto bisogno ci sia di *alfabetizzazione digitale*. La scuola è presenza e non può essere sostituita da una connessione remota in permanenza. Ma la tecnologia, e più concretamente l'integrazione della tecnologia in nuovi modelli didattici, può aiutare molto a fare la scuola « aumentata », ad aumentare l'accesso a saperi, esperienze, persone, mondi che altrimenti resterebbero inaccessibili o sconosciuti. Se usata con cognizione e intelligenza, può aiutare docenti e studenti a diventare più *capaci*.

2. L'innovazione che il digitale consente a scuola *non può essere confinato ad un solo insegnamento*, perché è metodo e strumento, e deve integrare ogni attività didattica e extra-didattica. Allo stesso tempo, un'attenzione particolare va riservata *all'insegnamento dell'uso critico degli strumenti digitali*, per crescere nuove generazioni di ragazze e ragazzi consapevoli delle opportunità ma anche dei rischi che le tecnologie emergenti comportano.

3. Un sistema di istruzione così connesso e interconnesso ogni giorno produce – estrae – una mole significativa di dati. Trattandosi per lo più di minori, è necessario assicurarsi che ci sia un livello adeguato di *protezione e tutela dei dati personali di alunni e docenti*.

4. L'innovazione didattica e digitale può essere un potente strumento per ripensare e aumentare la capacità della scuola, assieme al sistema universitario e di altri attori della società – da fondazioni ad associazioni, da imprese a realtà del terzo settore o del privato sociale – di contribuire a quello sforzo complessivo e collettivo che va sotto il nome di *orientamento*. Sia in termini di accesso all'informazione sia, a maggior ragione, rispetto a quello che l'orientamento deve sempre più diventare: sperimentazione in prima persona, partecipazione a esperienze laboratoriali, possibilità di esplorare i confini della propria

curiosità per conoscere il mondo e di conseguenze se stessi.

5. Infine, la *formazione dei docenti*. Non c'è possibilità di innovazione didattica che esca dal campo d'azione di pochi per farsi normalità di tanti, senza un ripensamento complessivo della formazione dei docenti italiani. Che deve farsi ambizione

collettiva del corpo insegnante e diventare un passaggio regolare degli anni lavorativi di chiunque insegni in una scuola italiana; e che va ripensata mettendo la migliore innovazione di cui il Paese dispone a disposizione di chi ha in carico la crescita delle nuove generazioni.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 agosto 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.50 alle 11.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	176
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022 » (Esame e approvazione)	176
ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2022)	179
Convocazione di una ulteriore seduta	177
Sulla pubblicazione dei quesiti	177
ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 471/2333 al n. 472/2334)	190
Sulla pubblicità dei lavori	178
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sui modelli di <i>governance</i> e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo (Approvazione del documento conclusivo)	178
ALLEGATO 3 (Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui i modelli di <i>governance</i> e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo)	198
Sconvocazione della seduta notturna	178

Martedì 2 agosto 2022. – Presidenza del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 14.35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento

della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le ele-

zioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022».

(Esame e approvazione).

Il PRESIDENTE informa che il testo della proposta di delibera sulla campagna elettorale relativa alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022 è stato predisposto, come di consueto, considerate la prassi e l'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

Tenuto conto delle particolari esigenze di celerità nel disciplinare la comunicazione politica per la campagna elettorale derivanti dallo scioglimento anticipato delle Camere e in considerazione dei conseguenti adempimenti, se non vi sono osservazioni, si procederà al voto della proposta di delibera in esame.

Il deputato MOLLICONE (FDI), pur preannunciando un voto favorevole, evidenzia come vi sia, a suo avviso, uno squilibrio nei contenuti informativi della RAI e chiede che la Commissione inviti formalmente l'Azienda a rispettare il principio della *par condicio* anche prima dell'entrata in vigore della delibera.

La senatrice FEDELI (PD) nota come l'esigenza richiamata debba applicarsi a tutte le forze politiche.

Il deputato ANZALDI (IV-IC'È) chiede, con l'occasione, di richiamare anche al rispetto della risoluzione in materia di utilizzo dei *social media* approvata dalla Commissione il 9 ottobre 2019: la concomitanza della campagna elettorale con il periodo estivo determinerà infatti un ruolo preponderante di questi canali di comunicazione.

Il PRESIDENTE, condividendo i rilievi avanzati, assicura che li includerà nella lettera di trasmissione della delibera all'Amministratore delegato della RAI.

Non essendovi ulteriori osservazioni lo schema di delibera in titolo, pubblicato in

allegato, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato con la prescritta maggioranza.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

Convocazione di una ulteriore seduta.

Il PRESIDENTE propone, se non vi sono osservazioni, di convocare un'ulteriore seduta al termine di quella in corso con all'ordine del giorno l'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo, al fine di porre ai voti il documento conclusivo, già trasmesso a suo tempo ai commissari. In questo modo sarebbe possibile concludere, anche formalmente, un lavoro proficuo svolto dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 473/2340 al n. 479/2355 per i quali sono pervenute per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

Martedì 2 agosto 2022. – Presidenza del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 14.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.

(Approvazione del documento conclusivo).

Non essendovi osservazioni né interventi per dichiarazione di voto, il PRESI-

DENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di componenti, pone ai voti il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui modelli di *governance* e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo, pubblicato in allegato, che è approvato dalla Commissione.

Sconvoazione della seduta notturna.

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi alle ore 20 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022. Documento n. 18.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2022

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale;

vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante « *Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica* » e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante « *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica* » e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi* » e successive modificazioni e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente « *Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati* », e successive modificazioni e integrazioni;

visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente « *Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica* », e successive modificazioni e integrazioni;

visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96 di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97 di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel giorno di domenica 25 settembre 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2022;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

tenuto conto delle particolari esigenze di celerità nel disciplinare la comunica-

zione politica per la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica derivanti dallo scioglimento anticipato delle Camere,

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022.

2. Tali disposizioni si applicano dall'indizione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, ha luogo in sede nazionale per le elezioni

politiche esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI non

è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che, al momento dello scioglimento delle Camere, costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il gruppo;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che hanno eletto con

proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) al gruppo misto della Camera dei deputati e al gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 6, i tempi sono ripartiti per il 50 per cento e in modo paritario tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* e per il 50 per cento tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso: *a)* alle coalizioni di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; *b)* alle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comu-

nicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

5. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra le coalizioni di cui al comma 4, lettera *a*) e tra le liste di cui al comma 4, lettera *b*).

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa

diffuse dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che

ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro due giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente ricondu-

cibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la

trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette, nelle fasce orarie di buon ascolto, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata preferibilmente non superiore ai quaranta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 2, di norma, sono trasmesse dalla sede di Roma della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei sog-

getti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 14.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette sulle reti nazionali messaggi politici autogestiti di cui al-

l'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra le coalizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), nonché tra le liste di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto in orari di buon ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal rappresentante della coalizione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della RAI.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse forze politiche e dei rappresentanti nazionali di lista).

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 24:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 4, evitando di norma la sovrapposizione oraria con

altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il capo della forza politica, indicato ai sensi del comma 3, dell'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 3 novembre 2017 n. 165, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti. In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi la RAI può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 24:00. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. La successione delle interviste è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Articolo 9.

(Conferenze-stampa dei rappresentanti nazionali di lista).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha una durata di trenta minuti ed è trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. La successione delle conferenze-stampa è determinata in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze-stampa dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

5. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, e di cui all'articolo 6, commi da 6 a 11.

Articolo 10.

(Trasmissioni per la circoscrizione estero).

1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data la RAI predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da RAI Italia e da rete generalista e il cui testo sarà pubblicato sul sito *web* della RAI e sui principali siti di video *sharing* gratuiti, nonché una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresì, le

reti RAI che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disciplinate dalla presente delibera, con particolare riferimento al sistema elettorale e ai tempi e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da RAI Italia e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

3. La RAI, attraverso le competenti strutture, realizza almeno due tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le tribune televisive, esse sono trasmesse da RAI Italia e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di buon ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna tribuna. Le tribune elettorali riferite alla ripartizione *a)* e alla ripartizione *d)* della circoscrizione estero, di cui al predetto articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da una rete generalista in orari di buon ascolto.

4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elet-

torale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 4 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, e assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su rete generalista.

5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, la RAI è tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andrà in onda su rete generalista e RAI Italia in orari di buon ascolto.

6. La RAI trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all'articolo 8 e le conferenze-stampa di cui all'articolo 9. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.

Articolo 11.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 12.

(Trasmissioni per persone con disabilità).

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nel periodo successivo alla presentazione delle liste, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle liste e delle loro principali iniziative nel

corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine della presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – e, settimanalmente, i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidiana-

mente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata e in percentuale.

5. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione, anche tenuto conto delle esigenze di celerità derivanti dallo scioglimento anticipato delle Camere.

Articolo 14.

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e dell'Amministratore Delegato della RAI).

1. Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri o squilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore delle coalizioni e dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi

della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 473/2340 AL N. 479/2355)

BERGESIO, SIRI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Nel corso di una conversazione tra i due protagonisti della serie « Mare Fuori » prodotta da Rai fiction si afferma che un presunto « Onorevole » sia il responsabile del trattenimento in carcere di uno dei due detenuti minorenni.

Si tratta di un'affermazione inaccettabile e gravemente lesiva del ruolo del Parlamento: innanzitutto perché è totalmente priva di qualsiasi riscontro di realtà (non esiste alcun potere di un Parlamentare di poter incidere su decisioni di un Organo Giurisdizionale indipendente quale è il Giudice di Sorveglianza) secondo perché allude smaccatamente ad una condotta scorretta da parte di un fantomatico parlamentare che avallerebbe la campagna diffamatoria della Funzione in corso da anni da parte di organi di stampa o presunta tale, e/o apparati di produzione della « Cultura » che in questo modo certamente non contribuiscono alla crescita della coscienza civica e sana del Paese.

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che « la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale »;

la Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei

suoi giornalisti e degli operatori del servizio pubblico delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei cittadini, se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone:

se i vertici dell'Azienda pubblica ritengono che il servizio citato in premessa sia da considerarsi come una espressione del servizio pubblico Rai, o non debba piuttosto essere qualificato come lesivo dell'onore di un Parlamentare della Repubblica;

quali iniziative tempestive intendano adottare al fine di garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico così come previsto dall'articolo 6 del Contratto di servizio 2018-2022.

(473/2354)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

In primo luogo, si precisa che la fiction « Mare Fuori », coprodotta da RAI e dalla società PICOMEDIA SRL, è diventata uno dei prodotti di punta dell'offerta editoriale di RAI.

La serie in questione racconta le vicende che coinvolgono ragazzi detenuti nell'IPM di Napoli, in particolare, la storia di un'amizizia tra due ragazzi che non si conoscono e che nulla hanno in comune se non la tragedia di aver vanificato i propri sogni commettendo un grave crimine. Filippo e Carmine hanno 17 anni e vengono da due

mondi agli antipodi. Il primo è di Verona, padre imprenditore, madre impegnata nel sociale, famiglia benestante, vita agiata, un ragazzo amato e per questo sicuro di sé. Un sogno a portata di mano: quello di diventare un grande musicista. Carmine, al contrario, nato e cresciuto in un quartiere malfamato di Napoli, viene da sempre bullizzato perché è la pecora nera di una famiglia «di sistema». Nessuno gli perdona di avere un sogno che non li include: quello di diventare un grande parrucchiere per poter aprire il suo salone.

Ed è proprio questo che li unisce nonostante arrivino da due contesti sociali e familiari completamente diversi: entrambi hanno lo stesso dolore, quello che si prova quando i propri sogni sono andati in frantumi. E i due protagonisti devono ricominciare da lì, da quel carcere in mezzo al mare, pensando prima a sopravvivere e poi a ricostruire pezzo dopo pezzo, il proprio futuro.

Ciò premesso, occorre in primo luogo rilevare che RAI, come concessionaria di Servizio Pubblico, oltre ai dettami di cui all'art. 6 del Contratto di servizio 2018-2022 con specifico riferimento all'attività di informazione, è tenuta a rendere disponibile e comprensibile – nella molteplicità delle forme divulgative – su differenti piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, ivi inclusi i programmi di fiction che, in quanto classificati come «opere italiane ed europee», contribuiscono all'assolvimento degli obblighi specifici in materia di programmazione e investimento. Peraltro, la serie «Mare Fuori» ha raccolto il plauso di pubblico e critica proprio perché programma innovativo, che nel pieno rispetto degli obiettivi posti dallo stesso Contratto di Servizio, ha saputo sperimentare, con approccio originale, nuovi linguaggi, testuali e visivi, in grado di coinvolgere anche i più giovani.

Il prodotto in questione, quindi, appartiene al genere delle opere di mera fantasia, caratterizzate da esigenze puramente artistiche; la narrazione degli eventi, pertanto, in coerenza con il predetto modello produttivo, prescinde dal requisito della verità che invece caratterizza l'attività giornalistica.

Dialoghi e contesti, sono infatti frutto della libertà artistica degli autori e ideati in

funzione degli sviluppi narrativi e della trama delle puntate.

In un siffatto contesto, per lo più immaginario, lo spettatore è consapevole di assistere ad una artificiosa ricostruzione e anche di un riferimento proprio del mondo reale, non sarà certamente portato a ritenere che sia stato scrupolosamente rispettato un criterio di verità, come peraltro confermato dal disclaimer finale in cui viene chiarito che «I fatti ed i personaggi narrati sono immaginari. Ogni riferimento a persone realmente esistenti e/o ad altri fatti realmente accaduti è da considerarsi puramente casuale».

Ciò posto, nello specifico, i passaggi della fiction che vengono contestati (episodio 3, min. 13.15: uno dei ragazzi reclusi legge un giornale dove si legge: «L'ASSASSINO DI MIO FIGLIO DEVE PAGARE. Parla l'onorevole Stassi, attenuanti zero per il giovane pianista di Verona. La sua condanna esempio per i ragazzi» ed episodio 4, min. 30.05: il ragazzo imputato afferma: «Perché non mi hai detto del padre di Greg? È su tutti i giornali! È un onorevole conosce molta gente. Quello è capace di farmi stare qui a vita»), lungi dal voler ledere l'onorevole del Parlamento, vanno pertanto valutati all'interno del descritto contesto di finzione scenica e di esigenza narrativa che ne esclude la portata lesiva.

ANZALDI. – Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai.

Domenica 26 giugno si è votato per i ballottaggi delle amministrative 2022, con ben 2 milioni di persone al voto un'elezione che al primo turno aveva visto quasi 9 milioni di italiani chiamati ad esprimersi.

Al termine delle votazioni, alle ore 23, la Rai non ha previsto nessuno speciale sulle reti generaliste, a differenza di quanto deciso dalle reti commerciali La7 e Rete4 che invece hanno seguito sin da subito lo spoglio, risultando nella fascia oraria dalle 23 all'una di notte le reti più seguite.

Rai1, che pure in quella fascia oraria aveva in palinsesto il contenitore settimanale del Tg1 «Speciale Tg1», ha trasmesso una puntata preconfezionata, relegando i ballottaggi in circa 20 minuti dopo la mez-

zanotte, finendo superato negli ascolti sia da La7 che da Rete4, reti che nei dati Auditel ottengono normalmente dati inferiori rispetto alla rete ammiraglia della Rai.

La Rai, in ottemperanza al Contratto di Servizio, è tenuta a informare in maniera completa e tempestiva i cittadini sui principali avvenimenti istituzionali e politici, in particolare in momenti decisivi per la vita democratica come le tornate elettorali.

Si chiede di sapere:

per quale motivo la Rai, contravvenendo a quanto sempre fatto negli anni, abbia deciso di non dedicare alcuno speciale sulle reti generaliste allo spoglio dei voti per i ballottaggi del 26 giugno, iniziato alle ore 23 con la chiusura dei seggi, e chi abbia preso la decisione.

Se l'Amministratore delegato e il Consiglio di Amministrazione non ritengano una violazione del Contratto di Servizio aver privato i cittadini di un'informazione completa e tempestiva sui ballottaggi, mentre il servizio veniva garantito dalle tv commerciali La7 e Rete4, che hanno addirittura superato in ascolti tutte le reti Rai, compresa la rete ammiraglia Rai1.

(474/2343)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

In primo luogo, è opportuno premettere che lo scorso 21 giugno 2022 le RSU del Centro Produzione TV di Roma hanno indetto per domenica 26 giugno fino alle ore 24, uno sciopero per tutto il personale della produzione TV di Roma in sede e in trasferta in Italia.

Il Tg1 delle ore 24, a spoglio in corso, ha realizzato un'edizione ampiamente dedicata ai ballottaggi. Infatti, oltre alla conduttrice, era presente in studio una giornalista per i continui aggiornamenti e sono stati realizzati diversi collegamenti con le città interessate dal voto. Anche RaiNews 24 ha assicurato un'informazione continuativa sull'andamento dello spoglio, garantendo un'ampia ed esaustiva copertura informativa.

PAXIA. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai.*

Sabato 25 giugno è andata in onda, in seconda serata, la registrazione del Taobuk, Taormina International Book Festival;

durante la registrazione si è verificato un fatto assai grave, non tanto nei contenuti quanto nella modalità di gestione degli stessi;

la serata di gala condotta da Massimiliano Ossini è andata in onda dopo essere stata sapientemente tagliata intorno al minuto trenta ovvero quando, durante l'intervista condotta dai due comici Ficarra e Picone al Presidente della Regione Sicilia Musumeci, questi veniva platealmente fischiate dal pubblico presente presso il Teatro Antico;

si ironizzava sulle problematiche infrastrutturali e sulla viabilità siciliana quando il pubblico esprimeva il proprio disappunto nei confronti del Governatore spingendo la Rai a « sopprimere » l'intera intervista che è comunque immediatamente trapelata grazie alle registrazioni a mezzo *smartphone* di coloro che hanno assistito in diretta allo spettacolo;

fa dunque discutere il taglio e spinge il pubblico ad interrogarsi su quanto ci venga « propinato » per esigenze di « tempi contingenti » o per motivi « diversi »:

se la Rai intenda inserire, anche se in maniera alquanto tardiva, la versione integrale dell'evento « Taobuk » all'interno della piattaforma Raiplay per dare modo al pubblico di essere informato in maniera completa ed esaustiva su tutti i contenuti eviscerati durante la serata e non al netto di scelte immotivate ed arbitrarie.

(475/2345)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

In primo luogo, è opportuno premettere che la scelta di omettere la sequenza che vedeva coinvolto il Presidente della Regione Siciliana Sebastiano Musumeci con i due

comici Ficarra e Picone, è stata fatta in ottemperanza alle norme che regolano la presenza di esponenti politici all'interno di programmi non ricondotti alla responsabilità di Testata giornalistica e anche nel rispetto della legge che prevede – a ridosso delle competizioni elettorali – l'osservanza del silenzio.

Nel caso segnalato si fa presente che l'evento è stato trasmesso sabato 25 giugno 2022, giorno antecedente il voto per i ballottaggi delle amministrative di domenica 26 giugno 2022. L'inosservanza di tali disposizioni di legge poteva esporre la Rai all'apertura di un'istruttoria da parte di AGCOM con rischio di applicazione di una sanzione.

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale riproposizione della versione integrale dell'evento « Taobuk » sulla piattaforma Rai-Play, si segnala che non è previsto né tantomeno possibile procedere con l'inserimento della versione integrale in quanto Rai ha a disposizione solo il materiale video che è andato in onda e per il quale sono stati concessi e formalizzati i relativi diritti.

BERGESIO, ANDREUZZA, COIN, FUSCO, FOGLIANI, MACCANTI, PERGREFFI, TARANTINO. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. Per sapere – premesso che:

Nelle località di Bibione, Caorle, Era-
clea, Jesolo, Cavallino nonché nei comuni dell'entroterra si sono verificati innumerevoli problemi di ricezione del segnale dei canali Rai a seguito del rilascio della banda 700 mhz.

In particolare Federalberghi Caorle ha inviato una comunicazione alla società concessionaria nella quale lamentano la persistente difficoltà a ricevere i canali TV RAI del digitale terrestre, nonostante gli apparecchi siano stati correttamente risintonizzati, anche con l'ausilio di tecnici. Essendo già ben avviata la stagione estiva, il disagio causato dal disservizio, sia agli ospiti che ai gestori delle strutture ricettive, e costituisce un grave danno di immagine per una importante località turistica come Caorle.

A parere degli interroganti non è ulteriormente procrastinabile un risolutivo ed urgente intervento della Rai al fine di non

minare una stagione di ripartenza turistica come quella in atto.

L'articolo 45, comma 2, del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) individua le attività che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire, fra cui la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale.

Ray Way, possiede oltre 2.300 torri distribuite in tutte le regioni italiane, e dovrebbe, pertanto, garantire la facile accessibilità da parte di tutta la popolazione nonché la diffusione e la trasmissione di contenuti televisivi e radiotelevisivi del servizio pubblico,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano intraprendere per risolvere i descritti problemi di ricezione del segnale e garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle località di mare del Veneto Orientale nonché dell'entroterra ad alta vocazione turistica.

Quali siano le motivazioni, di carattere anche tecnico, che determinano la mancata ricezione del segnale.

(476/2347)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, è opportuno premettere che Rai si sta adoperando alla risoluzione delle problematiche tecniche che impediscono la corretta ricezione dei canali Rai nelle località oggetto dell'interrogazione.

La criticità è dovuta principalmente dalla particolare orografia del territorio che soprattutto nel periodo estivo, particolarmente nelle ore serali o mattutine, favorisce l'insorgere di fenomeni di anomala propagazione del segnale digitale. Con il recente passaggio del principale Multiplex Rai (denominato « MUXMR » che diffonde Rai1HD, Rai2HD, Rai3 nazionale/regionale e Rai-

News24) sui canali in banda UHF in modalità SFN (Single Frequency Network), i problemi legati ad auto-interferenze con segnali provenienti dall'Emilia-Romagna, si sono presentati anche su questo MUX.

L'Azienda è in contatto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con la consociata Rai Way, che gestisce per conto della Rai gli impianti di diffusione, per individuare la soluzione migliore.

Intanto, nelle more delle soluzioni finalizzate a risolvere le evidenziate criticità, che saranno raggiunte al più tardi con l'introduzione del nuovo standard di diffusione di seconda generazione (DVB-T2), si segnalano alcune alternative di ricezione per fruire dell'intera programmazione Rai:

tramite la piattaforma internet « Rai-Play » (www.raiplay.it). Attraverso RaiPlay, infatti, si possono guardare i 14 canali Rai in diretta streaming e/o rivedere i programmi andati in onda nei giorni precedenti;

tramite la piattaforma satellitare TiVù Sat (www.tivusat.tv), concepita proprio per risolvere problematiche di carenza di copertura del servizio localizzate da considerare integrativa della rete terrestre.

Da ultimo si evidenzia che la soluzione satellitare comunitaria e la successiva distribuzione su rete terrestre è quella più idonea per il caso in oggetto dove devono essere alimentati più ambienti già dotati di televisori DTT.

BERGESIO, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI, TARANTINO. Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Il Tg1, durante un recente servizio di Lucia Goracci sulle stragi a mano armata negli Stati Uniti, ha sostenuto che la maggioranza della Camera dei rappresentanti sia repubblicana.

Come noto la maggioranza è invece del partito Democratico.

Al di là del fatto che gli errori possono capitare, potrebbero essere evitati se i giornalisti si attenessero maggiormente al ruolo di servizio pubblico e svestissero i panni di supporter ideologici.

Non è la prima volta che il Tg1 commette errori parlando della politica americana e a tal proposito gli interroganti auspicano un maggior controllo da parte della direzione.

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che « la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale ».

La Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti e degli operatori del servizio pubblico delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei cittadini, se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone:

se i vertici dell'Azienda pubblica ritengano che il servizio citato in premessa sia da considerarsi come una espressione del servizio pubblico Rai, o non debba piuttosto essere qualificato come lesivo dell'onore di un Parlamentare della Repubblica.

Quali iniziative si intendano assumere al fine di una informazione riparatoria, corretta ed equilibrata.

(477/2347)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, è opportuno precisare che non essendo state indicate la data e l'edizione del servizio del Tg1 oggetto dell'interrogazione, è stato necessario recuperare e riascoltare tutti i servizi e i collegamenti realizzati da Lucia Goracci da prima della strage di Uvalde in poi in tutte le edizioni del Tg1.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che sulla base degli esiti della ricerca, non risulta nessun servizio in cui la giornalista afferma che la maggioranza della Camera dei rappresentanti americana è a maggioranza repubblicana.

In ogni caso, semmai fosse andato in onda un servizio con tale affermazione, la stessa va considerata esclusivamente come un mero refuso nel contesto narrativo e, pertanto, si esclude possa esserle attribuita qualsivoglia motivazione di tipo ideologico dietro un errore.

DE PETRIS – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

Alcuni esponenti dei gruppi parlamentari della Lega hanno presentato una interrogazione in sede di Commissione di Vigilanza RAI, indirizzata alla Dirigenza, con riguardo alle informazioni diffuse nel corso della puntata dell'11 giugno scorso della trasmissione « Sapiens » su RAI3;

secondo i firmatari, il conduttore Mario Tozzi « ha fornito agli ignari telespettatori cifre, sulla caccia, del tutto destituite di fondamento » e « ha più volte attaccato l'attività venatoria arrivando a stabilire parallelismo del tutto fuorviante tra la stessa e l'odiosa pratica del bracconaggio e con ciò gravemente ledendo l'immagine dei cacciatori »;

la cifra riportata nel corso della trasmissione di 464 milioni di animali uccisi annualmente dai cacciatori deriva da una stima eseguita sulla base dei dati dei carnieri stagionali riferiti ai calendari venatori di quattro regioni campione, rapportati successivamente a tutti i cacciatori nazionali. Un numero in difetto, che non tiene conto degli animali vittime del controllo « gestionale », ossia gli abbattimenti eseguiti per prevenire i conflitti derivanti dalla pre-

senza delle attività umane sul territorio e del bracconaggio;

circa il lamentato paragone tra bracconaggio e attività venatoria, che secondo i promotori del quesito avrebbe leso « gravemente l'immagine dei cacciatori », è necessario precisare che l'attività delle guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste dimostra, con i verbali elevati nel corso dell'attività di vigilanza, che i bracconieri sanzionati sono, in percentuali che sfiorano il 100 per cento, gli stessi detentori di regolare licenza di caccia. Inoltre i numerosi procedimenti penali dimostrano che la quasi totalità delle condanne per atti di bracconaggio sono emesse a carico di cacciatori dotati di regolare licenza di caccia;

appare dunque chiaro che le informazioni fornite nel corso della trasmissione abbiano riportato pienamente la realtà della caccia in Italia, spesso sottaciuta nonostante sia avversata dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Il rapporto Eurispes del 2022 indica, infatti, che il 76,1 per cento degli italiani è contrario alla caccia;

chiede di sapere:

se la Dirigenza RAI non intenda prevedere l'implementazione di ulteriori trasmissioni di approfondimento che facciano emergere la realtà della caccia sconosciuta ai più, un'attività che comporta morte, sofferenza e sfruttamento per milioni di animali ogni anno, nonché un indubbio pericolo per la sicurezza pubblica.

(478/2352)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi.*

In primo luogo è opportuno premettere che la Rai, in linea con quanto previsto dal Contratto di servizio, assicura un'offerta di servizio pubblico articolata su una pluralità di contenuti che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e

consapevole alla vita del Paese, così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all'estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati.

In tale ambito si sviluppa il palinsesto Rai declinato nelle relative trasmissioni, tra queste molte affrontano i temi della caccia, del bracconaggio e dell'attività venatoria, impegnandosi ad assicurare la promozione dell'ambiente e della qualità della vita con lo scopo principale di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione.

BERGESIO, BAGNAI, COIN, FUSCO, MACCANTI, PERGREFFI, TARANTINO. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato. Per sapere – premesso che:*

Lo scorso 9 luglio, l'On. Alex Bazzaro sulla piattaforma Twitter si è espresso in merito a una possibile estensione della quarta dose del vaccino anti-Covid agli under 50 a partire da ottobre. Al parlamentare, sempre tramite Twitter, replicava causticamente il professor Renato Burioni: « Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgoglioso della sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come (per citarne due, ma sono di più) Luca Zaia e Massimiliano Fedriga ».

A questo punto nella discussione è entrata una giovane utente disabile di nome Alessia, che si è dichiarata « orgogliosa che nella Lega ci siano persone come Alex Bazzaro ». Una presa di posizione alla quale il virologo ha reagito condividendo uno *screenshot* dell'immagine profilo della ragazza corredato dalla scritta: « Capisco ».

A parere degli interroganti il commento del professore Burioni è inaccettabile, denigratorio e più in generale vergognoso.

Come noto il medico è un ospite fisso del programma di Rai Tre « Che tempo che fa », del quale come confermato dalla stessa concessionaria, in sede di risposta al quesito n. 1165/COMRAI, « a seguito dell'evolversi della pandemia è entrato a far parte del cast fisso di Che tempo che fa ».

Per prendere parte alla trasmissione il virologo « percepisce – come ogni altro ospite

che prende parte alla trasmissione – un gettone di presenza, corrispostogli dalla Società "Officina", con cui la Rai ha un accordo-quadro di appalto parziale. »

Il professor Burioni non è nuovo a invettive e scontri tanto sui social network quanto in trasmissione.

In questa sede non si mette in discussione il diritto del Professore di sostenere anche fermamente le proprie idee, ma è del tutto inaccettabile l'utilizzo di toni ed espressioni non appartenenti ad una trasmissione del servizio pubblico.

La vicenda appena riportata si pone, quindi in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l'articolo 25 del citato Contratto stabilisce chiaramente che « la Rai è tenuta a sensibilizzare i conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività al rispetto dell'integrità e della dignità della persona e al principio di non discriminazione ».

La Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti, degli operatori del servizio pubblico e dei propri ospiti se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

Alla luce dei gravissimi fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

1) in base a quali criteri vengono scelti gli opinionisti fissi della trasmissione di informazione « Che tempo che fa »;

2) se la presenza del professor Roberto Burioni, non nuovo a invettive e a litigi verbali, sia compatibile con un programma del servizio pubblico;

3) Se per i contratti stipulati con gli opinionisti fissi di « Che tempo che fa » ci sia stata anche l'intermediazione di agenti dello spettacolo e a quanto ammonti eventualmente la loro parcella.

(479/2355)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti*

elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.

In primo luogo, è opportuno sottolineare che il professor Roberto Burioni è uno scienziato di fama internazionale chiamato a partecipare al programma « Che tempo che fa » in virtù dei suoi titoli e su argomenti specifici legati direttamente al proprio settore di ricerca.

Con riferimento al caso citato si precisa che l'evento non è in alcun modo legato alla trasmissione « Che tempo che fa » (programma attualmente non in onda), ma si è

trattato di un tweet pubblicato sul suo profilo personale. Il professor Burioni, inoltre, ha chiarito il possibile equivoco nell'interpretazione del tweet, scusandosi per una eventuale offesa arrecata.

Si fa infine presente in linea generale che gli ospiti delle trasmissioni televisive sono scelti sulla base di criteri artistico/editoriali anche in ragione delle indicazioni autorali.

Da ultimo, si precisa che il professor Burioni non rientra nella categoria « artista » ai fini dell'applicazione della policy conflitto agenti/artisti.

ALLEGATO 3

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUI I MODELLI DI GOVERNANCE E IL RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO, ANCHE CON RIFERIMENTO AL QUADRO EUROPEO E AGLI SCENARI DEL MERCATO AUDIOVISIVO

CAPITOLO 1

Genesi e finalità dell'indagine conoscitiva

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha promosso, nel corso del 2021, un'indagine conoscitiva avente ad oggetto i modelli di *governance* e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo.

L'indagine conoscitiva è stata motivata dalla necessità di sviluppare una riflessione sulle soluzioni da adottare per rafforzare e rilanciare la missione del servizio pubblico radiotelevisivo nell'attuale contesto multimediale, multiplatforma e multicanale.

Uno scenario complesso e reso ancora più problematico dalle trasformazioni avvenute nel corso della pandemia da Covid-19, durante la quale è significativamente aumentata sia la platea degli abbonati alle piattaforme *Over-the-top* (OTT) a pagamento sia quella degli utenti dei servizi *streaming* non a pagamento in parallelo, ad un incremento degli investimenti, in produzioni audiovisive originali italiane da parte dei *player* internazionali.

In aggiunta, è da notare una duplice dinamica che vede, da un lato, una sempre maggior convergenza tra le diverse piattaforme a pagamento, con l'obiettivo di offrire all'utente un unico punto di accesso per i diversi cataloghi non lineari e, dall'altro, una ancora più accentuata frammentazione del settore della produzione indipendente.

In tale contesto, si tratta di dare la possibilità al servizio pubblico non tanto o non solo di competere nell'attuale mercato dei media quanto di continuare ad esistere.

L'indagine conoscitiva e gli esiti della stessa si pongono altresì quale contributo

alla legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, attualmente al vaglio del legislatore presso le competenti commissioni permanenti di Camera e Senato.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono stati auditi, in ordine cronologico, i seguenti soggetti i quali hanno altresì depositato contributi e documentazione di interesse:

1) ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, nella persona del presidente, Francesco Rutelli (4 maggio 2021);

2) EBU – *European Broadcasting Union*, nella persona del direttore generale, Noel Curran (18 maggio 2021);

3) Confindustria radio televisioni, nella persona del presidente, Francesco Angelo Siddi (26 maggio 2021);

4) APA – Associazione produttori audiovisivo, nella persona del presidente Giancarlo Leone (26 maggio 2021);

5) MIA – Mercato internazionale audiovisivo, nella persona della direttrice Lucia Milazzotto (26 maggio 2021);

6) SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, nella persona del vice direttore generale, Sergio Maria Fasano, e del direttore sezione cinema Andrea Marzulli (15 giugno 2021);

7) *Italian Film Commissions*, nella persona del presidente, Cristina Priarone (15 giugno 2021);

8) Banijay Group, nella persona dell'amministratore delegato, Marco Bassetti, e dell'amministratore delegato di Banijay Italia, Paolo Bassetti (14 settembre 2021);

9) AGCOM – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella persona del Presidente, Giacomo Lasorella (5 ottobre 2021);

10) Stand by me S.r.l., nella persona dell'amministratore delegato, Simona Ercolani (9 novembre 2021).

CAPITOLO 2

I principali temi sviluppati nel corso delle audizioni

2.1. La *mission* del servizio pubblico nel nuovo ecosistema dei media.

Come osservato in premessa, è solo partendo dalla riflessione sulla perdurante esigenza di un servizio pubblico nel mondo dei media audiovisivi – e sui bisogni cui è chiamato a dare risposta – che si può ragionare sulle caratteristiche strutturali che tale servizio deve possedere e, conseguentemente, sugli aspetti specifici della *governance* e delle risorse.

Le ragioni che originariamente hanno legittimato il servizio pubblico – essenzialmente, la tutela del pluralismo in un ambito contraddistinto da scarsità di risorse tecniche e alti costi di produzione e trasmissione, unitamente a considerazioni sulla particolare « pervasività » del mezzo – oggi non ci sono più o sono molto attenuate.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, pur nella presa d'atto delle difficoltà sempre maggiori che è destinato ad incontrare il servizio pubblico, nessuno ne ha realmente messo in discussione l'utilità e il ruolo.

Nonostante le trasformazioni tecnologiche, le opportunità offerte dalla digitalizzazione, l'affermazione dei nuovi media e nonostante la presenza di emittenti televisive private che svolgono funzioni paragonabili a quelle previste dal contratto di servizio, si continua a ritenere che solo il servizio pubblico possa tutelare l'accesso universale a una programmazione di qualità e inclusiva, che rifletta gli interessi di tutti i gruppi sociali.

È questo un sentimento comune a livello europeo, come evidenziato dal direttore generale dell'EBU. Emblematico, in tal senso, è l'esito del referendum svizzero del 2018 che mirava alla sostanziale abolizione del servizio pubblico radiotelevisivo e che è stato rigettato con il 71,6 per cento dei voti.

Ciò detto, occorre rilevare che nel corso della procedura informativa è parimenti emersa la necessità che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo rafforzi la credibilità e la riconoscibilità della propria offerta editoriale, puntando su contenuti che siano in grado di fornire allo spettatore modelli e visioni di alto livello qualitativo e a forte carattere innovativo.

In altre parole, per recuperare prestigio, anche internazionale, la Rai deve rafforzare la propria identità, i cui contorni sono tracciati dalla legge e dal contratto di servizio, tenendo altresì conto del nuovo contesto multimediale interattivo.

Di contro, è stato sottolineato che, se la Rai insegue i *target* pubblicitari o si appiattisce sul modello delle televisioni commerciali, l'identità del servizio pubblico rischia di sbiadire mettendo seriamente in dubbio il senso della propria esistenza.

Per quanto concerne i compiti specifici del servizio pubblico, la pandemia da Covid-19 ha fatto comprendere l'importanza di un'informazione affidabile, di qualità e pluralista, nonché la centralità della mediazione giornalistica ed editoriale, a discapito della disintermediazione.

La pandemia ha inoltre reso ancor più evidente il valore e l'importanza per l'informazione della rete di sedi regionali e locali, di cui in Italia soltanto la Rai dispone.

Le conseguenze economiche e sociali della pandemia hanno altresì dato rilievo all'obiettivo, che fa capo al servizio pubblico, della promozione dell'inclusione e della coesione nazionale.

Produzione e promozione dell'audiovisivo sono fondamenta della missione di servizio pubblico della Rai e della sua natura di industria culturale. L'ideazione, la produzione, la commercializzazione e la promozione dell'audiovisivo italiano ed europeo costituiscono altrettanti obiettivi della sua funzione pubblica, così com'è definita sia dalla normativa sia dal contratto di servizio. « *La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee promuoven-*

done l'efficienza e il pluralismo, nonché la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali»: questa l'enunciazione, all'articolo 7, del Contratto di Servizio 2018-2022 tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo Economico. Una prescrizione che, secondo quanto emerso dalle audizioni, attende di essere compiutamente tradotta in pratica, se guardiamo ai ritardi che la Rai ha accumulato sui vari fronti nei quali dovrebbe realizzarsi la sua missione pubblica in tema di audiovisivo.

Rinviando, per una trattazione più dettagliata, al seguito della relazione, in termini generali nel corso dell'indagine conoscitiva le società di produzione audite hanno chiesto che la Rai possa sostenere un ecosistema produttivo al servizio del Paese, contribuendo allo sviluppo dell'audiovisivo nazionale e dando la possibilità a chi ha capacità e ingegno di innovare il settore con prodotti creativi.

Accanto agli obblighi tradizionali, si è manifestata l'esigenza che la società concessionaria si faccia maggiormente carico di un servizio che assuma sempre più i contorni di un servizio essenziale per la cittadinanza, ossia l'alfabetizzazione digitale, inteso come sviluppo non solo di abilità digitali ma anche di una più diffusa e più solida consapevolezza civica nell'utilizzo degli strumenti digitali.

La Rai deve mettere in atto ogni sforzo per alfabetizzare verso le nuove tecnologie e accompagnare nella transizione digitale quelle fasce della popolazione che per motivi di reddito, per posizione geografica, per età, rischiano di essere tagliate fuori dalla rivoluzione tecnologica. E ciò in conformità al principio della nostra Carta costituzionale (articolo 3, secondo comma) che pone tra i compiti fondamentali dello Stato quello di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

Così, l'offerta obbligatoria della concessionaria dovrebbe arricchirsi di contenuti e format, ideati per una fruizione attraverso diverse piattaforme di comunicazione, dedicati all'innovazione digitale, allo sviluppo

tecnologico, alla divulgazione della cultura informatica, alla disciplina giuridica del web, alla sostenibilità digitale.

Quanto al tema della transizione alla diffusione non lineare dei prodotti audiovisivi, RaiPlay non appare essere ancora in grado di rispondere alla sfida di dotare l'Azienda di un servizio autenticamente competitivo nel confronto con le nuove piattaforme commerciali OTT e di valorizzazione i contenuti audiovisivi realizzati da e per il servizio pubblico.

Da un lato, vi è il limite rappresentato dalla mancata produzione di contenuti originali per RaiPlay e dalla sua esclusione dagli accordi che permettono agli utenti di accedere attraverso un unico punto ai diversi cataloghi non lineari.

Dall'altro, non appare sufficiente la valorizzazione dei diritti di video *on demand* sul catalogo storico Rai di cui RaiPlay dispone: non tanto in termini direttamente commerciali, quanto piuttosto nel senso di un più ampio ed efficace utilizzo del potenziale di quello straordinario catalogo audiovisivo a supporto delle strategie industriali del servizio pubblico radiotelevisivo e di ogni altra iniziativa multimediale realizzata anche attraverso risorse pubbliche.

Il potenziamento della multimedialità è fondamentale per intercettare il pubblico più giovane, la cui fuga colpisce i *broadcaster* del servizio pubblico non solo in Italia ma in tutta Europa. Il tema è di importanza vitale perché, se non c'è *audience*, è compromesso lo stesso perseguimento degli scopi pubblici affidati alla Rai.

2.2 La *governance* dell'azienda concessionaria del servizio pubblico.

Il sistema di *governance* della Rai è senza dubbio cruciale per il funzionamento del servizio pubblico.

Se si effettua un'indagine di tipo comparatistico risulta che, benché non vi sia un modello unico di *governance* nei servizi pubblici dei diversi Paesi europei, in ogni caso il rapporto con le istituzioni appare necessario per la natura stessa del servizio e per il fatto che esso fa capo alla mano pubblica.

Nel corso della presente legislatura sono state avanzate varie proposte di riforma, che si possono essenzialmente ricondurre a due ispirazioni diverse.

Un gruppo di proposte mirano a creare un diaframma tra le istituzioni e la Rai. Altre proposte mantengono il legame tra la concessionaria del servizio pubblico e le istituzioni ma, per valorizzare il pluralismo, spostano l'asse verso il Parlamento, in conformità alle indicazioni della Corte costituzionale, a partire dalla nota sentenza n. 225/1974.

Si ricorda, infatti, che le pronunce della Corte costituzionale hanno dichiarato la centralità del ruolo del Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale, e della Commissione bicamerale alla quale sono attribuite le funzioni di indirizzo e vigilanza, proprio in considerazione dei caratteri di imparzialità, democraticità e pluralismo che devono informare il servizio pubblico radiotelevisivo e al precipuo scopo di evitare che questo venga gestito dal Governo in modo « esclusivo o preponderante ».

In particolare, secondo la Corte « *la rappresentanza parlamentare, in cui tendenzialmente si rispecchia il pluralismo esistente nella società, si pone ... come il più idoneo custode delle condizioni indispensabili per mantenere gli amministratori della società concessionaria, nei limiti del possibile, al riparo da pressioni e condizionamenti, che inevitabilmente inciderebbero sulla loro obiettività e imparzialità* » (sentenza n. 69/2009).

Senza entrare nel merito delle varie proposte di riforma della *governance*, dall'indagine conoscitiva è emersa la necessità di dare effettiva applicazione ad alcuni principi fondamentali, che sono gli stessi per ogni servizio pubblico delle democrazie europee e, in particolare: indipendenza, trasparenza, responsabilità, sostenibilità.

È stato evidenziato che occorre garantire alla concessionaria del servizio pubblico indipendenza editoriale e autonomia, escludendo ogni forma di controllo esterno *ex ante* sulla sua attività. Ciò, si è detto, non esclude che essa debba rispondere delle proprie scelte davanti all'organismo parla-

mentare, che ben può orientarne l'azione salvaguardandone e, anzi, promuovendone l'autonomia e correggendo le storture che dovessero emergere. Quanto alle nomine interne all'Azienda, nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa l'opportunità che tutte le nomine dei direttori aventi una valenza editoriale siano condivise dall'amministratore delegato con il consiglio di amministrazione che dovrebbe, quindi, in ogni caso esprimere un parere obbligatorio e vincolante.

È stato altresì affermato che trasparenza nei metodi di nomina e nei rapporti con le istituzioni e con l'organo di vigilanza sono essenziali per il buon funzionamento del servizio pubblico.

Queste osservazioni sono in sintonia con i principi posti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha proposto le seguenti linee direttrici che gli organismi di servizio pubblico dovrebbero applicare per modernizzare il loro sistema di *governance*: indipendenza, assunzione di responsabilità, gestione efficiente, capacità di risposta e responsabilità deontologica, trasparenza e apertura (v. in particolare, *Declaration of the Committee of Ministers on Public Service Media Governance* del 15 febbraio 2012).

Una necessità evidenziata da più parti nel corso dell'indagine conoscitiva è quella di allungare la durata del mandato dei vertici della concessionaria, in quanto gli attuali tre anni appaiono insufficienti a redigere e attuare interamente un piano industriale di un'Azienda così complessa.

Si è osservato che la durata del mandato dei vertici della maggior parte dei Servizi Pubblici europei è pari a cinque anni, che corrisponde, peraltro, alla durata del Contratto di servizio. Allineare i due termini permetterebbe di rendere la stessa *governance* che stipula il Contratto responsabile anche della sua completa attuazione.

2.3 I canali di finanziamento e le risorse.

La certezza e la stabilità delle risorse, reclamata da più parti nel corso dell'indagine conoscitiva, è una richiesta legittima per la programmazione di un'azienda di grandi dimensioni e che svolge un servizio di siffatta rilevanza e complessità.

È stato evidenziato, in particolare, che un livello adeguato di risorse è indispensabile al servizio pubblico radiotelevisivo per competere nel mercato sempre più globalizzato, multimediale e interconnesso della produzione audiovisiva.

D'altra parte, è innegabile altresì che la Rai debba garantire una gestione maggiormente oculata, l'attuazione di una razionalizzazione delle spese vera e propria – che non significa tagli indiscriminati e al di fuori di una strategia complessiva – e la riconversione del personale sottoutilizzato, anche attraverso la formazione specifica (in particolare, il passaggio al digitale richiede una modifica radicale dei processi e una conseguente ristrutturazione del lavoro e delle mansioni).

Infatti, una gestione tutt'altro che avveduta ha, nel tempo, prodotto l'attuale situazione di criticità del quadro economico finanziario della Rai, che appare tanto più grave in un momento in cui servono ingenti risorse per rimanere nel mercato.

Peraltro, se è vero che, tra i maggiori servizi pubblici europei, la Rai continua ad essere quello con il più basso costo per i cittadini, è anche quello con la più elevata incidenza dei ricavi pubblicitari.

Occorre rimarcare che la Rai non dovrebbe trarre alcun indebito vantaggio commerciale dal proprio ruolo di servizio pubblico e dal conseguente finanziamento.

Per questo serve, in primo luogo, un reale sistema di contabilità separata che impedisca di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra le quali andrebbero espressamente annoverate la produzione, l'acquisizione o cessione, la distribuzione o comunicazione al pubblico, sotto qualsiasi forma, di programmi che non costituiscono adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

Senza alcune correzioni necessarie, l'attuale modello di separazione contabile non assicura il pieno rispetto degli obblighi assunti a livello europeo onde evitare che il finanziamento al servizio pubblico sia considerato un « aiuto di Stato » in violazione dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della

Comunità europea, secondo quanto affermato anche dal Presidente dell'Agcom nel corso dell'indagine conoscitiva.

Si ricorda che proprio l'Agcom ha accertato la violazione del principio di trasparenza e non discriminazione in relazione ai listini pubblicitari e alla relativa scontistica applicati dalla Rai, con un provvedimento (delibera 61/20/CONS) giudicato legittimo in primo grado dal giudice amministrativo (a questa data, il ricorso è pendente in grado di appello davanti al Consiglio di Stato).

Dall'indagine conoscitiva è altresì emerso che il *mix* di risorse canone-pubblicità non sembra destinato a poter durare ancora a lungo nelle condizioni che abbiamo visto finora.

In primo luogo, occorre tener conto dei nuovi limiti di affollamento di cui al decreto legislativo 208/2021 – attuativo della direttiva (UE) 2018/1808 – che, è stato evidenziato, impatta in particolare sulla fascia 18-24 di Rai1, la più pregiata.

In secondo luogo, il mercato della pubblicità si è spostato dalla carta stampata e dalla tv generalista verso *internet*. La pubblicità sarà, quindi, un bene sempre più scarso sul quale la Rai non potrà fare affidamento.

I principali fattori che insieme hanno concorso ad una drastica riduzione delle risorse a disposizione del servizio pubblico sono: da un lato una contrazione della raccolta pubblicitaria televisiva a vantaggio principalmente della pubblicità *on line*, con un sorpasso di quest'ultima sulla prima nel corso della pandemia e una destinazione della raccolta pubblicitaria *on line* che in grandissima prevalenza afferrisce a operatori multinazionali come Google, Facebook ed Amazon; dall'altro lato una riduzione del valore complessivo del canone di abbonamento alla radiotelevisione, in termini sia assoluti sia relativi nel confronto con altri servizi pubblici radiotelevisivi europei; in terzo luogo la sottrazione alla Rai di una quota annuale delle entrate derivanti dagli effettivi versamenti a titolo di canone (cosiddetto *extra* gettito).

Su tale sfondo, se è senz'altro opportuno garantire certezza di risorse al servi-

zio pubblico radiotelevisivo ai fini di una migliore programmazione degli investimenti, quanto invece alla consistenza delle risorse stesse, una riflessione sulla destinazione – totale o parziale – dell'*extra* gettito non si può aprire senza, in parallelo, valutare condizioni e garanzie sull'utilizzo di queste somme.

Peraltro, l'*extra* gettito è attualmente impiegato, in particolare, per finanziare il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per il quale, quindi, si dovrebbe preliminarmente reperire una fonte di finanziamento alternativa.

L'attribuzione alla Rai di una parte o dell'intero *extra* gettito dovrebbe opportunamente essere accompagnato dalla previsione della destinazione di una quota minima di investimenti nella produzione di contenuti audiovisivi originali di qualità, in sintonia con l'attività di riforma di cui al citato decreto legislativo n. 208/2021 e nel quadro di un aumento delle quote di investimento obbligatorio che avvicini la realtà italiana alla media europea e che tendenzialmente si orienti verso i livelli di eccellenza raggiunti dal caso francese.

Parimenti, si potrebbe introdurre una prescrizione di destinazione di una quota minima e non riducibile di investimenti nel settore digitale, che è cruciale per la sopravvivenza nell'attuale mercato dell'audiovisivo.

2.4 Produzione audiovisiva e tutela della proprietà intellettuale.

Una componente fondamentale dell'attività di servizio pubblico è l'offerta di contenuti culturali, in particolare, cinema, *fiction* e documentari.

In questo ambito, com'è noto, lo scenario è stato rivoluzionato negli ultimi anni: il servizio pubblico è piccolo rispetto ai giganti del digitale che dispongono di cifre estremamente importanti e riescono ad attrarre un pubblico ampio e variegato e sono i principali responsabili della fuga dei giovani dalla tv lineare e dai *broadcaster* tradizionali. In tal senso, appaiono significativi i dati forniti dall'EBU che, con riferimento al 2019, mettono in evidenza come

i dieci principali « giganti » di *internet* e del *tech* dispongano di ricavi d'esercizio ben più considerevoli di quelli dei *public service media* europei e che tale divario risulti accresciuto negli ultimi anni.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso che la Rai, nonostante il mutato contesto competitivo, investe sempre meno nell'industria culturale dei contenuti.

Invero, la contrazione complessiva delle risorse a disposizione del servizio pubblico radiotelevisivo è stata interpretata dalla *governance* Rai in senso ulteriormente restrittivo in relazione alla produzione audiovisiva: a fronte di un investimento di circa 300 milioni di euro su serialità, cinema, documentari e animazione, la quota destinata a Rai Fiction per le produzioni audiovisive nel 2020 è stata di circa 190 milioni per il 2020 e di 160 milioni per il 2021.

Siamo dunque di fronte a una riduzione degli investimenti di circa il 20 per cento su base annua: una preoccupante tendenza al disimpegno del servizio pubblico sull'audiovisivo, che rischia di avere un effetto di trascinarsi al ribasso anche per il 2022 e gli anni successivi.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata sottolineata l'utilità di incentivare e promuovere la diversità dell'offerta audiovisiva guardando al complesso dell'articolazione dei palinsesti e dei canali Rai, superando così la concentrazione di *fiction* originali italiane sulla sola Rai Uno, attraverso una loro più diffusa programmazione sugli altri canali generalisti del servizio pubblico: un metodo di diversificazione che potrebbe valorizzare presso il grande pubblico la promozione della produzione audiovisiva sostenuta dalla Rai.

Inoltre, è stato osservato che, nonostante la creazione di una direzione *ad hoc* per i documentari, il *budget* assegnato a questo prodotto è stato finora del tutto inadeguato.

Se la Rai vuole confermare l'assunto secondo il quale rappresenta la più importante industria culturale del Paese, si è detto, occorre modificare le tendenze negative.

È stata inoltre rilevata la necessità di investire maggiormente su prodotti per ragazzi, sia sui canali lineari che sulla piattaforma digitale. Se ad oggi la legislazione già prevede delle quote di investimento per il genere *kids*, al fine di massimizzare gli investimenti il prodotto andrebbe maggiormente valorizzato dal sistema Rai senza essere relegato su canali tematici. Espletare la funzione di servizio pubblico significa anche rivolgersi ad ogni tipo di *audience*: ripristinare strisce di programmazione di contenuto *kids* sui canali generalisti permetterebbe alla Rai di crescere ed educare il pubblico di domani, come ha fatto fin dalla sua nascita. Con l'avvento delle nuove tecnologie, inoltre, lo sfruttamento del prodotto per ragazzi su piattaforme *digital* – più facilmente fruibile dal pubblico più giovane – consentirebbe alla Rai di essere più competitiva rispetto agli attori del mercato *streaming*.

Le società di produzione audite hanno richiamato il modello BBC, la quale ha razionalizzato i costi interni per investire di più sul prodotto e valorizzare i produttori indipendenti, asserendo che una collaborazione fruttuosa e un rapporto trasparente tra *broadcaster* pubblico e produttori indipendenti giovano all'intero settore e innescano un circolo virtuoso.

È stato osservato che la Rai, invece, agisce, nella competizione con i privati, in termini difensivi.

Si è affermato che la Rai dovrebbe sempre scegliere il prodotto migliore, anche quando ciò significa affidarsi prevalentemente a società esterne, che siano le principali o quelle medio-piccole.

Quale sia il prodotto migliore è, tuttavia, una domanda che merita un approfondimento considerata l'anomalia della fattispecie Rai, un soggetto che sta contemporaneamente nel mercato e fuori dallo stesso e che, conseguentemente, dovrebbe scegliere il prodotto che più le consente di adempiere i propri compiti di servizio pubblico secondo canoni qualitativi e non di popolarità o successo.

È stata inoltre espressa la convinzione, soprattutto da parte di alcuni membri della Commissione, che si debba conservare un

equilibrio tra produzione interna ed esterna dell'Azienda, che la Rai debba valorizzare le proprie risorse interne e, considerate le recenti esperienze, debba evitare di concedere in appalto la produzione di programmi, di rilievo nazionale, che hanno un impatto fondamentale per l'adempimento del contratto di servizio.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato messo in rilievo che, nel campo della promozione dell'audiovisivo nazionale, la Rai può svolgere una funzione preziosa e insostituibile attraverso l'acquisizione o la coproduzione di prodotti di qualità italiani, anche allo scopo di una loro valorizzazione sui mercati esteri attraverso l'utilizzo della propria rete di distribuzione.

Il tema della promozione della produzione audiovisiva si lega anche a quello della formazione e della valorizzazione delle competenze che alimentano l'autorialità italiana.

In questo senso, nel corso delle audizioni è stato espresso l'auspicio che la Rai, come editore televisivo e multimediale di servizio pubblico, riservi una voce di *budget* allo sviluppo di una linea d'intervento specifica per la formazione di autori nel settore dell'audiovisivo.

È stato, in particolare, citato l'esempio della *Writersroom* della BBC: un dipartimento specifico del servizio pubblico radiotelevisivo britannico, rivolto alla individuazione e allo sviluppo di nuovi talenti e alla valorizzazione di professionisti già attivi nel campo della sceneggiatura audiovisiva, con un accento sulla diversità e la multimedialità, orientato ad offrire a tutta l'industria dell'audiovisivo britannico un ampio spettro di opportunità di formazione e di indirizzo creativo.

Questo avrebbe un ritorno in termini di prodotto; con i talenti si vince, anche rispetto alle piattaforme.

Inoltre, il necessario sostegno alle eccellenze del settore è una premessa necessaria per intercettare il pubblico giovane.

Sul piano degli incentivi economici e fiscali, si potrebbe valutare un'estensione alle opere audiovisive del *tax credit* previsto dalla Legge 220/2016 che attualmente esclude dai propri benefici le aziende che

producono programmi di informazione e attualità.

Un'azienda audiovisiva che investe nello sviluppo, nella scrittura, nell'assunzione di professionisti, nell'edizione di un programma di genere di intrattenimento (i cui ascolti e la cui coerenza editoriale con la rete magari sono superiori ad un prodotto di *fiction*) non ha diritto a credito di imposta, continuando ad essere considerata « ancillare » rispetto alla produzione culturale di un film. Per cui, proprio al fine di sostenere la produzione di contenuti culturali, anche maggiormente calati nella realtà della società, potrebbe essere opportuno estendere la misura del credito di imposta alla produzione ai *format* prodotti da produttori indipendenti.

Infine, la tutela della proprietà intellettuale è un tema reso più complesso dalle nuove condizioni produttive introdotte anche in Italia dagli OTT, che a fronte dell'offerta di nuove opportunità per la comunità dell'audiovisivo tendono a imporre cessioni di lungo periodo e comunque tali da indebolire l'emersione e il consolidarsi di nuovi talenti creativi e produttivi.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato evidenziato che la Rai, quando commissiona la realizzazione di un programma tratto da un *format* originale proposto e ideato da un produttore indipendente italiano, tende ad acquisirne la proprietà intellettuale per intero o in parte, e comunque senza mai scendere sotto la soglia del 50 per cento. In aggiunta, la Rai mantiene anche il controllo della distribuzione.

Ciò, analogamente a quanto accade con gli OTT, è suscettibile di produrre un effetto di disimpegno creativo e produttivo sia sui *format* originali sia sul complesso dei prodotti, mentre dal servizio pubblico radiotelevisivo ci si attende la messa in atto di pratiche virtuose di sostegno al produttore indipendente e un contributo allo sviluppo dell'industria audiovisiva italiana.

Si potrebbe ipotizzare di fare riferimento, ancora una volta, al modello della BBC e, nello specifico, al « *Code of Practice* » che il servizio pubblico radiotelevisivo britannico ha introdotto nel 2018 con l'obiettivo sia di « *valorizzare il proprio ruolo*

di strumento e stimolo allo sviluppo del settore dei produttori indipendenti ... su basi di correttezza e trasparenza », e sia di « *specificare in modo trasparente il processo di affidamento, dare ai fornitori esterni informazioni chiare sui requisiti e affidare i programmi in appalto ai produttori indipendenti con modalità aperte e leali in considerazione della qualità e del prezzo delle rispettive proposte* ».

Il protocollo varato dalla BBC prevede, tra l'altro, che vi sia ampia pubblicità sul calendario pubblico delle trattative per il calendario di appalto, sul tariffario con prezzi indicativi per ogni genere audiovisivo e sui diritti acquisiti e i relativi termini di pagamento. Gli obiettivi concretamente perseguiti dal *Code of Practice* – sotto la supervisione congiunta dell'OfCom e del PACT (la *Producers Alliance for Cinema and Television*, analoga al nostro APA) possono essere così riassunti: i diritti sul materiale commissionato rimangono in ultima istanza di proprietà del produttore che l'ha creato; la licenza BBC sul materiale commissionato è normalmente della durata di cinque anni, prorogabili per altri due; il produttore indipendente detiene i diritti di ultima istanza di sfruttamento commerciale, cedendo alla BBC durante il periodo di licenza una quota compresa tra il 25 per cento e il 50 per cento dei ricavi da distribuzione nazionale e del 15 per cento per lo sfruttamento internazionale.

Nel complesso, il modello « *Code of Practice* » appare coerente con una tradizione normativa britannica che nel corso degli anni ha protetto e valorizzato la produzione indipendente, in particolare attraverso la tutela della proprietà intellettuale e dei diritti di commercializzazione dell'opera, facendo dell'industria creativa audiovisiva britannica una storia di successo per tutta l'Europa.

I sopra menzionati principi e linee di condotta devono, tuttavia, tenere conto della specificità del nostro servizio pubblico radiotelevisivo. In particolare, per quanto concerne le produzioni di valore storico, artistico, e culturale o che comunque afferiscono all'offerta obbligatoria prevista dalla legge, è opportuno che la Rai conservi nel

tempo i diritti di trasmissione, anche al fine di arricchire e consolidare il proprio archivio storico, che costituisce patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico.

CAPITOLO 3

Conclusioni

L'indagine svolta ha consentito alla Commissione di rilevare la complessità e l'ampiezza dei temi trattati e di individuare alcuni punti critici sui quali intervenire.

È necessario che la Rai rafforzi la propria identità di servizio pubblico nell'attuale contesto multimediale interattivo e recuperi prestigio, anche a livello internazionale, puntando su contenuti innovativi di alto livello qualitativo e facendosi carico di nuovi servizi fondamentali, quali l'alfabetizzazione digitale della popolazione.

Occorre dare effettiva applicazione ai principi basilari di indipendenza, trasparenza, responsabilità e sostenibilità nella *governance* del servizio pubblico, escludendo ogni forma di controllo esterno *ex ante* sulla gestione dell'Azienda, fermi restando i poteri di indirizzo e vigilanza della Commissione.

Si ravvisa l'utilità di estendere l'attuale durata triennale del mandato dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda, in linea con gli *standard* europei, al fine di assicurare una gestione più efficace ed efficiente e una pianificazione di ampio respiro.

Occorre garantire alla concessionaria del servizio pubblico risorse certe e adeguate, ferma restando la necessità di una razionalizzazione delle spese, nell'ambito di una strategia complessiva, che preveda anche una ristrutturazione del lavoro e delle mansioni per soddisfare le esigenze derivanti dalla trasformazione digitale.

È urgente che la Rai metta in atto un reale e trasparente sistema di contabilità separata che impedisca di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti

dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico.

L'incremento delle risorse, derivante dall'assegnazione, in tutto o in parte, dell'extra gettito, dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di una quota minima di investimenti nella produzione di contenuti originali di qualità e nel settore digitale, oltre che dalla già citata razionalizzazione delle spese.

La Rai deve accrescere gli investimenti nella produzione interna, valorizzando le proprie risorse, con particolare riferimento ai contenuti strategici per l'adempimento dei compiti del servizio pubblico.

È necessario che la Rai adotti criteri di maggiore correttezza e trasparenza nella gestione della proprietà intellettuale delle opere audiovisive, in particolare per quanto attiene il controllo e la durata dei diritti di commercializzazione, al fine di tutelare l'industria nazionale dell'audiovisivo e di valorizzare la creatività originale e le produzioni indipendenti, avendo attenzione anche alla promozione della nostra cultura nazionale e dei nostri territori. Inoltre, si pone l'esigenza che la concessionaria conservi nel tempo i diritti di trasmissione dei contenuti afferenti l'offerta obbligatoria prevista dalla legge, anche al fine di arricchire e consolidare l'archivio storico dell'Azienda.

La Rai – anche attraverso il prossimo Contratto di servizio – dovrebbe porre in essere le azioni idonee a contribuire allo sviluppo e al sostegno del settore audiovisivo nazionale, all'individuazione e alla formazione dei talenti in tale ambito e alla valorizzazione sui mercati esteri dei prodotti italiani attraverso la propria rete di distribuzione.

Infine, la Rai dovrebbe promuovere l'innovazione tecnologica e mantenere un ruolo di guida nella ricerca e sviluppo che supporti l'effettivo adempimento della sua missione in una logica condivisa e di collaborazione, anche in forma societaria o associativa con gli altri operatori del settore radiotelevisivo, al fine di creare le condizioni per un rafforzamento del sistema radiotelevisivo italiano in una prospettiva multiplatforma.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della proposta di Relazione del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 ..	207
Sui lavori del Comitato	207

Martedì 2 agosto 2022. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 15.

Esame della proposta di Relazione del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'esame della proposta di Relazione in titolo.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, fornisce una prima illustrazione delle tematiche da trattare nella Relazione in titolo.

Intervengono, per alcune considerazioni, i senatori ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (Misto) e DIENI (Misto).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sui lavori del Comitato.

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni a seguito delle quali prendono la parola i senatori ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (Misto) e DIENI (Misto).

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 agosto 2022.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di relazione conclusiva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	209
Sconvocazione delle sedute plenarie	210

Martedì 2 agosto 2022. – Presidenza della presidente PIARULLI.

La seduta comincia alle 14.30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito dell'esame della proposta di relazione conclusiva.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La PRESIDENTE, riprendendo la seduta del 26 gennaio 2021 di illustrazione delle linee guida intorno alle quali articolare la relazione della Commissione sull'attività svolta, illustra la proposta di relazione all'esame odierno, che è stata aggiornata rispetto alla versione inizialmente elaborata, al fine di tenere conto dell'ulteriore attività svolta dalla Commissione e delle posizioni emerse nell'ambito degli incontri informali svoltisi.

Fa presente che la proposta si compone di sette parti.

Nella prima parte, si ricostruisce il contesto del Forteto, con particolare riferimento ai profili sociologici e alle vittime del Forteto. Nella seconda parte si sintetizzano le vicende giudiziarie che hanno coinvolto i cofondatori della comunità. La terza parte è dedicata all'attività istruttoria

compiuta dalla Commissione, anche con riferimento ai beni immobili del Forteto.

La quarta parte, invece, delinea in capitoli specifici le responsabilità dei pubblici ufficiali e dei servizi di cura all'infanzia. Si esaminano infine i fascicoli processuali presso il Tribunale dei minorenni di Firenze e si analizzano le condotte.

La quinta parte tratta degli aspetti economico-finanziari, con particolare riferimento alla triade del Forteto: cooperativa agricola, fondazione e associazione.

La sesta parte è riferita a raccomandazioni e suggerimenti per riparare ai danni, per rilevare precocemente e per prevenire, soffermandosi sul tema del maltrattamento nelle strutture residenziali.

La settima e ultima parte presenta le raccomandazioni e le proposte della Commissione, affinché fatti come quelli del Forteto non accadano più. Tale parte tiene conto della delega in materia di riforma della giustizia civile e dell'istituendo Tribunale della famiglia.

La PRESIDENTE conclude ringraziando quindi tutti i consulenti, in particolare coloro che hanno fornito un fattivo contributo alla stesura del documento, che raccoglie i molti elementi emersi e che, sebbene l'intervenuto scioglimento non abbia consentito l'espletamento di talune attività ancora previste, costituisce l'approdo di un

lavoro complesso svolto nell'arco di attività della Commissione d'inchiesta.

L'auspicio della Commissione è anche di impedire che si ripetano nella storia episodi simili a quelli accaduti all'interno del Forteto, che non era una comunità, o di altre strutture residenziali, al fine di sviluppare strumenti per accompagnare i minori durante il difficile percorso di separazione dalle proprie famiglie di origine, di tutelarli da qualsiasi tipo di abuso, sfruttamento o maltrattamento, ma, soprattutto, di consentire un loro rientro, ove possibile, nel nucleo familiare di origine.

Riterrebbe già opportuno portare a compimento con la votazione nella fase attuale della proposta di relazione, frutto di un complesso lavoro.

Si apre il dibattito.

La senatrice BOTTICI (M5S), intervenendo sul piano metodologico, evidenzia la necessità di esaminare attentamente i contenuti della proposta di relazione illustrata schematicamente dalla Presidente. Formula taluni rilievi critici in ordine ad alcuni profili di formulazione della parte VI, sulla quale è necessario operare una meditazione in ordine ai temi trattati.

L'onorevole CIAMPI (PD), apprezzando la riformulazione apportata alla proposta in esame, evidenzia come il fenomeno degli abusi all'infanzia vada trattato sul fronte della consapevolezza anche culturale in materia, ferme restando le specifiche responsabilità in rilievo.

La senatrice BOTTICI (M5S), alla luce dei profili da approfondire e preso atto dei contenuti della bozza in esame, propone che il seguito dell'esame medesimo possa svolgersi nel mese di settembre al fine di consentire ai Commissari un'attenta lettura della proposta di relazione.

La senatrice BITI (PD) sottolinea l'esigenza di tempi congrui per esaminare la proposta di relazione portata all'esame dei Commissari, anche alla luce dei tempi di andamento dell'indagine che si sono rivelati ampi rispetto alla programmazione inizialmente prevista per la Commissione.

L'onorevole PALMISANO (M5S) chiede alcuni chiarimenti in ordine alla tempistica di esame del documento.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE sottolinea come la durata dei tempi dell'inchiesta risulti connessa alla rilevanza dei temi trattati delle attività svolte e propone di fissare al 2 settembre il termine per le proposte di modifica al documento in esame. Inoltre, atteso che in Ufficio di Presidenza si è già convenuto di riunire la Commissione a partire da settembre, propone di fissare sin d'ora le date del 6, 7 e 8 settembre la Commissione al fine di approvare la proposta di relazione. Provvederà in tal senso ad inviare apposita comunicazione a tutti i Commissari sulla tempistica prevista.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sconvocazione delle sedute plenarie.

La PRESIDENTE, alla luce di quanto stabilito in ordine al necessario approfondimento della proposta di Relazione e al seguito dell'esame della stessa previsto per il mese di settembre, propone di sconvocare le sedute plenarie già convocate per il 3 e il 4 agosto.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 15.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. C. 3702 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	7
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo approvato)</i>	9

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

COMITATO DEI NOVE:

DL n. 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame emendamenti C. 3702	46
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Emendamenti C. 3702 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	47
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. Emendamenti C. 3676-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	47

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	49
Variazione nella composizione della Commissione	49
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2022, denominato « <i>Ballistic Missile Defence (BMD)</i> », relativo alla creazione di una	

capacità di protezione dalla minaccia <i>Ballistic Missile</i> , in grado di incrementare la capacità di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. Atto n. 400 (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2022, denominato « Nuovo elicottero multiruolo <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH) per l'Arma dei carabinieri », relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di una <i>tranche</i> di elicotteri della classe medio leggera <i>Light Utility Helicopter</i> (LUH), che consenta la progressiva sostituzione dell'attuale flotta <i>legacy</i> in servizio. Atto n. 402 (<i>Esame e rinvio</i>)	51
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2022, denominato « C4 ISTAR – PIANO CAGI », relativo all'acquisizione di ulteriori capacità di ricognizione e sorveglianza persistente per il comparto <i>Intelligence, Surveillance, Reconnaissance</i> (ISR) e all'ammodernamento delle capacità <i>Tactical Data Link</i> (TDL) di Forza armata. Atto n. 403 (<i>Esame e rinvio</i>)	52
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2022, denominato « <i>SPIKE</i> », relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione <i>SPIKE</i> con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici. Atto n. 404 (<i>Esame e rinvio</i>)	53
Sull'ordine dei lavori	55

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 68/2022: Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. C. 3702 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	56
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	66
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	149

COMITATO DEI NOVE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021. C. 3675 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022. C. 3676-A Governo	65

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	170
Indagine conoscitiva in materia di innovazione didattica, anche legata all'uso di nuove tecnologie (<i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	170
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato</i>)	171

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	176
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022 » (<i>Esame e approvazione</i>)	176
<i>ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 2022)</i>	179
Convocazione di una ulteriore seduta	177
Sulla pubblicazione dei quesiti	177
<i>ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 471/2333 al n. 472/2334))</i>	190
Sulla pubblicità dei lavori	178
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sui modelli di <i>governance</i> e sul ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo (<i>Approvazione del documento conclusivo</i>)	178
<i>ALLEGATO 3 (Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui i modelli di governance e il ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del mercato audiovisivo)</i>	198
Sconvocazione della seduta notturna	178

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame della proposta di Relazione del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 ..	207
Sui lavori del Comitato	207

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

Seguito dell'esame della proposta di relazione conclusiva (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	209
Sconvocazione delle sedute plenarie	210

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

